BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
19 K
17

XXI 7

ECONOMISTI CLASSICI

ITALIANI.

BIBLIOTECA N.A.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

SCRITTORI CLASSICI

ITALIANI

DI

ECONOMIA POLITICA.

PARTE MODERNA

TOMO XXXIV.

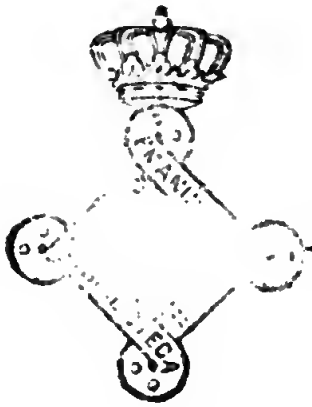

MILANO

Nella Stamperia e Fonderia di G. G. DESTEFANIS

a S. Zeno, N.° 534.

MDCCCIV.

LA

FELICITÀ PUBBLICA

CONSIDERATA

NEI COLTIVATORI

DI TERRE PROPRIE

DI

GIAMBATTISTA VASCO

TORINESE.

BIBLIOTECA
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fortunate senex ergo tua rura manebunt,
Et tibi magna satis.

VIRG. *Bucol.* Egl. 1.

INTRODUZIONE (1).

BIBLIOTECA ... RCIM ... VITTORIO EMANUELE

Non v'ha dubbio che chiunque imprenda a ragionare in politica non arriverà mai allo scoprimento di utili verità, se non pigli per guida l' osservazione e a quella principalmente si attenga. Tutte le scienze oramai si riconoscono debitrici all' osservazione dei loro avanzamenti; nè si è mai certamente sviluppato tanto lo spirito umano, quanto dappoichè lasciata l' arte inutile di sofisticare sopra le sconosciute e naturalmente incerte cagioni delle cose, si è egli appi-

(1) A questo Trattato diede occasione il seguente quesito proposto dalla Società libera economica di Pietroburgo in gennajo del 1767: « È egli più utile » al ben pubblico, che i contadini possiedano delle » terre in proprietà, ovvero solamente dei beni mo- » bili? E fin dove si deve estendere il diritto del » contadino sopra le terre, perchè ne ritorni al ben » pubblico il maggior vantaggio? »

gliato ad osservare i fenomeni della natura ed a fissarne le leggi. La politica istessa pare che non debba in ciò essere di condizione diversa da quella delle altre scienze. Bisogna però qui ben riflettere, esservi due generi di osservazioni che hanno rapporto colla politica. Altre sono le osservazioni intorno all' indole, al carattere, al cuore insomma, alla natura dell' uomo; altre sono quelle, che si raggirano intorno alle storie de' varj tempi e de' varj paesi. Il primo genere di osservazioni è indispensabile per ben ragionare in politica. Anzi, siccome il ragionare non è altro che variamente combinare le idee, io non so quali idee concernenti la politica potrebbe fra se stesso rivolgere e combinare chi non avesse mai cercato di profondamente indagare quale è la sorgente di tutte le umane passioni, e con quai mezzi indirizzar queste si possono a diversi oggetti. Ma per fare simili osservazioni, e per conoscere intimamente il cuor dell'uomo non è mestieri di una gran suppellettile di storiche cognizioni. Siccome le idee semplici sono e sono sempre state le medesime in tutti gli uomini, così in tutti i tempi e in

tutti i luoghi il cuor dell' uomo è il medesimo, ed è comune in tutti e simile la sorgente di tutte le passioni, di tutte le virtù, di tutti i vizj. Le altre osservazioni poi fatte sulle storie di varie nazioni non sono così generalmente necessarie per ben ragionare in politica. Confesso il vero che vi sono molte questioni politiche, che senza il soccorso di simili osservazioni non si potrebbero ben isciogliere. L'utilità del commercio, il valore delle monete, il lusso, ed altri simili argomenti pericolosa cosa sarebbe il trattarli senza aver la storia per guida. Ma generalmente riesce cosa difficilissima lo stabilire un teorema politico sull' istoria delle nazioni. In primo luogo vi è sempre da temere intorno alla verità di molti fatti raccontatici dai più accreditati storici, e tanto più di quelli che accaddero nei tempi favolosi. Le riflessioni fatte dagli storici sono anch' esse una guida assai pericolosa. Si sa che di sovente vengono attribuiti certi effetti a certe cagioni, più secondo la prevenzione o un pregiudizio formatosi che pel risultato di una diligentissima osservazione o di un rigoroso calcolo. Finalmente i prin-

cipali avvenimenti che possono esser degni della considerazione di un politico sono effetti di una quasi inesplicabile combinazione di moltissime cause, e spesse volte ancora non si devono attribuire che al solo caso. Sarebbe troppo lunga cosa il voler ciò provar con esempi. Ma i dotti accademici, ai quali è indiritto questo mio Ragionamento, avranno di questa verità presenti le prove in mille storie. Quindi ne segue che non vi è quasi massima alcuna di politica, o buona o cattiva, o vera o falsa ch' ella sia, che non si possa con riflessioni storiche confermare. Credo, che di ciò si possano facilmente incontrar molti esempi nelle eruditissime opere di Grozio, di Montesquieu, di Goguet e di altri rinomati autori. L'unica strada per ricavare dalle storie un argomento certo sarebbe l'osservare, che in moltissime e diversissime circostanze un tal effetto di felicità o infelicità dello stato ha sempre fedelmente corrisposto ad una tal parte della legislazione; onde non si possa dubitare che non da altra cagione sia nata in tutti quei casi la felicità o infelicità dello stato, che dalla legge cui sempre ha fedel-

mente corrisposto. Ma questi casi son troppo rari, ed ove s'incontrino non sono tanto ignoti alle illuminate accademie di questo secolo, perchè faccian questione di una cosa già troppo chiaramente decisa. Ora per venire al nostro argomento io lo credo di tal genere, che si possa più facilmente e più sicurameute trattare coi ragionamenti fondati sulla sola storia del cuore umano. Così, a questi principalmente appigliandomi, cedo volontieri ad altri la gloria di mostrare quanta erudizione vorranno della più rimota antichità e delle più lontane nazioni. Sarà diviso in due parti questo mio Ragionamento, siccome due ne contiene la questione proposta. Nella prima parte proverò essere cosa interessante il ben pubblico che il contadino possieda terreni; nella seconda stabilirò presso a poco a qual misura si debba limitare questo possesso.

PARTE I.

Si esamina se sia vantaggioso allo stato, che i contadini possiedano terreni in proprieta'.

La felicità di una nazione consiste nella felicità dei nazionali. Così la misura generale delle felicità di una nazione è la somma delle felicità dei membri che la compongono, divisa pel loro numero. Ma non è questa misura così esatta, che da se sola determini la felicità di una nazione per rapporto alle altre. Anche la più o meno eguale distribuzione di tutte le felicità fra i varj membri interessa talmente la felicità dello stato, che, il resto essendo pari, quello dee più felice riputarsi in cui le felicità sono più egualmente fra i membri dello stato compartite. Notisi che non parlo dell' eguale distribuzione delle ricchezze, ma delle felicità. Poichè la felicità non consiste nelle sole ricchezze; e d'altra parte, quando le

ricchezze fossero con troppa uguaglianza compartite, grandissimo danno avverrebbe alle arti ed all' agricoltura con pregiudizio sommo dello stato, mentre un' egual porzione di felicità compartita fra i membri dello stato non potrebbe mai nuocere alla comunità. Farò vedere nell' ultimo capo quanto sia più egualmente distribuita la felicità fra i nazionali, se i contadini possiedano terreni. Intanto per quel che riguarda la somma intiera della felicità di una nazione questa dipende da due cose, dal ben essere fisico dei nazionali e dal loro modo di pensare (1). Già si sa, e lo hanno provato moltissimi e fra gli altri il celebre sig. Fontenelle, che il più delle volte ci facciamo infelici coi nostri pensieri in mezzo all' affluenza di tutti i beni fisici, mentre un savio filosofo vive assai più felice in minor abbondanza di tali beni e spesse volte ancora in mezzo ai dolori. Il dotto autore del novissimo libro che ha per titolo, *Medita-*

(1) Ciascun vede che non si parla qui della vera e compiuta felicità, ma di quella che appellasi felicità mondana.

zioni sulla felicità, ha stabilito per proposizione fondamentale che la misura della nostra infelicità è l'eccesso dei desiderj sopra le forze. Ma tutta questa filosofia difficilmente può essere abbracciata dalla maggior parte degli uomini. E quantunque ben faccia colui, che in mezzo ai mali sostiene il suo coraggio a forza di riflessioni filosofiche, onde meno li sente e ne resta meno infelice, non è però men vero ch' è preferibile lo stato comodo di un uomo meno filosofo a quello di un filosofo tormentato dai dolori di podagra o di pietra. Essendo adunque la parte principale e quasi la base della felicità l'abbondanza dei beni e l'esenzione dai mali, e non essendo altronde l'opinione degli uomini intorno alla felicità cosa che possa facilmente regolarsi dalla politica, ne segue doversi ristringere a procurare la copia dei beni e la diminuzione dei mali chiunque pensa a far felice uno stato. I beni che hanno relazione al mio argomento sono la libertà e la ricchezza. I mali principalmente si schivano o si scemano col procurare la tranquillità e la difesa dello stato. Farò adunque chiaro, se

il mio pensier non m'inganna, che per tutti questi capi è giovevole che siano padroni delle terre i contadini che le coltivano.

CAP. I.

È maggiore la libertà della nazione se i contadini sono padroni delle terre che lavorano.

NON si può ricordar senza orrore la barbarie di quegli uomini, che hanno riguardato e trattato altri uomini in qualità di schiavi; e nientemeno è tollerabile l'ignoranza di coloro che di una sì crudele e snaturata usanza hanno formato una specie di diritto, e l'hanno tanto esteso fino a concedere ai padroni un' illimitata potestà sopra le sostanze, la prole e la vita istessa degli schiavi. Sarebbe inutile voler qui confutare i sofismi di Grozio e di altri autori, che sui diritti di conquista hanno preteso di stabilire il diritto di schiavitù. Sono stati questi sofismi assai felicemente combattuti da molti, e fra gli altri dall' autore a tutti noto

noto del *Contratto Sociale.* O siano le frequenti ribellioni fatte dagli schiavi, o siano li gravi danni che una tal costumanza ha sempre recato al ben pubblico, o siano i lumi che hanno apportato alla politica i filosofi più dotti, più umani, più liberi, ormai pochi esempi si vedono d' un' usanza sì barbara, almeno nelle colte provincie d'Europa. Se non fosse l' interesse che si credono trovare nelle prede degli uomini Cristiani li barbari seguaci del furioso Maometto, la dolcezza della Cristiana religione, la coltura e l' umanità dei Cristiani principi non permetterebbero che si trattassero come schiavi li Barbareschi fatti prigioni (1).

(1) Mi sono lusingato una volta che una nazione assai potente in Europa, e che si pregia singolarmente di filantropia, bandisse intieramente il vicendevole uso degli schiavi Barbareschi e Cristiani, forzando i primi coll' autorità e colle armi ad abbracciare il diritto delle genti e togliendo ai secondi il motivo di rappresaglia, per cui solo un tal uso conservano. Ma forse le circostanze di quella nazione non le hanno permesso d' intraprendere un' opera cotanto gloriosa; forse non vi hanno pensato. Felice me se questa mia riflessione potesse servire a scuo-

Ma sebbene quasi più non esista questa condizion d'uomini così contraria alla naturale libertà, vi sono però delle condizioni che alla schiavitù più o meno si accostano. Tale è per l'appunto quella dei coltivatori de' terreni altrui, che sono per necessità della lor condizione posti in una troppo vile dipendenza dai padroni delle terre. Che se la signoria di questi è talmente moderata dalle leggi, che non può abusare delle sostanze, della prole, della vita degli agricoltori, non lascia però ella di comparir mostruosa in riflettendo che gli agricoltori non sono gente straniera al corpo della nazione medesima. Poichè finalmente non avendo niente che fare gli schiavi col popolo Romano, questo si poteva credere assai libero per quanto dominio sugli schiavi esercitasse. Ma se la maggior parte degli uomini che formano il corpo di una nazione (quai sono gli agricoltori) si trovino in una grandissima dipendenza da alcuni altri pochi (quai sono

---

tere la generosità di quella nazione. Il sistema che ha preso già da molto tempo il governo Ottomano sembra invitare ad una tale nobilissima impresa.

generalmente i padroni delle terre), io non so come il corpo istesso della nazione possa vantar libertà.

Vero è che non può sussistere nazione alcuna senza che vi sia un certo commercio di opere, di modo che siavi, a parlar colla frase dei giureconsulti, chi dia e chi prenda in affitto l'opera delle mani dell' uomo. Ma si rifletta quanta differenza passa fra le opere degli artisti e quelle degli agricoltori. La massima libertà, che l'uomo porta seco al nascere dalla natura, si è quella della sua persona; per cui egli è padrone d' impiegarsi in quelle opere che gli giovano e gli aggradano, e non è forzato ad impiegarsi ne' servizj altrui. Presto si è conosciuto che un uomo non poteva da se solo far tutte le opere che gli erano utili o necessarie, ma che queste agevolmente si sarebbero fatte coll' ajuto di altri uomini. Fu naturale adunque di contraccambiarsi il servigio, ajutandosi gli uni cogli altri, coll'unire a comun vantaggio le proprie opere. Distinguendosi poscia col tempo l' abilità degli uomini in diversi generi di opere, è stato naturalissimo che uno servisse un altro per esempio con

macinare il di lui frumento, e questi compensasse al primo il servigio conciando le di lui pelli. Quindi il giustissimo contratto chiamato dai giuristi: *Facio ut facias.* Ma siccome la giustizia di ogni contratto esige l'uguaglianza, nè si poteva questa spesse volte ben precisa ravvisare in diversi generi di opere, è stato naturale di sostituire un prezzo, prima in vittovaglie o altre cose utili alla vita, dippoi in monete atte a rappresentare qualunque valore, e a queste come a comun misura ragguagliare il valore di ciascun'opera. Quindi l'altro giustissimo contratto dai giuristi chiamato: *Facio ut des, do ut facias.* Perfezionandosi in fine a poco a poco le arti utili si è conosciuto non potersi queste da tutti indifferentemente esercitare, nè esser conveniente che ciascuno anche coll'ajuto d'altri facesse quanto gli era o necessario o comodo, per cagione di esempio il suo vestito, il suo tetto, il suo aratro; ma che migliore e più comoda cosa stata sarebbe che uno tutto si appigliasse a fabbricare arnesi rusticali, altri la giornata impiegasse in far case, altri in far vesti ec. Così la professione di ciascheduno è diven-

tata naturalmente il suo patrimonio, e si è trovato essere cosa giustissima che l'agricoltore facesse parte dei frutti del suo terreno o in ispecie o in moneta all' artigiano, e questi provvedesse colle sue opere ai bisogni dell' agricoltore.

Tutto questo, anzi che essere contrario alla naturale libertà e indipendenza degli uomini, è sulla libertà medesima resa più comoda e più utile intieramente fondato. Ma che gli agricoltori facciano tutte le opere necessarie per cogliere i frutti del terreno, e che di questi poi la minor parte resti all' agricoltore e tutto il rimanente si dia ad un' altr' uomo che niente ha lavorato e nulla ha fatto a vantaggio dell' agricoltore stesso, o questo sì che è assolutamente contrario alla primitiva libertà degli uomini.

Dopo l' arbitrio di usare della sua persona come più piace, la libertà più naturale all' uomo è stata quella di cogliere ovunque fossero li frutti che spontaneamente offeriva la terra. Avvegnachè non si sa, che per alcuna legge sia stata data la terra in proprietà a certi uomini ad esclusione degli altri. Questa libertà non potea a meno di cagio-

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

nare gravi disordini, dappoichè sonosi moltiplicati gli uomini a segno di doversi disputare le spontanee produzioni della terra, divenute troppo scarse al bisogno di un maggior numero d'uomini. La scoperta dell' agricoltura ha recato un eccellente rimedio a questo disordine, mentre si è conosciuto che colla fatica degli uomini fassi la terra tanto feconda a poterne saziare un numero assai maggiore di prima. Ma sarebbe rimasta inutile una sì importante scoperta, se non fosse stato sicuro chi lavorava la terra di goderne i frutti. Chi avrebbe mai voluto arare i campi e gettarvi la sementa, col timore ch' altri se ne appropriasse la raccolta? Fu d'uopo adunque, con una o espressa o tacita convenzione, di rinunziare al troppo ampio diritto che aveva ciascun uomo in tutta la terra, per assicurare a ciascuno e rassodare il diritto esclusivo di godere delle produzioni della terra che avrebbe coltivato.

Nacque così la divisione della terra fra gli uomini. E se gli Assirj o gli Egizj o altri popoli antichi si sono contentati di cedere una porzione dei frutti delle lore ter-

re, oppure (il che ritorna al medesimo) di lavorare alcune terre oltre le proprie a profitto di quelli che si occupavano o a difenderli dai nemici o a vegliare alla pubblica tranquillità, non si sarebbero immaginati giammai che a poco a poco un piccol numero d'uomini oziosi ed inutili dovesse restar padrone di tutte le terre lasciando solo a que' che le coltivano una tenue mercede, nè avrebbero mai ad un contratto sì ingiusto dato il consenso. Ecco adunque quanto interessa la libertà di una nazione che i terreni siano posseduti dai coltivatori dei medesimi, che è quanto mi son proposto a provare in questo capo.

So che non tutta la libertà naturale degli uomini è utile ad un corpo sociale. Anzi non sono fondate tutte le più utili leggi sociali e civili, che sopra una spontanea rinunzia che fanno gli uomini di una porzione della loro libertà per avere più sicuro e tranquillo l'esercizio della libertà che resta. Ma siccome non si potrà mai trovare una buona ragione, che mostri essere pregiudizievole alla nazione la libertà di ciascuno di percepire li frutti delle terre che coltiva,

ossia di possederle in proprietà; così resta evidente il vantaggio che ritorna allo stato dal concedere in questa parte ai contadini la loro naturale e primitiva libertà, e così togliere la più numerosa parte della nazione da quella specie di schiavitù in cui giace dove sono costretti i contadini a coltivare i fondi altrui. Io non so bene le costumanze della Moscovia; ma mi lusingo che li miei giudici, siccome danno alla loro società il bel titolo di *libera*, così non si avranno a male la libertà con cui scrivo e la libertà che colla mia penna difendo.

CAP. II.

Giova moltissimo per la ricchezza dello stato che i contadini possiedano terre.

Il cieco volgo giudica della ricchezza d'un paese dalla maggiore o minor copia di danaro che vi si trova. Ma non così pensa il filosofo, non così i savj politici. Le vere ricchezze di uno stato consistono sempre nei proventi del terreno dallo stato occupato. Infatti non v'è nazione più povera di

quella, che raccoglie immensa quantità di oro o di argento con pregiudizio della coltura domestica. Questi metalli non sono destinati che a rappresentare le vere ricchezze, che sono grano, vino, lana, seta, canape ec., onde non possono mai per se stessi fare la vera ricchezza d'un paese (1).

---

(1) Sono considerati qui i metalli in quanto che sono la materia onde formansi le monete. Ma siccome dei metalli si fanno pure altri usi per li comodi della vita; così i metalli per questo riguardo possono annoverarsi tra i frutti della terra, e formare in parte la ricchezza di un paese. Solo si deve considerare: I. Che bilanciando l'impiego degli uomini e delle terre per l'agricoltura o per l'escavazione dei metalli, molte volte è maggiore il profitto dell'agricoltura di quello dell'escavazione. II. Che essendo più necessarj alla vita i prodotti della superficie della terra che non sono quei che si cavano dalle di lei viscere, non si devono mai trascurare i primi per l'avidità dei secondi, dei quali non si è sempre sicuro di poter fare il cambio con i generi necessarj. III. Che talora l'escavazione è pregiudizievole alla sanità, non solo degli escavatori ma anche degli abitanti delle campagne vicine. Da questi riflessi si può ricavare qual uso debbasi fare delle miniere.

Una nazione commerciante, che non abbia i generi prodotti dalla terra ne' suoi propri fondi, potrà a forza di danari comprarseli e per qualche tempo esser ricca. Ma si osservi bene che la sua ricchezza è precaria e sottoposta continuamente a mille accidenti naturali e alle mire interessate delle nazioni straniere. Conosco io una nazione che presentemente è riputata assai ricca, e diverrebbe povera in un momento se i banchi stranieri le negassero il pagamento degli annui interessi, e se alcune nazioni rompessero seco lei il commercio. Se un membro illustre di quella nazione, e degno per mille capi di eterna memoria, non avesse co' suoi felici maneggi restituita alla sua patria una parte di commercio ch' essa aveva perduta pochi anni sono, ne sarebbe a quest' ora scemata la ricchezza e lo splendore moltissimo. Non è veramente che sia ivi trascurata l'agricoltura, che anzi vi è fioritissima. Ma l'ingrato suolo e ristretto non può fornire per se solo a tanta popolazione nemmeno il necessario mantenimento. Così dipenderà eternamente dalle incerte venture del commercio la ricchezza e la possanza

di quella nazione. Ma non è d'uopo cercar molte prove per una verità da tutti i dotti ricouosciuta, che la vera ricchezza di uno stato consiste nei proventi del suo terreno.

Questi proventi poi non sono solamente proporzionali all'ampiezza del terreno occupato da uno stato, ma corrispondono moltissimo alla maggiore o minor coltivazione. La fecondità della terra eccede quasi ogni immaginazione; e fa stupore il vedere quanto essa, grata agli uomini che la coltivano, moltiplica fino a un certo segno le sue produzioni in proporzione del loro travaglio. Resta quindi evidente quanto dipenda la ricchezza d'uno stato dalla maggiore o minor coltivazione del terreno. Ora chi è che non sappia la differenza che passa tra i prodotti del terreno coltivato dal proprio padrone, e di quello ch'è lavorato dai mercenarj? Questo credo che sia un fatto universalmente osservato. Ma la ragione di esso non è meno palese. Qual interesse ha un mercenario per raddoppiare le sue fatiche, quando non gli avviene perciò di ottenerne maggior mercede? Ma fingiamo ancora che diasi ai lavoratori una mercede

corrispondente non al tempo che dura il loro travaglio, ma al prodotto che se ne ricava. Non basterà però questo ad impegnare il mercenario quanto il padrone. Non è la terra sì docile, che ogni giorno, ogni anno dia sempre un frutto proporzionale alle fatiche fatte per coltivarla. Ci vogliono spesso molti anni perchè un terreno sterile si faccia fecondo, o perchè già essendo fecondo riducasi in istato di dare un profitto assai più dell'usato abbondante. Dunque il mercenario, che non è sicuro di giungere in tempo per godere di tutto il frutto delle sue fatiche, non vorrà mai arrischiarsi di raddoppiarle preventivamente. Indipendentemente anche dalla fatica, l'arte istessa dell' agricoltura, tanto necessaria per fare i terreni più fertili e per cavarne in ogni guisa maggiori i proventi, non è essa così facilmente imparata e coltivata dai mercenarj meno in ciò interessati, che dai padroni dei fondi. E questi se non sono insieme coltivatori difficilmente si applicheranno ad una tal'arte, e difficilmente ancora vi riescirano volendo applicarvisi, come l'universale esperienza ci mostra. Non v'è dunque alcun

dubbio che se saranno padroni dei fondi i contadini che li lavorano migliorerà l'agricoltura, e si accresceranno così le ricchezze dello stato.

CAP. III.

La tranquillità dello stato richiede, che i contadini sieno proprietarj delle terre che lavorano.

DOPO aver ragionato dei reali vantaggi che allo stato avverrebbero se fossero i contadini proprietarj delle terre, passo ora a parlare dei mali che un tale stabilimento risparmierebbe allo stato. Il maggior male, che abbiano le società a temere, si è quello che dall'unione medesima in società di molti uomini naturalmente deriva, quando non venga dall'accortezza e vigilanza di chi governa lo stato prevenuto ed impedito: voglio dire l'abuso che ciascun uomo è naturalmente inclinato a fare della sua forza a danno dei più deboli. Finchè gli uomini vivono separati e solinghi, non hanno a temere che delle fiere. Ma quando si trovano eglino radunati insieme, la contrarietà dei

loro interessi li porta facilmente non solo ad offendersi ma ancora a distruggersi; nè vi è avanti le leggi altra ragione del dominio o del possesso di chicchessia che nella muscolar robustezza. Questo disordine, siccome non porta a meno che a tutta distruggere in breve la società che altronde si riconosce tant' utile, così facilmente da tutti si vuole esterminato. Ora non essendovi altro mezzo per ciò ottenere che di stabilir certe leggi, le quali vietino tutto ciò che possa essere al ben comune contrario, questo espediente dev' essere ed è stato realmente adottato da tutti gli uomini che sonosi congiunti in società. Ma quale frutto si può mai sperar dalle leggi, quando nessun rischio si corra a violarle? Fu d'uopo adunque di stabilire corrispondenti pene a tutte le infrazioni delle leggi. Queste pene poi non potrebbersi giammai dare a' rei, senza una forza superiore alla loro. Per la qual cosa fu anche necessario che si unisse con espresso o secreto patto la forza di tutti gli associati, per castigare il violator della legge e così garantire la pubblica tranquillità. Questa è la vera origine di tutte le leggi

penali, anzi di tutte le leggi; poichè tolta la pena non vi resta più alcuna idea di legge, almeno civile. È dunque la pena un mezzo necessario per impedire la violazione delle leggi. Onde non tanto importa che siano puniti gli scellerati, quanto che per timore d'esser puniti s' astengano dal far cose dalla legge proibite. Così al rovescio non v'è cosa più contraria alla tranquillità pubblica, che la persuasione di molti di potersi agevolmente sottrarre dal rigor delle pene dopo aver violate le leggi. Il perchè non vi è un uomo sicuro delle sue sostanze nè della sua vita, dove si sa che con danaro o con raccomandazioni si possono facilmente corrompere i tribunali, o dove son troppo facili o troppo estesi gli asili, o finalmente dove è troppo frequentemente aperta la strada alle grazie. In quei governi felici dove tali vizj non s' incontrano, la fuga è l'unico scampo in cui possa confidare il perturbatore della tranquillità pubblica; la fuga, dico, da tutto lo stato. Ma questa fuga è un rimedio assai rincrescevole per chi deve lasciar fuggendo un patrimonio. Un uomo adunque posseditore di terre, prima di risolversi a com-

mettere un delitto, penserà che il meno che gli possa costare è di perdere il fatto suo per salvare o la libertà o la vita; e sarà quindi facilmente da tali pensieri raffrenato, onde non ardisca violare le leggi. Ma chi nulla possiede, niente avendo da perdere e portando seco ovunque vada il suo patrimonio che tutto consiste nelle sue braccia, se può sperare di fuggire in tempo non avrà più ritegno alcuno dal far qualunque delitto. L'amor della patria, dei congiunti e simili riflessi sono generalmente troppo deboli, in confronto di qualunque siasi passione che sospinge un uomo ad infranger le leggi. Aggiungasi a ciò che la pena di esilio, una delle più savie ed utili che si convengano ad un ben regolato governo, diventa quasi inutile per coloro che nulla possiedono.

Vede ora ciascun da se stesso che essendo i contadini quelli che fórmano il maggior numero nella nazione, se questi possiederanno terreni ne verrà molto più assicurata la pubblica tranquillità che se nulla possiedono, o solo beni mobili facilissimi a trasportarsi o subito o in poco tratto di tempo fuori di stato.

Sarebbe

Sarebbe qui luogo acconcio di parlare delle sedizioni e ribellioni, che sono veramente quant' altra cosa mai pregiudizievoli alla tranquillità dello stato. Potrei con un ragionamento, simile all'adoperato qui sopra, mostrare essere queste assai più facili dove evvi una maggior quantità di popolo che nulla possiede, non solo per il minor pericolo che avrebbe a temere la folla de' sediziosi, ma per la maggior facilità ancora che avrebbero gli opulentissimi posseditori di ampj terreni per eccitare e fomentare la sedizione. Ma ogni governo che pensa seriamente a procurare la pubblica felicità non ha che temere di ribellioni. Gli altri governi poi, che a quest'oggetto non pensano, nulla si curano della quistione che ora abbiam tra le mani.

CAP. IV.

È meglio difesa, perchè più popolata, quella nazione, in cui sono dai contadini posseduti i terreni.

PER allontanare i mali che possono rendere infelice lo stato, non basta che sieno impediti o repressi gl' interni vizj de' nazionali; ma è d' uopo ancora che lo stato possa resistere all' invasione degli esteri, la quale suole arrecare alle nazioni deboli la miseria, la desolazione e talvolta ancora la schiavitù. Siccome le nazioni troppo estese sono più difficili a governarsi, così le troppo ristrette sono men forti per difendersi. Quindi è evidente che uno stato assai piccolo, per quanto sia dalla saviezza di chi lo governa ben regolato e munito, non potrà mai difendersi da una nazione vicina e superiore di numero che voglia impadronirsene. È cosa certa adunque, che non potrà mai un piccolo stato avere nelle sole sue forze la necessaria sicurezza. Ma suppliranno alle di lui forze quelle di altre nazioni valenti a

controbilanciare la possanza dell' aggressore. Consiste adunque nei maneggi opportuni coll' estere nazioni la principal'arte, con cui può difendersi un piccolo stato da uno più vasto e possente. Ma questi maneggi riesciranno molte volte inutili, quando la piccola nazione non abbia quella forza che alla sua estensione corrisponda. Se non è in caso la nazion piccola di far fronte almen per poco al primo impeto di un ardito conquistatore, le giungerà troppo tardo il soccorso degli alleati: oltredichè difficilmente si potrà una possente nazione impegnare in una sincera alleanza, quando non s' abbia nelle proprie forze alcun compenso ad offerirle e così interessar maggiormente la sua protezione. Sebbene adunque sia il miglior partito per le nazioni piccole di schivare quanto più sia possibile la guerra, e d' impiegare le arti del gabinetto per potersi mantenere in perfetta neutralità; pure siccome accade non di rado che una tale neutralità non si può assolutamente ottenere, o che sarebbe svantaggiosa di troppo, così è necessario per la conservazione e felicità di uno stato (o grande o piccolo ch' egli

siasi) di aver sempre la maggior forza possibile per fare e soffrire la guerra.

Vi sarà forse taluno, che crederà superfluo tutto ciò ch'io sono per dire della difesa di uno stato. Vi è chi pensa, che nel sistema presente di guerreggiare non v'hanno le nazioni alcun interesse, ma i principi soli; che poco importando al popolo di esser governato piuttosto da uno che da un altro, egli non può avere alcun interesse nel difendersi dal conquistatore; che anzi meglio gli torna lasciarsi conquistar da chi vuole senza farvi opposizione alcuna, per minori soffrire i danni della guerra. Ma coloro, che in tal guisa ragionano, non parmi che abbiano assai profondamente indagato il vero interesse dei popoli. In primo luogo nei governi repubblicani, ove il popolo o direttamente o indirettamente ha qualche ingerenza negli affari pubblici, egli è evidente che ogni guerra interessa la nazione. Negli altri governi poi, o puri aristocratici o anche di monarchia, tutta la nazione è interessata nella guerra quando corra rischio di diventare provincia di uno stato lontano. Senza questo ancora importa molto

al popolo di conservarsi sotto il governo dell'antico principe, di cui già ben conosce le leggi ed è già abituato ad osservarle. I principi savj ed illuminati essendo ben persuasi non potersi separare giammai il vero loro interesse da quello della nazione, e che dalla felicità dei sudditi dipende tutta la felicità loro e possanza, non fanno mai guerra se non quando pensano che una tal guerra sia utile alla nazione istessa, e non prevengono con guerra offensiva se non quel nemico che temono possa rendersi troppo superiore di forze, se aspettisi ad incontrarlo quando venga egli a portare in casa la guerra. Ma queste ragioni non sono il più delle volte alla portata del popolo; onde è necessario che pel suo interesse, come il fanciullo dalla nutrice, si lasci egli guidare dal principe e faccia la guerra quando a lui piace.

Ma se un principe non per vantaggio della nazione, ma per secondare unicamente la propria ambizione volesse intraprendere una guerra, onde ne potesse avvenire la desolazione nei popoli e il guasto nei terreni, sarebbevi allora l'interesse della nazione in

far questa guerra? Io dico pure di sì, perchè dalla disubbidienza al principe avviene al popolo il maggior male che gli possa avvenire. Non si può fare una manifesta resistenza ai voleri del principe senza un'aperta ribellione. E qual'è quella guerra che possa tanto danno recare alla nazione, quanto la ribellione? Si schiva forse la guerra col ribellarsi? Anzi s'incontra la più crudele e pericolosa, e tale che ancora vincendo, il popolo si troverà più danneggiato che se avesse ceduto in una guerra intrapresa per comando del principe contro una nazione straniera. Se si confrontino quelle poche ribellioni, nelle quali il popolo dopo aver sofferto gravissimi danni ha però ottenuto di fissare un più felice sistema di governo, con quelle altre molte per le quali non ha fatto altro il popolo che passare da una piccola calamità ad una massima e per lungo tempo irreparabile, io credo che sarà facile il convincersi che si arrischia un giuoco troppo svantaggioso quando si vuol tentare una ribellione. Questa non può essere utile che in un caso solo, cioè quando fosse arrivata a tale la tirannia del governo di rendere

quasi insoffribile ai popoli la vita stessa. Questi casi non succedono facilmente; e quando accadono agisce allora da se la natura. Ella fa la sua crisi, e non aspetta il popolo l'approvazione o disapprovazione dei filosofi.

Ho creduto necessario di entrare in questa discussione, che sembrerà forse a taluno straniera al mio argomento, per poter come cosa certa supporre essere importante al pubblico e al popolo istesso di avere la forza necessaria o per impedire una guerra o per farla con minore svantaggio, anche nel presente sistema dei governi Europei, ove per lo più dipende dal solo volere del principe l' intimazion della guerra. Ora ciò posto, da quattro cose pare a me che dipenda la forza di una nazione in qualunque guerra. Dal numero dei soldati, dal loro valore, dalla ricchezza necessaria per le spese della guerra e dall' arte militare. Questa è affatto straniera al mio argomento, poichè nulla importa che possiedano o no terreni i contadini, perchè l' arte militare sia ben coltivata in una nazione. Della ricchezza ho già parlato assai nel capo II. Restami adunque

di far vedere, che s' avranno in maggior numero e più valorosi i soldati se i lavoratori delle terre ne siano insieme i proprietarj. Parlerò del numero in questo capo e del valore nel capo seguente.

Non sono d' accordo i politici sopra la quistione se sia vantaggioso o pregiudizievole l' assoldamento di truppe straniere. La fedeltà ed il valore delle truppe Svizzere, che si sono meritato presso a molte nazioni l' onore di custodire e difendere fin la persona istessa del principe, sembra darci una prova del vantaggio delle truppe straniere. Ma chi sa che questa fedeltà e questo valore non sia che un effetto di una certa opinione felicemente in quei popoli invalsa, la quale potrebbe un giorno cambiarsi e non può mai fondare una giusta conseguenza a favore delle altre nazioni? Comunque però ciò sia, io penso che mi si accorderà facilmente, non essere mai utili le truppe straniere a preferenza delle nazionali (in uno stato almeno ben regolato, cioè dove si possa sulla fede dei nazionali tranquillamente riposare), e non doversi quelle adoperare se non quando le nazio-

nali non bastino. Ora ella è cosa evidente, che quanto maggiore sarà la popolazione di uno stato tanto meno vi sarà bisogno di soldati esteri, per qualunque siasi guerra o offensiva o difensiva. Moltissime sono le cagioni che accrescono o sminuiscono la popolazione di uno stato. Ma due sole io ne voglio qui considerare siccome le più gravi e le più congiunte al mio argomento, i matrimonj che sono l'unico mezzo con cui far si deve la popolazione, e l'uscita dallo stato per cui spesse volte la popolazione principalmente si scema.

Tutti gli uomini sono naturalmente portati al matrimonio, e specialmente dove le leggi, e più delle leggi una felice opinione pongono freno alle viziose libidini. Ma si arrestano gli uomini dal matrimonio, quando riflettono al peso che ne va congiunto di mantenere la tenera prole. Qualunque agricoltore sa bene che quando avrà figliuoli già grandicelli potranno questi colle lor braccia, imitando l'arte del padre, procacciarsi il vitto. Ma come farà coi soli giornalieri stipendj, il più delle volte appena bastanti pel parco mantenimento di un uomo solo,

come farà, dico, a mantenere una moglie che allatta ed una prole numerosa finch' è bambina? Ecco il grandissimo ostacolo per l'agricoltore stipendiato al matrimonio. Ma il lavoratore del fondo proprio non sarà mai sì meschino, che non possa dal suo fondo ritrarre di che provvedere alla sussistenza della sua prole. Quando poi fossero già moltiplicati a tal segno gli agricoltori che tutte o quasi tutte avendo fra di loro divise le terre, pure non potessero con quelle ciascun d' essi provvedere al mantenimento di una famiglia, allora sarebbe già tanto cresciuta la popolazione quanta ne può lo stato alimentare; onde sarebbe svantaggioso non che inutile il volerla più accrescere, fuorchè nel caso che vi fosse una comoda uscita per collocare la popolazione superflua, come per esempio con istabilire altrove numerose colonnie.

L'escita parimenti dallo stato è molto maggiore di quelli che nulla possiedono, che dei proprietarj dei fondi. Se ne può vedere una prova assai chiara nell' arruolamento di soldati che fassi per le nazioni straniere. È ben raro il caso che gli arruo-

latori possano far gente nelle campagne, se non ove sono mercenarj gli agricoltori. La ragione di ciò è assai chiara e l' ho spiegata nel capo III, dove ho fatto vedere con quanto interesse sia attaccato al proprio paese chi possiede terreni, più di quello che nulla possiede. Basterebbe dichiarare decaduto dal dominio del suo fondo chi per un certo tempo assentasi dallo stato senza la permissione del governo, perchè niuno ne uscisse fuorchè i pazzi e gli scellerati (1). Posso ora dunque con buona ragione conchiudere, che per qualunque guerra abbia a fare una na-

(1) Quando ho ciò scritto non ho avuto presente al pensiero un ottimo avviso del dotto autore del libro *dei delitti e delle pene*. Parlando egli del suicidio riflette benissimo, che non conviene vietare ad alcuno di trasportar fuori di stato il suo domicilio. Meglio è che tale sia il governo, a non aver bisogno di tenere gli uomini nello stato per forza; il che anche può difficilmente ottenersi. Ciò non ostante è sempre più difficile che si assenti dallo stato chi possiede terre, che chi non ne possiede; perchè il primo si troverebbe in necessità o di vendere le sue terre o di abbandonarle in mani altrui, cose ambedue comunemente svantaggiose.

zione, tanto giova che i contadini siano proprietarj dei fondi quanto che sia la nazione ben popolata e numerosa.

Ma debbo qui prevenire un obbietto che potrebbe farsi a questo mio ragionamento. Quanto sarà minore, dirà taluno, la popolazione della campagna perchè abitata da agricoltori mercenarj, tanto sarà maggiore la popolazione delle città e villaggi, ove si radunan le ricchezze istesse che avrebbero gli agricoltori s'essi fossero i padroni dei fondi. La popolazione adunque tanto necessaria per la guerra sarà eguale in ambe le supposizioni. A questo io rispondo in primo luogo che la somma totale della ricchezza di uno stato è minore dove gli agricoltori nulla possiedono, come ho mostrato nel capo II, e per conseguenza dev'essere minore ancora la total popolazione; in secondo luogo, che quanto più la ricchezza dello stato è condensata in un minor numero di persone, tanto minore dev'essere generalmente la popolazione. La ricchezza tolta da un uomo ed accresciuta ad un altro toglie al primo i mezzi di propagare la specie, senza rendere più prolifico il secondo; se pure

anche la mollezza ed altri disordini, che sogliono tener dietro alle sovrabbondanti ricchezze, non rendono più inetti alla generazione i più ricchi. Finalmente io rifletto che la popolazione della città e villaggi è meno utile per la guerra che la popolazione della campagna, non solo per la qualità dei soldati come mostrerò nel capo seguente, ma ancora perchè trattandosi di difender lo stato dalle estere nazioni (che è sempre o almen dev'essere il principale oggetto della guerra, e quel solo per cui può rendersi utile talvolta anche la guerra offensiva) molto maggiore è la resistenza che può fare una ben popolata campagna che una popolata città. La popolazione della campagna terrà il nemico fuori di stato, mentre la popolazione della città lasciando devastare dal nemico tutte le campagne non serve che a conservare degl'inutili recinti di mura e a far rovinare le fabbriche utili. Si è visto ancora in molte guerre quanto meglio han resistito all'invasion dei nemici gli abitatori delle frontiere, che i più agguerriti soldati e le più forti cittadelle. Vero è che anche gli abitatori delle città si possono mandare alle fron-

tiere per far resistenza al nemico. Ma alcune volte non giungeranno a tempo per reprimere una subitanea invasione. I contadini hanno inoltre sopra i cittadini (1) molto vantaggio per la perizia delle strade più brevi, dei più favorevoli siti per le imboscate ec. Conchiudo adunque di nuovo, che la popolazione della campagna è più utile in caso di guerra della popolazione delle città.

Ho considerato solo in questo capo i vantaggi della popolazione, in quanto che essa è importante di molto per la difesa dello stato; quantunque avrei potuto, siccome far sogliono alcuni politici, esagerare per altri capi ancora l'utilità di una popolazione numerosa. Ma ho temuto che questi altri vantaggi non fossero così sicuri, come è quello della difesa dello stato. Imperocchè la maggior ricchezza a cagion d'esempio che da una maggior popolazione proviene, doven-

(1) Non adopro qui la parola *Cittadino* nel suo rigoroso senso che corrisponde al latino *Civis*, ma per significare l'abitatore della città in opposizione dell'abitatore della campagna. Il medesimo senso corrisponderà sempre in appresso alla parola *Cittadino*.

dosi anche in un maggior numero di persone distribuire non può far più ricco uno stato, la cui ricchezza si suppone eguale alla somma di tutte le ricchezze dei particolari divisa pel loro numero. Non so altronde perchè una società di un milione d'uomini non possa essere egualmente felice e così ben governata come una società di due milioni, se non s'abbia riguardo al rapporto del numero delle persone all' estension del terreno, il qual rapporto interessa principalmente lo stato quanto alla sua difesa. Io so bene che una popolazione abbondante è quasi sempre un certo indizio di un felice governo, ma non sono abbastanza sicuro che anche al rovescio sia molto necessaria alla felicità dello stato una popolazione assai copiosa, quando non s'abbia riguardo alla di lui difesa. Comunque però ciò sia, se la popolazione è utile allo stato anche per altri capi ciò non farà che confermare il mio assunto, dappoichè ho mostrato dover essere maggiore la popolazione dove i contadini possiedono terre.

CAP. V.

È meglio difesa, perchè più valorosa, quella nazione ove sono gli agricoltori possessori delle terre.

In due cose consiste il valore di un uomo, nella robustezza del corpo e nel coraggio dell' animo. Se consideriamo la prima subito ci accorgeremo che la miglior truppa è quella che si raccoglie dai contadini, perchè sono assai più robusti, siccome più avvezzi alle fatiche che gli altri uomini. E se a questo motivo si aggiungano quelli che ho apportato nel capo antecedente, ed il riflesso ancora che in tutte le nazioni, poche eccettuate, è assai maggiore il numero dei contadini che di tutti gli altri artisti insieme, si dovrà necessariamente conchiudere che la maggior parte delle truppe nazionali dev'esser composta dai lavoratori della terra.

Suppongo qui che non siavi in uno stato ben regolato quel numero esorbitante d'uomini oziosi, vagabondi e mendici, dei quali molti si servono per accrescere almeno se non

non per formarne intieri gli eserciti. Meglio è certo che questi uomini oziosi si arruolino nelle truppe, che il restar essi mendicando e vagando per lo stato. Ma molto meglio è ancora che di questi uomini non ve ne siano, dei quali la inerte miseria è il primo e quasi l'unico germe dei misfatti d'ogni genere. L'eperienza poi ha fatto mille volte conoscere quanto poco si possa un principe fidare di quelle truppe che formansi d'uomini oziosi, oppure di quegli scellerati ai quali perdonansi alle volte le dovute pene perchè si arruolino nella milizia, o finalmente di disertori e avventurieri esteri. Questi tutti par che non abbiano altro oggetto nell'arruolarsi alle truppe, che di rubare il vestito e l'armi e il pegno del loro arruolamento e qualcos'altro ancora, se ben lor riesce, alla prima occasione che incontrino per disertare. La bella truppa invero che è quella, di cui deve impiegarsi una metà per custodir l'altra metà che non fugga! Resta adunque, come ho detto, che da ogni genere di artisti, ma più di tutti dagli agricoltori si debba raccogliere la milizia nazionale. Questa truppa io dico che

sarà più coraggiosa, se gli agricoltori saranno padroni delle terre. .

Questa proposizione credo che sia abbastanza manifesta ove trattisi di guerra puramente difensiva. La sperienza di tutti i tempi e di tutti i luoghi ha sempre mostrato, quanto siano più impegnati a difendere il suo paese quelli che possono in qualche modo chiamarlo suo perchè ivi possiedono fondi, che non gli schiavi e tutti gli altri che hanno poco o niuno interesse nella conservazione di quel terreno. E appunto in questo interesse nel difender lo stato, che ha maggiore il proprietario del fondo che il lavoratore mercenario, sta la ragion filosofica per cui si conosce dover esser meglio difeso lo stato dai padroni di terre che dai nulla possidenti. Infatti al primo presentarsi che fa il nemico alle frontiere dello stato minaccia ai contadini saccheggi ed incendj, se faranno la minima resistenza. Il mercenario dopo aver bilanciato il rischio dall' una parte e dall' altra conchiude meglio essere non resistere, perchè poco rischia di perdere quando devasti il nemico i fondi ch' ei coltivava e se ne impadroni-

sca. Ma il proprietario teme troppo i lunghi danni di una guerra guerreggiata nel suo fondo e delle vittorie del nemico, per non esporsi più volontieri al pericolo dei minacciati castighi se ha qualche speranza di riescire nella difesa. Quel che dico del contadino che abitando la campagna difende lo stato, vale anche pel contadino già fatto soldato ed arruolato in milizia regolare. Se nulla possiede fa la guerra per obbedire al principe e guadagnare la pattuita mercede, che vale a dire combatte con languide braccia; ma se possiede terreni nello stato, ha un forte interesse di più per difenderlo e combatte da Romano.

Tutto ciò prova, come ho detto, la superiorità del contadino posseditore di terre al mercenario nelle guerre puramente difensive, ma non già nelle offensive. E credesi da taluno che sia miglior soldato nelle guerre offensive colui che non ha cosa che lo attacchi al suo paese, come sarebbero i proprj fondi, ai quali non si può a meno di avere un attacco grandissimo. Quando ciò stia io credo che un principe, che desidera sinceramente la pubblica felicità, dovrà pre-

ferire quel sistema di legislazione che faccia più forte lo stato per la difesa a quello che il faccia più forte per attaccare. La ragione n' è assai chiara. Conciossiachè essendo la guerra difensiva quella che immediatamente interessa la pubblica felicità, pare che non ben provvederebbe al ben pubblico chi stabilisse un sistema, onde lo stato restasse più forte per attaccar gli stranieri e insieme più debole per difender se stesso.

Ma io non credo poi che sia tanto il vantaggio dei nulla possidenti nelle guerre offensive, quanto si esagera. E non so se il loro distacco dal proprio paese possa controbilanciare la maggior tentazione, che hanno di disertare, coloro che nulla hanno da perdere nel proprio paese. Imperocchè egli è certo, che il riflesso di restare perpetuamente spogliati del loro patrimonio non può a meno di essere un freno grandissimo alla diserzione in quelli, che a casa loro possiedono fondi. Passiamo però più oltre, e vediamo s' abbiano poi realmente qualche vantaggio nelle guerre offensive coloro che nulla possiedono. Quei, che lo credono, a questo principalmente appoggiano la loro

opinione, che il coraggio nell' incontrare la morte consiste nel non aver cosa alcuna che attacchi l' uomo alla vita. Ma io mi lusingo di potere agevolmente mostrare la falsità di questo principio. Un forte distacco da tutto ciò che rende cara la vita farà dei suicidi, non farà mai buoni soldati. Io intendo che un uomo annojato di vivere si uccida; ma non intendo perchè un tal uomo renderà ancora più dolorosa la sua vita, con esporsi ai gravissimi travagli e dolori della guerra. Non consiste il coraggio dei soldati nel disprezzare la vita o in desiderare la morte; ma il coraggio nell' esporsi ai pericoli di morte consiste nell' opinione che ha un uomo, che il pericolo di morire non arriva a controbilanciare la felicità maggiore che si finge acquistare coll' esporsi a tale pericolo; ovvero che essendo la morte quasi inevitabile, sia per essergli più dolorosa della morte istessa quella vita che potrebbe conservare col sottrarsi a quel tale pericolo di morire. Così si vede abbandonarsi ardito ad una pericolosa navigazione quel mercatante che trema al folgorare di una spada, e così un valoroso capitano sale il primo all' as-

salto di una trincea che si sbigottisce alla vista di una fiera, al minacciare di un fulmine, all'annunzio di malattia mortale. Nulla giova adunque per fare un coraggioso soldato ch' egli sia distaccato dai piaceri della vita, ma allora anzi mostrerà maggiore il coraggio quando crederà con le valorose imprese di poter meglio soddisfare, qualunque siasi, la passione che alla vita lo attacca. Principi e voi che ai principi i buoni consiglj suggerite, sappiate solo ben regolare le ricompense dei soldati valorosi e soprattutto mettere nel maggior credito la moneta della gloria, quella che nulla avente d'intrinseco può aver tanto prezzo nell' opinione degli uomini, e non avrete giammai a temere di codardia ne' vostri soldati per quanto abbiano ai proprj fondi, alla propria famiglia, alla propria vita attaccato il cuore.

Io frattanto, ritornando da questa piccola digressione al mio argomento, prima di terminar questo capo voglio soddisfare ad una difficoltà o apparente contraddizione che mi si potrebbe opporre; cioè che tutte quelle ragioni, colle quali ho provato essere van-

taggioso per la coltura delle terre che queste sieno dai proprj padroni lavorate, sembrano mostrare insieme non essere convenevole che tenga in proprietà terreni il soldato, il quale è per sua professione alienissimo dall'agricoltura. Ma questa difficoltà non ha luogo, se non ove suppongansi i soldati impegnati nella milizia per tutta la vita. Ed io non credo che vi sia mai bisogno per lo stato di avere di tal sorta di soldati, fuorchè in piccolissimo numero. Un corpo d'uomini che niente fanno a profitto della società, quali sono i soldati, non si deve alle pubbliche spese della società mantenere se non quanto bisogna per la difesa della società tanto dall'invasione degli esteri quanto dagl'interni disordini. Ora non v'è bisogno per questi due fini in tempo di pace che d'un piccolissimo numero di soldati. Non son molti secoli che si è cominciato in Europa a tener truppe assoldate in tempo di pace. Il primo che tal costume introdusse egli è assai verosimile, che fosse a ciò spinto più dalle mire ambiziose di conquista che da quelle di un felice governo. Ma chi si contentasse di esser privo di trup-

pe in tempo di pace, mentre le altre nazioni e principalmente le confinanti tengono in piedi numeroso esercito, credesi comunemente che mal provvederebbe alla sua difesa. Io però sono di contrario avviso. In primo luogo una nazione pacifica, che abbia la riputazione di non pensare a conquiste, non ha molto a temere di essere improvvisamente assalita. Così contiamo più d'una nazione in Europa, che a memoria d'uomini non ha avuto guerra di sorta alcuna senza aver mai tenuto in piedi un esercito. Oltre ciò l'arte del gabinetto è giunta a tal perfezione oggi giorno, che sembra impossibile che una nazione possa soffrire un nemico assalto veramente improvviso, almeno che non confini con popoli privi ancora del diritto delle genti. Che se la guerra si può veder da lontano, poco tempo ci vuole a raccoglier la truppa necessaria per la difesa. Può servire in questo proposito di norma un lodatissimo stabilimento di un principe Italiano, il quale tiene un grosso corpo di truppe arruolate continuamente a questa condizione, che in tempo di pace restino i soldati alle loro cam-

pagne e non riscuotano che un tenuissimo soldo, ed in tempo di guerra sian pronti al militare servizio mediante l'ordinario conveniente stipendio. Sarebbe solo da desiderarsi, che quel savio governo trovasse l'arte di avere in questo corpo soldati spontanei e non forzati.

Ma supponiamo ora che siavi sempre a temere di un' invasione improvvisa per parte dei nemici, e che la prudenza esiga di non trascurarne nemmeno il più rimoto pericolo; basteran ciò non ostante pochissimi soldati in piedi in tempo di pace. Cosa giovererebbero le cittadelle di frontiera che costan sì immensi tesori, se non servissero a trattenere il nemico tanto tempo che basti per far leva di truppe? Così non v'è bisogno in tempo di pace d'altra truppa, che di quella che si richiede per le guarnigioni delle fortezze limitrofe. E questo per quel che riguarda la difesa dello stato dall' invasione degli esteri.

Quanto poi agl' interni disordini, io non vedo bisogno di molta truppa per impedirli o raffrenarli. Credo bensì che si potrebbe talvolta far miglior uso della truppa oziosa,

impiegandola a garantire la pubblica tranquillità ; ma parmi ancora che questa si possa senza molta truppa ottenere. Non parlerò qui dei migliori regolamenti coi quali si può impedire ciò che disturba la pubblica quiete, perchè sono troppo lontani dal mio argomento ; ma osservo che generalmente sono meglio difese le campagne e le strade dai contadini che dai soldati ; e quanto alle città poca truppa basta per mantener in esse il buon ordine, se pure come nei casi urgenti in mancanza di truppe sonosi felicemente nelle città impiegati a vegliar pel buon ordine i loro abitatori, così non si possa ciò fare costantemente in tempo di pace.

Resta adunque che solo in occasione di guerra vi abbisogna un esercito in piedi ; onde i soldati impegnati solamente pel tempo che dura la guerra, non cesseranno perciò d'essere agricoltori quella finita. Comunque però si debba o si voglia tenere o pochi o molti soldati in piedi in tempo di pace, non vi è bisogno alcuno che questi sieno arruolati per tutta la vita o per lungo numero d'anni. Io non so perchè non si

rinnovi quello stabilimento di quel re degli Assirj, che cambiava ogni anno la sua truppa. Parmi che in tal guisa si avrebbero tre vantaggi assai considerabili: il primo di meno pregiudicare all' agricoltura, con non abbandonare una grande quantità di terreni per un tempo troppo lungo in altre mani che del proprietario; il secondo di non disviare i soldati dalla profession rustica; il terzo di avere quasi tutta la popolazione istruita alcun poco del mestier del soldato, il che non può essere che di un gran giovamento quando s' abbia bisogno di accrescer le truppe, e principalmente nel caso delle invasioni improvvise. Se fosse troppo incomodo di cambiare ogni anno tutta la truppa potrebbesi cambiare ogni due o tre anni, cambiandone ciascun' anno la metà o la terza parte. Ninia aveva due altri oggetti in questo stabilimento, cioè di tenere soggetto e intimorito il popolo con un grosso corpo di truppa, e di non dar tempo a questa di complottare per sollevarsi. Ma è molto più desiderabile, che un governo sia così buono da non aver bisogno di premunirsi contro simili inconvenienti.

CAP. VI.

La totale felicità di una nazione è più egualmente distribuita fra i membri dove il contadino possiede terreni.

Ho considerato finora la totale felicità dello stato come prodotta dalla copia dei beni e dalla diminuzione dei mali, ed ho fatto vedere assai chiaramente, se il mio pensier non erra, che per ogni capo dev'essere maggiore la somma intiera della felicità di uno stato rapportata al numero de' suoi membri quando siano padroni delle terre i contadini. Ho avvisato però fin sul principio che la felicità di uno stato non deve solo misurarsi dal rapporto della somma delle felicità dei nazionali al loro numero, ma ancora dalla più o meno uguale distribuzione di questa somma infra i medesimi. Mi sono pertanto riserbato a provare in quest' ultimo capo, che l'essere padroni dei terreni i contadini è cosa che interessa la felicità pubblica, anche per riguardo alla più

uguale distribuzione di tutta la somma delle felicità di uno stato.

La disuguaglianza delle condizioni fra gli uomini è una necessaria inevitabile conseguenza della società, e sembrano a me romanzeschi tutti i progetti inventati per restituire la naturale uguaglianza. Ma il disprezzo che fassi dei poveri e de' plebei dagli uomini ricchi e potenti, questo è un vizio facilissimo bensì ad insinuarsi ma che si potrebbe e dovrebbe distruggere. Sonosi fatte incontro a questo vizio le leggi, l'oggetto delle quali fu o dovett' essere l'abolimento del diritto del più forte. Ma la corruzion del costume è giunta a tale, che abusando la forza delle leggi fatte per reprimerla le trasforma in altrettanti istromenti di prepotenza, talchè spesse fiate ad altro non servon le leggi che per assistere il forte contro del debole, o sia difendere i comodi ed i capricci dei potenti dai talvolta necessarj e disperati insulti de' plebei. Questi sono gli agricoltori, che vuol dire la maggior parte degli uomini (poche nazioni eccettuate), e fra questi sicuramente i più infelici sono li coltivatori delle terre altrui.

Auzi i vantaggi riconosciuti dagli antichi filosofi e poeti e dagli ottimi legislatori nella profession rustica cessano quasi tutti, subito che un uomo è ridotto a lavorare mercenario per profitto degli altri. L'incertezza di trovare lavoro (poichè ciò dipende sempre dai possessori dei fondi), per poco ch'ella duri, basta per funestare tutti quei semplici e naturali piaceri che accompagnano una tal professione. Una malattia che sopravvenga, una disgrazia di qualunque genere basta per ridurre il contadino mercenario all'ultima miseria. Come potrà egli gustare i dolci piaceri dell'amor conjugale e paterno (piaceri sì largamente dati dalla natura e pel conforto degl' individui e per il mantenimento delle società), se stipendiato appena di quanto basta per un parco e tenue personale mantenimento non avrà i mezzi giammai per provvedere alla sussistenza della prole ne'suoi teneri anni? D'onde viene quella folla di miserabili, che alle prime nevi che scendono in terra corrono in truppa ad innondar le città per procacciarsi il vitto o con furti o con questua? Vengono costoro dalla campagna. Sono uo-

mini che esistono quanto o la stagione o l' interesse de' proprietarj dei fondi loro permette di guadagnarsi colle braccia un piccol vitto, o quanto trovano in difetto da rubare o da accattar per limosina. Non è rarissimo il caso da me visto una volta (caso che fa orrore a ricordarlo) di gente morta di fame e di patimenti, per non trovare nè chi dia del lavoro nè chi faccia limosina. Un contadino carcerato per sospetto di furto, e trovato poi innocente, è stato suo malgrado espulso dalla prigione nei maggiori rigori dell' inverno ed in un anno di carestia; onde uscito appena dalle mura della città morì di fame e di freddo. Ma credo essere inutil cosa di più minutamente esporre le miserie degli agricoltori stipendiati. Ciascuno le vede e le conosce abbastanza dalla propria osservazione; ed io non potrò a meno di parlarne di nuovo nella seconda parte. Basta intanto quel poco che ho accennato fin qui per mostrare con quanta disuguaglianza sono compartite le felicità, dove gli agricoltori sono presso che tutti mercenarj.

CONCLUSIONE

della Parte I.

PRIMA di chiudere questa prima parte del mio Ragionamento debbo avvisare, che ho sempre finora messo in confronto i contadini proprietarj delle terre con quelli che le lavorano stipendiati dal padrone. So però esservi, secondo gli usi di varj paesi, molte diverse classi di contadini che lavorano le terre altrui. Altri per esempio sono stipendiati a giornata; altri accordati per tutto il lavoro di una mietitura, di una vendemmia ec.; altri sono stipendiati a mese o ad anno, ma tenuti in casa in qualità di servitori e mantenuti dal padrone; altri sono accordati a questo patto, che per un determinato numero d'anni lavorino tutto il consegnato terreno e tutti se ne approprino i frutti, pagandone per ragione di affitto una corrispondente porzione al padrone in ispecie o in danaro; altri finalmente, che in Italia si chiamano comunemente *Massari*, sono

sono accordati a questa condizione che per un determinato numero di anni lavorino le terre del padrone, e poi dividano seco (diversamente secondo i diversi paesi) tutti o i principali raccolti. Altre forse ancora diverse specie di agricoltori vi saranno in altri paesi, ma che si potranno facilmente ridurre ad una delle quattro classi, cioè di giornalieri, di servitori tenuti in casa, di affittavoli, di massari. Facendo ora l'applicazione di tutto il mio Ragionamento a queste quattro classi di agricoltori sarà facile il conoscere, che sebbene non abbiano tanta forza le mie ragioni per li servitori quanta per li giornalieri e minore ancora per gli affittavoli e massari, ne hanno però tanta ancora per tutti a poter facilmente persuadere qualunque uomo illuminato e spregiucato, essere assai vantaggioso allo stato che i contadini possiedano le terre in proprietà piuttosto che lavorare le terre altrui, in qualunque classe si suppongano gli agricoltori non proprietarj.

PARTE II.

SI ESAMINA QUANTO DEBBA ESTENDERSI IL DIRITTO DEL CONTADINO SULLE TERRE, PERCHÈ NE RITORNI ALLO STATO IL MAGGIOR VANTAGGIO.

QUANDO tutti i terreni fossero divisi anche ugualmente fra gli uomini lavoratori dei medesimi, se non si stabilisse un confine di quanto possa un uomo possedere di terre presto vedrebbersi ritornare gli antichi disordini, per cui tutta la terra sarebbe in proprietà di pochi cittadini e lavorata da una moltitudine di mezzi schiavi. L'uomo naturalmente ama il lavoro, in quanto che questo provvede alla sua sussistenza, a' suoi comodi, a' suoi piaceri: avuto ciò senza lavorare, ama più l'ozio. Pochi sono che facciano quelle saggie riflessioni onde si conosce essere più felice la vita laboriosa della oziosa, per essere il più delle volte mi-

nore il dolore della fatica del dolor della noja. Subito dunque che un contadino sarà assai facoltoso per vivere comodamente senza lavorare, potendo a capriccio saziarsi di quei semplici piaceri che tanto si assaporano dagli uomini della sua condizione, gli avrà presto a schifo e gli abbisogneranno piaceri più squisiti. Sarà mal riparato albergo per lui una stalla, o una capanna, o una casa rurale. Sarà cibo insipido il pane, il latte, le castagne, il pollo, il vitello istesso. L'offenderanno i raggi cocenti del sole, le algenti nevi del verno. Così dai bisogni, che si è fabbricato, ei sarà tratto in breve ad abitare il più vicino villaggio o città. Ma presto, se diventa più facoltoso ancora, il villaggio o la città provinciale non gli offrirà che insipidi allettamenti, e avrà bisogno di profumi, di liquori, di cocchio, di ridotto, di teatro, in somma di abitare la capitale. Tale è la solita gradazione per cui gli agricoltori, in poche generazioni almeno se non nella vita di un uomo solo, diventano abitatori delle grandi città, e cercan sempre di accrescere nuovo lustro al loro grado e a procacciarsi nuovi

e più squisiti piaceri. Da questo vizio, che è una necessaria conseguenza dell'imperfezione della natura umana, deve nascere, come ho detto in principio, che in breve tempo la terra non resti più in proprietà degli agricoltori, ma questi diventino puri servi dei facoltosi cittadini. Ora se la cosa è così, poco importa il sapere ch'è vantaggioso allo stato che siano i terreni posseduti dagli agricoltori. Sarà sempre questa nel numero di quelle verità di pura speculazione, che non sono agli uomini di alcun giovamento. Saggiamente pertanto hanno pensato quei che proposero la quistione ch'io tratto, di cercare insieme a qual misura si debba ristringere negli agricoltori la quantità di terreno che loro sia concesso di possedere, poichè una tal fissata misura sembra l'unico mezzo con cui possa andarsi incontro a quel vizio tanto naturale, per cui con isvantaggio grandissimo dello stato sogliono passare le proprietà dei fondi dalle mani degli agricoltori a quelle degli oziosi cittadini.

Prima d'intraprendere lo scioglimento di questo sì difficile ed importante problema,

due supposizioni debbo premettere. La prima si è che non sarebbe vantaggiosa allo stato quella legge, per cui nessun' uomo affatto potesse lavorare le terre altrui, nè potesse esservi alcuno che senza lavorare in persona facesse lavorare il suo fondo dagli altri. Se si toglie intieramente ogni lavoratore mercenario, non si avrà più il mezzo di migliorare un terreno che per qualunque cagione abbia bisogno di straordinaria coltura; resterà sterile ed infecondo il terreno di colui, che per malattia o qualunque altra causa si è reso inabile a coltivarlo; saran troppo spesso ridotti a estrema miseria coloro, che per qualunque cagione abbiano perduto il proprio fondo, o tale siasi reso a non potere più trarne profitto. Al contrario, in quella guisa che si frammischia colla calcina l' arena per meglio collegare i materiali ond' è composta una fabbrica, così la professione dei servitori di campagna (massimamente se siano mantenuti in casa del padrone) non serve che a meglio collegare tutto il sistema dell' agricoltura, dando un comodo di vivere a chi sia privo di fondi, e un mezzo di farli ben coltivare

a chi più ne abbia di quel che possa coltivare egli stesso. Il grand'oggetto della legge non dev' essere di toglicre affatto la professione dei lavoratori mercenarj, ma di sminuirla a segno che per la piccolezza del numero sia utile e non dannosa allo stato. Suppongo in secondo luogo che non è possibile di stabilire una durevole ugnaglianza fra gli uomini riguardo alle terre da loro possedute; il disugual numero dei figliuoli toglierebbe inevitabilmente l'uguaglianza che si fosse stabilita nei padri loro.

Da queste due supposizioni io conchiudo, non potersi evitare che alcuni uomini possiedano più terreno di quello che corrisponde al loro lavoro, e che altri possiedano o nulla o meno di quel terreno che un uomo solo potrebbe coltivare. Tutto adunque l'affare riducesi a fissare i limiti più vantaggiosi allo stato della quantità di terreno, che si dee permettere ad un uomo di possedere. Questi limiti si possono o fissare con aperte e dirette leggi, ovvero ottenere a poco a poco coll'ajuto di molte leggi indirette. Parlerò in varj distinti capi di tutto ciò che appartiene alle leggi sì dirette che

indirette riguardanti la fissazione di questi limiti, e mostrerò a suo luogo qual sia il caso in cui si debba far uso delle leggi dirette e quando debbano adoperarsi le indirette.

CAP. I.

Come si possa con leggi dirette fissare la minima misura di terreno, che convien permettere ad un uomo di possedere.

COMINCIANDO dalle leggi dirette, io sono d'avviso non doversi solo fissare la massima quantità di terreno oltre cui non possa un uomo possedere, ma doversi fissare ancora la quantità minima, di cui minore non si permetta di possedere ad alcuno. Sembrerà forse strano a taluno questo mio pensamento. Ma non sarà difficile mostrare il vantaggio di una tale limitazione. La successiva divisione del terreno di un uomo tra i suoi discendenti deve presto o tardi ridurlo in parti sì piccole, che nissuna di esse sia sufficiente al mantenimento di un uomo. Quell' uomo adunque, cui sarà toccata una

simile porzion di terreno, sarà forzato a procacciarsi con altri lavori quanto gli manca per l' intiero suo mantenimento. Ora quest' altro lavoro o sarà di coltivare in qualità di servo o giornaliero il terreno altrui, o sarà una qualch' arte di altro genere. Ma le altre arti difficilmente si congiungono coll' agricoltura, perchè esigono una educazion conveniente per riuscirvi, e questa educazione difficilmente ritrovasi in chi è da bambino allevato per l'agricoltura. E quand' anche potesse un tal uomo esercitare un' altr' arte la eserciterebbe sempre con poco profitto, perchè quella poca coltura che dovrà fare al piccolo suo fondo lo distoglierà troppo dalla continuata applicazione all' esercizio dell'arte sua; dalla quale applicazione continuata, nascendo principalmente l'abitudine e per conseguenza la celerità del lavoro, nasce anche in gran parte il profitto dell' artigiano. Resta adunque ch'ei vada qual servo o in qualunque altro modo a coltivare, oltre il proprio, anche il terreno altrui. Ma troverà egli facilmente ne' suoi vicini chi abbia bisogno della sua opera? E se non lo trove-

rà fra i vicini, come potrà bene in molta distanza lavorare l'altrui terreno insieme ed il proprio? E quando poi verrà il ristretto tempo della mietitura o della vendemmia, nel quale più che in ogni altro si cercano dei mercenarj per compensare le angustie del tempo col maggior numero degli operaj, come potrà, dico, in tal tempo sì affrettato mietere insieme il suo grano e quello degli altri, ancorchè fosser vicini? Sarà egli adunque costretto o a perdere la mercede più pingue che possa da altri ottenere, o per quella ottenere di tutto impiegarsi nel servigio altrui, contentandosi di ricavare dal proprio fondo quel poco che quasi spontaneamente gli offerisce: cosa invero all'universale coltivazion dei terreni svantaggiosissima. Aggiungasi a ciò, che non vi è sì piccol terreno che non richiegga per coltivarlo un giogo di buoi e molti dispendiosi arnesi di campagna, che soli basterebbero per un terreno anche più esteso. Dal che ne avviene, che il rapporto delle spese al profitto è maggiore in chi possiede un terreno troppo piccolo che in chi ne possiede una più ampia misura. Egli è dunque evi-

dente esser meglio che tali troppo piccole porzioni di terreno non siano possedute sole da un uomo, ma che colui al quale potrebbe toccare una si piccola porzione ne sia affatto privo, e tutto s'impieghi nell'esercizio o di un'altr'arte o dell'agricoltura in servizio degli altri. Non dico io già di spogliare coll'autorità pubblica un uomo del piccolo terreno che possiede; ciò potrebbe parer troppo ingiusto. Ma dico di regolare in modo le successioni e i contratti, che mai non si possa fare dei terreni una tanta divisione onde ne resti ad alcuno una porzion troppo piccola.

Per ciò più comodamente ottenere, sarà bene fissare (avuto riguardo ai varj paesi e qualità di terreni) quella misura che corrisponde al lavoro di un uomo, in guisa che con quella sola ben coltivata ei possa mantenere se stesso, la moglie e la prole bambina quando ne avesse; e tal misura poi vietare che mai si divida nè per testamento, nè per legittima successione, nè per contratto alcuno. Sarebbe bene ancora, per evitare le liti, che queste misure in tutto lo stato fossero ben segnate sul terreno

medesimo dall'autorità pubblica con quei segni esterni, coi quali sogliono fissarsi i confini di due vicini posseditori di terre.

Sono poi molti altri i vantaggi politici che possono derivare da una tale fissazione.

Tale sarebbe di poter meglio regolare la proporzionata distribuzion delle imposte; di facilmente sapere il numero degli uomini, delle bestie, la quantità dei prodotti in tutto lo stato; di evitare quelle possessioni consistenti in tanti piccolissimi fondi quà e là sparsi, onde son nate quelle servitù tanto litigiose chiamate dai Romani *iter*, *actus*, *via*, ed altre simili cose. Questa porzione di terreno così limitata o determinata io per maggior comodo del discorso la chiamerò in appresso un *manso*. (1).

---

(1) Voce presa dalla barbara Latina *Mansus*, con cui si voleva significare una limitata misura di terre, e principalmente quella che poteva essere da un uomo solo coltivata o che bastava pel mantenimento di una famiglia. Vedasi il Du-Cange (nuova edizione) alla parola *Mansus*, ove porta molte erudizioni degne d'esser lette a questo proposito.

CAP. II.

Come si possano prevenire gl' inconvenienti di questa limitazione.

Io conosco benissimo che alcuni inconvenienti si potrebbero incontrare nello stabilimento testè proposto. Ma qual è, o qual può formarsi da un uomo sistema di legislazione che non porti seco inconveniente alcuno? Non v'è adunque che a paragonare i vantaggi coi danni, e decidersi. Vediamo ciò nonostante come si potrebbero i principali inconvenienti prevenire. E in primo luogo non farò caso di un inconveniente che non può essere proprio di questo sistema, ma comune a qualunque altro, cioè che tosto o tardi si troverebbe un uomo carico di figliuoli e possedente un *manso* solo di terreno; onde pare che non sia provvisto alla sussistenza di tutti i figliuoli, se l'unico *manso* posseduto dal padre sia indivisibile. Ma qual è quel sistema in cui non debba accadere, che a forza di divider l'asse ereditario questo si riduca in fine a

porzioni sì piccole che non siano sufficienti ad alcuno? Anzi se il *manso* sarà indivisibile, quel figliuolo almeno che l'otterrà avrà in quello un congruo sostentamento, e potranno gli altri per altre vie provvedersi professando altre arti: mentre dividendo il *manso* fra tutti niuno resterebbe provvisto, come ho mostrato nell'altro capo. Ma passiamo agli altri inconvenienti che sembrano più degni delle cure di un legislatore.

Accade sovente che per un' innondazione, per una guerra, per una lunga negligenza o prematura avidità dei coltivatori di un terreno questo diventa quasi sterile, o tale almeno da non potere per molti anni dar quel prodotto che avrebbe dato se non fosse stato coperto dall' acque, se non ne avessero schiantati gli alberi, se non fossero state forzate o trascurate le viti ec. In questo caso supposti i *mansi* di terra fissati in una data misura, avverrebbe che un *manso* non sarebbe più sufficiente com' era prima al mantenimento del coltivatore; onde non potrebbe più riputarsi di valore eguale agli altri, fuorchè rifattesi nuovamente tutte le misure si venissero a stabilir nuovi termini:

cosa, come si vede, imbarazzantissima. A questo inconveniente sarebbe facile il rimediare, con istabilire una cassa pubblica per supplire ai bisogni dei terreni danneggiati. Per esempio, un traboccamento di acque ha reso per molti anni sterile un terreno? dalla *cassa d' agricoltura* si provveda quanto è necessario all' ingrasso e alla straordinaria coltura di quel terreno. Una guerra ha fatto schiantar alberi e viti, oppure un freddo gli ha diseccati? dalla medesima cassa traggasi onde fare i nuovi piantamenti. Se fia d'uopo ancora per alcuni anni soccorrasi il proprietario, finchè possa dal suo *manso* ricavare il proprio mantenimento. Solo per non dar ansa alla spensieratezza di alcuni, che per trarre in un anno maggior profitto da un fondo lo rendono incapace a fruttificare per alcuni anni avvenire, ovvero che per colpevole trascuratezza lo lasciano isterilire, si dovrebbero escludere dalla speranza di esser soccorsi dalla *cassa di agricoltura* coloro, il di cui terreno solo per propria lor colpa è stato danneggiato.

Una maggior difficoltà sembran recare i fiumi e i torrenti, che rodendo o lasciando

terra or da una parte ora dall' altra non permetterebbero mai di avere costanti le misure dei *mansi* che ne sono alle sponde. Avverrebbe quindi che chi avesse un *manso* solo alle rive del fiume facilmente troverebbesi non averne un giorno che mezzo, o uno, e mezzo, od altre irregolari porzioni. Il miglior rimedio a ciò per mio avviso sarebbe di fissare così i *mansi* delle terre vicine ai fiumi e ai torrenti, che fossero doppj, o tripli, o quadrupli, o che so io, dei *mansi* ordinarj, secondo che più o meno si può temere che sia per rodere il fiume la sponda. Sarebbe bene ancora regolare talmente la figura di questi *mansi*, che il lato bagnato dal fiume fosse il minore possibile. I vantaggi di questo stabilimento sono evidenti. I. Non succederebbe mai, o almeno assai difficilmente, che per la corrosione dell' acque si trovasse un uomo così deteriorato nel suo fondo a non poter più con quello sussistere. II. I padroni dei *mansi* vicini ai fiumi, essendo più ricchi di quei che possiedono un *manso* ordinario, più facilmente potrebbero fare le spese necessarie per difendere le proprie

terre dall' impeto delle acque. III. Essendo assai numerosi i padroni delle rive del fiume, più facilmente si farebbero e si conserverebbero i ponti, i porti, le strade, gli argini pubblici.

CAP. III.

Come si debba con leggi dirette fissare la massima quantità di terreno che possa un uomo possedere.

DOPO aver fissati i limiti della minor quantità di terreno che conviene permettere a un uomo di possedere, resta a determinare la quantità massima, oltre cui non si deve permettere di possedere ad alcuno. Io non saprei se la medesima quantità fosse opportuna in qualunque tempo, in qualunque paese, in qualunque sistema di governo. Anzi penso che secondo i varj costumi, i varj rapporti di una nazione colle altre, i varj sistemi di governo e le varie circostanze in fine d'ogni paese si debba diversamente determinare questa massima quantità. Ma per dir qui ciò che alla maggior parte

parte delle nazioni forse potrebbe convenire, e avendo solo in mira l'oggetto d'impedire l'ammassamento di troppe terre nel dominio di una sola persona senza pregiudicare alla popolazione, io crederei che si potesse così ordinare, che chi essendo ammogliato possiedesse otto o nove *mansi* non potesse per alcuna via acquistarne degli altri, e che i celibi non potessero acquistare oltre i quattro *mansi*. Questa distinzione assai grande fra gli ammogliati e i celibi farebbe che chi è in istato di far acquisti di terre si ammogliasse per poterli più estendere; e quindi ne seguirebbe che facilmente dopo la di lui morte tornerebbesi a dividere quella quantità di terreno che fosse stata nel dominio di un uomo solo raccolta. La ragione poi perchè fino agli otto o nove *mansi* estendo questa misura si è, perchè in tal guisa gli uomini industriosi più volontieri abbracceranno lo stato del matrimonio, vedendosi in istato di lasciare provvista per due generazioni la prole; mentre se fosse minore la quantità di terreno che un uomo potesse acquistare, temerebb' egli di vedere i suoi nipoti forzati a cercarsi il

vitto con qualche arte e privi per conseguenza di un solido patrimonio. Con questo stabilimento ancora si previene quel naturale disordine, per cui sogliono gli uomini lasciar la campagna per abitar le città. Pochi sarebbero che possedessero tutta la quantità di terreno dalla legge permessa, e questi pochi essendo ammogliati sarebbero trattenuti alla campagna dal riflesso, che i figliuoli loro difficilmente potrebbero seguitare come il padre a mantenersi in città. Sarebbero anche gli uomini meno tediati dall' abitazione rurale in questa supposizione; perchè essendo così la maggior parte dei contadini padroni di terre, non sarebbe certamente così disprezzata e avuta a vile la condizione degli agricoltori come suol essere ove questi son puri mercenarj. A queste leggi poi si dovranno aggiungere quelle che accennerò nel capo VI, e che sono dirette a promovere sempreppiù la division dei terreni in molte persone.

CAP. IV.

Come si possano togliere gl' inconvenienti di questa limitazione.

DA quanto ho detto finora vede facilmente ciascuno, che limitando come ho proposto la massima quantità di terreno che possa un uomo possedere, verrà fatto che pochi o nessuno saravvi posseditore di terre che non abiti la campagna, la qual cosa e molte altre perchè non possano sembrar valevoli a cagionare alcun disturbo nella società, ho stimato bene di esaminare in questo capo quali inconvenienti dall' anzidetta limitazione si possano temere, e quanto facil cosa sia di toglierli o prevenirli. Sembra in primo luogo, che tirando tutti i possessori di terre alla campagna resteranno le città spopolate. Ciò però non sarebbe mai tanto male, quanto il popolare le città alle spese della campagna (1). Ma non è vero nem-

(1) Non sono io il primo a dirlo, ma non credo

meno che debbansi per tal cagione le città spopolare. Nelle città più popolate come Parigi, Londra, Napoli, Cairo, Smirne, Amsterdam ec., il numero delle famiglie che possiedono terre è così piccolo in confronto delle altre, che non si potrebbe mai dire spopolata la città se tutti i posseditori di terre se ne ritirassero. Anzi è cosa facile ad osservarsi, che le città di ampio circuito ed ora assai spopolate sono quelle appunto ove la maggior parte delle famiglie possiede terreni. La ragion n' è perchè sono gli artisti o mercatanti che formano il maggior numero nelle città, ed in alcune si accresce considerabilmente il numero degli abitatori dalla residenza del principe, dalla sede dei tribunali e degli studj, e da altre simili cause. Sebbene adunque si suppongano abitanti in campagna tutti quelli che possiedono terre, ciò non ostante gli stipendiati dal principe, i maestri e scolari di scienze ed arti, i commercianti, gli artisti,

---

che sia mai replicato abbastanza, che le capitali inghiottiscono insieme le ricchezze e la popolazione della campagna.

i servitori, e in molti luoghi ancora gli ospiti stessi fornirebbero un numero assai ragguardevole d'abitatori alle città, sebbene minore di quello che trovasi nel sistema presente. Tutta la popolazion maggiore che si potrebbe avere con altra sorta di persone, che vuol dire con uomini oziosi (comprendo fra questi i servitori di ostentazione chiamati volgarmente livree), io non vedo cosa possa giovare alle società, anzi non dubito che debba essere svantaggiosa di molto alla tranquillità pubblica. Farei qui volontieri una digressione sopra gli utili regolamenti, che si potrebbero fare nelle città e villaggi riguardo alle diverse classi di persone che vi soggiornano. Ma ciò è troppo lontano dal mio argomento, e non si può sbrigare in poche pagine. Passo adunque ad esaminare gli altri inconvenienti che si possono temere dalla sovra esposta limitazione.

La classe dei nobili par che presenti a questa limitazione un grandissimo inciampo. Vi è chi pensa essere cosa interessante il ben pubblico, massime nei governi monarchici, che siavi un certo numero di famiglie

nobili e doviziose. Ora ciò par che non si possa ottenere senza loro concedere la dominazione sopra un' assai vasta quantità di terreni. Io veramente non mi posso abbastanza persuadere dell' utilità di queste famiglie nobili e doviziose. Anzi sono sempre stato molto portato a credere, che siccome la nobiltà derivata dai lombi paterni è una pura stravaganza dell' opinione degli uomini, così non sia niente più reale il vantaggio di queste famiglie nello stato (1). Se volessi

---

(1) Il celebre sig. Marmontel nel *Belisario* dice che la nobiltà è una prevenzione della società, per cui aspetta azioni gloriose ed eroiche da chi ha nella propria famiglia l' esempio d' illustri antenati Il riflesso è bello e finissimo. Ma siccome suppone che i nobili discendano da virtuosi antenati, e che abbiano un' educazione atta a risvegliare in essi l' emulazione delle avite virtù, così non si vede troppo dalla sperienza confermato. Una lunga successione d' uomini, che discendano dal compratore di un feudo e che abbian sempre vissuto nell' ozio, forma una nobiltà brillantissima senza che la virtù o la gloria v' abbia avuto parte alcuna. Molti nobili, che offuscano colle proprie azioni la gloria degli avi, non fanno sperare alla società di dare ai figli loro quell'

paragonare i vantaggi coi danni che reca alla società la nobiltà in famiglia, credo che avrei campo a combattere il volgar pregiudizio con una lunga Dissertazione. Ma non vi è d'uopo di ciò. Sia pur utile la classe dei nobili, e sia pur bene che questi siano facoltosi di molto. Chi sa? In qualche sistema di governo, nelle particolari circostanze d'alcun paese ciò potrebbe esser utile; le chimere nate dall' opinione fanno spesse volte effetti assai reali e considerabili. Io dico però, che senza permettere ai nobili di possedere una quantità di terreni maggiore della fissata, questi potranno essere doviziosi abbastanza. Io credo in primo

---

educazione e quell' esempio che gli accenda di un virtuoso fanatismo di gloria. Questi sentimenti si possono inspirare da qualunque virtuoso padre a' suoi figli, senza che siano titolati o ascritti ai *libri d' oro*. La sola ricchezza può avere una presunzion favorevole, in quanto che i ricchi hanno più comodi di dare ai figli loro una virtuosa e colta educazione. Ho fatto quest' osservazione, affinchè taluno abbagliato dal nome di Marmontel non pigliasse una vivezza del suo ingegno per un teorema politico.

luogo che sia già bastevolmente atterrato e dai lumi dei filosofi e dalla pratica di molte nazioni quell'antico pregiudizio, per cui credevasi disdicevole al nobile la professione del commercio. Si credeva una volta (e pur troppo si crede ancora da molti), che l'ozio dovesse essere il distintivo carattere e il più pregevole della nobiltà. Ove un tal pregiudizio sussistesse ancora, dovrebbe certamente il governo usare ogni arte per distruggerlo. Ma dove non vi è comodo pel commercio, da qual fondo caveranno i nobili le loro rendite? Da molti fondi io rispondo. Dai feudi, dalle case date in affitto, dai danari fruttiferi, dalle professioni di scienze ed arti liberali, dagli stipendj del principe.

Li feudi in molti luoghi sono opulenti a cagione di ampie terre che vi sono annesse e dal vassallo possedute. Ma ciò non si accorderebbe colla limitazione proposta. Bisognerebbe dunque che tutte le rendite feudali consistessero o in canoni pagati da tutti i posseditori di terre appartenenti alla giurisdizione del vassallo, o in que'diritti di regalia che non sono contrarj al ben pubblico. È stato, cred'io, dappertutto abolito o

cambiato in danari quel diritto indegno solo dalla barbarie introdotto, che si chiamava *Carragio* (1); ma se ne dovrebbero ancora abolire molti altri, e principalmente tutt' i diritti di confische. Ella è di natura sua cosa mal fatta e contraria al ben pubblico, che le persone più ragguardevoli di uno stato, quali si suppongono i nobili, abbiano un forte interesse nei delitti che si commettono. Le pene pecuniarie istesse, l'uso delle quali io stimo in qualche circostanza vantaggioso, non potrebbero a meno di esser nocive quando le multe andassero a profitto del giudice o del vassallo, o (che peggio ancor sarebbe) del principe istesso (2).

---

(1) Era il diritto usurpatosi da alcuni signori, massime in Francia, in Inghilterra, in Piemonte, di deflorare le novelle spose di loro giurisdizione. Vedasi l'Enciclopedia alla parola *Culage*.

(2) Non si vedono molti esempi d'ingiustizie commesse dai principi per l'avidità delle confische o delle multe. Ma ciò essendo puramente un effetto delle personali virtù dei principi stessi non giustifica la legge, per cui le confische o le multe vengano destinate al profitto del principe.

I diritti poi di riscuotere un certo limitato danaro da chiunque voglia far caccia o pesca, o da chi passi per un tal ponte o per una tale strada sono umanissimi, e quando siano ben regolati niente pregiudicano alla pubblica tranquillità.

I danari impiegati nei banchi pubblici, o dati ad usura (intendo usura lecita e limitata dalle leggi (1), forniscono ancora altre rendite considerabili per li nobili. Se la nazione ha qualche commercio di generi stranieri, di noleggi, o di proprie derrate o manifatture, si vede evidentemente quanto deve il danaro esser fruttifero. Se non ha tal commercio, non può a meno di avere il commercio interno, e questo solo può render fruttifero il danaro fino a un certo segno. Oltre ciò poi vi sono sempre moltissimi pubblici banchi, ove il danaro si può

(1) Non v' è alcun che non sappia, che a cagione del *danno emergente* e del *lucro cessante* facciasi lecita medianti certe condizioni l' usura. Così quando dico il danaro esser fruttifero, non intendo che tal sia di sua natura, ma che tale si faccia attesi i molti leciti mezzi che si hanno di farlo fruttare.

dare a profitto. Non v'è, cred' io, qui da temere alcun danno dall' impiego del danaro sui banchi fuori di stato. Ciò è pericoloso, sebbene inevitabile quando lo stato non ha ricchezza nei proprj fondi e l'ha quasi tutta in fondi stranieri; perchè così non può a meno di essere dipendente da quelle nazioni ov' ha i suoi fondi, e d' essere sempre in pericolo di perdere le sue rendite ogni volta che piaccia all'estere nazioni di non pagarle. Ma nel caso nostro ove non si tratta della principale ricchezza dello stato che si suppone essere ne' suoi terreni, ma di una ricchezza sovrabbondante ed a poche persone appartenente, io non vedo qual grave danno possa allo stato avvenire se s'impieghino fuori di stato alcune somme di danaro. Aggiungasi a ciò ch'è troppo difficile l' impedire che un uomo danaroso impieghi i suoi danari fuori di stato, quando non li può impiegar nello stato se non con minore vantaggio. Anzi volendo tali impieghi proibire, io temo che più facilmente si promoverebbe l'escita dei cittadini istessi col loro danaro, che non si terrebbe il danaro entro lo stato.

Oltre tutti questi proventi il principale dovrebb' essere a mio parere negli stipendj del principe. Se i nobili non debbono esser oziosi come suppongo, se pretendesi disdicevole ch' esercitino arti meccaniche, se non sono in circostanze di poter commerciare, bisognerà dunque che siano o militari, o giudici, o magistrati, o professori di scienze, o altrimenti impiegati dal principe nei pubblici affari. Se vi fosse un fondo pubblico con cui si provvedesse al mantenimento o all' educazione dei nobili fino all' età in cui sono capaci d' impiego, si vede chiaramente che i soli stipendj del principe basterebbero per provvedere decentemente tutta la classe dei nobili (1).

(1) Potrebbe succedere che tanto si moltiplicassero i nobili, che non si potessero tutti in utili cose impiegare, e che troppo grave riescisse allo stato il mantenimento di tutti i loro figliuoli. Quantunque io non approvi le primogeniture ed altri mezzi coi quali s' impedisce la popolazione dei nobili, pure non oso proporre alcun riparo al suddetto disordine. Quando si fosse nel caso, le circostanze medesime potrebbero suggerire ad un accorto legislatore l' opportuno rimedio.

Resta a vedere ancora come si possa nella mia supposizione provvedere a molte altre persone o corpi morali necessarj nello stato, e che richieggono un pingue patrimonio. Gli ecclesiastici, gli spedali, gli alberghi di poveri, le accademie, i collegi di educazione, e tanti altri stabilimenti che non sono utili ma necessarj nello stato, devono certamente avere delle rendite assai copiose. Ma queste molto facilmente si possono assegnare sui proventi che ritrae il principe dalle imposte. È cosa evidente che saranno molto meglio amministrate le rendite di questi pubblici corpi, se saranno in danaro vivo che se fossero in terre. Ma se il principe alcune volte si prevalesse per altri usi di quella porzione di rendite pubbliche che si suppone a quei corpi destinata? Allora il principe sarebbe superiore ad ogni legge, abuserebbe della sua autorità, e con un similissimo abuso potrebbe anche togliere a chiunque dei sudditi le loro sostanze. Non vi è sistema politico che possa reggere in una tal supposizione.

Io non credo che possa venire in mente ad alcuno di oppormi, che troppo aggrave-

rebbersi i contadini se colle sole imposte si volesse provvedere a tutte le pubbliche spese e a tutti questi pubblici corpi necessarj allo stato. Io suppongo che le imposte debbano essere con giusta proporzione compartite sopra i proprietarj delle terre e sopra tutti gli altri membri dello stato. Ora, dico io, se nel sistema comune si provvede a tutti i pubblici bisogni perchè non si provvederà meglio quando le terre siano meglio coltivate, che vuol dire quando sarà maggiore la ricchezza dello stato, come suppongo e credo aver provato che debba esserlo adottando i principj fin qui stabiliti? I contadini nella mia supposizione sarebbero alleggeriti da tanti pesi, che non sentirebbero più quel delle imposte.

CAP. V.

In quali circostanze si possa far uso delle leggi dirette sovraccennate, e in quali si debbano adoperare leggi indirette.

Le leggi accennate finora non si possono adattare ad una nazione, ove siano comunque già compartiti i terreni. Per determinare

i *mansi*, e fare in guisa che nessuno possieda meno di un *manso* nè più di otto o nove, bisognerebbe spogliare la maggior parte dei proprietarj dei loro dominj per darli ad altri: la qual cosa, non che violenta, può sembrare ingiustissima. Ora nessuna legge, ancorchè giusta, se è troppo violenta può essere utile allo stato. Anzi una simile legge sarebbe generalmente più pregiudizievole, che la tolleranza di un anche grave ma invecchiato disordine. La fermentazione, che devesi temere dalle leggi violènte, porta lo stato più alla rovina che alla guarigione. Che se il sistema fosse così cattivo a richiedere dei troppo violenti rimedj, io temo assai che questi non possano avere buon esito, se non nel caso di una qualche considerabile mutazione nel sistema del governo. Restano adunque due soli casi, nei quali potrebbesi far uso delle leggi dirette di sopra accennate. Il primo si è quando si forma una nuova società d'uomini, o almeno un nuovo piano di governo col consenso del popolo, perchè allora venendo accettata la legge dalla maggior parte della nazione, non v'è più alcun pericolo di tu-

multo. Il secondo caso è quando ad una nazione, ove sono secondo l'uso presente già compartiti i terreni, appartengono o si aggiungono nuove provincie incolte. Perchè allora, nel distribuirsi i terreni di quelle incolte provincie e in popolandole con nuove colonie, si possono fare per quelle tutte le nuove leggi che si credono più vantaggiose.

Quando adunque nei paesi ove sono già distribuiti i terreni voglia pure il governo far padroni delle terre i contadini, giudicando tal cosa (come la è infatti) vantaggiosa di molto allo stato, non avrà altra strada a tentare che quella delle leggi indirette, che per se stesse sembrano meno pesanti al suddito, nascondono il secreto fine del legislatore, e senza pericolo di tumulto lentamente l'ottengono. Grande e possente istromento è questo, di cui se ben sappiano valersi i sovrani, non vi è quasi cosa alcuna utile allo stato che non possano ottenere. Non è agevol cosa il fissare tutte le leggi indirette che potrebbono al nostro fine condurre. Ciò dipende molto dai varj sistemi della legislazione già stabilita, dai

dai varj climi, dai varj costumi, dai varj rapporti cogli esteri, e simili particolari circostanze di ciascun paese. Non è adunque possibile il fare di queste leggi un piano esatto che possa generalmente servire. Per la qual cosa astenendomi io da tutto ciò che può aver rapporto colle più particolari circostanze di una nazione, accennerò solo quelle poche leggi principali che sembrano generalmente potersi accomodare a quasi tutti i paesi. Queste leggi io le divido in tre classi. La prima si è di quelle, per cui si può promovere la divisione dei terreni già in troppa quantità raccolti nel dominio di un solo. La seconda di quelle, colle quali si può impedire che si riuniscano di bel nuovo in un solo le terre già possedute prima da molti. Nella terza classe ripongo le leggi atte ad indur gli uomini a coltivare in persona le proprie terre.

CAP. VI.

Con quali leggi indirette si possa promovere la divisione dei terreni in molti possessori.

SICCOME il primo natural titolo di possedere privativamente qualche terreno è stata la coltura da un uomo fatta al medesimo, così il primo natural diritto di succedere nella possessione dei terreni di un morto è stato in tutti i figliuoli del medesimo, siccome quelli che per lo più già prima col padre il coltivavano. Così se un ampio terreno fosse da un uomo solo posseduto, la natura istessa ne promuove la divisione in molti possessori moltiplicando i discendenti del primo possessore. Ma alcune leggi civili introdotte in appresso hanno posto degli ostacoli a questa divisione promossa dalla natura. Tali sono le leggi che riguardano le successioni legittime, ove prescrivono che un solo e non tutti i figliuoli succedano all' eredità del padre; e tali sono quelle altre leggi, per cui ampia e sfrenata libertà si è data agli uomini di dare come e a chi

lor piace, dopo morte ancora, quei terreni che possiedevano in vita. Dunque la più sicura via per promuovere la division dei terreni sarà di restituire il natural diritto di successione, togliendo tutto il diritto nuovo civile che al naturale si oppone.

E quanto alle successioni che si chiamano legittime o intestate, non so veramente se vi sia alcun codice che le dia ad un solo dei figliuoli del defunto possessore. Ma se vi fossero tali leggi si dovrebbero assolutamente abolire, e conformarsi conviene in questa parte al codice Romano che dà ugual porzione a tutti i figliuoli., e in difetto di questi a tutti i parenti di egual grado prossimiore nella eredità fatta vacante per la morte di un uomo che non abbia fatto testamento. Io non dirò qui come si debba regolare l'ordine dei gradi, qual caso si debba fare della cognazione in confronto dell' agnazione, e molto meno imprenderò ad esaminare come si debba regolare la successione riguardo alle femmine. Queste cose sono troppo intimamente congiunte con tutto il sistema della legislazione, e colle particolari circostanze di ciascuna nazione per

poterne regolar qui uno stabilimento generale.

Ritornando adunque al mio argomento, dopo aver regolato le successioni legittime resta a togliere il principale impedimento alla division dei terreni, cioè la libertà conceduta dalle leggi agli uomini di disporre delle cose loro quando più non esistono (dico non esistono, perchè l'esistenza dell'uomo dopo la morte non ha rapporto alcuno colle dovizie del mondo), e di disporne per quanti secoli vogliono. È cosa veramente ridicola che un uomo disponga delle cose non più sue, cioè perdute già colla morte. E non mi si dica già che l'uomo ne dispone prima di morire, che vuol dire mentre ne ritiene ancora il dominio; perchè si sa che il testamento non acquista valore alcuno prima del momento in cui muore il testatore, e in questo momento istesso finge sempre la legge che sia fatto il testamento (1). Le ragioni per le quali un privilegio

(1) Rispondono alcuni che il testamento acquista valore dal punto in cui muore il testatore, solo quan-

così stravagante è stato agli uomini concesso parvero buone a quei legislatori, che i primi di far testamento permisero. Nè io qui mi tratterrò a mostrare la debolezza di quelle ragioni, essendo ciò stato fatto assai felicemente dall' autore di un piccol libro che ha per titolo: *Delle leggi civili reali* (1).

Piuttosto io stimo bene di prevenire coloro che forse temeranno che possa succe-

---

to all' effetto della disposizione, non quanto alla disposizione medesima. S' egli è così, perchè, dico io, il testamento di un reo condannato alla confisca non ha valore alcuno, benchè sia stato fatto prima della sentenza ?

(1) L' autore della traduzione Francese di questo libro stampata in Jverdon ha fatto alcune sensate note a questo proposito, ma paragonate colle ragioni dell' autore non mi hanno fatto cambiare di sentimento. Ne ometto qui la discussione per non dilungarmi di troppo. Ciascuno può fare da se questo confronto.

Son degni di osservazione i mezzi che propone l' autore per prevenire l' insolenza e l' ingratitudine dei figlj verso i parenti, che credesi falsamente non potere in altra guisa venir repressa che dal timore dell' esederazione.

dere un qualche turbamento nello stato se con positiva legge, che par sulle prime violenta, si tolga agli uomini la potestà di far testamento. Non vi è nulla a temere di questa legge, in cui la maggior parte degl' individui di una nazione troverebbe, anzi che svantaggio, molto profitto. Conciossiachè sono pochissimi quelli che hanno interesse nelle successioni testamentarie, in confronto di quelli che lo hanno nelle legittime. E l' interesse poi che hanno alcuni nelle successioni testamentarie non è mai così forte come quello che han gli altri nelle legittime. Chi spera qualche cosa dalla buona grazia di un testatore non considera mai quella cosa tanto come sua, come la riguarda colui che dal testatore teme di restarne privato mentre per successione legittima gli spetterebbe. Così è maggiore il disgusto di chi trovasi defraudato dall' aspettata legittima successione, che di chi resta privo dell' eredità o legato sperato per testamento.

Ma oltre l' interesse di coloro che aspettano o per testamento o per legittima successione qualche eredità, si deve ancora considerare quel di coloro che qualche ere-

dità lasciar devono. Questi veramente si crederebbero pregiudicati assai se loro si togliesse la potestà di far testamento. Piace troppo agli uomini di potersi mostrar grati ai benefizj ricevuti con un legato o una eredità, che si dà quando non si può più conservare, o di pagare i rigorosi debiti, massimamente gli occulti, colle dovizie che lasciansi dopo morte. Deve anche piacer molto ad alcuni di potere impegnar molti altri nei loro interessi, solo colla lusinga di essere ricompensati con un testamento. Ma quest' interessi, siccome atti di loro natura a fomentare l' ingiustizia e l' ingratitudine, non si dovrebbero avere in conto alcuno da un saggio legislatore. Pure se tanta fosse la forza di quegl' interessi a poter temere che non siano gli uomini per soffrire tranquillamente di essere spogliati di un arbitrio sì caro, si potrebbe ristringere la proibizione di far testamento solo riguardo ai terreni, e lasciar che ciascuno disponga del resto. Poichè (almeno per quanto spetta all' argomento ch' io tratto) sono solamente i terreni che importa di dividere in molti possessori, e solo per ciò fare vuolsi qui

tolta la potestà di far testamento. Notisi che gli attrezzi di agricoltura debbon essere del pari esenti dall'arbitrio del testatore. Sarebbe mostruoso, che non potendo il testatore privare i legittimi successori dei terreni, li privasse poi dei necessarj arredi per coltivarli. Potrebbesi ancora, quando i fini politici lo esigessero, permettere ai testatori la disposizione di una assai piccola determinata porzion di terreni, lasciando gli altri alla succession naturale.

CAP. VII.

Con quali leggi indirette si possa impedire l'unione di molti terreni nel dominio di un solo.

NON basta promuovere la division dei terreni, ma bisogna ancora conservarla, che vale a dire prevenir quelle cagioni per cui i terreni già divisi in molti possessori possono riunirsi di bel nuovo nel dominio di pochi. Tre sono le vie colle quali un uomo può ampliare le sue possessioni, le successioni ereditarie, i contratti, le donazioni.

Quandò un uomo avesse già possessione di vastissimi terreni, non vi sarebbe inconveniente alcuno a vietargli di fare in terre per qualunque modo ulteriori acquisti. Così si potrebbe stabilire che nessuno potesse acquistare oltre ad una determinata quantità di terreno; e questa quantità così fissare, che sia eguale a quella che suol costituire un patrimonio assai opulento. Se nei governi più moderati non si teme di cagionare sconcerto nello stato vietando con economico provvedimento ai troppo facoltosi di acquistar nuovi terreni, perchè si dovrà temere a farne una legge fissa e costante che regoli l'estension massima di terreno, oltre cui non sia lecito ad alcuno di possedere? Non v'è alcuno che ignori quanto sian più dolci, più utili e più sicure le pubbliche determinate leggi che non sono gli economici provvedimenti. La differenza tra questa legge e quella che ho accennato nel capo III di questa Parte si è, che con quella si fissava una misura ristrettissima e quella appunto che si vorrebbe che da niuno fosse oltrepassata, laddove qui solo si stabilisce un limite ai patrimonj già

abbastanza opulenti: limite però, che e si desidera e si procura che vada insensibilmente ristringendosi finchè sia giunto al giusto suo segno.

Gioverebbero inoltre ad impedire l'unione di molti terreni nel dominio di un solo tutte quelle leggi, colle quali si facilitasse l'acquisto di nuove terre a chi nulla possiede in preferenza di chi già ne possiede delle altre. Tale sarebbe, per esempio, il rilascio di una porzion delle imposte per qualche anno a chi nulla possedendo ha acquistato novellamente terreni, la preferenza dei nulla possidenti a que' che possiedono negli acquisti che si fanno a pubblico incanto (essendo eguale l'offerto prezzo), ed altre simili leggi. Saprà trovare un principe illuminato molti utili regolamenti su questo proposito, e quelli prescegliere che meglio si confanno alle circostanze del suo stato.

Finalmente o impedirebbe in parte l'ammassamento di molti terreni o lo renderebbe poco durevole quello stabilimento, per cui si vietasse ai celibi di acquistar per contratti nuove terre quando già ne possiedessero una quantità determinata dalla leg-

ge (1). Questa quantità potrebbe fissarsi tale che basti pel comodo mantenimento non solamente di un uomo solo, ma anche di un uomo ammogliato e avente prole numerosa. Parrebbe con una tal legge che si avesse solo in vista la popolazione, ma realmente ne seguirebbe, che difficilmente potendosi accrescere le possessioni dei celibi si accrescerebbero per lo più solo le possessioni degli ammogliati; dei quali si può giustamente presumere che debba dividersi di bel nuovo il patrimonio in molte porzioni dopo la morte del conquistatore. Questa legge potrebbe non solo facilitare i matrimonj, ma anche affrettarli di troppo: cosa pregiudizievole allo stato, se è vero

(1) Ho nominato qui solo i contratti, perchè limitare ai celibi gli acquisti per via di successione e di donazione parrebbe cosa violenta di troppo ed ingiusta. Quanto alle donazioni io vedo che potrebbero con queste i celibi palliar molti contratti in frode della legge. Le solennità richieste dal celebre codice Vittoriano per le donazioni, siccome pongono un forte freno alle donazioni estorquite, così servirebbero anche di un ottimo riparo alla frode suddetta.

quel che molti fisici pensano che troppo debol razza debba nascere dagli uomini maritatisi in età troppo tenera. A ciò si rimedia facilmente prolungando ai 16 e 18 anni l'età legale del matrimonio, che veramente sembra troppo tenera negli anni 12 e 14, almeno nelle regioni fredde e nelle temperate (1).

CAP. VIII.

Con quali leggi indirette si possano indurre gli uomini a coltivare le proprie terre.

COGLI stabilimenti finor proposti si otterrà facilmente, che si dividano i terreni e si conservino divisi in un grandissimo numero di padroni. Ma ciò non basta ancora per ottenere il fine proposto, cioè di far sì che sieno il più che si può padroni delle terre gli stessi lavoratori. Per ciò ottenere conviene ancora far quegli stabilimenti, che sono più acconci affinchè i padroni delle terre si risolvano a coltivarle personalmente.

---

(1) Il codice Fridericiano ha stabilito l'età d'anni 14 per le femmine, e di 16 per li maschj. Part. I. lib. II. tit. 3 §. 3.

Dove sogliono essere lavorati i terreni dai mercenarj, quelli ai quali toccasse in proprietà una piccola porzione di terra, che consegnata in mani mercenarie non somministrasse di che mantenersi comodamente in città; costoro, dico, difficilmente indurrebbersi a ritirarsi in campagna per coltivare in persona la propria terra. Cercherebbero piuttosto ogni altra via per non lasciar la città. Venderebbero, per esempio, la propria terra per cavarne un fondo con cui trafficare o comprarsi un posto di toga o di spada, o per tentare altrimenti la fortuna anche fuori di stato; e professerebbero certamente più volontieri qualunque altr'arte che quella dell' agricoltura.

Molte leggi si potrebbero fare, e anche molte massime stabilire riguardo agli arbitrj del sovrano per ovviare a questo disordine. Ma da molti stabilimenti si potrebbero ancora temere degl' inconvenienti maggiori. È facile trovare una legge per qualunque oggetto; ma non è così facile il prevedere, se una tal legge non possa cagionare delle conseguenze più perniciose che non è utile l'oggetto propostosi. Nel nostro caso però io credo, che scoperta bene la cagione del

male sarà facilissimo il rimediarvi coi provvedimenti i più semplici ed i più giusti. Esaminando adunque onde nasca che la professione dell' agricoltura sia tanto appresso a molti popoli abborrita, mi è venuto in pensiero tre forse esserne le principali cagioni: gl' incomodi e fatiche di tal professione, gli aggravj che si sogliono particolarmente addossare agli agricoltori, l'opinion volgare che riguarda il contadino come un uomo della più bassa lega.

Quanto alle fatiche ed incomodi della profession rustica, non sono realmente così gravi come si credono; e dubito che non si fatichi più in molte altre professioni riputate civili che nella rustica. Passar giorno e notte a un tavogliere di giuoco, correre delle giornate a precipizio dietro un cervo, star tutti i giorni dell' anno seduto in un gabinetto o di studio o di azienda, reputo tutto ciò ed altre cose simili maggior fatica che coltivar la terra. Ma l'opinione è quella che alleggerisce quelle fatiche, e fa comparir questa troppo dura e pesante. Confesso però che per un uomo avvezzo alla città sarà troppo penoso lo stare tutta la state esposto lavorando ai cocenti raggi del sole

e mal riparato l'inverno dal freddo. Ma finalmente ciò potrà fare che un uomo educato in città difficilmente si risolva a lavorare egli stesso il suo terreno; ma non può impedire ch' ei si ritiri alla campagna, ivi assista alla coltura delle sue terre, avvezzi i suoi figliuoli a coltivarle, dia egli pure qualche volta di mano all' aratro, e lasciando ai servi le opere più faticose riserbi a se stesso almen le più comode.

I carichi personali, che rendono la condizione degli agricoltori più dura di quella degli altri artisti, si debbono assolutamente riformare. Questi consistono principalmente nell' obbligare i contadini a servire nelle opere pubbliche, talvolta non necessarie, e tali spesse volte che riguardano unicamente il comodo o l'abbellimento delle città. Nelle opere pubbliche, come strade, ponti, fabbriche, taglj di fiumi, ripari, escavazioni e simili, si debbono in primo luogo impiegare gli schiavi della nazione (chiamo schiavi quei soli, che tali sono stati dichiarati per sentenza di giudice in pena dei loro misfatti); e quando questi non bastino, convien ripartire il peso proporzionata-

mente su d'ogni classe di uomini o almeno di artisti, avuto però riguardo alle distanze del luogo e ad altre circostanze, per le quali essendo men grave il lavoro agli uni che agli altri, quelli si debbono preferire che siano per soffrirne minor danno ed incomodo. Quanto poi alle opere necessarie per l'abbellimento delle città, sembrami assai più giusta cosa che vi soccombano gli stessi abitatori, siccome quelli che ne sentono quasi tutto il vantaggio; e non si adoperino i contadini, se non quando i cittadini non bastano.

Restami ora a parlare dell' opinione, di quella tiranna più potente di qualunque legge, che fa riguardare gli agricoltori come gli uomini più vili ed abbietti. Nasce da questa opinione che dalla maggior parte dei cittadini impunemente sono insultati, strapazzati e battuti ancora alcune volte i contadini, senza che questi ardiscano nemmeno lagnarsi. Mi fa orrore, non che compassione, il vedere che un contadino entrato in città mostrasi rispettoso a tutto il mondo, e non è risalutato da alcuno; schiva ogni occasione di offender chicchessia, e se per

per pura disgrazia urta od offende un nobile, un gentiluomo, un artista, che dico? un cuoco, una livrea, anzi un cagnolino, una qualunque bestia di qualche signore, vien maltrattato con parole e battiture. Ma guai a lui se volesse pure lagnarsi, quando i cittadini non per puro caso ma per colpevolissima trascuratezza lo offendono. Sovvienmi aver veduto alcune volte esser esclusi i contadini fin da quegli spettacoli e divertimenti che si chiamano pubblici, e fino talora dalle solenni funzioni di religione fattesi nelle chiese, standovi all' ingresso delle medesime alabardieri e soldati, che non lasciano entrare se non se gli uomini vestiti all' uso della città. Ora questo strapazzo che fassi impunemente ai contadini mantiene e rinforza l'opinione, che ne nasce, della loro bassezza. Per la qual cosa mi pare evidente, che vegliando attentamente perchè il contadino sia difeso da ogni insulto, perchè gli si renda la giustizia che accordasi agli altri, perchè si riguardi in una parola almeno come un uomo, se non come un uomo dei più rispettabili perchè dei più utili alla società: in tal guisa, dico,

parmi che non sarà difficile di rimettere in credito a poco a poco una sì nobile professione, qual si è l'agricoltura.

Siccome si reputan più virtuose le azioni, così debbonsi più stimare ed onorare le arti a misura che sono più utili alla società, e che richieggono in chi le professa maggior talento e fatica. Il perchè quantunque vi siano molte arti, che più nobili dell' agricoltura riputar si debbono, dove però questa è molto depressa non sarà male per qualche tempo di sollevarla anche più del dovere, affinchè a poco a poco il di lei credito giunga al giusto suo segno.

Sia poi cura di un savio legislatore di mantenere il credito delle arti utili nel suo giusto equilibrio, e soprattutto s' adoperi per togliere l'opinione d'infamia che ad alcune arti utili in varie nazioni vien attaccata. L'origine dell'infamia naturalmente non può venire che dal delitto. Dunque ogni uomo che fa una professione utile alla società, e niente viziosa, onoratissimo deve riputarsi anzi che infame. Se vi è professione oltre a quelle dei malfattori che debba riputarsi infame, lo dovrebb' essere quella

dei musici mutilati; non perchè sia viziosa la professione che esercitano, ma perchè non possono a quella abilitarsi senza un gravissimo e disumano delitto. Italia, Italia! tu che vanti tanto pari all'amenità del suolo la coltura dello spirito, come puoi soffrir nel tuo seno una delle più barbare usanze che abbia visto mai l'umanità, qual si è quella di mutilare fanciulli per allevar gente che malamente imiti il suon femminile? I giovani mutilati per lo più ne sono innocenti. Ma se a quelli provvedendo altrimenti un' onesta maniera di vivere si proibisca rigorosamente l'uso dei castrati in ogni musica, se inoltre si castighino severamente i parenti, i norcini e tutti gli esecutori e consiglieri di questo disumanamento, sarà facile di sbandire un così barbaro e vergognoso costume.

Per ritornare da questa digressione al mio soggetto, quantunque molte sian le vie per le quali si può rimettere in credito l'agricoltura, però non v'è dubbio essere questi più facili nei governi popolari, qual era un tempo quello di Roma, che in tutti gli altri. Io soglio distinguere i conosciuti gover-

ni d'Europa in tre classi. Nella prima io metto quelli, ove tutto il popolo (o immediatamente o per mezzo dell' elezione degli ottimati fatta o per suffragio o per sorte) ha parte nella pubblica amministrazione, e principalmente nel fare le leggi. Questo governo io lo chiamo, per dargli un nome, *libero* o *repubblicano*. Nella seconda classe ripongo i governi dove o una o più persone hanno tutta la potestà, senza che il popolo v'abbia mai altra parte se non se quella di esser persuaso che il principe dirige al ben pubblico tutte le mire del suo governo, o quella di esser temuto dal principe quando volesse far per capriccio apertissime tirannie. Questo governo io chiamo *assoluto* o *monarchico*. Nella terza classe finalmente io metto quei governi dove senza alcun riguardo o timore del popolo, avvezzo già a credersi schiavo, il solo capriccio del principe tien luogo di legge. Questo governo io chiamo *tirannico* o *dispotico*. Di questa terza specie di governo qui non occorre parlare. Nel primo sistema si vede per esperienza quanto siano regolarmente più felici i popoli e più stimati gli agricoltori.

Resta ai sovrani della seconda classe a stabilir tali leggi che ottengano il medesimo effetto, onde i vantaggi che danno alcuni politici ai governi monarchici o aristocratici non vengano smentiti dalla miseria della maggior parte de' sudditi, quai sono gli agricoltori; nè questi possano più querelarsi, come ai tempi di Augusto per bocca di Virgilio, dicendo:

Impius haec tam culta novalia miles habebit?
Barbarus has segetes? En quo discordia cives
Perduxit miseros: en queis conserimus agros.

EPILOGO E CONCLUSIONE.

Ho esaminato tutti i rapporti che mi si sono presentati alla mente della felicità pubblica con la proprietà delle terre, ed ho trovato che ove questa appartenga ai coltivatori delle medesime sarà maggiore la libertà, la ricchezza, la tranquillità, la difesa della società; che vuol dire saranno in essa maggiori i beni e minori i mali, d quel che sia nel comun sistema, in cui essendo riserbata a pochi la proprietà delle terre non resta ai coltivatori di esse che

una tenue mercede. Ho riconosciuto ancora che resi colla proprietà delle terre più felici gli agricoltori, da quali formasi generalmente il maggior numero nelle società, queste stesse debbono giudicarsi più felici per riguardo alla più uguale distribuzione della felicità fra i membri che le compongono. Parmi aver provato queste teorie in guisa tale, che non solo resti deciso a favore dei contadini il quesito dell'accademia di Pietroburgo: *Se sia vantaggioso allo stato che i contadini possiedano terre*; ma che rovesciando il quesito in questa forma: *Se sia vantaggioso allo stato che altri fuori dei contadini possiedano terre*, resti pure deciso di no, almeno per il maggior numero. Per rendere utile alla pratica questa rilevante quistione (secondando l'intenzione della suddetta accademia manifestata nella seconda parte della quistione proposta), ho mostrato non potersi conservare le terre nel dominio degli agricoltori senza fissare la massima misura di terreno, oltre cui non possa un uomo possedere. Ho indicate le immediate dirette leggi con cui si può fissare questa misura; insinuando con questa

occasione ancora la limitazione della misura minima, perchè una tal limitazione mi parve che fosse un poco interessante il ben pubblico. Osservando poi non essere conveniente e forse nemmeno possibile l'uso di queste leggi in que' luoghi, ove già trovasi in qualunque maniera diviso fra gli uomini il dominio delle terre, ho pensato potersi a quelle supplire con leggi indirette che lentamente al medesimo fine portassero. Ho descritto in conseguenza quegli stabilimenti, che mi sono parsi i più opportuni per promovere la divisione delle terre nel maggior numero possibile di possessori, per mettere ostacoli all'ammassamento di molte terre nel dominio di un solo, per impegnar gli uomini a coltivare in persona le proprie terre. Ho procurato di adornare il mio discorso con alcune brevi digressioni nate dalla materia stessa, e dirette a perfezionare alcuni punti di legislazione. Non è possibile di progettare nuovi stabilimenti senza disapprovare gli opposti che sono in vigore. Non ho temuto con ciò di offendere o disgustare i legislatori viventi, i quali mostrando in questo secolo un'emulazione così

degna di loro di perfezionare la legislazione, riconoscono essi stessi che alcune leggi si devono abolire, altre migliori promulgare (1); e incoraggiscono in questa guisa i filosofi a render palesi i risultati delle loro meditazioni sopra questa così grave ed interessante materia, quando siano spinti dall' amore del vero e del pubblico bene, non dallo spirito di satira. Di questo io son sicuro, che non potrà trovarsene il più leggiero ombreggiamento in tutto questo mio discorso. Felice me se non mi sono ingannato ne' miei pensamenti, e se coloro che sono incaricati della gravissima cura di stendere nuovi migliori piani di legislazione troveranno in quelli un qualche lume a comun profitto, onde io possa consolarmi meco stesso dicendo: le mie fatiche non sono state affatto inutili al genere umano.

---

(1) Le prefazioni anteposte a tutti i nuovi codici di legislazione cominciando dal Giustinianeo fino al Fridericiano, e l' aggradimento con cui tutti i principi viventi accolgono le illustri opere dirette a perfezionare la legislazione giustificano abbastanza questo mio pensamento.

L'USURA LIBERA

DI

GIAMBATTISTA VASCO.

L'intérêt haussera d'autant plus que les prêteurs, ayant la loi contre eux, prêteront avec moins de sûreté.

CONDILLAC, *le com. et le gouvern.*

Part. I. chap. XVIII.

INTRODUZIONE.

(1) Chiedesi, *che cosa è usura, e quali sono i mezzi di moderarla senza leggi penali*; e vuolsi una soluzione relativa ai principj della giurisprudenza e della politica. Per darla quant'io possa soddisfacente, esporrò l'originario significato della parola *usura*, e quali ampliazioni o limitazioni abbia avuto in appresso; scorrerò rapidamente la storia della legislazione antica e moderna intorno all'usura; esaminerò quale impaccio possano dare in questa materia alla legislazione civile altre leggi o altri diritti; mostrerò in fine quanto possano influire a moderare le usure le leggi dirette, quanto la libertà del commercio, quanto più mezzi indiretti che sono in mano del legislatore.

(1) Quest'opera è stata scritta per servire di risposta al quesito propostosi dall'imperatore Giuseppe II.

CAP. I.

Originario significato della parola usura ; *posteriori ampliazioni e restrizioni del medesimo.*

§. 1. LA più parte delle lingue ora viventi han tratto questo nome dalla lingua Latina. Cita Noodt (1) alcuni passi di scrittori Latini del secolo aureo, onde appare che *usura* significava dapprima l' uso stesso di qualunque cosa ; ma poi s' impiegò quel vocabolo invece di *fœnus*, per significare la mercede che esigeva il proprietario d' alcuna cosa da quegli cui ne avea concesso l'uso per qualunque modo. Quindi si trovano nominate presso i Latini le usure pel danaro o frutta date a mutuo, o per le vestimenta o altre mobiglie date a prestito (2). Si è adunque la significazione primogenia e più ristretta dell' usura quella che leggesi nella definizio-

(1) *De foenore et usuris* lib. I. cap. II.

(2) L. 12, 23, 25. Cod. *de usuris.*

ne d'Isidoro (1): *Usura est incrementum fœnoris ab usu æris crediti noncupata.* Che vuol dire, *il soprappiù del danaro avuto a prestito che si restituisce dal debitore per mercede dell' uso avutone.* Ma, come ho detto poc' anzi, si estende l' usura anco alla mercede pattuita per l' uso delle frutta che si consumano e si restituiscono con altre della medesima specie, o per l' uso di quei corpi, come statue, vestimenta ec., che si devono essi stessi restituire al padrone.

§. 2. Non era nota al tempo della Romana repubblica l' usura imposta al debitore dal giudice, ma non pattuita dal creditore. Crede Noodt (2) che il primo ad immaginare questa nuova specie d'usura sia stato Labeone, imitato poscia da Pomponio, i quali in alcune specie di contratti detti di buona fede introdussero, che essendo danneggiato il creditore nel caso del ritardato pagamento, il giudice di proprio uffizio condannasse il debitore a pagare un com-

(1) *Orig.* lib. V. cap. XXV.

(2) Lib. III. cap. VI.

penso secondo la prudente estimazione del danno; e la somma prescritta per questo compenso non chiamossi già usura, perchè non era una mercede pattuita per l'uso del capitale, ma interesse, ossia latinamente *id quod interest*. Ma presto si estese anche a quest'interesse il nome di usura, dopo che per costituzione imperiale (di cui crede autore nel luogo citato il Noodt Antonino Pio) fu generalmente ordinato, che in alcuni casi si prescrivesse dal giudice l'interesse dovuto al creditore a titolo di ritardato pagamento (1). Ecco per qual maniera ormai nel volgar linguaggio usura ed interesse sono divenuti sinonimi.

§. 3. Trovasi estesa presso i Romani l'usura a ciò che si concede al creditore, non a titolo di mercede per uso della somma o robba data a prestito, ma per cagione del pericolo che si perda tra le mani del debitore a danno del creditore in tutto o in parte il capitale. Ciò avveniva specialmente nel commercio marittimo; perciò il

(1) Leg. 1 et 37. Cod. *de usuris*.

danaro prestato in queste circostanze si chiamava *trajectitia pœcunia*, e le usure pattuite *fœnus nauticum*, onde abbiamo nel Digesto e nel Codice i titoli *de nautico fœnore*. La base di queste usure altra non era, che il pericolo di perdere il capitale dandolo a prestito a un negoziante per impiegarlo nel commercio marittimo. Ma per parità di circostanza si credette che avesse luogo l'usura quando trovavasi per altra cagione il creditore in pericolo, come chi desse a un pescatore una somma per impiegarla nell' esercizio della sua arte, e colla condizione che fosse restituita solo nel caso che la pesca fosse riuscita felice; caso indicato da Scevola nella *leg.* 5 ff. *de nautico fœnore*. Comprendesi da questa legge, che chiamavasi generalmente usura a titolo di rischio (comunque fosse lecita o illecita) quella che riscuotevasi per capitali dal debitore esposti a qualunque pericolo anche di giuoco, se restavano a pericolo del creditore.

§. 4. Giustiniano riguardò le usure che si pagavano in natura per le frutta imprestate alla stessa maniera delle mercantili,

prescrivendo per tutte la medesima quota (1). E veramente avendo l'imperadore Filippo dichiarato, che *oleo quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis, incerti prœtii ratio additamenta usurarum ejusdem materiæ suasit admitti* (2), dimostrò chiaramente che questa usura non avea altro fondamento fuorchè il pericolo del creditore, cui facendosi la restituzione dei frutti in tempo che erano di minor valore sarebbesi recata perdita nel capitale. È verosimile che si usasse allora di dare a prestito il frumento, per esempio, alla stagione delle sementi (come accenna S. Gerolamo *in Ezech. lib. VI. cap. XVII.*) per essere restituito alla ricolta, e che fosse regolarmente più caro alla prima che alla seconda stagione; così degli altri frutti in simili circostanze. Dalle quali ove si prescinda, sarebbe strano che si pagassero le usure per l'incertezza del prezzo, che poteva ugualmente aumentare a vantaggio del creditore

(1) L. 26. §. 1. Cod. *de usuris.*

(2) L. 25. Cod. *de usuris.*

creditore che scemare a suo danno. E sono maravigliato, che accordandosi nelle suddette circostanze dalla legge usure gravissime, nulla si trovi prescritto pel caso opposto che si desse a prestito il frumento in luglio perchè fosse restituito in ottobre.

§. 5. Nacque da queste due specie un' usura mista, di cui una parte corrispondeva alla mercede promessa dal debitore per l'uso del capitale o arbitrata dal giudice pel danno del ritardato pagamento; l'altra parte corrispondeva all'estimazione del rischio, in cui trovavasi il creditore di perdere in tutto o in parte il suo capitale. E poichè le primogenie usure a titolo di mercede erano limitate dalle leggi Romane e si chiamavano centesime, cioè fissate all'un per cento del capitale in ciascun mese, nelle usure miste per cagione del pericolo si eccedeva questa quota come narra Giustiniano (1), ed anzi non aveva limiti, avendo scritto Paolo (2): *Trajectitia pecunia, propter periculum cre-*

(1) L. 26. §. 1. Cod. *de usuris.*

(2) Lib. II. *Sent.* tit. XIV. §. 3.

ditoris quamdiu navigat navis, infinitas usuras recipere potest.

§. 6. Sarà bene, per evitare soverchie circonlocuzioni nel seguito di questo discorso, assegnare un epiteto distinto a tutte queste diverse specie d' usure. Chiamerò dunque *usure giudiziali* quelle che sono imposte qual compenso del ritardato pagamento dal giudice, ancorchè non fossero pattuite; e per riguardo alle usure pattuite chiamerò *usure di tempo* quelle che corrispondono unicamente alla mercede data dal debitore per l' uso del capitale: *usure di pericolo*, quelle che si danno in compenso del rischio che corre il creditore di perdere il capitale: *usure miste*, quelle che sono composte e dalla mercede e dal compenso del rischio.

§. 7. Sarà facile l'osservare, che a' tempi nostri rarissime esser possono le usure di tempo. Conviene per questo che non si corra alcun rischio di perdere sul capitale, o almeno che il rischio sia tanto leggiero a potersene trascurare la considerazione. Due casi soli sembra che escludano ogni rischio, l' ipoteca o il pegno dato dal de-

bitore. Ma il pegno può deteriorarsi o smarrirsi in mano del creditore, e l'ipoteca non è sufficiente cautela ove si può temere che il medesimo fondo già sia obbligato a' creditori anteriori, o che le cavillazioni del foro ne rendano dispendiosa e forse inutile, almeno per lunghissimo tempo, la dimanda. Il compenso di tutti questi pericoli può render miste le usure, che a primo aspetto per la natura del contratto sembrano semplici usure di tempo.

§. 8. Nella stessa maniera si vedrà, che anche le usure di pericolo difficilmente si ristringono al compenso del rischio, ma abbracciano quasi sempre la mercede dell' uso del danaro, onde si risolvono in miste. A meno che la negoziazione non fosse di tal natura a potersi terminare in brevissimo tempo, per esempio d' un mese, chi dà una somma altrui perchè la impieghi in una certa negoziazione, terminata la quale la renda colle pattuite usure, egli certamente nel determinare le usure ha riguardo non solo al pericolo cui si è sottomesso di perdere il suo capitale, ma ancora alla lunghezza del tempo per cui ne dev' esser pri-

vo. Così se Tizio dà a Cajo cento monete da convertirsi nella compra d'un naviglio che si aspetta a giorni, ed a cagione del pericolo che sia perduto il naviglio pattuisce che gli siano restituite simili monete cento trenta, non pare allora che abbiasi in questo contratto avuto alcun riguardo al tempo, durante cui resta il danaro fuori delle mani di Tizio, epperò sarebbe questa un'usura veramente di puro pericolo. Ma se Tizio avesse dato a Cajo cento monete da impiegare in un commercio delle Indie, colla condizione che siano al solito ritorno della flotta, per esempio dopo due anni, restituite simili monete cento quaranta, egli è evidente che si è avuto allora in considerazione oltre al pericolo del capitale anche l'uso del danaro per due anni, e che quest' usura deve riguardarsi come usura mista.

§. 9. Molte altre specie di contratti hanno prodotto il medesimo effetto di usure di tempo, di pericolo, o miste: e queste sogliono chiamarsi allora *usure palliate*. Antichissimo esempio *di usure di tempo palliate* abbiamo nel contratto detto *anticresi*. Per

questo contratto il debitore rimette al creditore in pegno un fondo fruttifero. Se si pattuisce che cedano al creditore i frutti del pegno invece delle usure, il contratto è un' anticresi espressa ed è una vera specie di usura di tempo. Quest' è il caso espresso in varie leggi Romane (1). Ma se rimettendosi dal debitore un fondo fruttifero in pegno non si fa menzione alcuna di frutti nè di usure, allora per disposizione della legge Romana (2) le usure si compensano coi frutti, e questa anticresi tacita è un' *usura di tempo palliata.*

§. 10. Chi non avesse per la parola *usura* quell' orrore che hanno inspirato l'abuso fatto dagli avari e le leggi civili ed ecclesiastiche destinate a reprimerla, collocherebbe facilmente fra le usure di tempo, se non espresse almeno palliate, ogni sorta di censi perpetui. Chiamansi questi in Francia *rentes constituées*, e consistono in un semplice contratto, per cui Tizio compra con un ca-

(1) L. 11. §. 1. ff. *de pignoribus et hypoth.*, leg. 14 e 17. Cod. *de usuris.*

(2) L. 8. *in quib. cad. pignor.*

pitale di danaro dato a Cajo il diritto di riscuotere da lui perpetuamente un' annua somma: fingesi che questa somma sia una porzione delle annue rendite degli averi di Cajo da questi a Tizio venduta. Dovunque è stata approvata la bolla di S. Pio V pei censi, richiedesi oltre il già detto che sia espressamente nominato e determinato un fondo stabile di Cajo, i di cui frutti s'intendono perpetuamente venduti a Tizio e pel medesimo contratto rivenduti da Tizio a Cajo mediante un' annua somma determinata di danaro. Ambe queste specie di censi sono redimibili dal debitore dell' annua rendita colla restituzione del capitale. In questa maniera il capitale in danaro diventa sostanzialmente fruttifero per tutto il tempo che dura il censo. E non v' è altra differenza fra il censo e il mutuo dato a usura, se non che il mutuante può sempre a suo arbitrio, ovvero a un determinato tempo secondo la convenzione apposta nel contratto ripetere il suo capitale, e il compratore del censo mai nol può se non quando vengagli spontaneamente offerto dal debitore. Questa differenza è assai vantaggiosa a co-

loro che abbisognano di capitali; ma questo vantaggio è comunemente compensato da una maggior quota d'annua rendita, cosicchè chi troverebbe a mutuo un capitale per dieci o venti anni pagando l'annuo interesse del quattro per cento, non l'ottiene a censo che all'interesse del cinque o sei per cento. Ogni sorta adunque di censi può collocarsi fra le usure palliate, e queste di tempo, poichè anche nei censi ordinati da S. Pio sono permesse tutte le cautele che possono togliere ogni pericolo di perdita sul capitale. Tali sono, oltre il fondo censito, l'ipoteca generale sopra tutti i beni del debitore, e la malleverìa d'un altro non solo per la prestazione dell'annualità, ma ancora per l'assicurazione del fondo censito da ogni evizione o deperimento.

§. 11. Si riducono alla medesima classe gl'impieghi del danaro sotto pretesto di usure giudiziarie. Tizio dà a mutuo a Cajo una somma a condizione che gli sia restituita fra pochi giorni, e sotto pena che non facendosi la restituzione nel giorno pattuito si paghino in pena e a titolo di mora gli annui interessi in certa somma. Ognun vede

che questo contratto non ha differenza alcuna da quei censi in danaro chiamati dai Francesi *rentes constituées.*

§. 12. Finalmente per non descrivere tutte le usure di tempo palliate che si possono in mille maniere immaginare, accennerò qui il celebre contratto triplice, sopra di cui hanno tanto disputato i teologi. Tizio dà a Cajo un capitale in danari o bestiami, perchè colla sua industria lo renda fruttifero, e assumendo in se il pericolo del capitale paghi annualmente durante la società un' annua somma a Tizio. Concorrono qui implicitamente o espressamente tre contratti. Il primo di società istituita tra Tizio e Cajo, in cui Tizio conferisce il capitale, Cajo l'industria; il secondo di assicurazione del capitale, per cui Tizio rimette ogni anno a Cajo una parte degl' incerti e varj prodotti, in compenso del pericolo che assume Cajo in se della perdita del capitale; il terzo di assicurazione o affittamento de' frutti, poichè restando una parte de' frutti annui da dividersi fra i due socj, e questi supponendosi incerti e varianti ciascun anno, Cajo si obbliga

di dare annualmente a Tizio una somma determinata invece della porzione a lui spettante de' frutti. Questa è sostanzialmente la stessa cosa che dare un capitale per un certo tempo a interesse determinato, il che costituisce l'usura di tempo, di pericolo o mista, secondo che il debitore è in caso di dare più o meno sufficienti cautele.

§. 13. Sono parimenti infinite le maniere di palliare le usure di pericolo, anzi le miste in cui quasi tutte le altre si risolvono: citerò due esempi soltanto, perchè sono i più frequenti. Il primo è il censo vitalizio. Si pattuisce per questo un'annualità composta dell'ordinario interesse del danaro e di una parte del capitale restituito. S'io piglio cento scudi a censo vitalizio da un uomo di 30 anni io calcolo che l'ulterior vita sua probabile sarà per esempio di altri 30 anni, e combino in modo l'annualità che gli esibisco durante la vita sua che vivendo egli appunto ancora 30 anni io mi trovi a capo di questi nello stato medesimo, in cui sarei se restituissi allora il capitale dopo aver pagato annualmente gl'interessi semplici ed ordinarj. Fatto questo calcolo supponiamo

che l'annualità vitalizia risulti di otto per cento, essendo l'interesse ordinario del quattro, vedesi che li quattro per cento di più io li do in restituzione di capitale. Ma se il mio creditore vivrà più di 30 anni, egli avrà in puro profitto quell'annualità che sarà da lui riscossa dopo trent'anni. Questo mio danno è compensato dal beneficio che avrei, se morendo prima che passino i 30 anni il mio creditore io risparmiassi il pagamento di alcune annate. Poichè adunque sotto nome d'usura di pericolo e mista abbiamo compreso ogni contratto, in cui si pagano in tutto o in parte le usure a titolo di giuoco sul capitale, egli è evidente che i censi vitalizj appartengono alla classe delle usure miste.

§. 14. Trarrò l'altro esempio da una specie di contratto per lo più rovinoso, cui si assoggettano coloro che per mancanza di cautele sono forzati a pagare gravissime usure dei danari improntati. Se io do per dieci anni a prestito cento scudi senza ipoteca, senza pegno a un uomo di dubbia fede e di dubbj mezzi onde rimborsarmi, esigo da lui a titolo di usura di tempo, per esempio,

quattro scudi annui; ma in compenso del pericolo a cui mi espongo di perdere il capitale e che gl'interessi stessi non mi siano pagati pattuisco un aumento di annua usura proporzionata alla quantità (direi così) del mio pericolo, e lo costringerò per esempio a pagarmi annui scudi otto. Questo sarebbe, da quanto abbiam visto, un puro e schietto contratto d'usura mista. Ma se vivo in paese, in cui le leggi vietino questi contratti e non mi accordino nulla di più dell' usura ordinaria del quattro per cento, io eludo la legge frammischiando a questo contratto una vendita. Esibisco adunque a chi ha bisogno nel modo suddetto del mio danaro una merce, per esempio una quantità di seta, vino, frumento ec., la quale sapendo io che non vale più di cento scudi la vendo a lui per duecento dichiarandola così estimata di nostro reciproco consenso, e lo costringo a pagarmi otto scudi annui di usura che compare allora usura di tempo al quattro per cento d'un capitale non di cento scudi, ma di duecento. Era già noto ai Romani quest'artifizio, poichè avendo le leggi e particolarmente il senatus-con-

sulto Macedoniano posto freno a quegli usuraj, che per impiegare a maggior lucro i loro capitali cercavano debitori non risponsali che si chiamavano allora *incerta* o *mala nomina*, invece di debitori sicuri che si chiamavano *certa* o *bona nomina* (1), si rivolsero alla finzione di dare a chi ne avea bisogno, non danaro, ma mercanzie di comune consenso estimate; e trovasi questo artifizio espressamente approvato dagl'imperadori Diocleziano e Massimiano (2).

§. 15. Da quanto si è detto sin qui parmi che si possa conchiudere, che ragionevolmente comprendesi sotto nome di usurario ogni contratto, in cui *chi ha avuto roba o danaro restituisce in altro tempo o tutto insieme o a varie rate più dell'avuto, sia per l'uso del suo capitale di cui è stato privato per alcun tempo il creditore, sia pel pericolo a cui si è esposto di perderlo*. Restano in questa maniera esclusi dalla classe degli usurarj molti contratti, che

(1) Vedi Noodt cit. lib. II. e XIII.

(2) L. 8. *Si certum petatur.*

si sogliono fra li medesimi volgarmente annoverare. Poichè gli uomini pecuniosi ed avari hanno in ogni tempo abusato del bisogno de' poveri per riscuotere da loro usure eccessive ed ingiuste, fu loro attribuita l'odiosa denominazione di usuraj, a differenza di quelli che contentandosi di usure discrete furono riputati come utili alla società; si estese quindi facilmente la denominazione di usuraj a chiunque abusa del bisogno altrui per arricchirsi, senza serbare la giusta eguaglianza in qualunque specie di contratti. Così suolsi dal volgo chiamare usurajo chi approfittasi del momentaneo bisogno altrui per vendergli il vitto a prezzo esuberante, chi compra a prezzo vile i frutti che abbondano in un luogo per far nascere di quelli il bisogno e rivenderli a caro prezzo nel luogo medesimo. Questi ed altri simili contratti, che sono terminati in un solo atto e in cui *non v' ha distanza di tempo tra la remissione di roba o danaro e la restituzione*, si chiameranno contratti ingiusti di permuta, di vendita, o che so io, ma non si devono annoverare fra i contratti usurarj di cui abbiamo a trattare.

BIBLIOTECA ... ROMA ... VITTORIO EMANUELE

CAP. II.

Storia della legislazione in materia di usure. Delle leggi anteriori alle Romane.

§. 16. PRIMA d' intraprendere la soluzione della seconda parte del quesito, parmi necessario premettere una succinta storia di quanto hanno prescritto sin da remoti tempi in materia di usure i più rinomati legislatori. Sono stati nel programma prevenuti i concorrenti, che si vuole una soluzione relativa ai principj di politica e di giurisprudenza. Oltre ciò suol fare in molti una grande impressione l'esempio, e talvolta più che la stessa ragione. Finalmente non v' è più certo mezzo di conoscere la bontà o l' inutilità d' una legge, che veggendo nella storia de' varj tempi e di varie nazioni quali effetti da quella legge siano derivati.

§. 17. Cominciamo dalla legge Mosaica, la cui data fra le antiche è la più certa. Leggesi in essa vietata l'usura nell'Esodo (1):

(1) Cap. XXII. vers. 25.

Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes. Nel Levitico (1): *Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum, ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum ut vivere possit frater tuus apud te: pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges;* e nel Deuteronomio (2): *Non fœnerabis fratribus ad usuram pecuniam nec fruges nec quamlibet aliam rem, sed alieno: fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo in terra ad quam ingredieris possidendam.* Non si trova in tutta la legge Mosaica alcuna determinata pena stabilita contro i trasgressori di questo precetto. Neemia giudice altro non fa che ordinare la restituzione dell' usura riscossa. Sopra di che so-

(1) Cap. XXV. vers. 35.

(2) Cap. XXIII. vers. 19.

no d'accordo li Talmudisti, e soggiungono che gli eredi non sono obbligati a restituire l'usura presa dal padre, se questi non l'ha confessata nel suo testamento (1).

§. 18. Non è qui il luogo di lungamente disputare intorno al senso delle suddette leggi Mosaiche. Sembra però assai chiaro, che nell'Esodo e nel Levitico si vietò unicamente di riscuotere usura dai poveri e non già dai facoltosi. Che se nell'articolo del Deuteronomio non si fa menzione dei poveri, ma si vieta generalmente l'usura, conviene osservare che nel Deuteronomio non ha promulgato Mosè alcuna legge novella ma ricordato solo le leggi da se pubblicate in Choreb, così che devesi intendere questa legge del Deuteronomio nel senso preciso delle precedenti. Così fra molti dotti autori affermano il già citato Michaeli ed un

(1) Leggasi Seldeno *de jure naturae et gentium juxta Haebreorum disciplinam*, pag. 750 e 751 ediz. di Erfurt 1695., e Giovanni Davide Michaelis nel trattato *de mente et ratione legis Mosaicae usuram prohibentis*. Erfurt 1746. 4.to

un anonimo teologo di Sorbona, che ha esaminata la legge Mosaica con molta erudizione e dottrina (1).

§. 19. Dopo il codice Mosaico, uno de' più antichi di cui ci resti memoria si è certamente il Chinese compilato durante la generazione imperiale di Dgeus, riformato e ripubblicato nel 1725 dall' imperadore Chun-Yundgen. Trovasi in questo novello codice segnato ogni articolo recentemente aggiunto, e quelli che non hanno alcun segno sono per conseguenza del vecchio codice, il quale può riferirsi all' anno 1124 prima dell'Era Volgare in cui già regnava la famiglia Dgeus, e molte leggi si possono credere anche di data assai più antica, poichè avvisa nella prefazione l' imperadore Chun-Yundgen che i principali articoli del codice appartengono alla generazione di Yui, al cui felice governo brama egli e promette di render simile il suo. Ora la famiglia imperiale Yui ebbe principio l'anno 2200 prima

(1) *Traité des prêts de commerce ou de l'intérêt legitime ou illegitime de l'argent.* Amsterdam 1759. tom. I. pag. 335. e segg.

dell'Era Volgare. Il novello codice di Chun-Yuudgen è stato tradotto in lingua Russa, e vi si trova per riguardo all'usura il seguente articolo senza alcun segno che ne indichi la novità, onde appartiene ad alcuno dei codici più antichi: « Chi ha dato » danaro a prestito può in virtù del suo » contratto esigere dal debitore per usura » tre centesime del capitale (1) ciascun me- » se. Cesseranno le usure quando la loro » somma uguaglia il capitale. Chi trasgre- » dirà questa legge sarà punito con 40 ba- » stonate, e quanto avrà riscosso di più » del permesso sarà riguardato come un » furto. »

§. 20. Fu sfrenatissima presso i Greci, e particolarmente in Atene, la libertà delle usure. Narra il Salmasio (2) che prima di Solone i creditori potevano vendere o ritenere schiavi i loro debitori morosi, ma che Solone tolta questa usanza lasciò l'antica legge per cui era lecito patteggiare coi

(1) Leggesi tre *fun* per ogni *lana*. *Lana* era un marco d'argento diviso in cento *fun*.

(2) *De usuris* cap. XIX. pag. 505.

debitori qualunque usura, e cita in questo proposito il detto di Lisia a Teonnesto: *Illud vocabuli* Stasimon, *o bone, non id significat in lance quod appenditur, sed usuram tantam exigi quantam voluerit fœnerator.* La quota consueta delle usure di tempo presso i Greci era, al detto di Salmasio (1), una sesta annua del capitale, e l'usura mercantile una quinta ripartita ne' dieci mesi dell'anno. Cita lo stesso autore anche più esempi di usure giornaliere che erano enormi.

§. 21. Nel codice dato ai Persi da Zoroastro non si trova articolo espresso intorno all'usura; ma dai libri dei Persiani raccolti nello Zend-Avesta trovansi due limitazioni prescritte all'usura. Primo, che non era lecito accrescerne la quota pattuita sotto pretesto che non era stato pagato il capitale nel tempo promesso. Secondo, che era vietato l'anatocismo, ossia l'usura dell'usura (Vedi *Zend-Avesta* tom. I. par. II.° *Notices* pag. 38, e tom. II. pag. 613).

---

(1) *De usuris* cap. I. Vedasi anche lo stesso nei

CAP. III.

Delle leggi Romane sino a Giustiniano.

§. 22. MAI non fu vietata l'usura dalle leggi Romane, se non forse dalla legge Genucia di cui parlerò fra poco; anzi in ogni tempo fu espressamente approvata, ma con alcune restrizioni e con varie determinazioni di quota. Narra Tacito che anticamente non avea alcun freno l'usura presso i Romani, ma che fu limitata all'unciaria dalle leggi delle dodici Tavole (1). Leggesi infatti quella legge presso Jacopo Gottofredo così espressa: *Si qui unciario fœnore amplius fœnerassit, quadruplione luito.* È cosa nota che l'unità d'ogni misura indeterminata chiamavasi dai Romani *asse*, e questa unità dividevasi in dodici parti uguali chiamate *once.*

---

libri *de mutuo*, *de modo usurarum*, *de foenore trapezitico.*

(1) *Duodecim tabulis sancitum ne quis unciario foenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletum ageretur.* Tac. *Ann.* lib. VI. cap. XVI.

Dunque l'usura *unciaria* non poteva a meno di significare la dodicesima parte d'un tutto, detto *asse*. Resta ad investigare qual fosse il tutto a cui rapportavasi l'uncia usuraria.

§. 23. Pare a primo aspetto che quest'asse fosse il capitale medesimo dato a prestito, cosicchè l'usura limitata dalle dodici Tavole non potesse eccedere annualmente la dodicesima parte del capitale, e la somma delle successive usure lo uguagliasse in dodici anni. I più dotti e più eruditi giureconsulti (1) ricusarono quest'interpretazione, posando per base che le usure dei Romani erano mensuali e non annue. Seguiva da ciò che la duodecima del capitale pagata ciascun mese eguagliava il capitale in un anno, e sarebbe stata un'annua usura come diciamo adesso del cento per cento. È cosa assurda immaginare che per metter freno alle usure la legge le abbia limitate ad una quota sì enorme. Ma poichè verso il fine

(1) Vedansi particolarmente Salmasio e Noodt nei libri citati.

della repubblica s' introdusse l' uso delle usure centesime da pagarsi ciascun mese, gl' interpreti della legge delle dodici Tavole si divisero in due partiti: alcuni pochi credettero che l' usura unciaria ivi stabilita fosse la stessa che la posteriore centesima; ma la maggior parte, fra cui Salmasio e Noodt, sono d' avviso che la centesima del capitale pagata ciascun mese a titolo di usura sia stata riguardata nella legge delle dodici Tavole come l' asse delle usure, ed essendosi queste ridotte all' oncia, siasi con ciò prescritto che non si riscuotesse a titolo d'usura in ciascun mese più della duodecima parte della centesima del capitale, onde sarebbe ridotta l' usura unciaria secondo il presente nostro linguaggio ad uno per cento all'anno. Ma sia detto col dovuto rispetto a questi grandi uomini, a me non piace la loro interpretazione. Fra lo sfoggio dell' immensa erudizione che adorna i loro libri io non trovo prova alcuna, anzi nemmeno un indizio che al tempo della legge delle dodici Tavole, che vuol dire circa gli anni di Roma 300 fossero in uso le usure mensuali, e molto meno che fossero note le centesime

prima degli ultimi tempi della Romana repubblica. Nulla ci vieta adunque d'immaginare ciò che sembra il più probabile, che le usure unciarie di quel tempo fossero usure annue, quali appunto per confessione del Salmasio erano usate in Atene. In questa guisa limitandosi dalla legge l'usura alla duodecima parte del capitale in ciascun anno, ciò corrisponde all'otto e un terzo per cento, usura che non poteva riputarsi che modica, sia per confronto alle usure arbitrarie praticate prima dai Romani, sia per confronto alle comuni degli Ateniesi che solevano pagare ogni anno la sesta del capitale, come abbiamo di sopra notato dal Salmasio. Poichè le leggi delle dodici Tavole si sono tratte in gran parte da Atene, ma furono prima della loro pubblicazione modificate dai decemviri e dal popolo, egli è probabile che riputassero i Romani d'aver fatto moltissimo riducendo all'otto e un terzo per cento annuo quelle usure, che erano in quel tempo rimesse in Atene e in Roma allo sfrenato arbitrio dei creditori.

§. 24. Interpretata in questa maniera la legge delle dodici Tavole, non è maraviglia

che sessantasette anni dopo all' occasione della congiura di Manlio si lagnasse colui presso Tito Livio, *se militantem, se restituentem eversos Penates multiplici jam sorte exsoluta mergentibus semper sortem usuris, obrutum fœnore esse* (1), poichè avrebbe l' usura legale in trentasei anni triplicato il capitale, ciò che poteva facilmente essere avvenuto a un vecchio soldato. Può essere ciò non ostante che già fosse allora in disuso la legge dell' usura unciaria, e solessero i ricchi esigere usure più gravi. Infatti per testimonianza di Tito Livio nell' anno di Roma 397 i tribuni della plebe promulgarono la legge dell'usura unciaria, la qual legge fu un poco più grata al popolo che al senato (2). Vedesi qui rinnovata la legge delle dodici Tavole. Se questa avesse limitata l' usura alla meschinissima quota dell' annuo uno per cento, par che sarebbonsi

(1) Tit. Liv. lib. VI. cap. XIV.

(2) *Haud aeque patribus laeta insequenti anno C. Marcio, Cn. Manlio Coss. de unciario faenore a M. Duilio et L. Maenio Tribunis plebis rogatio est; et plebs aliquanto eam cupidius scivit accepitque.*

altamente lagnati i patrizj e ne avrebbero menato gran festa i plebei; ma essendo questa usura dell'otto e un terzo all'anno sta bene la riflessione di Livio che questa legge fu meno gradita ai patrizj, i quali probabilmente eccedevano tal quota allora nei loro mutui, e solo un tantino più accetta ai plebei che dovevano trovare assai ragionevole l'otto e un terzo per cento. Maggiormente mi conferma in questo sentimento la legge emanata nell'anno 406, per cui l'usura unciaria fu ridotta alla metà (1). Quest'usura, per cui secondo l'interpretazione comune i capitali dati a prestito non avrebbero fruttato che il mezzo per cento all'anno, è sì piccola che non sembra possibile che mai sia stata da una legge prescritta, e ciò tanto meno se è vero quanto soggiunge Tacito che si è vietata in appresso ogni usura (2), il che pare che riguardi la

(1) *T. Manlio Torquato, C. Plautio Coss. semiunciarium tantum ex unciario foenus factum.* Tit. Liv. lib. VII. cap. XXVII. *Deinde rogatione Tribunicia ad semiunciam redactum.* Tacito nel luogo cit.

(2) *Postremo vetita usura.* Tac. loc. cit.

legge Genucia pubblicata l'anno 411 (1). È facile che in un tumulto popolare abbia voluto la plebe vietata anche l'usura discreta del quattro e un sesto per cento, quale intendo io che fosse le semiunciaria; ma non è possibile che venisse in mente di abolire un' usura sì tenue, quale sarebbe stata di un mezzo per cento all' anno.

§. 25. Comunque fosse moderata anche nel mio senso l' usura semiunciaria, cioè ridotta al quattro e un sesto per cento, è difficile che se ne contentassero i ricchi capitalisti; quindi s' indusse la frode di riscuotere maggiori usure dai Romani stessi sotto nome dei socj del popolo Romano. Fu messo freno a questa frode dalla legge Sempronia circa l'anno di Roma 560, per cui si dichiarò che dai socj Latini non si potessero riscuotere maggiori usure che dai cittadini di Roma (2).

---

(1) *Invenio apud quosdam L. Genucium Tribunum plebis tulisse ad populum ne foenerare liceret.* Tit. Liv. lib. VII. cap. XLII.

(2) Tit. Liv. lib. XXXV. cap. VII.

§. 26. Finalmente da una lettera di Cicerone ad Attico ricavasi, che negli ultimi tempi della Romana repubblica furono stabilite dal senato le usure centesime, quelle cioè per cui pagavasi al creditore ciascun mese la centesima del capitale (1). Sospetta Noodt, non senza qualche fondamento, che già prima di questo senatus-consulto i pretori avessero determinato questa quota, di cui nessuno ha saputo ben fissare l'origine.

§. 27. Oltre le sin qui dette non trovasi nella giurisprudenza della Romana repubblica altra limitazione per riguardo alle usure espressamente pattuite, eccettuati i senatori cui per testimonianza di Cicerone (2) fu vietato anticamente di prestare ad usura. Ma gl' imperadori Arcadio ed Onorio dichiararono chè questo divieto non comprendeva i figliuoli dei senatori costituiti in minor età, e poscia permisero ai senatori medesimi di

---

(1) *Praesertim cum Senatus-Consulto modo factum fit, puto, postquam tu es profectus in creditorum causa, ut centesimae perpetuo foenore ducerentur.* Cic. epist. *ad Atticum* lib. V. epist. ultima.

(2) Cic. *de leg.* lib. III.

riscuotere a titolo di usura l'annuo sei per cento (1).

§. 28. Le usure dei frutti pattuite da riscuotersi in natura continuarono senza limiti sino alla legge di Costantino, che le fissò alla somma tuttochè enorme del cinquanta per cento (2).

§. 29. Le usure di pericolo e le miste non furono moderate prima di Giustiniano. Se non che per riguardo alle miste, in cui il pericolo di perdere il capitale somministrava pretesto a patteggiare gravissime usure, si è intimata o rinnovata ai tempi di Vespasiano nel senatus-consulto Macedoniano una pena contro coloro che prestavano danaro a' figli di famiglia non risponsali, obbligatisi alla restituzione quando fossero sciolti dalla patria podestà. Si rese vana ogni azione di questi creditori contro ai loro debitori anche dopo la morte del padre, in pena dello scandalo e dei cattivi costumi che per questa specie di contratti si fomentavano nei

(1) Cod. Theod. lib. II. tit. XXXIII. leg. 3. 4.
(2) L. 1. Cod. Theod. *de usuris*.

figli di famiglia (1). Tacito ne' suoi annali rammenta una legge simile già promulgata dall' imperadore Claudio: nè sanno ben determinare gli eruditi a quale dei due imperi di Claudio o di Vespasiano debbasi riferire il senatus-consulto Macedoniano.

§. 30. Prescrive Ulpiano due altre limitazioni delle usure, dicendo: *Supra duplum autem usurae et usurarum usurae, nec in stipulatum deduci, nec exigi possunt; et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurae* (2). La prima limitazione riguarda l'accumulamento delle usure non pagate a' suoi tempi. Quando queste usure così accumulate uguagliavano il capitale, allora cessavano, nè poteva il creditore pretendere nulla più che il suo capitale ed altrettanto per le usure retratte. Interpreta il Buddeo questa legge delle usure che da se raddoppino il capitale, ma con ragione Noodt preferisce la spiegazione di Dumoulin, il quale per usure eccedenti il

(1) L. 1. ff. *de S. C. Macedon.*

(2) L. 26. §. 1. ff. *de cond. ind.*

doppio intende quelle che aggiunte al capitale eccedono la doppia somma del medesimo. La legge di Antonino, che darò fra poco, non lascia alcun dubbio su questa interpretazione. Non hanno avvertito i partigiani del contrario sentimento che quando le leggi parlano della computazione fatta delle doppie usure, intendono precisamente che nulla si possa esigere dal debitore in alcun tempo oltre il doppio del capitale, e che quando il debitore ha pagato per modo di usura il doppio capitale resti estinto ogni suo debito. È chiarissima la specie della Novella 131 e la leg. 1 del Cod. Theod. *de usuris rei judicatae*. Si vuole con questa legge prevenire l'abuso di coloro che non molestavano annualmente i loro debitori pel pagamento delle usure dovute, e li riducevano in somma povertà quando le usure trascorse e dai creditori tutt'insieme pretese assorbivano più volte il capitale prestato. Caso appunto, di cui si lagnava quel veterano presso Tito Livio già citato dianzi. Non trovo quando abbia avuto principio, e per qual legge, questa limitazione. Ulpiano è il primo fra' giureconsulti che ne faccia men-

zione. Ma non si estendeva già questa limitazione in favore di quelli che pagavano annualmente le usure pattuite. Lo dichiara espressamente l'imperadore Antonino. *Usurae pro tempore solutae non proficiunt reo ad dupli computationem. Tunc enim ultra sortis summam usurae non exiguntur, quoties tempore solutionis summa usurarum excedit eam computationem* (1).

§. 31. Per simile motivo si è per l'altra limitazione vietato di patteggiare col debitore, che non pagando egli nel tempo prescritto le usure queste riducansi in capitale e debba egli pagare in avvenire anche le usure delle usure, qual patto chiamasi da Cicerone *anatocismo* (2). Son degne d'osservazione le parole di Cicerone; eccole. *Interim cum ego in edicto tralatitio centesimas me observaturum haberem cum anatocismi anniversario, ille ex syngrapha postulabat quaternas..... Habes meam causam: quae si Bruto non probatur, nescio cur illum ame-*

(1) Leg. 10. Cod. *de usuris.*

(2) Cic. lib. V. epist. *ad Att.* ep. ult.

mus ; sed avunculo ejus certe probabitur, praesertim cum S. C. modo factum sit, puto, postquam tu es profectus in creditorum causa, ut centesimae perpetuo faenore ducerentur. Crede il Noodt (1) che per quest' ultimo senatus-consulto citato da Cicerone sia stata fissata la massima usura permessa alla centesima del capitale ciascun mese, approvando così con legge generale ciò che già era stato con particolari editti prescritto, e particolarmente col *tralatizio* di cui parla qui Cicerone. Ma scrive lo stesso Noodt altrove (2), che il recente senatus-consulto citato da Cicerone ha vietato l'anatocismo, la qual cosa non deducesi dalle ultime parole di Cicerone e sembra a me poco probabile, atteso che nelle seguenti lettere Cirone afferma di avere novellamente offerto a Scapzio creditore dei Salamini le usure centesime coll' anatocismo, persistendo egli a pretendere le usure quadruple delle centesime

(1) Lib. II. cap. V.

(2) Lib. II. cap. XI.

tesime che avea pattuite (1). Comunque sia di ciò, furono certamente vietate le usure delle usure dalle costituzioni imperiali (a cui pare che si debba riferire un'oscura specie proposta da Modestino (2)), come raccogliesi da Ulpiano testè citato.

§. 32. Queste leggi vietavano semplicemente di patteggiare che si pagassero dal debitore le usure delle usure non pagate a suo tempo, e in questo caso coloro che le esigevano furono dichiarati infami da Diocleziano e Massimiano (3); ma non si impedivano due altre maniere di rendere fruttifere presso il debitore medesimo le prime usure. La prima maniera si fu d'interpellare il debitore al pagamento delle usure maturate, il che non trovandosi egli in caso di fare, costituire in nuovo capitale di debito le usure decorse, cosicchè le posteriori usure riscosse dal creditore non erano in figura di usure di usure ma di

(1) Cic. ep. *ad Atticum* lib. VI. ep. 1, 2.

(2) L. 27. ff. *de re judicata.*

(3) L. 20. Cod. *de usuris.*

usure immediate d'un nuovo capitale. Indicò apertamente questo mezzo Giustiniano nella stessa legge, per cui l'ha vietato (1). Che se il debitore non volea con nuova stipulazione ridurre le usure in capitale con prometterne le usure, facevasi allora condannare dal giudice al pagamento del capitale e delle usure decorse; qual pagamento non facendosi dal debitore, era egli sottoposto all'usura di tutta la somma, e in questa guisa si riscuotevano da lui sostanzialmente le usure delle usure, benchè sotto aspetto di usure d'una somma al cui pagamento era stato condannato (2). È qui però da avvertirsi che non erasi ancora introdotta allora quella giurisprudenza, per cui cambiandosi la persona del creditore riguardansi in alcuni paesi le usure come convertite in capitale, e perciò fruttifere di altre usure. Nega espressamente Marciano al nuovo creditore le usure di quelle che ha pagato al creditore antecedente (3).

---

(1) L. 28. Cod. *de usuris.*

(2) Leg. unic. Cod. Theod. *de usuris rei judic.*

(3) Leg. 12. ff. *qui potiores in pignore.*

CAP. IV.

Della nuova legislazione di Giustiniano.

§. 33. TAL fu la legislazione Romana in materia di usure fino ai tempi di Giustiniano, il quale la cambiò in gran parte. In primo luogo moderò assai la quota legale delle usure con legge generale (1), prescrivendo che le semplici usure di tempo pe' capitali in danaro dati a prestito da persone illustri non oltrepassino il terzo della centesima, che vuol dire il quattro per cento all'anno; da tutti gli altri la mezza centesima, cioè il sei per cento. Alle chiese però non permisse di prendere a prestito a maggiore interesse del tre per cento (2). Ristrinse anche poscia in favore degli agricoltori l'usura del danaro prestato all'annua ventiquattresima del capitale (3). Tanto in-

(1) Leg. 26. §. 1. Cod. *de usuris.*

(2) Nov. 120. cap. IV.

(3) Nov. 32, 34.

dica l' espressione della legge di una siliqua per ciascun soldo, seppure non era composto allora il soldo di venticinque silique, il che ridurrebbe l' usura al quattro per cento. Le usure di puro pericolo, cioè quelle che si esigevano anticamente sotto il titolo di *trajectitia pecunia* e che erano in prima illimitate, furono ridotte alla centesima, cioè all' annuo dodici per cento. Benchè abbia poscia Giustiniano tollerato le maggiori usure mercantili introdotte dalla consuetudine (1), le ha però di nuovo ristrette alla suddetta quota (2). Le miste, quali solevansi allora esigere dai negozianti, ridusse Giustiniano ai due terzi della centesima, che vuol dire all' otto per cento; e ciò fu esteso in appresso (3) anche nel caso che non fossero state espressamente pattuite. Le usure dei frutti, che erano state limitate da Costantino al cinquanta per cento, furono per questa legge generale di Giustiniano

(1) Nov. 106.
(2) Nov. 110.
(3) Nov. 136. cap. IV.

ristrette al dodici e portate poscia al dodici e mezzo (1). Ordinò egli finalmente che le usure giudiziarie non potessero eccedere i fissati confini sotto alcun pretesto di consuetudine in alcun luogo vegliante. È però osservabile nella citata legge di Giustiniano che egli non ha minacciato alcuna pena ai contravventori, ma solo ha generalmente prescritto che qualunque usura oltre la fissata da lui riscossa dai creditori debba imputarsi in estinzione dei capitali, e qualunque contratto fatto in frode di questa legge sia ridotto alla misura in essa determinata.

§. 34. Abbiam detto poc' anzi che non era dalle leggi anteriori permesso di accumulare le usure in modo che la loro somma eccedesse il capitale; cosicchè quando il debito intiero, per l'accumulazione delle usure aggiunte al capitale già si trovasse doppio del medesimo, nulla di più esiger potesse il creditore. Ma ciò non aveva luogo quando si pagavano annualmente le usure. Con nuova legge prescrisse Giustiniano che

(1) Nov. 32, 34.

anche le usure annualmente pagate non potessero eccedere il capitale; cosicchè chi avesse pagato per venticinque anni usure al quattro per cento non fosse più tenuto ad ulteriore pagamento di usure, e chi le avesse pagate per anni cinquanta fosse sciolto da ogni debito anche di capitale (1). Ristrinse però questa limitazione in favore dei soli *argentarj* (2) ai contratti futuri, lasciando che pe' contratti già fatti, sieno eglino creditori o debitori, i pagamenti delle usure uguaglianti il doppio del capitale non estinguano il debito. Abolì poscia anche intieramente la stessa limitazione in favore della città Affrodisia (3), pe' capitali ch'essa avea dato ad usura ad alcuni particolari. Non so come abbiano i magistrati di Giustiniano

---

(1) Leg. 27. §. 1. leg. 29, 30. Cod. *de usur.* Nov. 121, 138.

(2) Edict. Just. IX. cap. V. Vedesi dal principio di questo capo che si chiamavano in quel tempo *argentarj* i negozianti di danaro, cioè quelli che *mutuo et dando et accipiendo, pro aliis etiam spondendo, et denique usuras pendendo vitam tollerent.*

(3) Nov. 160.

giudicato dopo questa novella legge per riguardo alle altre città che si saranno trovate in simili circostanze, anzi per riguardo a tutti i privati. Se si attendono le parole di questa costituzione: *nos autem ex aequo civitatum curam gerere oportet ut rerum fiscalium*, sembra che siasi voluto esteso a tutte le città questo beneficio. Sembra pure che debba estendersi a tutti i privati che ne' loro contratti avranno avuto l'avvedutezza di patteggiare annua pensione o rendita, invece di annua usura; poichè con questo artificio pare che abbia voluto Giustiniano conciliare questa particolare sua legge colla generale precedente, dicendo che nella specie proposta degli Affrodisi, *hoc magis annuo reditui quam usurarum praestationi simile videtur.*

§. 35. Anche per riguardo all' anatocismo, ossia usure delle usure, ha prescritto Giustiniano nuove restrizioni. Riscuotevansi queste, come abbiam veduto, legittimamente quando per nuovo contratto si fondevano nel capitale le usure decorse non pagate. Ciò ha espressamente vietato con nuova

legge Giustiniano (1). Ma restava ancora in favore delle medesime il nuovo titolo che nasceva dalla condanna del giudice intimata al debitore moroso. Formandosi allora un nuovo debito della somma intiera composta del capitale e delle usure decorse, competeva al creditore l'azione nuova della cosa giudicata, onde non parea più che riscuotesse le usure delle usure in virtù del primo contratto. Anche a ciò volle ovviare Giustiniano, prescrivendo che rinnovandosi col giudicato l'azione non si debbano in avvenire altre usure, fuorchè quelle del capitale di primo debito (2). Ma queste usure furono da Giustiniano portate alla quota centesima, quando oltre a quattro mesi dopo la sentenza sia stato renitente il debitore al pagamento. Gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio aveano ordinato che i debitori condannati, i quali dopo due mesi differissero il pagamento, fossero in pena della mora sottoposti ad una doppia cente-

(1) Leg. 28. Cod. *de usuris.*

(2) Leg. 3. in fin. Cod. *de usuris rei judic.*

sima pel capitale ed alla consueta centesima per le usure decorse, già per la sentenza ridotte anch' esse in capitale (1). Moderò dunque assai questa legge Giustiniano, ed osservando che per le generali sue Costituzioni quasi tutte le usure legittime erano minori assai della centesima, credette sufficiente pena ai debitori morosi il condannarli a pagare in appresso l' usura centesima del capitale senz' altra usura per le usure decorse (2).

CAP. V.

Legislazione dei successivi imperadori d' Oriente sino ai nostri tempi.

§. 36. NULLA s'innovò dopo Giustiniano dagl' imperadori d'Oriente in materia d'usura sino a Basilio Macedone, che cominciò a regnare l'anno 867. Questi vietò generalmente l' usura colla seguente legge: *Etsi*

(1) Leg. 1. Cod. Theod. *de usuris rei judic.*

(2) Leg. 2, 3. Cod. *de usuris rei judic.*

majorum nostrorum plerisque visum est tollerandam esse usurarum praestationem; forte propter creditorum duritiem et inhumanitatem: nos tamen ut nostra Christianorum rep. plane indignam et aversam censuimus, tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat serenitas ne cuiquam omnino in ullo negotio liceat usuras accipere, ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus legem Dei violemus. Sed et si quis vel tantillum caeperit, sorti debebit imputare (1).

§. 57. Questa è la prima legge civile a me nota, che abbia generalmente vietato ogni usura; ma durò poco tempo. Leone il filosofo figlio di Basilio abrogò la legge del padre, ed ordinò che le usure avessero luogo nei contratti di mutuo fissandone la quota al quattro per cento. Eccone le parole: *Egregium illud praescriptum abrogamus, et in contrarium statuimus ut aeris alieni usus ad usuras procedat; idque, quo-*

(1) Così trovasi questa legge presso Ermenopolo, lib. III. tit. VII., benchè sia stata ne' vecchi libri attribuita a Leone, come afferma Salmasio.

modo veteribus legislationibus placuit, ad trientes centesimae, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas foeneratoribus siliquas pariunt (1). Le vecchie leggi a cui qui allude Leone altre esser non possono che quelle di Giustiniano, il quale però non avea fissato sì piccola quota d'usura che ai prestiti dati da persone illustri (2) o agli agricoltori (3). Sembra che a questo tempo fosse accresciuto il valore del soldo che valeva anticamente ventiquattro silique, poichè se l'usura mensuale trecentesima è lo stesso secondo Leone che un'annua siliqua per soldo, è uopo che vaglia il soldo venticinque silique.

§. 38. Il medesimo imperadore nella raccolta e correzione di leggi Giustinianee che ha fatta assieme al suo fratello Costantino ha dato ancora una limitazione nuova all'anticresi, prescrivendo che i frutti del fondo dato in pegno, dopo sette anni, siano per la

---

(1) Imp. Leon. Const. 83.

(2) Leg. 26. §. 1. Cod. *de usuris.*

(3) Nov. 22, 34.

metà imputati in estinzione del capitale (1). Ma l' imperadore Michele Duca nel nuovo suo codice disteso dal proconsole Michele Ataliata (l' ultimo pubblicato dagl' imperadori Greci) ha rimesso in pieno vigore la prima legge di Giustiniano (2), senza fare alcuna menzione delle limitazioni e restrizioni da lui fatte porteriormente.

§. 39. Passato l'impero d'Oriente sotto la dominazione dei Munsulmani, fu assoggettato alle leggi di Maometto comprese nell' Alcorano, sotto cui vive ancora presentemente. Non trovasi in questo libro alcuna pena minacciata agli usuraj, benchè si riguardino questi come trasgressori della legge divina, perchè esercitano un mezzo odioso per accrescere le loro ricchezze (3). *Gli usuraj* (leggesi in esso) *usciranno dalla tomba agitati dai Demonj, perchè dissero che non vi era differenza tra la*

---

(1) *Delectus legum compendiarius* etc. tit. 22. Vide *Jus Graec. Rom.* tom. II. pag. 79.

(2) Leg. 26. §. 1. Cod. *de usuris.*

(3) Koran tom. I. pag. 49, 50, 61, 69, 84. tom. II. pag. 175.

vendita e l'usura. Avrebbe Iddio permessa l'una e vietato l'altra? Chi ascolterà questo avviso del Signore e rinuncierà al male avrà il perdono e sarà testimonio il cielo della sua azione. Chi ricaderà nel delitto sarà preda di fuoco eterno. Dio allontana la sua benedizione dall' usura (1). Vedesi qui che non si dichiaran nulli i contratti usurarj, che non si prescrive la restituzione delle usure riscosse o la loro imputazione nel capitale. È dunque questa di Maometto una legge religiosa, e per nessun modo civile.

CAP. VI.

Leggi dell' impero Occidentale dopo Giustiniano sino a Lotario II.

§. 40. La caduta dell' impero Romano in Occidente non cagionò molte variazioni nella legislazione intorno all' usura. I Goti, gli Ostrogoti, i Lombardi in Italia, e i Visigoti nella Spagna e in parte della Francia

(1) Tom. I. cap. II. pag. 275.

lasciarono in uso le antiche leggi Romane. Trovo soltanto nel codice dei Visigoti, pubblicato in Ispagna dal re Egica dopo l'approvazione del sedicesimo concilio Toletano adunato l'anno 693, tre leggi riguardanti l'usura. La prima prescrive, che perdendosi il capitale senza colpa nelle mani del debitore prima che ne abbia tratto profitto non sia più egli tenuto a pagare l'usura promessa (1). La seconda rinnova la tassazione dell' usura alla quota di un ottavo annuo del capitale, aggravando ai contravventori la pena che non solo sia invalida la convenzione di una quota maggiore, ma che cessi in questo caso ogni usura ristringendosi il credito al solo capitale (2). La terza rinnova esattamente la legge Romana sopra citata per riguardo ai frutti che si doveano restituire con accrescimento in natura, prescrivendosi qui la quota del cinquanta per cento, che chiamavasi dai Romani *usura hemiolia* o *sescupla* (3).

(1) Leg. Wisig. lib. V. tit. 15. cap. IV.
(2) *Ibid.* leg. 8.
(3) *Ibid.* leg. 9.

§. 41. I Visigoti, i Borghignoni, i Franchi divenuti padroni delle Gallie nulla v'innovarono per riguardo all' usura. Nulla di ciò si trova nella legge Salica, e dalle formole che ha raccolto Marcolfo circa l'anno 660 comprendesi che era in uso libero presso i Franchi l'usura (1).

§. 42. Riunitosi l'impero Occidentale sotto Carlo Magno continuarono ad essere in vigore le leggi Romane, e quelle particolarmente del codice Teodosiano; nè incontransi tra i capitolari di Carlo Magno e de' suoi successori nuove limitazioni dell'usura. Ma l'abuso, che facevano in quel tempo alcuni uomini facoltosi della miseria di coloro cui abbisognava urgentemente danaro per estorquerne usure gravissime, ha mosso in primo luogo Lotario a pubblicare nel castello d'Olona presso Vercelli nel 840 la seguente legge: *Prohibemus ut nemo usuram facere praesumat post Episcopi sui contestationem: quod si quis post ejus inter-*

(1) Lib. II. form. 25, 26, 27, 28. Appendice di Bignon form. 15, 36, 50. Sirmondi form. 13.

dictum facere praesumpsit a Comitibus, sicut supra dictum est de contemptoribus, praecipimus ut distringatur (1). Non fu certamente vietata a tutti l'usura per questa legge, ma a quelli che ne facevano professione in modo disumano a danno dei poveri dopo che fosse loro intimato dai vescovi di astenersene.

§. 43. Più generale, ma nel medesimo senso fu la legge dell' imperador Lodovico. *Quia ergo*, dic' egli, *in multimodis adinventionibus usurarum quosdam laicos et clericos (oblitos praeceptionis dominicae qua dicitur: Pecuniam tuam non dabis ad usuram et frugum superabundantiam non exiges, ego Dominus Deus vester) in tantam turpissimi lucri rabiem exarsisse cognovimus, ut in multiplicibus atque innumeris usurarum generibus sua adinventione et cupiditate repertis pauperes affligant, opprimant et exhauriant; adeo ut multi fame confecti pereant, multi etiam propriis derelictis alienas terras expetant: in*

(1) Leg. Longob. tit. 54. lib. II.

in quibuscumque locis hoc fieri didicimus, ne ulterius fieret cum ingenti protestatione modis omnibus inhibuimus (1).

§. 44. Sia per queste leggi, sia per le continue esortazioni dei vescovi che fino da' primi secoli della chiesa costantemente declamarono contro le usure riscosse dai poveri, la professione di usurajo, cioè di quello che invece di negoziare il suo danaro lo serbava per darlo a prestito mediante gravi usure a chi ne avea bisogno, divenne in ogni luogo odiosissima; e quel santo re d'Inghilterra Eduardo III, che vivea nella metà del secolo XI, scacciò tutti gli usuraj dal suo regno avendone veduto in Francia gl' inconvenienti. Ecco le parole del codice Inglese: *Usurarios quoque defendit rex Eduardus ne remaneret aliquis in toto regno suo; et si quis inde convictus esset quod foenus exigeret, omni substantia propria careret et postea pro exlege haberetur. Hoc autem asserebat ille rex se audisse in Curia regis Francorum dum ibidem*

(1) Lud. imp. Capit. add. 2. cap. XVII.

moraretur, quod usura summa radix omnium vitiorum est (1).

§. 45. Non pare che si estendessero queste leggi ad ogn' interesse del danaro dato a prestito, poichè restarono in vigore le leggi Romane in più luoghi come appare da un editto del 864 in cui leggesi: *In illis autem regionibus, in quibus secundum legem Romanam judicantur judicia, juxta ipsam legem committentes talia judicentur; quia supra illam legem vel contra ipsam legem, nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos aliquid constituimus* (2).

§. 46. Bellissimo esempio di usura approvata in que' tempi ci somministra il contratto di Notkero vescovo di Liegi con Jugelardo abate di S. Richerio fattosi nell' anno 989, che ci fu conservato intiero dal monaco Ariulfo nella sua cronaca di S. Richerio (3). La somma del contratto consiste in

---

(1) Leg. 1. Eduardi lib. XXII.

(2) Edict. Pist. an. 864. cap. XX.

(3) *Spicil.* Luc. Acher. tom. II. pag. 329.

che il vescovo di Liegi ha dato a prestito all' abate di S. Richerio trentatrè lire per anni venti, e questi gli ha dato in pegno alcuni poderi dell' abazia posti nella diocesi di Liegi a condizione che ne ritenga i frutti per detti venti anni senza pretendere altra usura, e dopo i venti anni restituendosi il danaro dal debitore siagli restituito il pegno dal creditore. Questa è una espressa anticresi da tutti compresa fra i contratti di usura. Parlando dei medesimi il Tommasini dice: *Questi atti quantunque usurarj si facevano con grande solennità, e non so per quale disgrazia ci sono stati conservati. I vescovi che succedettero a Notkero rinnovarono più volte questo medesimo contratto* (1). Infatti con nuovo atto Notkero ad istanza dell' abate Jugelardo obbligò i suoi suocessori ad osservare il contratto, ed a restituire il pegno qualunqne volta fosse restituito il danaro. Fu osservato il contratto dai successori di Notkero, cioè Balrico, Woldobone e Durando, e da Angilrano suc-

(1) Thomas. *Traité du négoce* part. I. ch. XIV.

cessore di Jugelardo. Anzi essendo trascorsi i vent'anni pattuiti, si rinnovò il medesimo contratto tra Durando vescovo di Liegi e Angilrano abate di S. Richerio nell' anno 1022 (1).

§. 47. È qui da notarsi che il vescovo Notkero fu collocato tra i santi da Molano nelle sue addizioni al martirologio d'Usuardo; Woldobone e Durando sono chiamati beati dal Mira, l'abate Jugelardo è nominato con molta lode nella cronaca dell' abazia di S. Richerio, e nella stessa si narrano i miracoli operati dopo la morte dell' abate Angilrano.

§. 48. Altro esempio nel secolo seguente ci somministra la vita di santa Juetta scritta dal monaco Ugone. Essa rimasta vedova nel 1181, per provvedere a se ed a' suoi figli impiegò le poche sue sostanze presso un negoziante ad interesse. *Metuens Juetta tam sibi quam filiis cavere volens in posterum, de voluntate et consilio patris consensit in hoc ut pecunia quae sibi prove-*

(1) *Spicil.* loc. cit.

niebat ex substantiola sua publicis negotiationibus accommodaretur, ut supercrescentis lucri negotiantium esset particeps, sicut multi et honesti secundum saeculum viri facere consueverant (1).

§. 49. Sembra adunque che sia nata in que' secoli la distinzione tra l'usura e l'onesto interesse. Mentre questo si praticava sotto la protezion delle leggi e senza minima taccia, l'usura, ossia come intendevasi allora l'abuso della povertà altrui per trarre dal proprio danaro smoderati profitti, era vituperatissima e da molti legislatori vietata. Invece adunque di dire, usando nel proprio senso il vocabolo usura, *è lecita l'usura moderata*, dicevasi, *l'interesse moderato non è usura.*

---

(1) Fleg. in *vita B. Juettae* apud Bolland. 13. Jan.

CAP. VII.

Rivoluzione fattasi nella legislazione di Occidente dalla teologia scolastica.

§. 50. LA scoperta delle Pandette Fiorentine fece cessare questa distinzione. Avendo ordinato Lotario II imperadore che il diritto Romano novellamente ritrovato fosse ovunque la norma delle pubbliche lezioni e dei giudizj nei tribunali (1) si riconobbe che qualunque interesse esatto del danaro prestato, quantunque ristretto fra i limiti dalla legge prescritti, era compreso sotto nome di usura. Dice in questo proposito il Tommasino: *Queste leggi permettevano l'usura; pare che siasi colta quest' occasione per dar loro un maggior corso di prima* (2).

§. 51. Ma nacque non molto dopo la teologia scolastica che trattò le materie di

---

(1) Gravina *de origine juris* lib. I. cap. CXLIII.

(2) Thomas. *Tract. de usur.* c. 14. n. 1.

religione e di morale più con sottigliezza di ragionamenti, che a seconda degl' insegnamenti della sacra scrittura e della chiesa. Avvezzi i teologi ad abborrire l'usura nel senso limitato poc'anzi esposto, quando intesero che anche gl' interessi moderati sono usura, altri li condannarono, altri li permisero. Ne fa fede il principe degli scolastici S. Tommaso d'Aquino dicendo: *Temporibus nostris audivimus multas controversias inter doctores non solum in naturalibus quæstionibus, verum etiam in moralibus, in quibus periculum est diversa sentire et opinari, et præcipue in illa parte justitiæ quæ commutativa dicitur a philosophis, et ista parte ejusdem quæ vitium usuræ cohibet* (1). Prevalse in breve l' opinione di S. Tommaso, che riguardò l'usura presa nella più ampia sua significazione come contraria al diritto naturale e divino, benchè talvolta non contraria alla giustizia ed alla felicità della repubblica, e però non vietata dalle leggi civili. *Non est directe contra jus hu-*

(1) S. Thom. opusc. 73. *de usuris.*

manum quod respicit generalem reipublicæ utilitatem et justitiam (1).

§. 52. Questa dottrina degli scolastici influì grandemente nelle leggi riguardanti le usure pubblicate nel secolo XIII e seguenti dai principi Cristiani. In Francia, dopo che furono da Filippo II espulsi i Giudei professanti l'usura, confiscati i loro beni ed assolti i loro debitori, quindi richiamati i Giudei con ristringere in alcuni limiti le loro usure; dopo che Luigi VIII annullò nuovamente tutti i contratti usurarj degli Ebrei, S. Luigi promulgò nell'anno 1230 una legge contro ogni usura: primo esempio, per confessione del Tommasino citato, di un sì generale divieto. Ecco le parole della legge: *Statuimus quod nos et barones nostri Judæis nulla debita de cætero contrahenda faciemus haberi.... Debita vero quæ nunc Judæis debentur solventur tribus terminis, videlicet in instanti omnium Sanctorum tertia pars, in sequenti festo omnium Sanctorum tertia pars, et in alio sequenti festo omnium Sanctorum tertia residua pars. De*

(1) S. Thom. opusc. cit.

Christianis vero statuimus, quod nullas usuras de debitis contrahendis eos faciemus habere nos seu barones nostri: usuram autem intelligimus quidquid est ultra sortem.

§. 53. Continuarono i successori di S. Luigi ora a vietare l'usura, ora a ristringerla a certa quota o al solo commercio, ed hanno altri alternativamente tollerato e scacciato i Giudei e i Lombardi, che facevano professione di dar danaro a prestito mediante usura. Anzi, avendo prevalso in tutti i paesi che professavano la religione Cristiana l'opinione degli scolastici, cioè che il mutuo è necessariamente gratuito, che il danaro non è per se fruttifero, e che per conseguenza ogni aumento pattuito oltre al capitale da restituirsi è ingiusto e contrario al diritto naturale e divino, tutte le leggi di quei paesi vietarono generalmente l'usura di tempo nel senso da noi spiegato in principio (1). L'autore del trattato *des prêts de commerce* e dopo lui Broedersen ed altri, che hanno raccolto quante

(1) Sopra §. 6.

leggi hanno saputo trovare favorevoli all' usura, non seppero citare molte eccezioni alla legge generale che era invalsa in quei secoli contro l' usura pattuita in virtù d' un semplice mutuo. Pretendono essi bensì che il generale divieto dell' usura fatto dalle leggi civili debba intendersi soltanto delle usure inique, mordaci, gravose ai poveri, quali appunto credono che fossero le sole vietate dalla legge divina ed ecclesiastica. Io però sono in senso, che prima almeno del secolo sedicesimo le leggi che vietavano generalmente l'usura non soffrissero alcuna benchè modica usura, o vogliam dire interesse pattuito nel contratto, a puro titolo di prestito del danaro. Serva qui di esempio una delle più precise leggi date in quel tempo, qual si è la seguente di Amedeo VIII duca di Savoja promulgata li 17 gennajo 1430 (1).

§. 54. *Rem duram atque inhumanam, charitatique contrariam usurarum rabiem atque voraginem, in nostra republica im-*

(1) Borelli pag. 1157.

piissimam, prospeximus saluberrimo sanare hujus statuti remedio. Novimus enim forma publica manifeste, quod nonnulli nostrae ditioni subjecti cupiditate miserrime eorum animi excrescente sic fuerunt ac sunt avaritiae, omnium malorum radici, vinculis colligati, quod nec divini humanique juris obedientia praeceptorum, nec pœnarum divinarum humanarumque constitutionum terrore, aut fulgurantis hastae et mucronis vibrati excommunicationis metu, vel divinae ultionis et extremi iudicii formidine aut privationis ecclesiasticae sepulturae orrore, ab usuraria pravitate discedunt: sed divinorum et humanorum praeceptorum contemptores, et in profundum malorum quiescentes, in illa infelicissima usurarum tyrannide perseverantes, novas semper ad damnatissimam usurarum severitatem celandam et modis multifariis dissimulandam deproperant edere formas, variis exquisitisque coloribus simulatis et velatis contractibus exquisitis. Hoc igitur edicto perpetuo salutari, utriusque juris divini et humani immitatores et executores, universis ac singulis subditis nostris, cujuscumque gradus et status, Christianis

et Judaeis, praesentibus et futuris, prohibemus et interdicimus deinceps exercere quoquo modo omne foenus omnemque speciem usurae publice vel occulte, directe vel indirecte, nec non inire cum aliquo seu aliquibus aliquem contractum usurarium, purum, nudum, aut quovis modo simulatum, velatum, fictum et praescriptum et sub aliqua alia forma conceptum, seu quodvis pactum aut conventionem, ex quo vel qua possit deprehendi seu detegi usuram esse contractam; hoc edicto cassantes, irritantes et penitus abolentes omnia et singula privilegia, indulta, omnesque libertates, si quae generaliter ac specialiter in contrarium hujus edicti nostri reperientur concessae vel concessa quibuscumque personis aut universitatibus, sub quacumque verborum formula vel expressione, decernentes hujusmodi privilegia, indulta et libertates impetratoribus earum non prodesse, velut subreptitias et contra jus divinum et humanum emanatas.

§. 55. I neri colori con cui qui si descrivono gli usuraj darebbero luogo a presumere che l' usura qui vietata dovesse intendersi nel nuovo senso in que' tempi at-

tribuito a quella parola, cioè di contratto ingiusto e gravoso massimamente ai poveri, non di qualunque mutuo dato a condizione d'un discreto interesse. Ma si oppongono a quest'interpretazione le seguenti circostanze: I. La teologia scolastica condannava allora ogni interesse preso a cagione del mutuo, e lo credeva condannato dalla legge naturale e divina, e lo dichiarava contratto usurario. II. Dal contesto di questa legge si comprende, che quand'anche la parte narrativa riguardasse solamente coloro che per professione esercitavano usure sfrenate, la parte dispositiva si volle estesa ad ogni contratto in cui potesse per qualunque modo trovarsi usura. La legge che vieta il porto dell'armi, vieta una cosa per se lecita per impedire gli omicidj. Così pare che volesse Amedeo vietare i più onesti interessi del mutuo per togliere ogni pretesto alla rapacità degli usuraj. III. Si è vietato qui espressamente non che ogni usura, ma anche *omne foenus*, parola che non ha mai avuto altro significato fuorchè il mutuo con interesse.

§. 56. La severità di queste leggi desti-

nate principalmente a reprimere gli eccessi dell'usura produsse un effetto contrario. Gli uomini onesti, che non volevano nè trasgredire la legge nè meritarsi l'infamia annessa ad ogni specie d'usura, non offrivano più il loro danaro a chi ne avea bisogno, ma l'impiegavano o in comprar fondi fruttiferi o in fabbriche o in altri usi, o lo serbavano ne' loro scrigni. Per l'opposto gli uomini senza riputazione valevansi delle momentanee urgenze altrui, e trovarono sempre mille maniere di eludere la legge palliando le usure sotto il velame di compre e vendite, affittamenti, cambj marittimi ec. I debitori che non avevano altra maniera di provvedere alle loro urgenze, guardavansi dallo svelare le frodi di questi contratti; e se talvolta il facevano, le pene a cui erano perciò sottoposti gli usuraj divenivano per essi un nuovo titolo per chiederne un compenso mediante usure più gravi.

§. 57. Ho presentemente alle mani un esempio di questi fraudolenti contratti in un istrumento dei 19 giugno 1567. Indicherò i nomi de' contraenti solo con lettere

iniziali per riguardo alle illustri famiglie a cui appartenevano. Per questo istrumento « confessa A. C. di essere debitore di M. » A. C. cittadino di Genova e cognato di » esso A. C. della somma di due mila scu- » di d'oro d'Italia di giusto peso, parte » per causa di vero e grazioso prestito, e » parte per danari pagati a richiesta e per » commissione d'esso sig. A. nella città di » Genova, inclusa in essi la somma di scudi » mille sessantadue e quattro quinte parti » d'uno scudo, nella quale esso sig. A. è » obbligato verso esso sig. M. per vigore » d'un istrumento..... sotto li ventidue del » mese di giugno prossimo passato...., e in- » clusa in essi due mila scudi la somma di » seicentosette scudi d'oro d'Italia di peso » giusto ora sborsati per esso sig. M. al » predetto sig. A., quali .... ha confessato » d'aver avuti e ricevuti da esso sig. M...., » come anco ha confessato aver avuto e ri- » cevuto tra danari sborsati a Sua Serenis- » sima ed altri di sua commissione ed or- » dinazione sborsati a diverse persone in » Genova, e per l'interesse del cambio di » detta prima somma il compimento dei » detti due mila scudi d'oro....

§. 58. » Qual somma di scudi due mila » d'oro d'Italia di giusto peso esso sig. A. » ha promesso.... di rendere e restituire.... » al detto sig. M..... qualunque volta e ad » ogni semplice sua richiesta nella città di » Genova.... Oltre di ciò ha spontaneamente » confessato esso sig. A..... sapere ed esser » vero che la predetta somma di due mila » scudi, inclusá questa or sborsata di scudi » seicentosette, è stata tolta a cambio per » detto sig. M. nella città di Genova per » la fiera di Besanzone d'ordine, commis- » sione e per comodo d'esso sig. A. per » negozj a lui importanti, e per questa si » è accontentato e vuole che esso sig. M. » o suoi eredi e successori possano per » loro o per altro cambiare e ricambiare » la detta partita di due mila scudi tan- » to separata in conto a parte come per » parte, ovvero in maggior somma in detta » città di Genova, Besanzone o in altro » luogo, ed in qualunque di essi per Ge- » nova con qualsivoglia persona e persone, » o per qualsivoglia prezzo o prezzi, non » serbato alcun ordine di ragione, nè fatta » alcuna interpellazione o intimazione sino

» al

» al finale ed effettivo pagamento di detta
» partita di scudi due mila con ogni dan-
» no, spese ed interessi, de' quali tutti esso
» sig. A. .... ha promesso e promette starne
» alla mera e semplice parola d' esso sig.
» M. con giuramento .... senza nuova veri-
» ficazione, liquidazione o tassazione del
» giudice.... Volendo e contentandosi che di
» fiera in fiera i danni, spese ed interessi
» sianó ridotti in sorte e in capitale con
» detti scudi due mila, e di tutto come so-
» pra fare reale restituzione e pagamento
» al detto sig. M. ec. sotto obbligazione di
» tutti i suoi beni ec. »

§. 59. Nove mesi dopo il sig. M. chiamò in giudizio il suo debitore, e propose il suo credito in iscudi due mila di principale e trecento d' interessi. Tengo presso di me gli atti autentici di questo giudizio, e dal calcolo in essi inserto comprendesi il vero senso del contratto che non sarà fuor di proposito di qui spiegare. Appena fatto l'istrumento d' obbligazione degli scudi due mila il sig. M., per la facoltà concessagli dal sig. A., si è rimborsato di quella somma pigliandola a cambio sulla fiera di Besanzo-

ne con obbligazione di rimetterla in altro tempo. Giunto questo il sig. M. si è trovato in disborso d'una somma maggiore per cagione della differenza dei cambj, della provvisione e della gabella cui erano soggetti questi affari. Dopo pochi mesi, al tempo in cui solevansi far nuovi affari sulla fiera di Besanzone, il sig. M. volle essere rimborsato di tutto l'esposto, compresi gli interessi mercantili dal tempo in cui avea rimesso per ricambio la somma dovuta al suo corrispondente. Prese adunque a cambio sulla fiera d'agosto la somma corrispondente a tutto il suo avere, la quale trovossi già assai maggiore per le suddette ragioni degli scudi due mila. A suo tempo rifuse una somma maggiore per cagione del maggior prezzo de' cambj, della provvisione e della gabella. Questa formò il suo nuovo credito, cui aggiunse gl'interessi mercantili decorsi sino al giorno della dimanda. Ecco in qual modo un capitale di due mila scudi ne ha prodotto in nove mesi trecento di accessorj o interessi, che equivale al venti per cento all'anno. Tutto ciò era autorizzato da un contratto riputato e riconosciuto

equo dal giudice, in tempo in cui era perseguitata l'usura dalle leggi e dall'opinione.

§. 60. Furono adunque inefficaci le leggi generali che vietarono l'usura, e ciò tanto più pe' mezzi moltiplici che si sono inventati in que' secoli per palliarla e renderla legittima. Non sarà fuor di proposito di qui descrivere i principali pretesti con cui si è generalmente colorita l'usura dal secolo tredicesimo in poi, cioè da quel tempo in cui la teologia scolastica ha dato norma alla legislazion civile.

§. 61. Il primo e principal titolo, che ha reso generalmente legittima l'usura moderata si fu quello del danno emergente o lucro cessante. Alcuni teologi, per essere conseguenti ai loro principj della naturale sterilità del danaro e della graziosità essenziale al mutuo, ricusarono assolutamente questo doppio titolo di colorire le usure e particolarmente il secondo del lucro cessante. Ma fu ammesso dalla maggior parte degli scolastici dietro la scorta di S. Tommaso, considerando in questi casi l'usura non come un profitto sul debitore, ma come un'indennizzazione del creditore. Quin-

di la distinzione delle usure lucratorie e delle compensatorie. Chiama S. Tommaso danno emergente qualunque privazione certa che avvenga al creditore per aver dato a prestito il suo danaro. Tale sarebbe il caso di chi per soccorrere con danaro alcun altro vendesse un fondo suo fruttifero. Può egli allora esigere dal debitore a titolo d'indennizzazione l'annua usura corrispondente ai frutti, di cui si è privato. Ma se il mutuante si priva di cosa che non possedesse ma che sperava solo di avere, qual sarebbe colui che avesse in vista l'acquisto di un fondo fruttifero con fondata speranza d'ottenerlo col suo capitale in danaro, e rinunciasse a questa speranza per dare quel capitale a prestito altrui, allora può il mutuante pel lucro onesto di cui si priva esigere parimenti dal debitore un'usura corrispondente, non all'intiero profitto che sperava, ma a quanto si poteva estimare questa speranza; poichè, come avverte S. Tommaso, la cosa sperata e non posseduta è di minor valore della cosa posseduta. In questa maniera ammette S. Tommaso anche

il titolo del lucro cessante per colorire l'usura (1).

§. 62. Su questa massima si pattuiva nei contratti di prestito, che dovesse il debitore ricompensare il danno emergente o lucro cessante al creditore senza determinare il modo o la somma. Era allora necessaria un' esatta verificazione delle circostanze particolari del creditore, cosa imbarazzantissima e che avrebbe dato luogo a liti lunghe, difficili e dispendiose (2). Fu creduto adunque più opportuno, che si determinasse nel contratto la somma fissa che per titolo d'indennizzazione dovesse annualmente pagarsi al creditore. Così ha consigliato l'autore della glossa (3) dicendo: *utile esset certam summam adiicere, quia difficile est probare interesse.* Ma potea ancora nascere controversia se la somma pattuita non eccedesse la giusta compensazione del danno emer-

(1) S. Thom. *Summa sec.* quaest. 62. art. 4. et quaest. 78. art. 1.

(2) Leg. un. Cod. *de sententiis quae pro eo quod interest proferuntur.*

(3) Al cap. *Dilecti* extra *de foro compt.*

gente o del lucro cessante. In questi casi ricorrevasi alla estimazione di uomini probi ed esperti, o alla consuetudine del luogo a somiglianza di quanto fu prescritto nelle leggi Romane (1).

§. 63. Resosi più esteso e più vivace il commercio, massimamente dopo la scoperta delle Indie, si riconobbe generalmente che poteva chiunque trovare quando volesse un impiego fruttifero del suo danaro o in fondi stabili o nel mercimonio. Esplorarono di tempo in tempo i legislatori quanto soleva fruttare in ciascun paese un capitale impiegato nell'una o nell'altra maniera, e dichiararono per legge questa quota, cosicchè furono o espressamente approvate o per consuetudine almeno tollerate le usure pattuite nei contratti di mutuo sotto il nome meno odioso d'interessi, ancorchè si omettesse nel contratto la protesta del danno emergente o del lucro cessante; quando però gl'interessi pattuiti non eccedevano la quota fissata dalla legge, sia per gl'inte-

(1) L. 1, 37. ff. *de usuris.*

ressi in ragione di puro tempo, sia pei mercantili. M'allungherei qui di troppo se volessi descrivere tutte le leggi emanate in questo proposito dal secolo XIII in poi, che si trovano da varj autori raccolte (1).

§. 64. I duchi di Savoja, che erano a' quei tempi de' primi a scuotere i volgari pregiudizj e a dare i più utili provvedimenti, hanno più volte con leggi espresse determinato l'interesse legale del mutuo (2); e le provincie di Breffe e di Bugei smembrate dalla Savoja ottennero dai re di Francia di continuare a stipular gl' interessi del mutuo a norma degli editti di Savoja e delle decisioni del senato di Chambery (3).

---

(1) V. Broedersen *de usuris* lib. VII. cap. XVII. ad XXIII. *Traité des prêts de commerce* tom. II. cap. ad VI. XV. *Encyclopéd. méthodique, Jurisprudence* tom. V. art. *intérêt* pag. 226. Blackstone, *Comment. on the lavvs of England* lib. II. cap. XXX. pag. 463.

(2) Editto 1. dicembre 1623 presso il Borelli pag. 1136. Aggiunta d' istruzioni 3. giugno 1634. *ibid.* 1141. Fabro *in Cod.* lib. IV. tit. 24. def. 7.

(3) *Traité des prêts de com.* tom. III. pag. 364. e segg.

§. 65. Appartengono a questa medesima specie le usure giudiziarie prescritte dalla legge Romana, abolite poscia dalle leggi generali contro l'usura emanate nel secolo XIII e XIV, ed approvate di nuovo sotto titolo di *danno emergente* o *lucro cessante* ne' secoli posteriori. Non havvi altra differenza fra queste e gl' interessi pattuiti in somma determinata o indeterminata, se non che chiamansi *usure* e col nome raddolcito modernamente *interessi giudiziarj* quelli cui si costringe dal giudice al pagamento il debitore, che non ha restituito il capitale nel tempo prescritto dalla natura stessa del debito o promesso nel contratto colla clausola, *sotto pena dei danni ed interessi.* Questa maniera di riscuotere usure precedette forse la consuetudine di pattuirle espressamente nel mutuo. Chi volea evitare la taccia obbrobriosa di usurajo senza privarsi dell' onesto lucro che aspettar potea dal suo capitale, costringeva il suo debitore alla restituzione del medesimo entro un certo breve termine, per esempio di tanti mesi o tanti giorni, sotto pena che rendendosi moroso il debitore dovesse soddisfare al cre-

ditore il danno che avrebbe sofferto dal ritardato pagamento. Questo danno, che secondo le antiche leggi Romane si determinava dall'arbitrio del giudice secondo la consuetudine di ciascun paese, nei secoli a noi più vicini fu determinato a norma dell' interesse comune fissato dal principe. Riconobbesi presto che la forma artificiosa di questi contratti gli eguagliava perfettamente alle usure di tempo palliate, e si è introdotto l' uso di patteggiare le usure legittime del mutuo sotto nome d' interessi.

§. 66. Giovò per palliare le usure e renderle legittime un altro pretesto, cioè di rimettere nelle mani del creditore un pegno fruttifero, i di cui frutti a lui si lasciarono invece delle usure. Gli autori citati in questo proposito dal Tesauro (1) fanno prova, che in molti paesi e principalmente in Allemagna si è conservata anche nei secoli teologici la validità dell' anticresi. Non ne dubita per riguardo alla Savoja il Fabro (2);

(1) Decis. 78.

(2) Cod. lib. IV. tit. 18. def. 5. not. 9 e 10.

ma per riguardo al Piemonte asserisce francamente il Tesauro nel luogo citato, che non può riputarsi legittima l'anticresi se non a titolo di compensazione del danno emergente o del lucro cessante.

§. 67. Vero è che anche ov' era vietata l' anticresi come contratto usurario, si è trovato il modo di pattuirla sotto colore di vendita con riscatto. Allora senza dubbio restarono i frutti del compratore fino al tempo del riscatto, e fra gli scolastici Soto istesso rigidissimo avversario delle usure consiglia le vendite con riscatto invece dell' anticresi. Decide francamente il Fabro che la vendita con riscatto si risolve in un contratto feneratizio per varie congetture, e particolarmente quando il compratore è solito dar danari ad interesse (1).

§. 68. Si è parimenti sostituito il nome di compra e vendita a quello di mutuo con usura in ogni genere di censi: contratti, che divennero frequentissimi subito che fu generalmente vietata l' usura. Se Tizio diceva a Cajo, io vi presto mille scudi a con-

(1) Cod. Fabr. lib. IV. tit. 30. def. 29.

dizione che me li restituiate fra sei anni e frattanto mi pagherete annualmente quaranta scudi, questo contratto era dichiarato usurario e vietato dalle leggi divine ed umane. Ma se Tizio diceva invece a Cajo, quaranta scudi annui formano una parte del vostro reddito, io compro da voi questa parte al prezzo di scudi mille che vi sborso a condizione però che dobbiate fra dieci anni ricomprare il vostro reddito sborsandomi la detta somma di mille scudi, allora questo contratto chiamavasi censo ed era riputato lecito ed onesto. Sembra che sia stata disapprovata colle bolle di Martino V. e di Calisto III la condizione del riscatto. Così credettero molti teologi. Ma questa disapprovazione non fu riputata se non come una modificazione indotta dalla legge positiva ecclesiastica. Quindi è che essendosi fatto un contratto di questa natura con approvazione del papa Gregorio XIII nell'anno 1583, ed essendo insorta lite avanti la Rota Romana come di contratto usurario, questa lo dichiarò sussistente come vero censo in cui la condizione del riscatto vietata da Martino V e Calisto III fosse stata con eguale pontifi-

cia autorità approvata da Gregorio XIII (1). Nella stessa decisione della Rota se ne cita un' altra dei 6 giugno 1594, per cui fu dichiarato, che *i censi formati coll'obbligo al venditore di estinguerli a piacimento del compratore sono validi a cagione della lunga consuetudine introdotta d'apporsi un tal patto, purchè questa consuetudine sia ricevuta dalla maggior parte del popolo, non avente in ciò rimorso di usura.* Da questa decisione e dagli autori in gran numero citati dal Broedersen si fa chiaro, ch'erano generalmente ricevuti questi mutui palliati sotto nome di censi, redimibili ad arbitrio anche del compratore.

§. 69. Furono in ciò più severi i Francesi, i quali stabilirono per condizione essenziale a questi censi chiamati da loro *constitutions de rente* o *rentes constituées*, che essi fossero perpetuamente redimibili ad arbitrio del venditore e non mai del compratore (2).

---

(1) Rota Rom. dec. 24 presso Broedersen lib. VIII. cap. VI. pag. 1475.

(2) V. Domat. *Lois civiles* tom. I. liv. I. tit. 6. p. 73.

§. 70. Pio V nell' anno 1569 pubblicò una bolla, per cui prescrisse qual condizione essenziale al censo che sia costituito sopra un fondo immobile, e che sia pagato in contanti nell' atto stesso della compra. Vietò inoltre fra le altre cose, che vi si apponesse l' obbligazione al venditore di riscattarlo in alcun tempo. Nei regni, ove fu accettata questa bolla, essa divenne la norma per l'avvenire di questi contratti, benchè per dispensa pontificia sia stato alcune volte permesso di allontanarsi dalla medesima nelle condizioni riputate non sostanziali. Così per riguardo all' obbligo del riscatto imposto al venditore permise Gregorio XIII ai Siciliani d' inserirlo nelle loro costituzioni di censi come patto semplicemente vietato per legge positiva di Pio V, e non giudicato essenzialmente contrario alla natura del censo, per cui vien distinto questo contratto dal feneratizio (1). Nei paesi ove non fu accettata la bolla di Pio V continuarono a costituirsi i censi come prima.

---

(1) Broedersen lib. VIII. cap. VI. pag. 1472.

§. 71. Non è facile cosa il determinare sotto quale pretesto o colore siansi mascherate in Francia le usure pel ritardato pagamento delle doti, dei legati, delle eredità, e quelle per qualunque modo dovute dai tutori ai loro pupilli, le quali comunemente si ripetono non dal giorno della giudiziale dimanda, ma dal giorno della costituzione di dote o della dovuta restituzione per la morte del marito, e per le successioni e legati dalla morte del testatore, e per le pupillari dal giorno in cui trovasi in colpa il tutore. Può leggersi un compendio della giurisprudenza Francese in questo proposito nell' Enciclopedia Metodica nuovamente stampata in Parigi (1). Sembra che contro la massima della naturale sterilità del danaro (massima che formò tutto il fondamento di vietar l' usura) siansi riguardati come di sua natura fruttiferi i capitali in danaro desti-

(1) *Encyclopédie méthod. Jurisprud.* tom. V. art. *intérêt.* Vedasi anche *Dictionnaire universel de Police par* Des-Essarts tom. VII. sul principio dell' articolo: *Mont de Piété.*

nati per dote o per parte di eredità. Non ebbero difficoltà di dire alcuni giureconsulti che la dote è destinata a sostenere i pesi del matrimonio, l'eredità paterna ad alimentare i figliuoli, e quindi conchiudere che la dote e l'eredità, benchè consistenti non in terre o case ec. ma semplicemente in danari, debbono estimarsi quai fondi fruttiferi onde spetti il diritto ai creditori di riscuoterne a guisa di frutti le usure.

§. 72. Meno assurda è la ragione, per cui si accordano al venditore di un fondo le usure pel ritardato pagamento del prezzo. È contro l'equità che non sia simultanea la reciproca rimessione del fondo e del prezzo. Finchè questo non è pagato, resta in diritto il venditore di ritenersi i frutti del fondo; se li cede al compratore, l'usura del prezzo ch'egli riscuote da lui tien luogo del prezzo dei frutti medesimi.

§. 73. Finalmente le usure dovute dai tutori possono riguardarsi non tanto come un profitto del danaro sterile per sua natura, di cui si fa gioire il pupillo, ma piuttosto qual pena imposta dalla legge alla ne-

gligenza dei tutori ed applicata ai pupilli medesimi.

§. 74. Abbiamo parlato fin qui della varia giurisprudenza che si è introdotta per colorire molte specie di usure di tempo, dopo che adottatosi dai principi Cristiani il diritto canonico e le opinioni dei teologi scolastici come norma dei contratti civili, essi vietarono con leggi generali l'usura. Ci resta a parlare della giurisprudenza introdotta nei medesimi tempi per riguardo alle usure di pericolo e miste.

§. 75. E quanto alle mercantili si tentò sempre invano di abolirle. Carlo V, per editto dei 4 ottobre 1540, contentossi di ridurre al dodici per cento le usure che pigliavano i negozianti per danari dati a prestito.

§. 76. La città di Nizza in Provenza nel memoriale dato al suo principe sotto li 20 marzo 1624 richiese al num. III che non sia ridotto l'interesse de' negozianti, atteso che il privilegio degli 8 maggio 1582 l'avea fissato al dieci per cento. Rispose il principe a quest'articolo, che l'editto non parla degli interessi dovuti per la mora del debitore, ma

ma li lascia nella disposizione della ragion comune (1).

§. 77. Le leggi di Francia, che furono sempre le più severe in materia di usure, permisero le mercantili autorizzando il cambio e ricambio sulle piazze mercantili. Così Luigi XI cogli editti del 1462 e 1467 per le fiere di Lione; così Enrico II nel 1555 per la città di Rouen; così Carlo IX nel 1560 e 1563 per tutto il regno fissando l'interesse mercantile al duodecimo del capitale. Enrico III negli anni 1580 e 1581 ed Enrico IV nel 1595 permisero l'erezione delle cariche de' banchieri e cambisti a somiglianza di quanto si usava in Lione, Venezia, Anversa, purchè l'usura ossia il cambio non eccedesse la quota legale. L'editto dello stesso Enrico IV, pubblicato nel 1601, ristrinse di nuovo le usure mercantili alle fiere di Lione. Luigi XIV, rinnovando le leggi generali contro l'usura anche mercantile nel 1673 e nel 1679, eccettuò le fiere di Lione. Fondò egli per vantaggio del commercio una cassa di

(1) Borel. Edit. pag. 1145.

prestiti, che fu poscia soppressa e quindi ristabilita nel 1702, e fissati gl'interessi all' otto per cento, estesi sino al dieci negli anni seguenti e ridotti al quattro nel 1715. Si possono leggere più diffusamente le leggi di Francia in questo proposito, e le massime dei diversi parlamenti, nel più volte citato libro: *Traité des prêts de commerce* (1).

§. 78. Per dare una più compiuta idea di questa giurisprudenza, conviene esaminare sotto qual titolo o pretesto si credettero lecite allora le usure mercantili quando erano in pieno vigore le opinioni teologiche contro ogni usura. Le usure mercantili, cui si ha riguardo nelle leggi testè citate, erano di due specie: una era avviluppata nella contrattazione delle cambiali, l'altra era espressa nell'interesse che si pagava ai negozianti pe' danari da loro presi a prestito. La prima specie rendevasi plausibile sotto titolo di contratto di compra e vendita. Il valore d'ogni cosa è variabile di tempo in

(1) Tom. III. cap. 15. e 16.

tempo, di luogo a luogo, secondo la varia premura dei ricercatori e degli esibitori. La medesima incostanza avea luogo nel valore delle stesse monete. Così, pigliando per misura comune gli scudi d'argento, i ducati d'oro potevano essere ora più ora meno apprezzati in diversi paesi, e cambiarsi or con maggiore or con minor peso d'argento. Introdottesi le cambiali furono anche queste necessariamente soggette alla medesima vicissitudine. Quando la piazza di Parigi era debitrice alla piazza di Lione, per evitare le spese e i pericoli del trasporto del danaro i Parigini debitori cercavano cambiali da quelli che erano creditori verso Lione; e poichè erano più i debitori che i creditori, le cambiali acquistavano un valore, direi così, maggiore dell' intrinseco. Avendo alcuni mesi dopo il caso rovescio, scemavasi nella pubblica estimazione il valore delle cambiali. Chi dunque comperava cambiali a basso prezzo e le rivendeva alcuni mesi dopo quando il prezzo n'era cresciuto faceva un considerabile profitto sul cambio, il quale difficilmente sarebbesi ridotto ad una determinata annua quota, poichè dipendeva meno dal

maggiore o minor intervallo del tempo che dalle circostanze che variavano il valore delle cambiali. Quel profitto ciò non ostante era compreso sotto nome d'interessi o di usura, perchè in fine dava al negoziante un di più del suo capitale. Erano poco noti in que' tempi tutti questi principj, ma si conosceva per esperienza che non poteasi in modo alcuno impedire il vario corso de' cambi senza rovinare il commercio. Si volle ciò non ostante mettere un freno alle usure che poteano introdursi sotto pretesto di cambi e ricambi, e si limitarono dalle leggi i luoghi per questo mercimonio e la quota del profitto senza prevedere l'inutilità di queste leggi, da cui ha sempre saputo con mille maniere sottrarsi il commercio.

§. 79. L'altra specie di usure mercantili consisteva, come ho detto, negl' interessi che si pagavano ai negozianti per li capitali da essi loro presi a prestito. Quest'usura si è colorita anche nelle leggi stesse col titolo di danno emergente. Dicevasi allora che un negoziante poteva colla compra e vendita delle mercanzie far fruttare il suo capitale il dieci o dodici per cento all'anno. Pri-

vandosi di questo guadagno per dare il capitale in prestito altrui era giusto che fosse per ugual quota indennizzato dal suo debitore. Mi fa stupore che non abbiano allora i teologi messo in evidenza la fallacia di quest' argomento. Era pure ovvia la riflessione che il negoziante per guadagnare il dieci per cento metteva a rischio il suo capitale; che il suo guadagno non era uguale tutti gli anni; che alcune volte ci rimetteva del capitale; che presa la somma di tutte le negoziazioni felici e disgraziate fatte da tutti i negozianti, il profitto non si sarebbe trovato probabilmente maggiore del cinque o sei per cento. Quando adunque un negoziante dà un capitale a prestito ad un particolare con buona ipoteca e con tutte le necessarie cautele, nulla rischiando egli sul capitale non può riscuotere dal debitore l' usura mercantile fondata in gran parte sul pericolo del capitale, ma solo l' usura comune. Vedesi quindi che queste usure in favore de' negozianti, tassate ad alta quota dalle citate leggi, non erano propriamente usure mercantili o siano miste, ma usure di tempo dalla stessa legge in favore de' negozianti alterate.

§, 80. Fra le medesime usure di tempo, ma palliate, ho annoverato nel capo I il celebre triplice contratto di società, di assicurazione, di affittamento, il quale potrebbe avere l'aspetto di usura mista. Non ho trovato leggi civili che facessero special menzione di questo contratto ne' secoli passati (1). Non v'ha luogo a maravigliarsene, poichè i teologi hanno disputato acremente intorno alla validità del medesimo, senza che la legge ecclesiastica abbia mai pronunziato alcun giudizio. Benedetto XIV nella celebre sua enciclica ha fatto chiaramente conoscere che nulla voleva di questo contratto decidere.

§. 81. Sfuggirono ancora il rigore delle leggi generali contro l'usura le usure miste colorate sotto il nome di censi vitalizj. Non m'è avvenuto di trovare per essi alcun particolare divieto o fissazione di quota, e sono stati generalmente praticati questi censi in molti paesi senza alcuna contraddizione.

§. 82. Malgrado tante maniere approvate o tollerate dalle leggi di esercitare l'usura,

(1) Vedi Broedersen lib. VIII. cap. 7.

mancavano ancora del necessario soccorso quelli che per breve tempo abbisognavano di qualche somma, nè potevano assicurarla che coll' esibizione di un pegno. Gli uomini dabbene non volevano incorrere la taccia di usuraj pigliando interesse per danari prestati su pegno, e le persone non curanti la propria riputazione esigevano usure enormissime qual compenso dei pericoli a cui si esponevano frodando la legge. Si è creduto opportuno riparo l' erezione dei monti di pietà, ossia di banchi pubblici che dessero a' poveri mediante pegno le piccole somme di cui abbisognavano, esigendo da essi per le spese del monte un modico interesse. I teologi più fermamente attaccati ai principj onde traevano l'ingiustizia d'ogni usura, cioè della gratuità essenziale al mutuo e della naturale sterilità del danaro, si opposero a questa istituzione e tacciarono i monti di pietà quai banchi usurarj. Narra queste doglianze Leone X nella sua bolla *Inter multiplices*, dicendo che andavano pubblicando molti maestri e dottori *eos montes non esse licitos, in quibus aliquid ultra sortem pro libra decurso certo tempore per ministros hujus*

montis ab ipsis pauperibus quibus mutuum datur exigitur, et propterea ab usurarum crimine injustitiave, seu ab aliqua certi specie mali mundos non evadere, cum Dominus noster, Luca evangelista testante, aperto nos praecepto obstrinxerit ne ex dato mutuo quicquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo, lucrum foenusque conqueri studetur. Addebant etiam iidem magistri et doctores in iis montibus neque commutativae neque distributivae justitiae fieri satis, cum tamen justitiae terminos contractus hujusmodi excedere non debeant, si debeant approbari. Praeterea probare nitebantur quia impensae pro hujusmodi montium conservatione, a pluribus ut ajunt debitae, a solis pauperibus quibus mutuum datur extorqueantur, pluraque interdum ultra necessarias et moderatas expensas, non absque specie mali ac incentivo delinquendi, quibusdam aliis personis, ut inferre videntur, exhibeantur.

§. 83. Queste ragioni non persuasero Leo-

ne X nè il concilio Lateranense V, colla di cui approvazione emanò la bolla in data dei 4 di maggio 1515, e fu definito come segue: *Sacro approbante Concilio declaramus et definimus montes pietatis antedictos per respublicas institutos, et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus probatos et confirmatos; in quibus pro eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum, ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem ut praefertur pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat ultra sortem absque lucro eorundem montium recipitur, neque speciem mali praeferre, nec peccandi incentivum praestare, neque ullo pacto improbari; quin immo meritorium esse, ac laudari et probari debere tale mutuum et minime usurarium putari..... ac deinceps alios etiam similes montes cum Apostolicae Sedis approbatione erigi posse* (1).

§. 84. Broedersen, nel riferire questa bolla, asserisce che per essa si è dichiarato le-

(1) Vedasi il Bollario Romano tom. I. ad ann. 1515.

cito ai monti di pigliare danaro ad interesse per impiegarlo in prestiti a favore dei poveri. Non adduce di ciò altra prova, fuorchè le parole citate della bolla: *Et aliarum rerum ad illorum conservationem pertinentium* (1). Ma ciò potrebbe intendersi del fitto di casa ed altre spese necessarie, oltre allo stipendio degli amministratori e ministri. Il Pignatelli nelle sue *Consultazioni canoniche* esamina di proposito la quistione, se sia lecito istituire un monte di pietà che offra il cinque per cento a chi vorrà depositarvi i suoi danari, ed esigere questo interesse dai poveri cui saranno imprestati e due per cento di più a cagione delle spese del monte. Risponde affermativamente citando l'esempio degl' indulti papali concessi ai monti di Bologna, di Modena, di Verona e di Ferrara (2). Sarebbe inutil cosa il qui riferire

(1) Broedersen lib. VI. part. II. cap. 68.

(2) Pignatelli *Consult. canon.* tom. IV. consult. 153. p. 241. V. Ferraris *Bibliotheca canonica* tom. V. verbo *Montes pietatis,* edizione di Bologna 1746. dedicata dall' autore a Benedetto XIV. Nella raccolta delle Risoluzioni della Congregazione del Concilio, prese

i ragionamenti del Pignatelli e del Pasqualigo da lui citato per giustificare queste usure, massimamente col titolo di dispensa pontificia. A noi basta che risulti il fatto, cioè che per legge pontificia (la quale a quei tempi operava in molti paesi l' effetto della legge civile) è stato approvato il puro mutuo fatto dai particolari ai monti di pietà mediante l' usura di cinque per cento, e lo stesso mutuo fatto a' poveri mediante pegno, esigendo dai medesimi un' usura anco maggiore per le spese del monte.

§. 85. L'esito non corrispose alle benefiche intenzioni dei sovrani e dei pontefici, che moltiplicarono principalmente in Italia i monti di pietà per sollievo de' poveri. Co-

---

essendo segretario della medesima il Lambertini, trovasi sotto la data dei 12 marzo 1718 la permissione accordata alla città di Casale di pigliare sei mila scudi all' usura del tre per cento per impiegarli nel monte di pietà, e di riscuotere dagli accorrenti al monte con pegno il cinque. Citansi nel voto del Lambertini altre simili concessioni già fatte alla stessa città di Casale negli anni 1692 e 1708. V. Thesaur. *Resol.* etc. tom. I. pag. 27.

minciarono anzi in que' tempi non solo a tollerarsi, ma ad autorizzarsi con espresse leggi le enormi usure Giudaiche. Avranno a ciò contribuito molte cagioni. In primo luogo ne' paesi ove sarà stata adottata la massima dei canonisti, i quali permisero agli amministratori del monte di valersi per uso loro proprio, anche di commercio, dei capitali del monte senza pagamento d'interesse quando ne sopravanzi, purchè siano pronti a rifonderlo qualunque volta il bisogno de' poveri lo richiedesse (1); ove, dissi, questa massima è stata adottata, v'è luogo a temere che non abbiano resistito a sì dolce incentivo gli amministratori, e siansi con più pretesti trovati insufficienti i capitali per soddisfare alle richieste de' poveri. Senza di ciò egli è certo che la maggior parte dei monti di pietà hanno scarsissimi fondi, e ciò tanto più dove o fanno il mutuo puramente gratuito senza riscuoter nulla dal prestito, o si contentano di un tenuissimo interesse per le spese del monte. Non posso-

(1) V. Ferraris e Pignatelli nei luoghi citati.

no que' monti per la scarsezza de' capitali soddisfare a tutti gli accorrenti, e per non usare parzialità nella scelta sogliono fissar alcuni determinati giorni in cui suole aprirsi il banco dei prestiti. S' affollano allora i bisognosi col timore d' avere anco perduto la giornata se restan degli ultimi ad accostarsi al banco. Nasce quindi un' altra cagione che ritrae molti dall' approfittarsi del beneficio del monte, ed è la vergogna che essi hanno di farsi conoscere bisognosi tra una folla di popolo, in cui è facile di trovare i loro parenti, i loro vicini e forse i loro nemici.

§. 86. La ristretta qualità dei pegni che si accettano dai monti influisce pure a rendere inutili per molte persone, e particolarmente per le più povere, i suoi soccorsi. Questi non hanno gemme, ori, argenti o altri mobili di valore costante e facilmente estimabile da dare in pegno, e non suole il monte aver gente assai perita per estimare vestimenta, biancheria, mobili di legname ec., quali sogliono esibirsi in pegno dai poveri. Quand'anche si accettassero dal monte non si arrischierebbero gli amministratori

di prestare molto danaro su questi pegni di cui non ben conoscono il valore, e rare volte il danaro offerto corrisponderebbe alla metà del valore del pegno. Per l' opposto essendo più certo, più costante, più facile ad estimarsi il valore degli utensilj d' oro e d' argento che si posseggono dalle persone facoltose, queste nelle urgenze in cui trovansi frequentemente assorbiranno facilmente tutto il fondo del monte. Si è saviamente evitato questo inconveniente nel monte di Venezia, in cui non si accetta alcun pegno che possa non appartenere alle persone della plebe, e si ricusa un soccorso maggiore di un ducato d' oro.

§. 87. Queste ed altre cagioni dell' insufficienza dei monti hanno contribuito in parte a sollecitare la tolleranza delle usure Giudaiche, e ciò che fa più maraviglia si è che furono autorizzati i banchi feneratizj degli Ebrei principalmente in Italia, dove furono più comuni gli stabilimenti dei monti di pietà. Perseguitati gli Ebrei in Francia, in Ispagna, in Portogallo trovarono asilo presso molti principi Italiani, e particolarmente nello stato Pontificio. Ottennero

ovunque molti privilegi e favori, e fra questi la facoltà di esercitare un banco feneratizio con gravissime usure. Mi è pervenuto casualmente alle mani il codice diplomatico dei privilegi che hanno ottenuto dai duchi di Savoja, libro raro. Poichè sono accertato che in Roma ed altrove godono a presso a poco i medesimi privilegi, si potrà da questo codice estrarre una compendiosa storia dell' introduzione delle usure Giudaiche in Italia e della legislazione che le riguarda.

§. 88. Il primo diploma del citato codice (1) si è del duca Carlo dell' anno 1551. Sembra che fossero prima tollerati con particolari licenze alcuni Ebrei. Ma per questo diploma sono stati ammessi a formare un corpo di società, mediante le condizioni accettate dal principe e dalla loro università. Furono dunque concessi agli Ebrei con poche restrizioni i comuni diritti di cittadi-

(1) V. Privilegi e concessioni di S. S. R. M. e suoi predecessori a favore dell' Università generale degli Ebrei di Piemonte, in foglio, Torino 1744.

nanza, permessa la sinagoga nelle loro case, destinato un giudice a parte pe' loro negozj, e per quanto riguarda le usure fu loro permesso di riscuotere dai sudditi del principe ciascun mese tre grossi e mezzo per ogni scudo d'Italia da chi avesse dato pegno, e senza pegno grossi quattro: dagli stranieri quanto avessero patteggiato. Valeva in quel tempo ogni scudo fiorini nove, e fors' anche già fiorini nove e mezzo, come leggesi determinato in un diploma posteriore. Un fiorino valeva dodici grossi. Supposto dunque lo scudo di fiorini nove, com' è più probabile, esso equivaleva a grossi cento ed otto. Tre grossi e mezzo mediante pegno pagati ciascun mese importano annui grossi quarantadue, qual numero confrontato col capitale importa poco meno dell' annuo trentanove per cento. Chi non avendo pegno ad offrire pagava ciascun mese grossi quattro, soggiaceva all' usura eccedente il quarantaquattro per cento. Questi privilegi sono stati accordati per un decennio solamente, e furono confermati da Emanuele Filiberto nel 1555, 1561, 1564. Ma il medesimo principe per contratto stipulato coll'

coll' università degli Ebrei a titolo oneroso gli ha di nuovo confermati sotto li 28 novembre 1565, estendendo l'usura maggiore permessa ai prestiti senza pegno anche a quelli che si facessero col pegno, e per le somme inferiori allo scudo ha permesso di riscuotere due quarti per fiorino al mese. Essendo composto il fiorino di dodici grossi e il grosso di quattro quarti, vedesi apertamente che quest' usura ascendeva all' annuo cinquanta per cento.

§. 89. Fu ristretta dallo stesso Emanuele Filiberto quest' usura colla nuova concessione dei 5 giugno 1576 a grossi tre per ogni scudo regolato a fiorini nove e mezzo, il che vuol dire poco più dell' annuo trentuno e mezzo per cento. Ma per nuovo privilegio dei venti maggio 1578 fu permessa l'usura di tre grossi per ogni scudo di fiorini nove, il che equivale all' annuo trentatrè e un terzo per cento.

§. 90. Continuarono le cose sullo stesso piede, mediante varie rinnovazioni di privilegi sino all' anno 1584, in cui chiesero gli Ebrei col consenso del duca Carlo Emanuele un diploma pontificio. L'ottennero in

data dei 25 ottobre di quell' anno, e furono approvati tutti i privilegi antecedenti dati agli Ebrei dai duchi di Savoja, e concesso a ciascun Ebreo postulante separatamente di tener un banco feneratizio colle condizioni dianzi espresse, anche ad imitazione di quanto osservavasi nello stato Ecclesiastico.

§. 91. Non consapevole ancora il duca Carlo Emanuele di questo indulto pontificio, mosso *da zelo di religione e pie considerazioni* (come egli afferma nel diploma seguente dei 27 dicembre dello stesso anno) annullò in gran parte per editto del giorno stesso 25 ottobre 1584 le concessioni da se e da' suoi antecessori date agli Ebrei. Ma saputo il pontificio rescritto testè citato rinnovò le antiche concessioni, limitando però l'usura al diciotto per cento all' anno pe' sudditi, e lasciandola sul piede di trentatrè e un terzo pe' forastieri.

§. 92. Mosso forse da nuovo scrupolo il duca Carlo Emanuele I chiese nell' anno 1586 al papa Sisto V una permission novella di approvare le usure Giudaiche ne' suoi stati, e il papa con rescritto dei 3 set-

tembre di quell' anno permise che gli Ebrei esigessero le usure, limitate però al quindici per cento. Nuova richiesta fece il duca nell' anno 1587, narrando che gl' indigenti suoi sudditi non trovavano Ebrei che volessero contentarsi del quindici per cento; sopra di che Sisto V con nuovo rescritto dei 3 ottobre 1587, *dictarum pauperum et indigentium personarum necessitatibus consulere cupientes*, permise l' usura Giudaica alla rata del diciotto per cento, rata che si è costantemente conservata invariabile sino a' dì nostri, non ostante che l'interesse comune del danaro abbia d'allora in quà scemato di molto.

§. 93. Questa quota di usura non è tanto vantaggiosa agli Ebrei, quanto gravosa ai Cristiani cui tocca pagarla. Asseriscono gli Ebrei che pel tributo da essi pagato al principe in corrispettivo dei loro privilegi ciascun banco feneratizio paga circa l'uno e mezzo per cento de' suoi profitti, oltre a quanto corrisponde in concorso degli altri negozianti Ebrei per la rata del proprio capitale; che molto costa a loro il fitto de' magazzini e la custodia dei pegni; che ac-

cade non di rado che essi perdano, oltre le usure, anche parte del capitale quando vendono i pegni; che finalmente sono sempre in necessità di tenere un capitale ozioso per offerire soccorso a chi lo chiede. Per tutte queste considerazioni credono alcuni che il guadagno netto degli Ebrei possa calcolarsi sul piede del dieci per cento, mentre i poveri Cristiani pagano effettivamente il diciotto. Da qualche contratto fatto fra gli stessi Ebrei per riguardo al banco feneratizio sono fondato a credere, che il reddito netto di quei banchi in Torino non sia maggiore del dodici per cento. Antonino Tesauro, Amedeo da Ponte, Gaspare Antonio Tesauro, figlio del precedente, che hanno dato consulti intorno alla facoltà competente al principe di permettere queste usure (1), hanno principalmente appoggiato agl'indulti pontificj la facoltà del principe di permettere esorbitanti usure agli Ebrei nelle circostanze in cui si riconoscevano

(1) Vedi Thesauro *Nov. decis. senat. Pedem.* decis. 57.

necessarie pel commercio e pel sollievo de' Cristiani bisognosi di danaro. Ma non ignorarono questi consultori ciò che appare da tutti i sopraccitati diplomi, cioè che i principi hanno sempre riscosso finanza dagli Ebrei in corrispettivo dei loro privilegi, e che alla decennale rinnovazione dei medesimi si è quasi sempre accresciuto il donativo o l'annuo tributo. Era dunque ovvio il riflettere, che una maggior usura permessa agli Ebrei in compenso del tributo da essi offerto è sostanzialmente un' imposizione non egualmente o proporzionatamente ripartita fra i sudditi, ma cadente solo sulle persone più povere, cioè quelle che si credono in necessità d'improntare sotto gravi usure danari dagli Ebrei. Se i consultori hanno trascurato quest' importante riflessione, ciò fu perchè esaminarono la quistione secondo l'uso d'allora da teologi e canonisti, e non da politici.

§. 94. Ho esposto compendiosamente la storia della varia legislazione che regolò le usure nei tempi passati; restami a raccogliere gli articoli principali delle legislazioni attualmente veglianti nelle più colte società

per riguardo alle usure di tempo, di pericolo, miste, giudiziarie, palliate.

CAP. VIII.

Legislazione vegliante al presente in varie parti d'Europa.

§. 95. NON v'ha nazione, credo, alcuna ove siano assolutamente vietate le usure di tempo pattuite nel contratto del mutuo. In Francia, in Roma, e forse in alcuni altri paesi ove non si ammette l'usura sotto il titolo preciso di mutuo si ammette però sotto nome d'indennizzazione, e questa non già da calcolarsi sulle particolari circostanze dei contrattanti, ma pattuita annualmente in somma fissa. Poichè adunque la diversità della frase impiegata nel contratto nulla varia la sostanza del medesimo, si può francamente asserire che dalle leggi veglianti è generalmente approvato il mutuo ad usura. Non so però che in alcun luogo sia permessa un' usura illimitata. Tutti i moderni codici ne prescrivono la quota variamente secondo le circostanze di ciascun paese. Per

esempio nel nuovo codice di Modena è fissata al sei per cento (1), nel Fridericiano (2) e nell' Inglese (3) al cinque, in Piemonte al tre e mezzo (4) ec. Anche le usure palliate sotto forma di censi sono comunemente tassate dalle moderne legislazioni ad una quota maggiore di quella delle usure pattuite nel mutuo. Così nel codice di Modena sono tassate all' otto per cento (5), in Piemonte al sei (6). La ragione di questa maggior quota si è la condizione in molti luoghi ricevuta dopo la bolla di Pio V, che non possa essere giammai costretto il debitore a riscattare il censo venduto.

§. 96. Oltre alla limitazione della quota sono ancora presentemente in vigore varie

---

(1) Codice di Modena stampato 1775. lib. II. tit. 20. num. 11.

(2) Cod. Frederic. part. I. liv. III. tit. 6. ar. 2. §. 28. tom. 1. p. 321.

(3) Blackstone *Commentaries on the laws of England* tom. II. cap. 30. p. 463.

(4) Manifesto Senatorio 24 aprile 1767.

(5) Codice di Modena lib. II. tit. 20. n. 8.

(6) Editto del 1633. 12 dicembre presso Borelli pag. 1153.

altre restrizioni introdotte dalle leggi Romane nei contratti d' usura di tempo. In primo luogo osservasi generalmente il disposto dal senatus-consulto Macedoniano. Per le leggi della repubblica Fiorentina conservate nel codice Toscano si è aggiunta ancora una pena pecuniaria a chi dà mutuo a' figlj di famiglia (1). Le costituzioni del re di Sardegna dichiarano nulli questi mutui, ed ove siano palliati con qualche finta vendita di mercanzie o altri mezzi illeciti ne sottopongono gli autori anche ad altre pene (2). Il codice Modenese approva i mutui fatti a' figlj di famiglia coll' autorità del giudice, interposta quando siasi riconosciuta ingiusta ed irragionevole la renitenza del padre od avo a prestarvi il consenso, e senza alcuna solennità approva tali contratti *quando un figlio di famiglia contraendo un debito si fosse fatto locupleziore, a misura però e dentro i limiti della locupletazione* (3).

(1) Codice della legislazione Toscana tom. IX. pag. 111.

(2) Costituzioni di S. M. stampate in Torino nel 1770. lib. IV. tit. 34. cap. 14. num. 10.

(3) Codice Modenese lib. II. tit. 5. n. 2, 3.

§. 97. La severità della legge di Giustiniano, che volle estinto il debito delle usure quando queste ancorchè annualmente già pagate eguagliassero il capitale (1), non è più in vigore a' dì nostri, che io sappia, in alcun luogo ov' è permesso patteggiare le usure per il mutuo. Ma se il venditore lasciasse accumulare il debito delle usure senza farne giudiziale domanda, allora a termini delle antiche leggi Romane (2) i magistrati di Piemonte non accordano al creditore a titolo di usure decorse prima della contestazione della lite nulla più che una somma equivalente al capitale, lasciando in suo favore indefinito il corso delle usure dopo contestata la lite (3).

§. 98. Nel codice Toscano trovasi prescritto in questa materia come segue: *Chi ha dato o darà a persone non negozianti a cambio ordinario sia tenuto almeno ogni*

---

(1) Leg. 21. §. 1. l. 29, 30. Cod. *de usuris*, Nov. 121, 138.

(2) Leg. 10. Cod. *de usuris*, Nov. 131, leg. 1. cod. Theod. *de usuris rei judicatae.*

(3) V. *Pratica legale.* Torino 1755. tom. II. pag. 257.

sette anni far notificare per atto pubblico o in modo equivalente al debitore la precisa somma del suo debito, altrimenti cessi l' interesse sino alla notificazione. Si eccettua dall' obbligo della notificazione il caso che i debitori vadano annualmente pagando (1).

§. 99. L' anatocismo severamente vietato dalle leggi Romane è permesso nei moderni codici in varie circostanze. Il codice Modenese lo permette quando per nuovo contratto le usure decorse si convertono in capitale, purchè cessino le ipoteche assegnate nel contratto precedente (2). I magistrati Piemontesi permettono le usure delle usure, 1.° quando il debitore è già condannato per sentenza al pagamento delle prime usure; 2.° quando le prime usure fanno figura di capitale, come gli annui censi vitalizj, i frutti d' una eredità dovuta ec.; 3.° quando si è cambiata la persona del creditore, poi-

(1) Ordini sopra i cambi 31 agosto 1693. num. 2 e 5. confermati per editto 27 settembre 1782. V. Cod. della legislazione Toscana tom. X. pag. 229. tom. XX. pag. 141.

(2) Codice Modenese lib. XI. tit. 20. §. 16.

chè il nuovo creditore che ha pagato al precedente il capitale colle usure decorse ha realmente sborsato tutta intiera la somma, e per essa gli si accordano le usure (1). Il codice Fiorentino permette l'accumulamento pattuito delle usure solo per sette anni. Eccone il testo: *Chi ha dato o darà in avvenire danari a cambio* (che vuol dire ad usura) *a persone negozianti non possa tenere il debitore sui cambi correnti, o come suol dirsi con la risorsa* (che vuol dire con progressive usure delle usure non pagate) *più che per sette anni, passati i quali cessino gl' interessi, o volendo far nuovo cambio con la medesima persona cessino le ipoteche del primo contratto, e non possa farlo se non a cambio ordinario e senza risorsa* (2).

§. 100. Le usure che si esigono a puro titolo del rischio del capitale non sono tassate dalle leggi in alcun luogo, poichè l'esti-

---

(1) V. *Pratica legale* sovraccitata tom. II. pag. 216 e seg.

(2) Codice della legislazione Toscana tom. X. pag. 229. tom. XX. pag. 141.

mazione del pericolo non può a meno d'essere varia secondo la varietà d'infinite circostanze che influiscono nel medesimo. Esse riduconsi a un vero giuoco, e sono vietate o permesse in varj paesi come lo sono i giuochi d'azzardo. Darò di ciò un esempio tratto dalla legislazione Inglese: *Chi dà danari a prestito a un negoziante che manda un vascello alle Indie Orientali può assicurare il suo capitale sul naviglio medesimo o sulle merci che vi sono caricate, esigendo qualunque rata di benefizio resti convenuta col debitore.* Allora se il viaggio riesce felice riscuoterà il suo capitale coll'usura pattuita; se perisce il bastimento egli perde pure ogni cosa. Così l'usura pattuita è un compenso del pericolo a cui si espone di perdere il suo capitale. Ma se la somma rimessa eccede il valore del naviglio e della mercanzia, può il creditore pretendere da quel negoziante per obbligazione personale nulla più che l'usura comune, cioè del cinque per cento pel soprappiù del capitale prestato. Che se taluno per puro spirito di giuoco, senza avere vascello o mercanzie imbarcate, mediante una somma ricevuta da

un altro si obbligasse personalmente con una semplice polizza di corrispondergli un certo benefizio nel caso che un tale bastimento avesse un prospero viaggio, questo contratto è riguardato come un puro giuoco e dichiarato nullo dalle leggi Inglesi, le quali eccettuano soltanto in questo caso le assicurazioni sopra i corsari e sui vascelli destinati al commercio di Spagna e di Portogallo. Dice Blackstone che sono ovvie le ragioni di quest' eccezione pel commercio di Spagna e di Portogallo. Lo saranno per gl' Inglesi, ma non per tutti. Io congetturo che si è fatta quest' eccezione per non disturbare il commercio lucroso di contrabbando, che fanno gl' Inglesi nei dominj di Spagna e di Portogallo. Tutte le altre assicurazioni sopra i bastimenti non si possono legittimamente patteggiare che dalle persone aventi vero interesse sui bastimenti medesimi. Sono permesse oltre ciò le assicurazioni per l' insolvibilità d' un primo assicuratore, pel dubbio d' un fallimento, per la morte di chicchessia (1).

(1) V. Blackstone citato pag. 461.

§. 101. Finalmente per riguardo alle usure miste, se queste si accostano di molto alle semplici è stato alle medesime provveduto colla fissazione dell' interesse legale; poichè (come abbiamo già osservato di sopra) il mutuo anche con pegno ed ipoteca non va mai scevro d'ogni pericolo: esso non è mai un impiego così sicuro come la compra di beni stabili. Quindi è che Blackstone, nel calcolare l' interesse legale d' Inghilterra, lo dice composto del naturale provento del danaro e del rischio cui si espone il capitale. Calcola per modo di supposizione il danno emergente o lucro cessante di chi si priva del suo danaro al tre per cento annuo, cui aggiungendosi due per cento pe' pericoli formasi l' interesse del cinque per cento autorizzato dalla legge Inglese.

§. 102. Ma se le usure miste si accostino di più alle usure di pericolo (quali sono quelle che sogliono corrispondersi dai negozianti fra loro a titolo di ritardato o anticipato pagamento), esse sono più determinate dalle consuetudini di ciascun paese che dalle leggi. La legge Inglese non fa alcuna differenza tra queste e le precedenti;

non accorda a titolo di usura, anche tra' negozianti, più del cinque per cento. Nulla ha determinato in questo punto la legislazione Toscana (1). In Piemonte quest'usura che chiamasi interesse mercantile è regolata in ragione del sei per cento all'anno, ed a tale rata si costringe a pagarla chiunque ha un debito per merci con un negoziante, quantunque assicurato con buona ipoteca. A coloro che non sono negozianti non si accorda giammai usura maggiore del tre e mezzo per cento sotto nessun pretesto, anche di pericolo del capitale.

§. 103. Non mi è stato possibile di qui raccogliere quanto trovasi prescritto nella varietà d'infiniti codici antichi e moderni in materia di usure. Poche biblioteche e forse nessuna avrà una raccolta compita di tutti i codici di legislazione che si sono promulgati in varj tempi, per ciascun popolo, per ciascuna particolare società. Sarebbe anche riescito soverchiamente volu-

(1) Codice della legislazione Toscana tom. X. pag. 229. tom. XX. pag. 141.

minoso questo mio scritto, se mi fossi più esteso in questa parte. Sembrami però bastante quanto ho raccolto per mettere in chiaro che prima della teologia scolastica è stata generalmente riputata l' usura un contratto lecito ed equo, benchè avendone facilmente abusato i ricchi a pregiudizio de' poveri abbian variamente tentato le leggi di ristringerla in convenienti limiti: che vietatasi l' usura dalle leggi civili, quando cominciò ad essere riputata contraria al diritto naturale e divino, non cessò ma divenne più esorbitante e più nociva: che sgombratesi poi le tenebre dell' ignoranza fu di nuovo da tutte le leggi ammessa, benchè in qualche luogo sotto altro nome, e sonosi unicamente occupati i legislatori a prevenirne con varie limitazioni gl' incovenienti e gli abusi.

CAP.

CAP. IX.

Diritto dei sovrani di autorizzare o tollerare con leggi l' usura.

§. 104. ABBIAMO veduto cosa si è fatto. Prima di esaminare cosa convenga di fare non sarà inutile esplorare quale diritto abbiano in questa materia i sovrani, poichè non mancano autori che sostengono non essere lecito ai medesimi di autorizzare con leggi civili l' usura. Si appoggiano questi autori principalmente a che l' usura sia vietata dal diritto naturale o delle genti, dal divino, dall'ecclesiastico. Abbiamo già avuto occasione di notare nel capo antecedente qual peso siasi dato all' autorità pontificia per riguardo alle usure pagate o esatte dai monti di pietà, e a quelle che si sono permesse agli Ebrei.

§. 105. Quand' anche l' usura fosse contraria al diritto naturale o delle genti, al divino, all' ecclesiastico, non sarebbe ciò un motivo sufficiente per ricusare ai sovrani il diritto di tollerarla con leggi civili. Dice

Ulpiano: *Jus civile est quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit* (1), il che prova che può la legge civile allontanarsi dalla legge naturale. Allorchè adunque dice Giustiniano, che *naturalia quidem jura, quae apud omnes gentes peraeque observantur, divina quadam providentia constituta semper firma et immutabilia permanent* (2) vuolsi intendere di quei precetti naturali, da cui nessuna società si è allontanata giammai per l'evidente utilità comune di osservarli, qual sarebbe quello *quod tibi non nocet et alteri prodest est permittendum*, e non già d'ogni diritto che per legge naturale all' uomo compete. Infatti Giustiniano stesso, parlando del diritto delle genti, dice che da questo *bella orta sunt et captivitates sequutae et servitutes, quae sunt juri naturali contrariae, jure enim naturali omnes homines ab initio liberi nascebantur* (3). Siccome adunque il

(1) Leg. 6. ff. *de justitia et jure.*

(2) §. 11. Instit. *de jure nat., gen. et civili.*

(3) §. 2. Instit. ibid.

diritto delle genti può trovarsi qualche volta in contraddizione col diritto naturale, così può trovarsi anche alcuna legge civile contraria al diritto naturale insieme e delle genti. Tale è, per esempio, quella che estende a più gradi di consanguinità gl' impedimenti di matrimonio di quanto siano stati estesi dalla legge naturale e delle genti. Tale pure è la legge delle dodici Tavole: *Insignem ad deformitatem puerum pater cito necato*, e quell'altra: *Endo liberis justis vitae necis venundandique potestas ei* (cioè *patri*) *esto*. Conchiudo quindi, che qualunque volta un sovrano si propone una legge vantaggiosa alla sua società nè dannosa alla società generale degli uomini, non ha ragione di arrestarsi dal promulgarla poichè trovisi contraria a qualche principio di diritto naturale e delle genti.

§. 106. La stessa cosa può dirsi per riguardo al diritto divino; ne accennerò un esempio ben preciso ed evidente. Non si mette in controversia fra' Cristiani che il matrimonio sia per diritto divino indissolubile. La diversa maniera d'interpretare il precetto evangelico condusse i Cattolici a non am-

mettere per la dissoluzione nemmeno la causa di adulterio, che è ammessa dai Protestanti. Ma tutti convengono che nè il reciproco consenso, nè la lunga assenza d'un conjugato sono motivi sufficienti a sciogliere gli uomini da questo divino precetto, Eppure gl' imperadori Costantino, Teodosio, Giustiniano e Giustino hanno per molte cagioni, e particolarmente pel mutuo consenso, permesso che sciolgasi il matrimonio (1); ed è da notarsi particolarmente nella legge di Teodosio e Valentiniano, che anche nel caso in cui la moglie ripudiasse il marito senza alcuna delle cause per cui le è stato da questa legge permesso, ciò nonostante dopo cinque anni dal dato ripudio le si concede di passare ad altre nozze (2). È vero che Giustiniano ha rivocato poscia la facoltà di sciorre il matrimonio per vicendevole consenso, o per lunga assenza del marito non curante di dar di se

(1) Leg. 7 e 8. Cod. *de repudiis.* Nov. 22. cap. 4, 14, 15, 16.

(2) Detta leg. 8. §. 4.

contezza alla moglie (1). Ma nel primo anno del suo impero Giustino dichiarò, che la savia legge del padre che dichiarava il matrimonio indissolubile per reciproco consenso era cagione di mali gravissimi, onde la abrogò soggiungendo: *Si namque mutua affectio matrimonia conficit, merito diversa voluntas eadem per consensum dirimit* (2). Ora questi quattro imperadori Costantino, Teodosio, Giustiniano e Giustino furono Cristiani religiosissimi, come da tante loro leggi si scorge, nè mai furono rimproverati dalla chiesa Cattolica, gelosa custode del divino diritto, per le suddette leggi dai medesimi promulgate al diritto divino contrarie. È vero adunque che hanno facoltà i sovrani di promulgare leggi che tollerin cose contrarie al diritto divino, quando la pubblica utilità le sollecita.

§. 107. Del diritto ecclesiastico non occorre trattare in questo proposito, poichè i contratti per riguardo alla loro validità

(1) Nov. 117. cap. 10, 11.

(2) Nov. 140.

non hanno col diritto ecclesiastico relazione alcuna. Appartiene alla chiesa il dichiarare quai sono i precetti divini; ha facoltà di promulgare altre leggi tendenti alla santificazione delle anime, o relative al divin culto; può minacciare pene spirituali ai trasgressori delle medesime; ma gli affari puramente civili, quai sono i contratti, appartengono di pieno diritto alla potestà temporale. Se i canoni dei concilj o dei pontefici hanno qualche volta servito di guida ai giudizj de' tribunali, ciò fu perchè espressamente o tacitamente almeno i principi hanno adottato que' canoni come parte della legislazione civile, ma non potè per questo passare nella chiesa il diritto che mai non le è stato concesso da Cristo di regolare colle sue leggi le materie puramente civili.

§. 108. Ma per evitare qualunque pericolo d' equivoco che potesse nascere dalla tesi stabilta, che compete ai reggitori de' popoli la facoltà di promulgare quelle leggi che sembrano loro le più confacenti al bene generale, quantunque inducano tolleranza di cose contrarie al diritto naturale e delle genti o al divino o all' ecclesiastico, con-

viene distinguere due maniere di opposizione. Una si è quella per cui comandasse il sovrano di far cosa espressamente vietata da alcuna delle summenzionate leggi; l'altra è nel caso che si permettesse dal sovrano, si regolasse e si rendesse capace d'ogni effetto civile alcuna umana operazione, benchè a quei diritti contraria. Questa seconda maniera si è quella di cui ho inteso di parlare finora. Onde nel caso proposto dell'usura, quand'anche essa fosse vietata da qualunque altro diritto, può il principe riconoscerla per un contratto legittimo, attribuire ai contrattanti le azioni che indi ne nascono in simili contratti, ingiungere ai tribunali che costringano il mutuatario a pagare l'usura promessa, ed assolvano il mutuante dalle domande di restituzione per le usure riscosse. Nella stessa maniera la schiavitù, l'amputazione dei virili, la fornicazione e tante altre simili cose vietate dalle altre leggi furono permesse da alcune civili, e partorirono azione in giudizio. Ma quando si trattasse di comandare una cosa contraria alle leggi naturali o divine, ciò sarebbe oltre i limiti della facoltà che hanno i sovrani

per governare i popoli soggetti, salvo nei casi vestiti di circostanze particolari, per cui può credersi che cessi allora il divieto naturale o divino. Così potrebbesi forse scusare per le circostanze del tempo la legge decemvirale, che ingiungeva al padre di tosto uccidere un figlio nato mostruoso; ma non saprebbero trovare scusa le leggi che ingiunsero alle vedove di gittarsi sul rogo dell' estinto consorte, ai soldati di straziare con istudiata barbarie i nemici cedenti e disarmati, alle spose d'offerire le loro primizie al signore del feudo, ed altre simili ond' è deturpata la storia della legislazione civile di varj popoli.

§. 109. Se appartiene ai sovrani il diritto d' ordinare ciò che stimano più conveniente al pubblico bene in materia d' usure indipendentemente da ogni altra legge, come mi lusingo d' aver provato in questo capo, la libera disposizione delle leggi civili intorno all' usura renderassi più evidente nei capi seguenti, in cui proverò che l' usura non è ad alcun' altra legge contraria.

CAP. X.

L'usura non è vietata dalla legge naturale o delle genti.

§. 110. SE si considera l'usura come condizione o parte di un contratto, essa non ha relazione col diritto naturale a cui non appartengono i contratti che furono solo introdotti dal diritto delle genti (1); ma questa specie di contratto ha come tutti gli altri la sua radice, la sua base appoggiata al diritto naturale, per cui ciascuno è padrone di far di se e delle cose sue ciò che vuole. Infatti se prescindiamo dalla troppo vaga definizione del diritto naturale dataci da Ulpiano (2) e ricopiata da Giustiniano (3), e se riguardiamo come proposto dalla legge naturale tutto ciò che gravemente interessa la generale società degli uomini, egli è evi-

(1) §. 2. Instit. *de jure nat., gen. et civ.*

(2) *Jus naturae est quod natura omnia animalia docuit*, Leg. 1. ff. *de just. et jure.*

(3) §. 1. Instit. *de jure nat., gen. et civ.*

dente che ciascuno ha diritto di patteggiare come più gli piace, ed è tenuto ciascuno ad osservare quanto ad altri ha promesso; dunque chi si priva per qualche tempo del suo danaro per darlo altrui ha diritto d'esigerne quella mercede che l'altro è pronto ad offerirgli, il che vuol dire che il contratto usurario deriva come ciascun altro dalla legge naturale.

§. 111. Ma questa legge stessa ristringe la naturale libertà che ha l'uomo di disporre a suo arbitrio delle cose sue a non farlo con danno altrui, a non impiegare frodi ed inganni per ottenere un consenso che altrimenti non si sarebbe dato, a non abusare della necessità altrui per estorquerne alcuna cosa. Pigliamo per esempio una società di selvaggi nello stato il più vicino possibile allo stato di natura; tutti affermeranno concordemente che in essa pecca contro la legge naturale colui che incendia la sua capanna, benchè possa farne ciò che vuole, se l'incendio può comunicarsi facilmente alle capanne de' suoi vicini: colui che cambia di reciproco consenso contro qualunque altra cosa altrui una cosa sua difettosa od inetta,

facendola credere intiera e perfetta: colui che posto sopra uno stretto ponte estorque alcuna cosa da altri per non impedirgli il passaggio, in tempo che inerme fosse inseguìto da una fiera. V'ha di più. Poichè il diritto naturale tende alla conservazione ed al ben essere della società umana, esso prescrive che ceda ciascuno una porzione del suo quando ciò sia necessario pel bene generale della società; quindi la beneficenza, la limosina sono precetti di legge naturale. Credo che non siano contrastati da alcuno questi principj. Tutte le difficoltà, che insorgono nelle discussioni intorno al diritto naturale, riguardano principalmente l'applicazione di questi principj ai casi particolari, e la determinazione del più o meno che debba ciascuno offerire del suo per contribuire al ben generale.

§. 112. Applicando queste massime ai contratti d'usura vedrassi chiaramente, che essi di loro natura nulla contengono di contrario al diritto naturale preso nella più ampia sua estensione. Io rimetto in prestito un mio cavallo ad un amico, perchè mi piace di beneficare un mio amico. Se altri

ne ha bisogno non voglio privarmi del comodo di usare io stesso del mio cavallo senza un corrispettivo, e lo contratto di concerto con chi lo domanda. Così del danaro: lo dono in elemosina ad un bisognoso, lo impresto gratuitamente ad un amico, perchè così mi piace; ma se me lo chiede un altro per valersene qualche tempo pattuisco seco lui la mercede che deve darmi pel servizio che gli rendo, ed in compenso del restare io privo frattanto d'ogni uso che potrei fare del mio danaro. Qui non vi ha frode o inganno; qui non vi ha pregiudizio alcuno del mutuatario; qui non si abusa della necessità altrui per estorquere da lui ciò che non s'avrebbe da altri. Qui dunque nulla v'ha che non sia ben conforme al diritto naturale. Ma quando una persona da me ben conosciuta trovandosi in un grave ed urgente pericolo abbisogna di cento scudi e me li chiede colla promessa di restituirli fra un mese, se io che non ho bisogno allora di quel danaro mi valgo della disperazion sua per costringerlo a promettermi la restituzione con accrescimento di uno scudo di più a titolo d'usura, allora

benchè io mi valga del mio diritto di fare ciò che voglio del mio danaro, benchè la parte meco contrattante di pieno consenso e buona volontà mi esibisca l'usura richiestagli, io ciò nulla ostante pecco gravemente contro la legge naturale per l'abuso che faccio in tali circostanze della necessità altrui. Ciò vuol dire che si può abusare del proprio diritto nel contratto di usura, benchè lecito ed onesto per se, come in tutti gli altri i più santi ed accreditati contratti.

§. 113. È dunque inutile di qui esaminare se il contratto del mutuo sia per sua natura essenzialmente gratuito, così che escluda necessariamente ogni condizione di mercede. Mi fa maraviglia che tanto siansi appoggiati i nemici dell'usura a quest'argomento, e che i partigiani della medesima siansi seriamente occupati a combatterlo. Che importa che siavi un mutuo gratuito, un altro interessato, secondo la volontà dei contrattanti? Che importa che il contratto, per cui si pattuisce l'usura si chiami mutuo o con qual altro nome più aggradi? Benchè i contratti, al dire del citato Giusti-

niano, siansi introdotti dal diritto delle genti, le loro determinazioni, i loro nomi, le loro formalità hanno origine dal diritto civile. Nulla dunque hanno che fare col diritto naturale e delle genti queste sottigliezze e quistioni di voci.

§. 114. Ma ove si riguardi l'usura, come giustamente si deve, qual condizione d'un contratto introdotto dal diritto delle genti, si riconoscerà da quanto ho sopra detto nel capo VIII che tutte quasi le nazioni per unanime consenso hanno accolto nei loro contratti il patto dell'usura, e che tal condizione ha durato dalla più rimota antichità fino a' dì nostri colla interruzione, e questa nemmen generale, di quei pochi secoli in cui piegò la legislazione civile sotto il dispotismo della teologia scolastica. Interroghiamo ciascun uomo se abbia più a caro che sia vietato o permesso il contratto di mutuo mediante usura, e dalla generale risposta sarà sciolta ogni controversia intorno al diritto naturale e delle genti.

CAP. XI.

L' usura non è vietata dal diritto divino ed ecclesiastico.

§. 115. NON è qui mio scopo di trattare teologicamente questa materia, ma solo di assicurare ai sovrani il diritto di far quelle leggi che riputeranno le più convenienti in materia di usure, ove non bastasse quanto ho scritto a tal fine nel capo IX. Basterà qui dunque l'osservare che qualunque pretesa legge divina contro l'usura è da molti accreditatissimi teologi interpretata delle sole usure con cui si opprimono i poveri; che il concilio di Trento nulla ha voluto pronunziare in questa materia, benchè si annoverasse allora dai teologi fra le erronee novità di Lutero l'opinione favorevole all' usura; che finalmente il dottissimo pontefice Benedetto XIV nella sua enciclica del 1745 ne parla in maniera a lasciar luogo alle dispute de' teologi su questo soggetto. In grazia di chi non volesse leggere gl'immensi libri che si sono scritti intorno alla presente

quistione accennerò qui una bellissima lettera di Giovanni Launojo (1) copiata dall' autore del più volte citato libro, *Traité des prêts de commerce* (2), e darò anzi tradotta dal Francesse un'altra lettera del P. Teodorico di Viaixnes monaco della congregazione Benedettina di S. Vannes diretta a monsignor Cornelio Giovanni Barckman arcivescovo di Utrecht in data delli 6 marzo 1728 (3).

§. 116. « Benchè io non sia del sentimento di Vostra Grandezza intorno ai » prestiti, rendite e biglietti di commercio » usati in questo paese secondo le leggi » della repubblica, non ho però meno di » stima, di rispetto, di attaccamento per la » sagra vostra persona. Noi condanniamo » egualmente l'usura vietata dalla legge di » Dio, ed ogni guadagno contrario alla » giustizia ed alla carità; e se io potessi » credere

(1) Launoy. *Opera* tom. II. part. II. pag. 563.

(2) Tom. IV. pag. 1.

(3) Trovasi nel citato *Traité des prêts de commerce* tom. IV. pag. 19.

» credere che i prestiti di cui si tratta fos-
» sero compresi in questo divieto, io li ri-
» getterei con più orrore che altri mai. Co-
» sì, Monsignore, noi siamo d'accordo in
» ciò ch'è essenziale alla religione. Non
» trattasi che d'investigare se le rendite
» usate in questo paese debbansi o no com-
» prendere fra le usure ingiuste, inique,
» contrarie alla carità e vietate dalla legge
» di Dio.

§. 117. » Ho studiato questa materia pro-
» fondamente e più di trent'anni. Io adot-
» tava allora il sentimento della Sorbona,
» o almeno aveva una gran prevenzione in
» suo favore. Io non m'aspettava allora che
» le mie meditazioni dovessero disingannar-
» mi, e molto meno che dovessero giovare
» un giorno alla chiesa d'Olanda, di cui
» ignorava allora le circostanze e gli usi
» del paese. Io non ho esaminato allora la
» cosa che in se stessa, e secondo la sagra
» scrittura e la tradizione.

§. 118. » Egli è vero che un manoscritto
» privativamente comunicatomi del sig. Lau-
» nojo, di cui i Sorbonisti non vollero mai
» permettere la pubblicazione, me ne fece

» nascere il pensiero e me ne somministrò
» anzi l'occasione. Ma per quanto concetto
» avessi di questo dottore sì colto e sì eru-
» dito, posso però assicurare V. G. che ho
» abbracciato il suo avviso mosso non dall'
» autorità, ma dalle sode e fondamentali
» ragioni cui era appoggiato. Dopo averle
» esaminate in se stesse consultai le sor-
» genti, e parvemi subito di trovare il suo
» sistema chiaramente stabilito dalla sagra
» scrittura. Più l'esamino, più ne sono
» convinto. La legge divina in questo pro-
» posito chiaramente pronunziata da Mosè
» non vieta i mutui ad interesse, se non
» per riguardo ai nostri fratelli poveri e
» necessitosi. Ecco la legge qual trovasi nel
» Levitico (1). *Si attenuatus fuerit frater*
» *tuus et infirmus manu, et susceperis eum*
» *tamquam advenam et peregrinum, et vi-*
» *xerit tecum, ne accipias usuras ab eo,*
» *nec amplius quam dedisti. Time Deum*
» *tuum, ut vivere possit frater tuus apud*
» *te. Pecuniam tuam non dabis illi ad*

(1) *Levit.* cap. 25. vers. 35, 36, 37.

» *usuram, et frugum superabundantiam non* » *exiges.* È più chiaro del meriggio, che » ivi Iddio non vieta l'usura o il mutuo ad » interesse se non per riguardo al nostro » fratello povero, necessitoso, oppresso da » un emergente bisogno. Il Signore permet- » te adunque l'usura in tutti gli altri casi, » purchè il contratto sia in regola; e af- » finchè non resti dubbio spiegasi ancor » più chiaramente per la bocca dello stesso » Mosè in varj luoghi del Deuteronomio, » per esempio ove dice: *Foenerabis gen-* » *tibus multis, et ipse a nullo accipies mu-* » *tuum. Dominaberis nationibus plurimis,* » *et ipse a nemine dominaberis* (1). Ecco » un testo ben positivo. La medesima cosa » è ripetuta altrove: *Foenerabis gentibus* » *multis, et ipse a nullo foenus accipies* (2). » Ma nulla v'ha di più preciso e più espres- » sivo che il testo seguente: *Non foenera-* » *bis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec* » *fruges, nec quamlibet aliam rem, sed*

(1) *Deuter.* cap. 15. vers. 26.

(2) *Ibid.* cap. 28. vers. 12.

» *alieno. Fratri autem tuo absque usura id*
» *quo indiget commodabis, ut benedicat*
» *Dominus Deus tuus in omni opere tuo*
» *in terra ad quam ingredieris possiden-*
» *dam* (1). Non era solamente permesso,
» ma anche ingiunto di prestare a usura o
» interesse agli stranieri: ciò non impediva
» che il popolo fosse benedetto da Dio;
» era anche permesso di così prestare ai
» fratelli, quando improntavano senza es-
» servi costretti da una reale necessità.

§. 119. » Ecco, Monsignore, il fondamento
» del mio sistema, cioè che il commercio
» del danaro prestato come si usa in Olanda,
» ben lungi d'essere opposto alla legge di
» Dio, vi è anzi conforme. I soli mutui
» usurarj condannati e vietati dalla legge
» di Dio sono quelli che si fanno a' nostri
» fratelli poveri e nccessitosi; a questi soli
» si è appropriato il nome di usura, per-
» ciò divenuto sì odioso. Di questa sola
» parlano i profeti e gli scrittori sacri quan-
» do la condannano, e ne inspirano tanto

(1) Ibid. cap. 23. vers. 19. 20.

» orrore; poichè non ne parlano mai che
» relativamente al divieto da Dio fatto per
» bocca di Mosè promulgatore delle sue
» leggi nell'antico testamento. Ogni altro
» mutuo pel commercio, per vantaggio pub-
» blico, per l'utilità reciproca dei privati
» (purchè non sia accompagnato da spirito
» di avarizia, d'ingiustizia, di vessazione o
» d'altra passione iniqua) vi è approvato
» almen tacitamente, come non vi è per
» modo alcuno condannato il commercio
» d'ogni altra mercanzia.

§. 120. » Gesù Cristo nel suo santo Van-
» gelo non ci ha dato sopra di ciò alcuna
» nuova legge, e mi sono sempre maravi-
» gliato che si allegassero contro il mutuo
» ad interesse quelle parole: *benefacite et*
» *mutuum date nihil inde sperantes* (1).
» Basta leggere le parole antecedenti e le
» susseguenti per vedere chiaramente che
» quel testo non è al caso, e che si può
» anche conchiudere che Gesù Cristo ap-
» prova i prestiti ad interesse, come ap-

(1) Luca cap. VI. v. 35.

» prova quelli che amano i loro amici e
» fanno loro del bene colla speranza d'esser-
» ne ricompensati. Posso assicurarvi, Mon-
» signore, che in tutti gli scritti dei dot-
» tori Sorbonici che ho letto altre volte su
» questa materia, e in quelli pure che fu-
» rono composti in tempo delle grandi con-
» troversie che si fecero sull'usura in Fran-
» cia tre o quattro secoli sono, non ho
» trovato la minima soda ragione che com-
» batta questo principio incontestabile, cioè
» che nella sagra scrittura non trovasi con-
» dannata altra usura fuori quella che si ri-
» scuote dalle persone povere o necessitose.
» Non eccettuo il nuovo scritto del sig. Du-
» guet che ho letto a mente pacata, e an-
» cor meno il *Casus positio* e la replica
» del sig. Maupas che V. G. ha fatto stam-
» pare, e che avrebbe meglio fatto per mio
» avviso nelle presenti circostanze della sua
» chiesa di tener serrata nel suo archivio,
» finchè la di lei autorità fosse più rasso-
» data ed ella avesse consultato i canonici,
» i parrochi, e che fosse stato possibile
» sottoporre questa discussione cotanto di-
» licata ad un mutuo esame senza rischio

» di suscitar turbolenze. Perdoni, Monsi-
» gnore, questa mia libertà.

§. 121. » Confesso francamente che la di-
» scussione è più laboriosa e difficile per
» riguardo alla tradizione della chiesa, che
» per riguardo al testo letterale della sagra
» scrittura, la quale è nondimeno il fonda-
» mento di tutte le leggi divine. Molte
» espressioni di alcuni padri della chiesa
» sembrano favorire la vostra opinione e
» potrebbero abbagliare i meno eruditi, fa-
» cilmente convinti da alcuni passi in ap-
» parenza decisivi perchè non consultano
» gli originali, perchè non esaminano altri
» luoghi ov' è trattata la materia del mede-
» simo padre (come avviene per esempio di
» S. Gerolamo e di S. Ambrogio), e per-
» chè ignorano le circostanze dei tempi e
» le cause che dettero luogo alle invettive
» dei padri. Per me dopo avere studiato la
» materia colla maggior possibile attenzione
» per più di tre anni nel fine del secolo
» passato, ho trovato che le espressioni
» forti e le invettive de' Padri contro l'usu-
» ra non erano uniformi in diversi secoli e
» nemmeno presso il medesimo Padre, e

» che essi null' altro cercarono che d'inspi-
» rare orrore contro l'ingiustizia, la cru-
» deltà, l'avarizia ec. che trovavansi nelle
» usure del loro tempo, e contro il catti-
» vo uso che faceasi del guadagno e delle
» ricchezze provenienti dall'usura: nella qual
» cosa aveano ben ragione. Ma conchiude-
» va io quindi che era permessa ogni altra
» usura, o piuttosto interesse di mutuo di-
» sgiunto dalle azioni inique ed ingiuste.
» Confermavami in questo pensiere l' osser-
» vare che i Padri declamavano con egual
» forza contro ogni specie di mercatanti che
» erano soggetti alle medesime passioni,
» senzachè perciò il commercio delle mer-
» canzie (che non può farsi senza il com-
» mercio del danaro) fosse men lecito o
» meno utile alla società civile. Parvemi al-
» tronde che gli eccessi, a cui i Gentili ed
» a loro imitazione poscia i Cristiani avea-
» no spinto l'ingiustizia e la crudeltà delle
» usure, furono la cagione delle veementi
» invettive fatte dai Padri contro ogni usura
» in generale per allontanarne i fedeli più
» che potessero, poichè soggiungevano sem-
» pre che colle usure opprimevasi e rovi-

» navasi il prossimo. Osservasi ciò partico-
» larmente nei loro sermoni ed omelie, in
» cui declamarono ugualmente contro i mer-
» catanti che vendevano a troppo caro prez-
» zo le merci e contro i banchieri che ven-
» devano a troppo caro prezzo il danaro.
» Poichè in fine non si può negare che
» l'oro, l'argento, la moneta è una specie
» di merce, e tale che è la base d'ogni
» commercio. Eppure, benchè i Padri ed i
» concilj abbiano spesso declamato contro
» i negozianti e l'iniquo loro commercio,
» non venne mai in pensiero ad alcun Cri-
» stiano che ogni commercio sia vietato dalla
» legge di Dio o della chiesa, e che non si
» possa esercitarlo in buona coscienza; nè
» potrebbesi asserire che tal fosse la dot-
» trina d'alcun Padre della chiesa. Ora il
» mutuo ad interesse, che vuolsi chiamare
» usura, trovasi nel medesimo caso. Per tal
» cagione l'imperadore Costantino fattosi
» Cristiano, volendo rimediare agli eccessi
» a cui gl'Idolatri aveano portata l'usura,
» non condannò già ogni usura ma ne ri-
» strinse solo la quota legittima senza che
» sianvisi opposti i vescovi o il sommo pon-

» tefice. Il concilio Niceno per un ottimo
» regolamento di disciplina ecclesiastica vietò
» ai soli cherici maggiori, cioè vescovi, preti
» e diaconi, ogni commercio di danaro, e
» ciò (come il dicono espressamente alcuni
» santi Padri) per distoglierli dalla tenta-
» zione dell' avarizia, perchè non fossero di-
» stratti dalle occupazioni del lor ministe-
» ro, per evitare lo scandalo del popolo
» che avrebbe facilmente sospettato in loro
» più avarizia che zelo ecclesiastico. È quin-
» di evidente che il mutuo ad usura era le-
» cito ai laici, e che non si credeva per
» niun modo contrario alla divina legge,
» fuorchè fosse oppressivo de' poveri. Baste-
» rebbe questo fatto solo per fissare la tra-
» dizione della chiesa a qnesto riguardo.

§. 122. » Ma v'ha di più. Essendo il com-
» mercio massimamente del danaro, come
» dissi, una gran tentazione per l'avarizia
» ed un pretesto di dissipazione a quelli
» che se ne occupano, cosa contraria allo
» spirito ecclesiastico, la chiesa in molti
» concilj ad imitazione del Niceno ha vie-
» tato agli ecclesiastici e nominatamente ai
» vescovi, preti e diaconi ogni esercizio di

» commercio, e particolarmente del mutuo
» ad usura sotto pena d'interdizione del
» loro ministero. Sovienmi d'avere altrevolte
» estratto i canoni di cinque o sei concilj
» in questa materia, ma mi fu tolto cogli
» altri questo scritto ed ora non sono più
» al caso di rifare queste ricerche. Ad ogni
» modo ciò prova chiaramente che quei
» mutui non erano vietati ai laici, e per
» conseguenza non erano assolutamente con-
» dannati dalla legge divina o ecclesiastica
» quando non fossero oppressivi, o fatti ai
» poveri che non possono guadagnarsi il
» vitto coi loro lavori. Dei canoni che si
» citano d'altri concilj contro l'usura devesi
» giudicare come di quello del concilio Ni-
» ceno. E certamente, Monsignore, io sono
» stato ben poco soddisfatto della misera-
» bile risposta che fa nella sua replica l'au-
» tore del *Casus positio* a quanto se gli era
» opposto, che il canone Niceno riguardava
» gli ecclesiastici e non i laici. Chi avrà
» consultato l'originale e sarà istrutto della
» storia di que' tempi vedrà chiaramente che
» le prevenzioni di quest'autore l'hanno in-
» gannato, o gli han dato occasione d'in-

» porne agli altri contro la sua intenzione, » che era, come non dubito, di trovare la » verità. Ma non ho principiato oggi ad av- » vedermi che egli non la trova sempre: » *absit verbo invidia;* poichè altronde io lo » stimo ed amo assai.

§. 123. « Se avessi ancora la memoria e » la forza che aveami Iddio concesso altre » volte, e non mi avessero tolte tutte le » mie carte quando fui la prima volta car- » cerato a Vincennes, sarebbemi facile di » mostrare a V. G. molti passi di concilj e » di Padri che vi metterebbero in chiaro il » mio sistema già sì ben fondato nella sa- » gra scrittura. Vorrei soprattutto avere an- » cora i sette grossi volumi della storia della » Sorbona o piuttosto dell' università di Pa- » rigi composta e scritta di sua mano da » Eduardo Richero, in cui fra le altre cose » narra le gran dispute che agitarono la » Sorbona nel secolo quattordicesimo, se » non erro, all'occasione dell' usura che fa- » ceva allora tanto rumore in Francia, ed » espone le ragioni proposte per ambe le » parti in varie adunanze (poichè furono al » principio divisi i sentimenti), e si mara-

» viglia egli medesimo che l'opinione favo-
» revole ai censi perpetui redimibili solo
» dal venditore sia stata finalmente appro-
» vata dopo molti contrasti, e che questa
» maniera di usura sia stata permessa da un
» corpo di teologi tanto arrabbiati contro
» l'usura. Non ho più mezzi nè forze per
» fare queste ricerche e per attendere a que-
» sto lavoro colla necessaria applicazione.
» Ciò non è strano all'età mia, e dopo le
» persecuzioni incredibili che ho sofferto
» duranti venticinque anni. Posso soltanto
» assicurare V. G. che avendo esaminato
» quanto ho potuto gli scritti degli antichi
» Sorbonici intorno all'usura non vi trovai
» nè i lumi necessarj per mettere in evi-
» denza questa importante materia, nè prove
» solide e convincenti per appoggiare il giu-
» dizio che pronunziò la Sorbona. Tutte le
» autorità citate non riguardavano che il
» guadagno ingiusto, crudele, contrario alla
» carità, ed erano applicate ad ogni mutuo
» interessato, solo perchè questo si quali-
» ficava col nome di usura, quantunque
» tutti quei mutui (salvo che si esigano usure
» dai poveri e necessitosi) siano ben giusti

» in se stessi e di reciproco vantaggio delle
» parti contrattanti. Non ho trovato alcuna
» soda ragione fra quelle che allegarono al-
» lora i Sorbonici per giustificare il loro
» sistema generale, e molto meno nei due
» libri che V. G. ha fatto ultimamente
» stampare.

§. 124. » Ma ecco, Monsignore, ciò che
» ho trovato di più strano nelle antiche di-
» spute della Sorbona intorno ai censi per-
» petui redimili solo dal venditore. Al prin-
» cipio la maggior parte dei dottori furono
» in senso, che secondo i principj stabiliti
» questi censi doveansi condannare come
» usurarj; ma i partigiani del contrario sen-
» timento rappresentarono che questi censi
» essendo già in uso nel regno ed approvati
» dalle leggi civili, se venissero dichiarati
» dalla Sorbona usurarj e peccaminosi, ciò
» cagionerebbe una sollevazione generale ed
» ecciterebbe lo sdegno del re, della corte,
» dei parlamenti, dei magistrati, onde po-
» trebbero avvenire terribili conseguenze an-
» che contro la Sorbona. Per queste rifles-
» sioni dopo molti contrasti tutti si accor-
» darono in fine a dichiarare legittimi ed

» innocenti questi censi, condannando ogni
» usura; e per evitare la contraddizione di
» questo giudizio coi loro principj immagi-
» narono un sutterfugio, che sempre par-
» vemi ben leggiero ed anche ridicolo. Dis-
» sero che il censo perpetuo non era un
» mutuo, ma una vendita; poichè chi avea
» così prestato il suo danaro non ne era
» più padrone, nè più potea disporne, co-
» me osservò ancora l'autore del *Casus po-*
» *sitio*, ma vanamente in mio senso.

§. 125. « Vi confesso, Monsignore, che
» nulla mi ha più allontanato dalle opi-
» nioni Sorboniche contro ogni usura in
» generale, che questa loro decisione favo-
» revole ai censi perpetui. Vidi chiaramente
» che essi erano in contraddizione coi loro
» principj, che riprovando ogni mutuo in-
» teressato approvavano i censi perpetui solo
» perchè erano autorizzati dalle leggi del
» regno, onde conchiusi ch'eglino stessi ri-
» conobbero che le leggi civili in materia
» di mutui devono essere la norma della
» loro legittimità, quando nulla ha pronun-
» ziato la legge di Dio. Trovai frivolo e
» assai ridicolo il sutterfugio di qualificare

» per vendite i censi perpetui, purchè il
» compratore non fosse più padrone del suo
» capitale. Io sostengo che lo è e ne può
» disporre a suo piacere, quantunque non
» possa costringere il debitore alla restitu-
» zione, fuorchè sia moroso nel pagamento
» degl' interessi: nel qual caso può il cre-
» ditore ripetere il suo capitale in via giu-
» ridica. Non è meno padrone del suo ca-
» pitale che se l'avesse nel suo scrigno,
» ove l'avrebbe meno sicuro potendogli es-
» sere rubato; mentre nelle mani del debi-
» tore è assicurato con buone e sufficienti
» cautele. Se il debitore è moroso a pagare
» gl' interessi può, come dissi, il creditore
» richiamare in giustizia il suo capitale, e
» far esporre occorrendo i fondi ipotecati
» al pubblico incanto per essere col lo-
» ro prezzo rimborsato. Si oppone ridicol-
» mente, che in un urgente bisogno non
» potrebbe il creditore valersi di quella som-
» ma: argomento degno di persone che igno-
» rino la natura di questi contratti, o a cui
» manchi il senso comune. Ciascun sa che
» può il creditore in giuste circostanze chie-
» dere buonamente la restituzione in tutto

» o in parte del suo capitale, e ricusandola
» il debitore può vendere altrui il suo cre-
» dito e riscuoterne il prezzo per farne ciò
» che vuole. È dunque falso che nei censi
» il capitale sia alienato in modo, che il
» creditore più non possa disporne. Ma egli
» è evidente, che nel senso e secondo le
» massime Sorboniche i censi perpetui che
» si usano in Francia colla permissione delle
» leggi non dovrebbero riputarsi meno usu-
» rarj che tutti gli altri prestiti ad interesse
» (eccettuo però sempre tutti quelli che si
» fanno a' poveri e necessitosi, o quelli che
» portano interessi eccessivi contro la giu-
» stizia e contro le leggi civili). Io sono
» anche persuaso che se quegli antichi dot-
» tori Sorbonici, di cui tanto vantasi il giu-
» dizio sull' usura, avessero vissuto sotto
» il reggimento presente della repubblica
» d' Olanda, di cui io ammiro ogni giorno
» più l'equità ed il buon ordine, avrebbero
» giudicato dei mutui ad annuo interesse
» quali si praticano secondo le leggi di que-
» sto paese come hanno fatto dei censi per-
» petui non redimibili, quali si usano in
» Francia.

§. 126. « Giacchè non si può provare » giammai che l'usura generalmente o piut- » tosto ogni mutuo ad interesse senza ec- » cezione sia vietato da alcuna legge divina » o naturale, i passi dei Padri, dei con- » cilj, degli scrittori ecclesiastici che so- » gliono allegarsi in questa materia (benchè » di sovente citati mal a proposito) nulla » proverebbero di più, se non che l'usura » sia stata vietata dalla legge ecclesiastica. » Ma in questo caso non si guadagnerebbe » nulla; poichè le regole del commercio » nella società civile non sono di compe- » tenza della chiesa e de' suoi ministri, ma » unicamente dipendenti dalla giurisdizione » dei sovrani, quand' anche fossero eretici » o idolatri. Hanno eglino da Dio la loro » potestà, come lo insegna espressamente » S. Paolo. Dio solo è il loro giudice, e » tutti i sudditi devono loro ubbidienza, » senza eccettuare il papa o i vescovi, in » tutto ciò che non è formalmente contra- » rio alla legge divina. Non solo S. Paolo, » ma Gesù Cristo medesimo ce l'ha inse- » gnato sì chiaramente a non poterne dubi- » tare. L'autorità dei sovrani è specialmen-

» te stabilita da Dio per regolare il com-
» mercio, e soprattutto quello del danaro e
» della moneta ch' eglino han fatto coniare
» che rappresenta la loro immagine e leg-
» genda che a loro spetta originalmente.
» *Cujus est imago hæc et superscriptio?*
» domandava il Signore a' Farisei che lo
» tentavano di ricusare il tributo a Cesare.
» Avendo essi risposto che erano di Cesare,
» *dicunt ei Cæsari*, ripigliò il Salvatore:
» *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari,*
» *et quæ sunt Dei Deo.* Spetta dunque ai
» sovrani il prescrivere le leggi del com-
» mercio e soprattutto di quel del danaro,
» e non già al papa, ai vescovi, ai dottori,
» nè alla chiesa medesima.

§. 117. » L' autore del *Casus positio* ha
» ben sentito il peso di questa ragione onde
» era rovesciato il suo sistema, e per ca-
» varsi d'impaccio si è gettato in una ine-
» scusabile confusione, che però non lascia
» di sedurre gl'ignoranti e coloro che non
» sono ben informati della presente con-
» troversia. Ecco le sue parole: *Hinc ap-*
» *paret illud sine errore substineri non*
» *posse quod ab aliquibus, non satis con-*

» *siderate probatum, dicitur ad Ecclesiam*
» *non spectare ut pronuntiet contractus de*
» *quibus agitur usurarios. Nam de fide*
» *est procul dubio pertinere ad Ecclesiam*
» *judicium infallibile de moribus ut de*
» *dogmate, atque ab ipsa discendum esse*
» *num aliquis contractus sit divina lege*
» *prohibitus, ut nullomodo legibus huma-*
» *nis licitus fieri possit.* Che miserabile ra-
» gionamento! Nessun Cattolico ha mai po-
» sto in dubbio, che appartenga alla chiesa
» giudicare dei costumi come dei dogmi.
» Non si tratta di ciò, ma solamente di ve-
» dere se non avendo la legge divina vie-
» tato il mutuo ad interesse, se non per
» riguardo alle persone povere e necessito-
» se, possa la chiesa formare sopra di ciò
» nuove leggi contrarie a quelle dei sovra-
» ni. È questo diritto che io sostengo es-
» sere formalmente opposto all'ordine e alla
» volontà dichiarata da Dio. Convien anche
» sapere ed osservare, che quando la chiesa
» pronunzia un giudizio sui costumi per
» regola dei fedeli ella deve ciò fare in con-
» formità delle regole prescritte da Dio pa-
» lesemente, darne le prove, e far vedere

» che ella le ha seguite. È vero che essa
» può far nuove leggi per la variabile di-
» sciplina ecclesiastica, come ha fatto più
» volte, ma non mai per la società civile
» o pel commercio puramente umano: que-
» sto è affare dei sovrani. Sostengo final-
» mente che il corpo della chiesa adunata
» o dispersa non ha giammai deciso nè
» provato che i mutui usati in Olanda sia-
» no un' usura peccaminosa e condannata
» dalla legge di Dio, che io venero ed ap-
» prezzo più che altri al mondo. Tal deci-
» sione è di poche persone particolari pre-
» venute, straniere e probabilmente mal
» informate. Mi estenderei di più se la mia
» caducità me lo permetesse, ma tanto ba-
» sta per una persona illuminata come è
» V. G. La scrittura è chiara e senza equi-
» voco su questo punto, ad essa sola dob-
» biamo attenerci. »

§. 128. Il restante di questa lettera non contiene più cosa importante al nostro proposito. Ma da quanto si è esposto in questo capo potrebbe nascere un dubbio, se sia lecito ai sovrani di approvare l'usura oltre i limiti, entro cui è permessa dalla

legge divina. Questa, in senso di Launojo, del P. di Viaixnes e di tant'altri esimj dottori e teologi, vieta di riseuotere interesse del mutuo dalle persone povere e necessitose. Dovrebbe dunque anche il sovrano, approvando generalmente l'usura, fare in favore de'poveri un'espressa eccezione. Ma conviene osservare che la divina legge, per riguardo ai poveri, rifondesi esattamente in quella che prescrive di far loro limosina. Siccome ciò non può determinatamente prescriversi dalla legge civile, e nascerebbe un turbamento maggiore nella società se si dovesse discutere continuamente la qualità delle persone cui si è dato il mutuo, e giudicare della loro vera o finta, passaggiera o durevole povertà; così la ragione ed il buon senso stesso persuade facilmente chicchessia che questi precetti di beneficenza, obbligando in particolare la coscienza di ciascheduno, non possano essere oggetto delle leggi civili, le quali devono prescrivere ai contratti regole chiare tendenti al ben comune della società, e non sottoposte a difficili e penose disquisizioni, quale sarebbe l'eccettuazione dei poveri dal

pagamento delle usure. Ciò avrà luogo tanto più in una società ben' ordinata, ove sia sufficientemente provvisto quanto si conviene al sollievo de' poveri. E che, se la loro eccettuazione dalla legge generale approvante l'usura fosse ai medesimi più dannosa che proficua? Ne parleremo a suo luogo.

CAP. XII.

È inutile, anzi nociva alla società ogni legge che vieti indifferentemente l'usura.

§. 129. Abbiamo dimostrato l'ampia facoltà che compete ai sovrani di fare in materia d'usura quelle leggi che crederanno migliori: esamineremo ora quale sarebbe intorno a ciò la legislazione più conveniente al pubblico bene. E in primo luogo non v'ha bisogno di provare, che per se stessa l'usura è un bene e non un male nella società. Essa facilita la circolazione del danaro, e lo fa comunemente passare, con vantaggio reciproco dei contrattanti e con utilità generale della società, dagli scrigni in cui giacerebbe qualche tempo ozioso nelle mani

industriose di chi lo impiega nell' agricoltura, nel commercio, nelle manifatture, nelle arti. L' usura provvede ai bisogni passaggieri d' ogni genere di persone, e rende fruttifero un capitale in vantaggio del suo padrone. È vero che chi piglia danaro a prestito avrebbe i medesimi, anzi assai maggiori vantaggi se l'ottenesse per via di mutuo puramente gratuito. Se tutte le persone pecuniose che hanno in riserva un capitale in danaro eccedente i loro bisogni volessero prestarlo gratuitamente a chi ne abbisogna, o per sovvenire alle proprie indigenze o per intraprendere o continuare un qualunque ramo di commercio, la società ne ritrarrebbe un maggiore vantaggio. Per altra parte è facilissimo l'abuso nell'usura come in tutti gli altri contratti, e sarebbe cosa dannosa assai se tanto i negozianti per gli affari di commercio, quanto le persone povere per le loro indigenze fossero costrette a soccombere sotto il peso di enormi usure. Queste riflessioni hanno suggerito ai legislatori due mezzi, uno di vietare assolutamente ogni usura, l' altro di contenerla con restrizioni legali.

§. 130. Il primo mezzo (di cui mi sono proposto di trattare in questo capo) nulla giova al fine proposto, cioè d'impedire gli abusi dell'usura. Abbiam veduto nel capo VII quante maniere sonosi trovate di eludere questa legge. La naturale renitenza dei ricchi a prestare gratuitamente il loro danaro, congiunta col premuroso bisogno dei poveri che per averlo esibiscono qualunque mercede, e coll'interesse dei negozianti che trovano facilmente ne' loro affari un guadagno superiore alle usure che esibiscono, formano una piena cotanto impetuosa che rompe ogni argine, e tanto più facilmente quanto più direttamente si oppone alla direzione del suo corso, come farebbe la legge che assolutamente vietasse ogni mutuo ad usura.

§. 131. Deriva quindi per necessaria conseguenza, che una tal legge sarà anche nociva. Senza che io qui mi estenda di molto a descriverne i danni, basta una semplicissima osservazione a provarlo. Ho detto nel primo capo che tutte quasi le usure sono miste, perchè nel calcolarne la quota entra per una parte la mercede proporzionata che

si deve al padrone per l'uso del suo danaro, e per altra parte il rischio di perdere tutto o porzione del capitale o gl' interessi. Ora qualunque volta per essere vietata l'usura sono costretti i contrattanti ad eludere la legge con usure palliate, v'ha luogo a temere che siano annullati dai magistrati questi contratti, perchè fatti in frode della legge. Questo pericolo entra necessariamente nel calcolo delle usure. Esse dunque debbono essere necessariamente più gravi quando sono dalla legge vietate. Se dunque le usure eccedenti una discreta quota proporzionata alle circostanze di ciascun paese si reputano con ragione dannose, la legge che vieta assolutamente l'usura è non solamente inutile, ma anche nociva. Lo sarà tanto più, quanto maggiori cautele si saranno prescritte per impedirne la trasgressione, e quanto maggiori saranno le pene minacciate ai trasgressori. Tutto ciò farà parte del calcolo che deve fare il mutuante, come vi entrano i pericoli delle più lontane e disastrose navigazioni, che portano alcune volte le usure mercantili alla quota la più esuberante.

CAP. XIII.

Sono generalmente inutili e nocive le limitazioni legali dell' usura, e particolarmente la fissazione di quota per le usure di tempo.

§. 132. QUELL' argine che opposto di fronte dall' impetuoso corso dell' acqua vien rovesciato, se con dolce inclinazione sia collocato di fianco facilmente resiste, e dà all' acqua stessa quella direzione che si desidera. Così si è creduto che prescrivendo alcune limitazioni all' usura si sarebbero piegate le indomabili inclinazioni degli uomini a valersi dell' usura a comun beneficio di tutti, evitando gli abusi che nascono facilmente da un assoluto divieto o da una sfrenata libertà. Benchè alcuni mezzi indiretti, di cui parlerò a suo luogo, possano condurre a quest' ottimo fine, ciò non ostante l'usura è cosa così delicata che ogni urto che la tocchi direttamente l'irrita e rendesi vano e nocevole, come si vedrà facilmente esaminando a parte ciascuna delle limita-

zioni che sono state dalle leggi civili introdotte.

§. 133. Più generale si è quella della quota delle usure di tempo che può chiamarsi interesse comune o legale. Le moderne leggi riguardano come usura semplice di tempo quella che si riscuote dal mutuo di un capitale non destinato al commercio. La base di quest' usura è la sicurezza del capitale, che si suppone prestato a persone responsali ed assicurato con buone ipoteche. Allora l'impiego del danaro essendo egualmente solido che lo sarebbe nell' acquisto di fondi stabili, la quota del frutto naturalmente dovrebb' essere in ambi i casi eguale. Così chi trova comunemente ad impiegare il suo danaro al cinque per cento in acquisto di terre, case, impieghi lucrativi ec., lo darà egualmente a mutuo al medesimo interesse medianti buone ipoteche o malleverìe. Se non che la varia proporzione che può trovarsi tra gli esibitori di fondi a vendita e i ricercatori di capitali a mutuo, e così pure il maggiore o minor numero comparato di quelli che preferiscono i frutti varianti delle terre o i costanti dell' usura,

può cagionare qualche disuguaglianza nel prodotto naturale di questi due impieghi; cosicchè può trovarsi in alcun luogo la quota dell'interesse comune ottenuto da un capitale eguale impiegato in fondi stabili (1). Su questa base hanno o bene o male fissato i legislatori la quota dell' interesse comune. Dissi o bene o male, perchè si può temere che non abbiano sempre ben calcolato per mancanza di cognizioni pratiche i sopradivisati principj, da cui l'interesse comune deve naturalmente risultare. Ma per questa fissazione non si è ottenuto il bramato fine di facilitare i mutui senza eccesso di usura. Imperciocchè la comune estimazione de' fondi stabili è sottoposta a molte varietà, e così pure la proporzione tra la ricerca e l'esibizione di capitali a mutuo;

(1) Può leggersi in questo proposito l'estratto dell' opera del sig. de Villard *Recherches sur les rentes, les emprunts et les remboursemens etc.* nella *Biblioteca oltremontana* stampata in Torino nel volume XI pag. 115 dell'anno 1787. Vi si trova sviluppata assai dall'autore dell'estratto la teoria della varia quota degl' interessi d'ogni sorta. *(NB. È ristampato nel tomo seguente).*

onde proviene che la quota naturale delle usure di tempo non può essere per lungo tempo costante. Hanno cercato alcuni legislatori di determinarla in quella maniera che hanno creduto più conveniente al ben pubblico, ma non hanno potuto far forza all'andamento naturale delle cose. Altri lo hanno secondato, e cambiarono di tempo in tempo la quota legittima a seconda della naturale. Ma queste variazioni fatte dalla legge sarebbero di grande imbarazzo se fossero frequenti, e debbono naturalmente passare molti anni prima che il legislatore sappia di certo che conviene mutare la tassazione delle usure. Frattanto o le legittime sono più alte delle naturali e ne soffre il commercio e l'interesse pubblico, perchè pochi vorranno contentarsi di usure minori delle legittime; o queste sono più basse delle naturali, e allora si tenterebbe con artifiziose forme e mentite espressioni ne' contratti di eludere la legge, o scarseggerebbero i mutui a danno di quella parte considerabile della società che ne abbisogna.

§. 134. Ma questo è il minor male pro-

dotto dalla fissazion legale delle usure. Avviene frequentemente che il mutuante non può trarre la quota naturale dell' usura del suo danaro senza che il mutuatario paghi una quota maggiore. Servan d'esempio i prestiti su pegno che si fanno alla povera gente. Qui siamo nella classe delle usure di tempo, perchè si suppone che il pegno in mano del creditore rimova ogni pericolo di perdita. Chi si appiglia a questa negoziazione utilissima pel popolo ha bisogno di fare gravi spese per esercitarla. Gli fa d'uopo pagare il fitto d'un ampio sito ove conservare i pegni perchè non si guastino, e stipendiare persone ben capaci per estimare il loro valore, ed occupate continuamente al banco per dar il danaro a chi lo chiede. Finalmente non può a meno di tenere una porzione del capitale sempre oziosa per avere in pronto la necessaria scorta di danaro da dare a chi ne chiede. Supponiamo ch' io abbia destinato a questo commercio un capitale di due mila zecchini, i quali impiegati all' interesse comune, che vuol dire o in fondi stabili o dati a mutuo sotto buone ipoteche, debban produrre cento zec-

chini annui. Intraprendendo io il negozio di distribuire il mio capitale alla povera gente mediante pegno ed usura, dovrò spendere annualmente trenta zecchini pel fitto di magazzino, dieci per altre spese minute, sessanta di salario a chi assisterà personalmente al banco per ricevere i pegni e distribuire il danaro. Spenderò adunque in tutto cento zecchini annui. Prescindendo ora e dalla porzione del capitale che resterammi oziosa in cassa, e dai pericoli che qualche pegno si smarrisca o si consumi, o sia stato per errore in mio danno estimato oltre al suo valore dal mio agente; vedesi in quest' esempio chiaramente che io non posso ritrarre dal mio capitale così impiegato l'interesse comune di cento zecchini annui senza esigerne da' miei debitori duecento, che vuol dire fissando l'usura del danaro loro somministrato alla quota dell' annuo dieci per cento. Quanto più saranno minute le somme che si distribuiranno, tanto maggior consumazione di tempo si farà nel mio negozio e crescerà la spesa dei salarj. Quanto minore sarà il mio capitale, tanto maggiore sarà proporzionatamente

mente la parte che avranno le spese nell' usura che debbo riscuotere. Avuto riguardo a queste circostanze, che non s'iguorano nel comune commercio degli uomini, la quota degl' interessi esatti in questa specie di commercio verrebbe naturalmente determinata ad una quota varia in varj paesi ed anche in varj contratti nel medesimo paese, ma sempre proporzionata alle circostanze. Ma dove la legge avesse determinato per ogni mutuo l'interesse del cinque per cento, vietando di patteggiare una quota maggiore, non può trovarsi la facilità di avere a mutuo nell' urgenza mediante pegno, e quindi hanno avuto origine e perciò più si conservano le usure Giudaiche.

§. 135. Finalmente convien riflettere in questo proposito che rarissimo è il caso di mutui così sicuri, che nel calcolare l'usura non debbasi avere riguardo a qualche pericolo di perdere sul capitale. Il patrimonio del mio debitore potrebb' essere, senza che io lo sapessi, oberato o sottoposto a vincoli di feudo o fidecommesso. Egli potrebb' essere un pagatore difficile che mi costringesse sovente a litigare per riscuotere gl' in-

teressi; le cavillazioni forensi possono farmi spendere, inquietare, perder del tempo assai. Posso riparare a questi pericoli calcolandoli nella quota d'interesse ch'io chiederò tanto maggiore quanto riputerò più pericoloso il mio impiego, e sarà il mio mutuo allora misto in parte di giuoco, e le usure chieste non più usure di tempo ma miste. Ciò far non si può dove la legge ha fissato la quota delle usure, e tutti quelli che non hanno le più sicure ipoteche ad offerire e le più evidentemente disimpegnate, non potranno valersi mai del soccorso del mutuo. Peggio accade in que' paesi, ove non è lecito ai non negozianti di riscuotere usura mercantile dai negozianti che impiegano pure nel commercio i capitali presi a prestito, e che non hanno fondi stabili ad ipotecare per sicurezza del mutuante. Quanti capitali tolti per questa legge al commercio, che forse verranno in parte dissipati in oggetti di lusso!

CAP. XIV.

È generalmente inutile e nociva la limitazione della quota per le usure di pericolo.

§. 136. SAREBBE errore il credere, che la quota di queste usure fosse fondata sulla quota del guadagno che comunemente far possono i negozianti. Non è vano qui di ripetere ciò che già ho detto innanzi, che il profitto de' negozianti è sempre proporzionale al pericolo; che, presi in massa tutti gli affari di commercio, il profitto certo non eccede la quota delle usure semplici riscosse da un impiego sicuro; che ogni soprappiù d' interesse corrisponde ad un rimborso del capitale. Sarebbe ridicola cosa che il mutuante volesse proporzionare l' usura richiesta al profitto, che far potrebbe probabilmente in qualche particolar circostanza il mutuatario col capitale improntato. La base adunque dell' usura mercantile altra non è che il pericolo che accompagna le imprese di commercio. Ma poichè questi

pericoli variano in tutte le circostanze e per riguardo a tutti gl' individui, non è possibile che la legge determini la quota dell' usura che compensar deve questo pericolo. Qualunque volta l'ha fatto, l'ha fatto inutilmente. L' imperiosa necessità del commercio ha insegnato la via di render vane simili leggi. Il maggiore o minor credito de' negozianti dà un diverso valore alle loro cambiali, ai loro *pagherò*, ai loro *provvederò*, e sotto queste forme si riscuote sempre maggior usura da un negoziante di dubbia fede che da un negoziante accreditato. Ciò non hanno impedito le leggi. Guai se il potessero!

CAP. XV.

È inutile e nociva la limitazione introdotta dal senatus-consulto Macedoniano.

§. 137. FRA gli argini apposti dalle leggi alle usure importantissimo si è riputato mai sempre quello che fu introdotto dal senatus-consulto Macedoniano. Essendo permesso il mutuo ad usura per tutti, si è vietato non solo di riscuotere usura dai figli di famiglia,

ma perfino di far loro un prestito gratuito, sotto pena di perdere ogni cosa quando i figli di famiglia divenuti padroni ricusassero la restituzione. Ma questa legge è sempre stata e non può a meno di essere più nociva che utile. Senza di questa legge chi è in procinto di prestare danari ad un figlio di famiglia non avrebbe che a calcolare la probabilità della di lui sopravvivenza al padre, per sapere qual quota di usura possa corrispondere al suo pericolo e al ritardo del suo pagamento; ma nel sistema presente è uopo che metta anche in calcolo la probabile onoratezza del suo debitore, cioè il dubbio se vorrà, fatto padrone, valersi o non valersi del beneficio di questa legge. Quanto maggiore usura non si richiede in compenso di questo pericolo? La sperienza fa vedere tutto giorno che tenta invano la legge d' impedire queste enormissime usure palliate sotto mille forme di contratti diversi. Trovano sempre gli avari il mezzo di eludere la legge, e i figli di famiglia quando abbisognano di danaro per soddisfare le loro passioni, lo cercano, e lo hanno e lo accettano a qualunque prezzo. Quindi più

pronta, più grave la loro rovina; quindi maggiori i disordini e le cattive conseguenze della loro scostumatezza. L' abate di Condillac nell'eccellente suo libro: *Le commerce et le gouvernement etc.* (1) vorrebbe che fossero tacciati d' infamia coloro che prestano anche a minima usura ai figli di famiglia, e che fosse limitata ad una quota assai tenue l' usura per tutti coloro che non commerciano. Non si può conciliare quest' assurdità coi più luminosi principj esposti e dimostrati in tutto il capo *dell' usura* dall' autore medesimo.

CAP. XVI.

È inutile e nocivo il divieto che la somma delle usure oltrepassi il capitale.

§. 138. PARVE cosa strana un tempo, che continuandosi senza limiti l'annuo pagamento delle usure la somma di queste in alcuni anni eguagliasse il capitale, e così conti-

(1) Part. I. cap. XVIII. pag. 149.

quando venisse questo dal debitore pagato più e più volte senza avere estinto mai il suo debito. Le usure centesime dei Romani uguagliavano il capitale in otto anni e quattro mesi, onde in cinquant'anni il debitore avea sei volte restituito il capitale al suo creditore senza essere sciolto ancora dal debito. Per ovviare a ciò, che credevasi grave abuso, fu prescritto che non potesse mai la somma delle usure pagate eccedere il capitale, e tutte quelle che si pagassero in appresso andassero in estinzione del capitale medesimo, cosicchè nel caso delle sopradette usure centesime chi avesse pagato puntualmente l'usura per sedici anni ed otto mesi avrebbe estinto ogni suo debito anche di capitale. Queste leggi ebbero origine in un tempo, in cui s' ignorava che un capitale in danaro era egualmente fruttifero per mezzo dell' industria che un fondo di terra. Non vi è però maggior difficoltà a concepire che in cinquant'anni io abbia riscosso sei volte in tante usure il mio capitale, o che abbia ricuperato col valore de' frutti di un podere sei volte il capitale che ho speso per comperarlo. La limitazione delle usure

prescritte per questa legge non può operare altro effetto che di rendere sollecito il creditore a farsi restituire il capitale quando le usure già lo eguagliano, per quanto tale domanda possa essere gravosa al debitore; privare di quanto giustamente gli spetterebbe un creditore meno sollecito; impedire tutti quei contratti (che pure potrebbero essere molte volte utilissimi), per cui si patteggiasse la restituzione del capitale ad un'epoca più rimota di quella a cui la somma delle usure uguaglia il capitale. Non ignoro che può qualche volta il debitore essere rovinato senza quasi avvedersene dalla eccessiva accumulazione delle usure; ma di ciò parlerò a suo luogo.

CAP. XVII.

È inutile e nocivo il divieto dell'anatocismo, o sia delle usure partorite da altre usure.

§. 139. In favore dei poveri è stato vietato da quasi tutte le leggi l'anatocismo, per cui le usure accumulate nelle mani del debitore diventano anch' esse capitale frutti-

fero. Senza questo patto chi avesse preso a mutuo mille scudi coll' usura al cinque per cento, e nulla avesse pagato per vent'anni, troverebbesi allora debitore di scudi due mila; ma se gl' interessi decorsi avessero sempre formato un nuovo capitale, come se in fine di ciascun anno riconosciutosi il debito tra principale ed interesse si fosse questo costituito in nuovo capitale fruttifero presso il debitore, allora a capo d'anni venti ascenderebbe il suo debito a poco meno di scudi due mila e cinquecento. Non v' ha dubbio che potrebbero gli avari approfittarsi di questa maniera di contrattare per accumulare ampie ricchezze, senza darsi la pena di cercare impiego ciascun anno di quelle piccole somme che riscuoterebbero dai loro debitori a titolo di usura, e che i debitori morosi al pagamento e poco provvidi per l'avvenire troverebbersi quasi senza saperlo molto più aggravati. Accennerò a suo luogo come si possa opportunamente ovviare a quest'abuso. Frattanto osservo che non è più ingiusta l' usura dell' usura, che l' usura immediata del capitale. È cosa indifferente che riscuotendo io annui cinquanta

scudi d'usura dal mio debitore, gl' impieghi ad usura presso il medesimo o presso altrui. E quanto al debitore è pure indifferente, che non avendo egli in capo all'anno i cinquanta scudi per pagarmi la dovuta usura li prenda a usura da me stesso o da altri. Che se prevedendo il mutuatario al principio che non potrà che per lungo tratto di tempo pagare le correnti usure, apponesse nel contratto medesimo la condizione di restituire in capo a tanti anni il capitale con tutti gli interessi accumulati, o come suol dirsi combinati o composti, in questo caso non può egli fin dal principio ignorare di quanto si accrescerà il suo debito per questa maniera; ed ove l' ignorasse, sarebbe cosa assurda che venissero le leggi in soccorso della sua indolenza. *Non enim negligentibus subvenitur* (1), che anzi *jus civile vigilantibus scriptum est* (2).

§. 140. La legge che vieta l' anatocismo tanto è meno opportuna, quanto è più fa-

---

(1) Leg. 16. ff. *ex quibus cap. maj.*

(1) Leg. 25. ff. *quae in fraudem.*

cile renderla vana. Ciò fassi per due maniere. Una costringendo il debitore a pagare il capitale colle usure decorse, e riprestandogli di nuovo la somma intiera in forma di capitale; l'altra vendendo ad una terza persona tutto il credito, poichè a questo compratore novello accordano in molti luoghi le leggi di riscuotere l'usura di tutto il prezzo sborsato per la compra del credito. In questo secondo caso rendesi deteriore la condizione del debitore senza il suo consenso per un puro fatto d'altri. Nel primo si aggrava inutilmente il creditore di spese giudiziarie. Conchiudo che tutte le limitazioni dell'usura pattuita per contratto fra le parti sono generalmente inutili e nocive, ch'è quanto mi son prefisso di mostrare in questi ultimi capi.

CAP. XVIII.

La sola quota delle usure giudiziarie non pattuite dev' essere limitata dalla legge.

§. 141. NON è così di quelle usure, che non essendo state in certa quota determinate nel contratto possono essere dovute per sentenza del giudice. Chi ha promesso di restituire a un dato tempo la somma prestatagli gratuitamente, se manca alla sua promessa è tenuto d' allora in poi a pagare le usure. Sopra ciò si fa differenza, se questa pena sia stata imposta nel contratto medesimo o no. Nel primo caso si accordano le usure dal giorno in cui era tenuto alla restituzione del capitale, nel secondo caso solamente dal giorno in cui fu dal creditore giudizialmente interpellato al pagamento. Ma in ambi i casi, come ancora in varie specie particolari di debiti che per natura sua portano usura e di cui diffusamente ragionano i giureconsulti, spetta al giudice il tassare la quota dell' usura poichè non è stata dai contrattanti determinata.

§. 142. Nei tempi e nei paesi, ove sia molto ristretto il commercio e lenta la circolazione del danaro, pare che giustamente spetti al creditore il preciso *quod interest*, per valermi dell'espressione della legge Romana. Così provando io che pel ritardo di un anno a conseguire mille scudi dovutimi ho sofferto un danno di cento scudi, a tanto risarcimento dovrebbe essere condannato il mio debitore, benchè l'interesse comune corrente nel paese non fosse che di cinquanta. Al rovescio, se nessun danno avess'io sofferto da questo ritardo nulla dovrebbemi assegnare il giudice a titolo d'usura, a meno che si fosse apposta nel contratto la pena al debitore moroso di pagare le usure in certa quota o almeno alla quota comune. Ma la discussione del danno sofferto dal creditore (sotto di cui s'intende anche la privazione del lucro che avrebbe potuto far lecitamante col danaro restituitogli in tempo) è generalmente fastidiosa e difficile, onde si aggraverebbe la società di lunghe liti e dispendiose. Altronde non vi ha quasi società in Europa, ove la rapida circolazion del danaro non somministri a

chicchessia facili mezzi di vendere il suo credito per procacciarsi nell' opportunità il necessario danaro. Quindi è stata saviamente determinata dalle leggi la quota, a cui debbono essere fissate dal giudice le usure che non sono state per consenso delle parti determinate. Le basi per determinare questa quota sono il prezzo de' beni stabili paragonato con l' annua loro rendita, e più ancora la quota delle usure che si suole determinare in ciascun paese nei contratti di mutuo. Ma poichè queste quote sono di loro natura variabili conviene che il legislatore si adatti a queste naturali variazioni, e di tempo in tempo corregga la quota legale dell' usura per uguagliarla alla naturale. Per la stessa ragione non si deve prescrivere in un vasto impero per tutte le nazioni soggette una medesima quota, ma questa deve essere corrispondente alla varia quota naturale usata in ciascuna provincia nei contratti di mutuo.

§. 143. I debiti pubblici possono avere nella determinazione di questa quota una grandissima influenza. Spesse volte il fisco pubblico abbisognando di enormi somme,

nè potendole trovare all' usura comune è costretto di esibire usure maggiori, e per necessaria conseguenza scemandosi la quantità di danaro che poteasi esibire ai particolari diviene più alto il suo naturale interesse. Così a rovescio quando il tesoro pubblico trovasi in situazione di estinguere i suoi debiti, l' offerta che esso fa simultaneamente a' suoi creditori di somme considerabili ne rende per essi più difficile l'impiego, rompesi il precedente equilibrio tra le esibizioni e le ricerche dei particolari; nè questo equilibrio si rimette se non collo scemarsi la quota dell'interesse. È inutile di qui ricordare una massima già a tutti nota, che non è in mano del principe il prescrivere la quota delle usure pattuite ch' egli deve pagare a' suoi creditori, e che lo scemarla senza contemporanea esibizione dei capitali è un' ingiustizia, un parziale fallimento.

nella seguente maniera: I. l'uso del danaro ha nel comun commercio un prezzo come ogni altra cosa venale; II. il prezzo d'ogni cosa venale non è arbitrario, ma determinato dal confronto del bisogno dei ricercatori con quello degli esibitori; III. dunque da questo confronto sarà anche determinato il prezzo dell'uso del danaro; IV. quanto saranno maggiori e più premurose le esibizioni in confronto delle ricerche del danaro, tanto minore sarà il prezzo dell'uso del medesimo o sia l'usura; V. quanto più libera sarà la contrattazione dei mutui, tanto sarà maggiore il numero e più cospicua la premura delle esibizioni; VI. dunque quanto saranno i contratti di mutuo più liberi, tanto minore sarà l'usura.

§. 145. Dalla libertà di questi contratti nasce un altro importante vantaggio alla società, cioè di togliere l'occasione a molti contratti inventati per palliare l'usura, che sono comunemente nocevoli insieme ai debitori ed al pubblico. Tali sono in primo luogo le anticresi e le vendite con patto di riscatto. Questi due contratti si assomigliano molto; e chi dà al suo creditore un

fondo fruttifero in pegno, acciò coi frutti siano compensati gl' interessi senza determinazione di tempo finchè sia restituito il capitale, fa sostanzialmente la stessa cosa che se avesse venduto il suo fondo riserbandosi la facoltà del riscatto perpetuo. L'anticresi a tempo determinato, col patto che passi il pegno in dominio del creditore se nel tempo prefisso non estinguesi il debito, si assomiglia pure alla vendita mediante riscatto limitato a certo tempo. Se nell'anticresi a tempo determinato non si è apposto il patto suddetto, mancando il debitore dal soddisfare il suo debito al tempo prescritto, o resta tuttavia il pegno nelle mani del creditore e si risolve l' anticresi in vendita col riscatto perpetuo; o mettesi il pegno in vendita per soddisfazione del creditore, ed allora il debitore ha il vantaggio di ricuperare l'eccesso del valore del suo fondo, oltre la somma da lui dovuta: vantaggio che non ha il venditore colla condizione del riscatto. Ad ogni modo sono generalmente dannosi questi contratti, perchè restando in ambi per un tempo considerabile sospesa in certo modo la proprietà

non conviene al possessore occuparsi di migliorare il fondo, con che si scemano assai le ricchezze che può sperare la società dalla perfezionata agricoltura. Egli è chiaro che sarebbero meno frequenti questi contratti, che sogliono sottoporre i debitori ad usure gravissime, se fosse perfettamente libera la contrattazione dei mutui.

§. 146. Altra specie di contratti nocevoli sono quelle vendite vere o simulate, che si sono introdotte per palliare il mutuo quando non è libera la contrattazione dell'usura. Mi si offre invece di danaro una merce a credito mediante l'usura legale pel ritardato pagamento, ma si calcola il prezzo della merce al doppio suo valore; ed io, che ho bisogno di pronti danari, nella mia premura di vendere avrò pena a ricavarne i due terzi. Se mi si proponesse apertamente l'usura del dieci per cento, ove l'interesse comune è al cinque, rigetterei quell'offerta sperando in grazia delle buone ipoteche che posso offerire di trovare quanto mi abbisogna ad usura assai più discreta; ma ingannato sotto il doppio inviluppo d'una compra e d'una vendita non m'avvedo della

gravezza dell' usura a cui mi sottopongo. Quale usura non paga per lo più il contadino, che abbisognando di grano in gennajo lo compra a credito coll' obbligazione di pagarne il prezzo che sarà comune sui mercati di maggio o di giuguo? Troverebbe probabilmente danaro a prestito ad usure più discrete se fosse permesso di regolarne per vicendevole consenso dei contrattanti la quota, avuto anche riguardo alla dubbia solvibilità del mutuatario. Tutti i contratti fraudolenti e simulati, per cui altra cosa si enuncia nello scritto da ciò che sostanzialmente voleasi dai contrattanti, dovrebbero essere dalla legge aboliti. Parmi che contribuirebbe assai a scemarne il numero, se dal governo si facessero stampare le formole di tutti i contratti di natura determinata e conosciuta. Sarebbero tolte per questa via molte frodi, molte discussioni sul significato delle clausule. L' invenzione fiscale della carta bollata non vi ha riguardato che un ramo d' imposizione. Era pur facile rivolgere questo tributo ad un oggetto tanto interessante la pubblica felicità, qual si è la solidità, la chiarezza dei principali contratti.

CAP. XX.

Inconvenienti della indefinita libertà per riguardo alla quota esuberante delle usure pattuite, e loro rimedj.

§. 147. NULLA v'ha di perfetto. Qualunque ottimo stabilimento strascina seco alcuni inconvenienti. Il prudente legislatore non ha mai che scegliere tra il male minore o maggiore. Ho mostrato i vantaggi della massima libertà nella contrattazione dei mutui. Avea già mostrato in prima che le limitazioni legali nulla giovano per iscemare i danni delle usure esuberanti. Accingomi ora ad investigare per quali mezzi indiretti si possano togliere o scemare questi danni senza ristringere la piena libertà de' contratti. Io riduco gl'inconvenienti che si possono temere dalla libertà in materia d'usure a tre classi: I. quota esorbitante di usure nei contratti di mutuo; II. rovina dei debitori per le usure accumulate e per l'anatocismo; III. incentivo al mal costume dei

figli di famiglia. Parlerò della prima classe in questo capo, delle altre ne' due seguenti.

§. 148. Non trovansi in ogni tempo e in ogni luogo (massimamente nei piccoli villaggi) persone pecuniose che possano e vogliano dar danari ad usura a chi ne abbisogna. Può dunque facilmente la concorrenza degli esibitori essere piccolissima in confronto di quella dei ricercatori. Dovrà allora il povero subire la legge del ricco, e sottoporsi alle più gravi usure ch' egli vorrà imporre per condizione del suo mutuo. Quest' inconveniente è comune a molti altri contratti. Per qualche ragione occorre molte volte di dover vendere o affittare anche i beni stabili ad un prezzo minore assai del comune loro valore. L' asta pubblica, eccitando la concorrenza dei compratori, è spesse volte un sufficiente rimedio. E non vedo perchè non potrebbe chi cerca danaro (massimamente se può offerire ben sicure e sufficienti ipoteche) invitare con licitazione gli uomini pecuniosi, per scegliere chi vorrà esibirlo ad usura moderata.

§. 149. Ad ogni modo la legge comune ha somministrato un rimedio pei contratti

lesivi d'ogni sorta. Servirà dunque ancora pel mutuo, il quale qualunque volta si trovi pattuito con lesione enormissima verrà risolto, se con lesione enorme verrà ridotto ad equità. Sebbene per riguardo al mutuo non v'è bisogno comunemente di questo rimedio; può quando vuole il mutuatario estinguere il suo debito pagando il capitale e gl'interessi. È dunque in sua mano risolvere il contratto quando vuole o ridurlo all' equità. Non ha che a cercare da altri in prestito il capitale che gli abbisogna. Se lo trova ad usura più moderata, valendosene per estinguere il debito antecedente, scioglie i suoi fondi dal vincolo dell' ipoteca verso il primo creditore e gli assegna al secondo, nè ha bisogno perciò d'alcuno ajuto della legge. Se malgrado le maggiori diligenze impiegate per alcuni anni non può trovare danaro ad usure minori, ciò fa vedere che il precedente contratto non era lesivo; ma può giovargli sempre l'eccezione di contratto lesivo, quando per condizione del contratto medesimo non sia in sua facoltà di estinguere col pagamento il debito contratto prima di un determinato tempo,

e quando anche potendolo estinguere già si trovasse aggravato dalle usure enormi che avesse dovuto pagare prima di ritrovare un nuovo mutuante più equo.

§. 130. Potrebb' essere opportuno di qui esaminare se fosse conveniente di moderare, per riguardo ai mutui, la quota fissata dalle leggi Romane della lesione enorme ed enormissima. Il pregiudizio di alcuni particolari suole trascurarsi da un legislatore prudente, quando non possa evitarsi senza un mal maggiore in tutta la società. Le liti sono sicuramente un gran male. Se per una piccola lesione si potesse annullare o far ridurre un contratto, frequentissime sarebbero le liti per questa cagione, e tanto più perniciose quanto più dipendono da difficili e dispendiose prove di fatto. All' opposto essendo assai pochi i contratti, in cui sia lesa una parte oltre la metà, rarissime divengono le liti di questo genere.

§. 131. Per riguardo principalmente ai mutui, poichè per lo più le usure sono miste, difficilissima cosa è il determinare quanto si dovesse nel farsi il contratto estimare il pericolo di perdere sul capitale, pericolo

che necessariamente influisce nel determinare la quota dell'usura. Sarebbe adunque più nociva che vantaggiosa alla società quella legge, che mettendo in dubbio la validità o l'osservanza intiera del contratto per un modico eccesso di usura, aprisse il campo a lunghe liti difficili e dispendiose.

§. 152. Trattandosi di usura puramente mercantile potrebb' essere in queste circostanze meno difficile l'estimazione del pericolo. Si sa, per esempio, a quale prezzo si soglia in una tal piazza assicurare un bastimento di tale o tal altra qualità o bandiera da un tale determinato pericolo: ciò basterebbe a conoscere se un' usura riscossa in forma di assicurazione fosse eccessiva, e di quanto. Ma non vi sono due vascelli perfettamente simili; la qualità timida o circospetta del capitano, l' abilità dei piloti, la direzione del viaggio e cento altre simili circostanze impediscono la giusta applicazione di una quota comune a ciascun caso particolare. Altronde gli affari mercantili sono quelli in cui la massima concorrenza assicura sempre i prezzi più giusti in ogni specie di contratto. Sembra dunque che anzi che

moderare la quota d'una lesione per questi contratti, meglio sarebbe il non ammetterne mai in giudizio la doglianza per scioglierli o modificarli.

§. 153. Solo le usure di tempo, in cui non ha parte alcuna il pericolo del capitale perchè assicurato con valide ed evidenti ipoteche, potrebbero forse senza inconveniente alcuno moderarsi dal giudice a titolo di lesione, ancorchè minore della metà. Se l'interesse comune fosse del cinque per cento, ed il mutuante a titolo di usura di tempo mi avesse costretto a pagargli il sette e mezzo, sarebbe facilissima per parte mia la prova della sicurezza della mia ipoteca, e per conseguenza di una troppo grave lesione nella quota di usura da me pretesa.

CAP. XXI.

Inconvenienti dei debitori rovinati per le usure eccessivamente accumulate, e per le usure delle usure. Suo rimedio.

§. 154. MOLTI sono i debitori, che ove non siano sollecitati dai loro creditori non si pigliano premura di pagare puntualmente l'usura dovuta; molti creditori lasciano volontieri queste usure in deposito presso i debitori per accumulare un capitale cospicuo. S'appiglia un creditore a questo mezzo sia per non avere colla riscossione annua delle usure la tentazione di spenderle, sia per esimersi dal pericolo di perdere quel danaro custodito nella propria cassa per furto, per incendio, per terremuoto, sia finalmente per assicurarsi l'acquisto di qualche podere del debitore che gli convenga. Gli giova a tutti questi fini di non mai molestare il suo debitore, finchè non siasi colle usure decorse accumulata la somma che si vuole. Tanto più utile sarà questa speculazione al creditore, ove avesse pattuito nel

suo contratto che le usure lasciate in mano del debitore si aggiungessero di mano in mano al capitale per produrre nuove usure. Ove ciò non sia dalla legge permesso, chi prevede che sarà il debitore imbarazzato al pagamento dell' usura dovuta lo fa condannare, nè più lo sollecita all' effettivo pagamento, e ottiene per questa maniera l' anatocismo giudiziale. Quanto sono più poveri i debitori, tanto più facilmente saranno tratti all' amo e troverannosi in breve tempo rovinati. Abbiamo veduto di sopra quanto incongrua, quanto vana sia la legge, che per evitare quest' inconveniente ha vietato la progressione delle usure oltre alla somma uguagliante il capitale, o le usure delle usure. La compassione pei poveri non è motivo sufficiente per far una legge per se stessa incongrua, e tanto più nel caso nostro in cui non sono ancora rigorosamente poveri i debitori finchè possiedono fondi sufficienti a pagare i loro creditori, nè possono giustamente rigettare sovra altri la colpa della propria negligenza di pagare a' tempi debiti le usure pattuite.

§. 155. Alcuni legislatori hanno trovato

un mezzo di scuotere l'indolenza dei debitori e prevenirne la rovina, senza pregiudicare sostanzialmente ai diritti dei creditori. Prescrive una legge Fiorentina emanata nel 1693 confermata dal gran-duca Leopoldo, che non si possano accumulare le usure oltre a sette anni, senza che si notifichi al debitore per atto pubblico o per modo equivalente la quantità intiera del suo debito. Tralasciandosi questa notificazione oltre il corso di sette anni non corrono più le usure, sino a che sia fatta di nuovo la notificazione. Per riguardo poi all'anatocismo prescrive la stessa legge, che non possano continuare gl' interessi degl'interessi più di sette anni in virtù del primo contratto, e che volendosi pure dal debitore offerire la continuazione ciò debba farsi con contratto nuovo, per cui si estinguano le ipoteche del contratto precedente. Ho già dato di sopra le parole precise di queste leggi (1).

§. 156. Sembra assai plausibile questa legge, a meno che non si preferisse di limi-

(1) §. 98 e 99.

tare a pochi anni (ad esempio della legislazione Piemontese per riguardo ai canoni enfiteutici (1)) la prescrizione per le usure dovute e non pagate: prescrizione, che non potesse interrompersi se non per giudiziale interpellanza. In questa maniera non si potrebbero mai accumulare le usure che di un piccol numero d'anni determinato dalla legge. Dovrebbesi ciò non ostante eccettuare dalla prescrizione il caso, in cui si fosse preveduto e volnto nel contratto dal debitore l'accumulamento delle usure per un numero d'anni nel contratto stesso determinato. Così le usure prescritte non potrebbero più produrre l'anatocismo giudiziale, il quale sarebbe necessariamente ristretto alle usure prescritte. Ma per riguardo all' anatocismo pattuito espressamente, per cui siasi nel contratto del mutuo lasciato in libertà al debitore o di pagare annualmente l'usura o di ritenerla in accrescimento del capitale debito, devesi presumere che abbia il mutua-

(1) Leg. e Cost. di S. M. lib. V. tit. 17. cap. 2: §. 5. Torino 1770.

tario fin dal principio calcolato le conseguenze di questo contratto, e non ha ragione di chiedere dalla legge soccorso alcuno se si lascia per questa maniera condurre in rovina.

§. 157. Porrà ciò nonostante, non solo per questo riguardo ma per altri ancora molto importanti di felicità pubblica, ordinarsi che i contratti di mutuo non possano durare maggior tempo di quello, in cui la somma delle usure comunque pattuite uguagliar possa il capitale. Passato quel tempo o si risolva col pagamento il contratto, o si rinnovi se così piace alle parti ma con nuove costituzioni d'ipoteca, estinte inticramente le ipoteche anteriori. È inestimabile il vantaggio di questo provvedimento per abbreviare le liti e scemarne il numero.

CAP. XXII.

Inconvenienti del mal costume, cui sono incitati i figli di famiglia dalla facilità di avere danari a prestito. Suo rimedio.

§. 158. Il piacere della crapola, della magnificenza, del libertinaggio e soprattutto del giuoco diventano in breve nell' incauta gioventù una passione sfrenata che non può satollarsi senza profusion di danaro. Il mal esempio di pochi è un incentivo per molti altri, e ove non sia con provvide leggi raffrenato influisce moltissimo nella pubblica scostumatezza: gravissimo male politico, poichè non può andare disgiunta la pubblica felicità dai buoni costumi. Si è creduto riparato un tal danno con togliere ai figli di famiglia l'esca alle passioni, cioè la facilità d' improntare danaro. Ma ciò nulla giova per quelli che hanno proprietà indipendenti dalla patria potestà; e abbiam veduto di sopra che l'esperienza ha dimostrato vano e nocevole il senatus-consulto Macedoniano e simili leggi. Converrà dunque attaccare

taccare il vizio direttamente e di fronte con tutte quelle leggi di patria potestà, di educazione, di castighi, se fia d'uopo, che tendono al buon costume, e non privare i figli di famiglia di que'soccorsi di cui possono abbisognare talvolta in un'urgenza per conservare il proprio onore, nè invitarli ed avvezzarli alla frode, a promettere una restituzione che forse hanno in mente di non fare giammai quando sian divenuti padroni.

§. 159. Per riguardo ai pupilli e minori, se sono dalla legge riputati incapaci a regolare i loro interessi, non v'è ragione alcuna di trattare diversamente fra questi i figli di famiglia dagli altri. Solo potrebbesi dubitare se non fosse conveniente di togliere la distinzione tra la pupillare e la minor età, fissando la pubertà e la maggior età insieme, per esempio, alli diciassette o diciott'anni. Potrebbero allora con minor danno pubblico considerarsi come fatte da un imbecille, da un menteeatto, insomma come nulle tutte le obbligazioni contratte dai pupilli, e come valide le contratte dai maggiori.

§. 160. La varietà dei peculj, che ha di-

stinto la legge nei figli di famiglia, può somministrare le regole delle obbligazioni da loro contratte dopo compita la maggior età. Chi non ha peculio non può contrarre che un'obbligazione personale. Se dunque un maggiore figlio di famiglia e privo di peculio contrae un debito colla promessa di pagarlo fatto che sia padrone, si troverà allora nel medesimo caso che se avesse dopo la morte del padre contratto il debito personale senza alcuna ipoteca. Chi ha peculio castrense, o tale di cui goda l'usufrutto, è per l'importare del suo peculio riguardato come fuori della patria potestà. Chi finalmente ha solo la proprietà del suo peculio e non l'usufrutto potrà trasferire nel suo creditore l'ipoteca sopra quella proprietà, quale non bastando gli resterà sempre l'azione personale contro il debitore, quando sia sciolto dalla patria potestà, per l'intiera soddisfazione del suo debito.

CAP. XXIII.

Mezzi indiretti per moderare le usure di pericolo e miste. Primo mezzo, accrescere e rendere più evidente la risponsabilità reale dei debitori.

§. 161. BENCHÈ siano vane e nocevoli, come abbiam visto, quasi tutte le leggi dirette per cui si è voluto in varie guise moderare l'usura, non mancano però alcuni mezzi indiretti a tal fine utilissimi. E trattando in primo luogo delle usure di pericolo o miste, cioè di quelle onde la quota viene in tutto o in parte determinata dal pericolo cui si arrischiano i creditori di perdere gl'interessi od anche il capitale medesimo, ella è cosa evidente che in quella società in cui saranno generalmente minori questi pericoli saranno ancora minori le quote di queste usure. Ora questi pericoli sono certamente minori, quanto è maggiore la risponsabilità reale e personale dei debitori. Sarà dunque un ottimo mezzo per moderare queste usure tutto ciò, per cui si renda più certa o

più probabile la risponsabilità reale e personale dei debitori. Cominciamo dalla reale; parlerò della personale nel capo seguente.

§. 162. Qualunque ipoteca venga offerta al mutuante, egli non può essere sicuro di ricuperare il suo danaro se le ipoteche offerte non siano libere, scevre da ogni vincolo di feudo, di fedecommesso, di obbligazione anteriore. Gioverà dunque assaissimo al nostro fine non tanto lo scemare questi vincoli, quanto il renderli per ogni fondo stabile così evidenti, che possa ciascuno assicurarsi facilmente se l' ipoteca offertagli sia libera o vincolata. Sarebbe invero un mezzo speditissimo il rendere alla libertà del commercio tutti i beni feudali o soggetti a fedecommesso (1). Ma forse alcu-

(1) Con editto generale del gran-duca Pietro Leopoldo in data delli 23 gennajo 1789 sono state pienamente abolite tutte le istituzioni fedecommessarie tanto future quanto già fatte, colla riserva per queste in favore dei chiamati già nati prima della promulgazione di questa nuova legge, e dei figli o figlie nascituri da' matrimonj già contratti prima d'essa per la quota sola che ai medesimi spetta in virtù della

ne ragioni politiche potrebbero opporsi a questo progetto. Non è qui il luogo di esaminarle. La sussistenza dei feudi e dei fedecommessi renderà peggiore la condizione di chi li possiede, quando non avendo beni allodiali dovrà procacciarsi danaro per via di mutuo. Sarà indubitatamente costretto, a

---

istituzione del fedecommesso. Vedesi qui apertamente che il legislatore ha pensato che nessun uomo ha proprietà o diritto prima di nascere, e che perciò tutte le disposizioni testamentarie in favore di persone non nate ancora potevano abolirsi, salva la più rigorosa giustizia. Ma considerando la vocazione fedecommessaria di una persona già nata come una sua vera proprietà, non ha creduto il legislatore essere cosa conciliabile colla giustizia lo spogliarnela. Avuto finalmente riguardo ai matrimonj contratti sulla fede delle leggi veglianti, che assicuravano ai figli di quel matrimonio una sussistenza per le vocazioni fedecommessarie già istituite in loro favore, non ha voluto che fosse defraudata quella fiducia su cui furono contratti que' matrimonj. Non si poteva in vero conciliare con maggiore saviezza l'interesse pubblico della libera contrattazione de' beni colla più rigorosa giustizia, che vuole serbata illesa a ciascuno la sua proprietà.

cagione del pericolo del creditore, esibirgli usure maggiori delle comuni. Ma queste non saranno alterate per tutti quelli che possono ipotecare fondi liberi. Riducesi adunque pel nostro intento l'oggetto essenziale del legislatore a prescrivere i mezzi, per cui si possano facilmente discernere i beni liberi dai vincolati.

§. 163. Per riguardo ai beni feudali, essi già trovansi comunemente registrati in più libri nei pubblici archivj e sono soggetti a pesi diversi da quelli che soglionsi imporre sugli allodiali, cosicchè sembra cosa assai facile a chiunque l'accertarsi prima di prestare il suo danaro se l'ipoteca offertagli sia un fondo feudale o allodiale. La sola difficoltà nascerebbe nel caso, che un fondo essendo stato per molto tempo posseduto come allodio venisse poscia rivendicato al feudo in virtù delle leggi feudali che riservano un perpetuo diritto di successione agli agnati o al signore diretto. Non sarebbe cosa in mio senso contraria ai pretesi vantaggi politici della conservazione de' feudi se in questi casi si ammettesse la prescrizione, per cui quel fondo che già da

trent'anni è riputato allodio non si potesse più rivendicare al feudo, almeno senza offerire la restituzione del loro danaro a coloro in cui favore fosse stato ipotecato quel fondo in tempo che già da trent'anni riputavasi allodio. Trovasi nelle consuetudini feudali che se un allodio per trent'anni è stato riconosciuto qual feudo da un signore, sia a lui per via di prescrizione acquistato in perpetuo il dominio diretto di quel fondo così divenuto feudale (1), e si adduce per prova che *in beneficio, ut in cæteris contractibus, præscriptiones currere satis humanum et rationi congruum videtur.* Perchè adunque non potrebbe ammettersi la prescrizione anche in favore dell'allodio, almeno per la restituzione del danaro dovuto a' creditori, che hanno accettato in ipoteca un fondo già per lo spazio di trent'anni dotato di tutti i caratteri di allodialità?

§. 164. In riguardo ai vincoli di fedecommesso, per renderli noti a cautela dei creditori non saprei proporre mezzo miglio-

(1) Feud. lib. II. tit. 9. §. 1. lib. IV. tit. 77.

re di quello che fu adottato nel codice Piemontese, in cui si prescrive che il primo gravato di un fedecommesso istituito, sia per contratto sia per ultima volontà, debba entro sei mesi dopo il contratto o la morte del testatore rimettere all' archivio di ciascuna comunità nel cui territorio sono situati i beni vincolati, e a quello dell' insinuazione del luogo ove è fatto il contratto o morto il testatore, una copia autentica della descrizione di tutti li beni vincolati. Mancandosi a questa condizione restano pienamente liberi que' beni in favore dei creditori, cui si trovassero ipotecati per debiti dall' erede gravato (1). Per questa maniera può assicurarsi chiunque dalla visione di due diversi registri, che l'ipoteca esibitagli non è soggetta ad alcun vincolo di fedecommesso, ed accettarla come sicura cautela del suo credito.

§. 165. Con questi provvedimenti non avrebbe più altro a temere il creditore, se

(1) Leggi e Costit. di S. M. lib. V. tit. 2. §. 14. e segg. Torino 1770.

non che il fondo esibitogli per ipoteca già fosse col medesimo vincolo d'ipoteca speciale o generale obbligato ad altri creditori poziori od anteriori. L'uso delle ipoteche generali è stato la cagione di questo inconveniente. Se per ogni debito fosse assegnata un'ipoteca speciale, e questa fosse consegnata in un pubblico registro legibile da chiunque negli archivj di quella comunità nel cui territorio è posto il fondo ipotecato (1), e fosse tolto ogni effetto alle ipoteche generali almeno in confronto delle speciali, non v'ha dubbio che nessuno troverebbesi giammai nel pericolo di non potersi a cagione dei creditori anteriori approfittare dell'ipoteca offertagli dal suo debitore. Prima di conchiudere il contratto di mutuo il mutuante visiterebbe i registri delle ipoteche, e non trovandovi il fondo esibitogli per cautela del suo danaro lo riconoscerebbe ipoteca sicura per sua cautela; se

(1) Per le leggi della repubblica di Berna ogni ipoteca è registrata nei pubblici archivj, ove chiunque si può accertare della libertà o vincolo di ciascun fondo.

trovasse notato quel fondo nei registri come già obbligato altrui, o chiederebbe altro fondo libero, o ricuserebbe di prestare il suo danaro, o lo darebbe ad usure maggiori per cagione del rischio. Ma in generale si avrebbe il vantaggio che tutti i fondi liberi sarebbero facilmente noti, onde sarebbero più infrequenti le usure miste e più frequenti quelle di tempo. L'uso delle ipoteche speciali registrate sarebbe altronde vantaggiosissimo per abbreviare e direi quasi annullare i dispendiosissimi giudizj di concorso, che in alcuni paesi sono rovinosi insieme ai creditori ed al comun debitore. Quando questi si trovasse allo scoperto ciascun creditore si piglierebbe l'ipoteca speciale assegnata pel suo debito, salva tutt'al più in favore dei creditori personali e del debitore medesimo la facoltà di riscattare qualunque fondo ipotecato mediante l'effettivo pagamento del debito, quando questo si credesse minore del valore del fondo. Sarebbe ciò l'operazione di un momento, che non abbisognerebbe di lunga formalità di giudizio.

§. 166. Potrebbesi opporre a questo pro-

getto delle ipoteche speciali registrate, che sarebbe di poca o nessuna utilità finchè si potesse temere che sussistessero obbligazioni d'ipoteca contratte prima della nuova legge. Non essendo ora registrati in alcun luogo i fondi vincolati con ipoteche generali o speciali, qualunque fondo mi venga esibito per ipoteca speciale ho motivo di temere che già sia vincolato per altri debiti. Se è così vincolato con ipoteca speciale non mi resta alcuna cauzione, che pure avrei obbligandomi il debitore con ipoteca generale tutti i beni suoi. Se è precedentemente vincolato solo con ipoteca generale, ciò non ostante accettandolo io ora per ipoteca speciale sono sempre d'inferior condizione che se tutti i beni del debitore mi fossero obbligati. Dunque se per la nuova legge l'ipoteca generale non mi giova, io corro maggior rischio che prima prestando il mio danaro, onde accrescerò l'usura per compensarlo. Così una legge diretta a moderare le usure produrrebbe un effetto contrario.

§. 167. Sarebbevi a ciò un rimedio obbligando ciascun debitore ad offrire ipoteche speciali in cambio delle generali a tutti

i suoi creditori, e prefiggendo un breve termine a questi per proporre i loro crediti ond' essere soddisfatti od avere buone ipoteche speciali in cambio della generale, che in tale guisa estinguerebbesi anche per il tempo passato. Ma questo rimedio apporterebbe un gravissimo disturbo nella società, suscitandosi contemporaneamente tanti giudizj di concorso o di discussione quanti sono i debitori. E benchè per operare un gran bene convenga talvolta passar sopra ad alcuni gravi ma passaggieri disturbi, ciò non ostante io non ardirei proporre una quasi contemporanea discussione di tutti i patrimonj che sono per qualche debito vincolati.

§. 168. Potrebbesi però senza alcun grave inconveniente ottenere l'effetto della nuova legge proposta delle ipoteche speciali registrate, sostituite per l'avvenire alle generali, con altri mezzi più dolci. E in primo luogo non vi sarebbe alcun turbamento se si costringessero tutti i precedenti creditori a consegnare nei destinati archivj le ipoteche speciali loro assegnate, previa interpellanza al debitore di riconoscerle. Ciò non eccite-

rebbe alcun giudizio di concorso, fuori nel caso che lo stesso fondo fosse stato a più creditori specialmente ipotecato: caso, in cui meglio è che si scopra al più presto il dolo del debitore.

§. 169. Generalmente poi le ipoteche tanto speciali che generali potrebbero, non tutte ma solo nell' occorrenza particolare di alcun debitore, estinguersi per mezzo d'un giudizio di grida saviamente introdotto dalla legislazione Piemontese. Per facilitare il commercio de' beni stabili ha questa legge prescritto, che temendo il compratore che il fondo offertogli sia con precedenti vincoli d'ipoteca o anche di fedecommesso obbligato altrui, possa il venditore cautelarlo citando con pubblico proclama tutti i pretendenti aver qualche ragione su quel fondo a doverle dentro il termine dalla legge prefisso proporre. Trascorso questo termine se non v'è chi abbia proposto, o se proponendosi pretensioni da alcuno siano state in contradditorio del supposto debitore rejette dal giudice, prescrive la legge che sia giudicato libero il fondo, preclusa perpetuamente la via a chiunque di promovere al-

cuna ragione sopra il medesimo (1). Quantunque lo scopo principale di questa legge sia stato di facilitare la vendita de' beni stabili, sembra però che abbia avuto in vista il legislatore anche il caso nostro, avendo ordinato nell' ultimo articolo di questa legge che *oltre i casi di vendita de' beni, il senato avrà anche l'autorità di permettere l'esposizione di quelli alle gride, semprechè sia necessario o spediente per qualche giusto riguardo.* Potrebbesi adunque nella nuova legge chiaramente esprimere, che chiunque avendo bisogno d'improntar danaro volesse togliere al mutuante ogni timore intorno alla libertà dell' ipoteca speciale che gli offerisce, possa evocare con pubbliche gride chiunque pretendente aver ragione su quel fondo a proporla nel termine e nella forma dalla legge prescritta sotto pena d'imposizione di perpetuo silenzio.

§. 170. Dopo una tal legge egli è certo che un debitore oberato o poco lungi dall'

(1) Leggi e Costit. di S. M. lib. V. tit. 15. per intiero. Torino 1770.

esserlo non s'appiglierà mai a questo mezzo per ottenere più facilmente danari a prestito, perchè correrebbe rischio di essere con un giudizio di concorso rovinato; soffrirà egli piuttosto più gravi usure impostegli da un creditore disposto a fare un contratto di giuoco, e non vi sarebbe per la società alcun male se un debitore quasi oberato non trovasse più modo di far nuovi debiti. Ma chi ha un patrimonio eccedente assai l'importare di tutti i suoi debiti, non avrà difficoltà di valersi delle gride per cautelare il nuovo debito che vuol contrarre. Fattosi pel giudizio di grida il confronto tra la somma dei debiti ed il valore del patrimonio vedranno allora tutti i creditori che non corrono alcun rischio, che è meglio anzi per loro il cambiare l'ipoteca generale nella speciale che può loro nello stesso giudizio offerire il debitore, e resterà a questi alcun fondo libero e sciolto da ipotecarsi occorrendo per nuovi debiti. Se fossero adunque dalla legge costretti i creditori anteriori ad accontentarsi in questa occasione delle ipoteche speciali offerte invece della generale, sarebbero in non molti

anni (o per giudizj di grida eccitati spontaneamente dai facoltosi, o per giudizj di concorso da cui non si possono in nessun modo sottrarre per molto tempo i debitori oberati) estinte tutte quasi le ipoteche generali, e la nuova legge prescrivente la consegna e registrazione delle ipoteche speciali produrrebbe l'ottimo effetto di facilitare i mutui ad usura di solo tempo, che vuol dire la più moderata possibile.

§. 171. Questi giudizj di gride, che gioverebbero ancora per togliere ogni timore di precedenti vincoli di fedecommesso, non incontrano altra difficoltà fuorchè la grave spesa che forse richieggono. Ma non sarà difficile il renderli con opportuni provvedimenti meno dispendiosi. Altronde la maggiore spesa consisterebbe nella discussione delle ragioni proposte dai creditori comparsi in quel giudizio. Ma quando non comparisse alcuno, la spesa del proclama e della giudiziale dichiarazione di libertà dovrebbe essere piccolissima. Sembrami pertanto assai probabile che i possessori di patrimonio veramente libero si affretterebbero a valersi di questo giudizio, per cui con pochissima spesa

spesa assicurerebbero perpetuamente a se stessi e ai loro eredi la libertà intiera del loro patrimonio, e pel cui mezzo troverebbero facilmente danari a prestito qualunque volta ne abbisognassero.

§. 172. Non si deve però omettere dal legislatore una somma diligenza per rendere meno dispendiosi, più facili e più spediti oltre ai suddetti giudizj di grida anche quelli di concorso, e tutti gli altri che occorrer possono tra i creditori ipotecarj e i loro debitori. La lentezza e il dispendio di questi giudizj, e le cavillazioni che tanto facilmente s'introducono nel foro sono una giusta cagione di timore per li mutuanti, onde non fia maraviglia se ne cerchino frequentemente il compenso con maggior quota di usura. Non è qui il luogo di estendere un trattato sopra la miglior forma di trattare le cause civili: credo che basti avere accennato l'importanza d'una riforma, ov' essa si riconosca di non troppo difficile esecuzione.

CAP. XXIV.

Secondo mezzo, accrescere la risponsabilità personale.

§. 173. UTILISSIMA cosa è nell' umano commercio la facilità dei mutui senza ipoteca, senza pegno, assicurati solo dalla personale risponsabilità del debitore. Tali sono quasi tutti i debiti mercantili, tali quelli di tutti coloro che privi di fondi stabili vivono di salarj o dei proventi della propria industria. È più difficile in questa sorta di debiti assicurare al creditore la restituzione del suo capitale, che nei debiti ipotecarj; quindi esser debbono comunemente maggiori le usure che si esigeranno dai creditori semplicemente chirografarj. Ciò non ostante si potrà per varie maniere scemare anche in questi debiti il pericolo del creditore, e per conseguenza le usure. Poichè trattasi qui di obbligazioni personali, converrà distinguere le varie classi di persone per adattare a ciascuna classe i provvedimenti più opportuni.

§. 174. Potrebbero collocarsi nella prima classe tutte le persone qualificate o per nascita o per impieghi. Giova assai a renderli puntuali nel pagamento de' loro debiti il punto d'onore. È cosa assai comune che un nobile paghi colla più scrupolosa puntualità un debito di giuoco d'azzardo, e che non avendo danari faccia il più rovinoso contratto per non mancare alla sua parola, mentre sarà ritrosissimo a pagare chi l'ha nutrito, calzato e vestito. Perchè questa differenza? Perchè il creditore per giuoco d'azzardo non ha alcuna azione in giudizio per farsi pagare, la sola parola di onore del debitore gli serve di cauzione. Non sarebbe difficile estendere questo punto d'onore per riguardo ad ogni sorta di debiti. Un impiegato civile o militare che non sa vivere co' suoi stipendj aggiunti al suo patrimonio, che senza delicatezza fatiga i suoi creditori con artifiziosi ritardi, che nulla cura la parola data di soddisfarli in un tempo prefisso, non è certo un uomo d'onore; egli può essere giustamente sospetto di venalità nell' esercizio del suo impiego, o almeno di usare ingiuste preferenze e riguardi

a' suoi creditori per non esserne molestato. Dunque se fosse privato d'impiego toglierebbesi al pubblico un' occasione di scandalo, e s'indurrebbe nello stesso tempo una vantaggiosissima opinione, che imprimerebbe ai debitori insolventi una taccia poco soffribile per le persone di questa classe. Null' altro si propone qui che di estendere ad ogni sorta di debiti la legge Romana contro i debitori delle città (1). Anche i nobili che non hanno alcun impiego non potrebbero soffrire d'essere privi, per cagione dei loro debiti, degli esterni riguardi che accompagnano la loro nascita e condizione. Chi sia convinto d'avere mancato alla promessa data ad alcun suo creditore se fosse privato delle insegne d'un ordine cavalleresco, se non fosse ammesso alle adunanze di corte o della nobiltà finchè non avesse soddisfatto il suo debito, la più scupolosa puntualità diverrebbe in breve una qualità così comune fra i nobili, che la loro pa-

(1) L. 6. §. 1. ff. *de muneribus et hon.* L. 1. Cod. *de debit. civit.*

rola sarebbe estimata al pari di qualunque più sicura ipoteca. Nè v'è a temere che si trovassero per tal maniera i nobili e gl'impiegati in gravi imbarazzi. Nascono questi dalla facilità ch'essi incontrano di comprare a credito e più di ciò che possono pagare, di contrarre impegni certi sulla speranza incerta, e spesse volte fallace di avere a tempo il danaro per soddisfarli. Il freno suddetto dell' opinione li renderebbe dapprincipio circospetti e guardinghi, e benedirebbero eglino stessi quella legge che gli avesse tolti dal pericolo di rovinare le loro sostanze e la loro riputazione.

§. 175. Osserverò qui di passaggio che non è da aversi in considerazione alcuna il vantaggio pubblico, che alcuni attribuiscono allo scialacquamento de' grandi. Il maggior numero di persone da questo scialacquamento destinato alle arti di lusso non corrisponde al danno della maggior consumazione di merci straniere, alla rovina di molti operaj che stentano ad ottenere le loro mercedi, al peso che danno alla società i figliuoli miserabili di questi scialacquatori, per la loro educazione inetti a guadagnarsi il sostentamento con oneste professioni.

§. 176. Ove non basti il punto d'onore per rendere puntuale questa classe di persone al pagamento de' suoi debiti, conviene che i magistrati con tutta speditezza concedano ai creditori ogni mezzo giuridico per essere soddisfatti, e principalmente la pronta esecuzione su' beni mobili ed immobili del debitore. Per quelli che sono semplicemente usufruttuarj del loro patrimonio, perchè vincolato a fedecommesso in favore d'altri chiamati, finchè non siano stati dalla legge aboliti questi vincoli non resta ai creditori altro mezzo di soddisfazione che il sequestro de' frutti che spettano al loro debitore. Alcune leggi hanno prescritto una limitazione a questo sequestro, lasciando una porzione de' frutti al debitore a titolo di alimenti proporzionati alla sua condizione. Io trovo assai ragionevole che si assegni in questo caso una parte dei frutti pel decoroso sostentamento della moglie e dei figli, e per la conveniente loro educazione. Per riguardo al debitore medesimo è interesse dei creditori ch'egli si conservi vivo, poichè alla sua morte eglino perderebbero ogni cosa. Ma non sembra giusto che gli sia assegnato più

del puro necessario vitto. Se per qualunque considerazione politica credesi conveniente che un uomo distinto per nascita o per dignità non appaja al pubblico in figura di pezzente o mendico, spetta al pubblico erario a provvedergli un decoroso sostentamento. Non v'è ragione perchè questo debba essere a peso dei creditori (che vuol dire di chi affidato alla sua parola gli ha dato merci, gli ha prestato opere, e forse è ridotto in miseria per non avere avuto le pattuite mercedi) piuttosto che del pubblico erario, quando non si ha altro motivo di accordare al debitore un pingue o comodo sostentamento che una ragione di stato.

§. 177. Avviene talvolta che eccita maggior compassione nell' animo de' magistrati la situazione di questi debitori, che quella dei loro creditori. Questi talvolta abusando delle strettezze del debitore segnano nei loro libri di credito merci in quantità maggiore delle somministrate, e fissano un prezzo maggiore assai del consueto; minacciano di molestarlo se cessa di provvedersi alla loro bottega; il molestano infatti tanto meno quanto lo riconoscono più prodigo, finchè

veggendolo quasi oberato l'assalgono con pretensioni di grosse somme accumulate per queste ingiuste maniere, e lo rovinano intieramente. Ciò però difficilmente avviene a chi non ha liberi fondi, su cui possa sperare la propria soddisfazione l'ingordigia dei creditori. Questi arrischierebbero troppo accordando lunghe more ai semplici usufruttuarj. Sarà però cosa utilissima regolare questa specie di debiti che si contraggono dagli scioperati, maggiori assai che se avessero pagato ogni cosa a suo tempo. Dovrebbesi negare ogni fede in giudizio ai libri de' bottegai. Ho visto alcune botteghe ove nulla davasi a credito, e non prosperavano meno delle altre. Ciò nonostante, ove si credesse troppo dura questa legge, converrebbe nulladimeno dare in questa materia qualche regolamento che provvedesse insieme all'indennità dei creditori e dei debitori, ed alla più facile circolazione del danaro nel commercio. Qualunque merce venduta a credito e scritta sul libro del mercatante vorrei che fosse segnata col prezzo pattuito senza riguardo all'interesse del ritardato pagamento, e sottoscritta dal compratore sul libro me-

desimo. Vorrei pure che in un determinato mese dell' anno, per esempio in gennajo, ciascun mercatante formasse la lista separata di quanto gli deve ciascuno per merci comprate nell' anno precedente, e vi aggiungesse l'usura in quota a lui arbitraria corrispondente al ritardato pagamento di ciascuna partita. Nel mese seguente, per esempio in febbrajo, nulla giovando la personale presentazione della lista al debitore dovrebbe il mercatante chiamarlo in giudizio, perchè fosse costretto o a pagare il suo debito o a convertirne il titolo in buona e valida obbligazione anche ipotecaria in favore del creditore. Ciò non facendosi, vorrei che fosse prescritta in odio del debitore ogni azione giuridica che gli potrebbe competere, non appoggiata ad altra prova che al suo libro di negozio: salva però sempre restando contro il debitore la pena sopradetta di essere riputato incapace de' pubblici impieghi e dei privilegi della nobiltà finchè abbia soddisfatto i suoi creditori, se lusingati essi da una sua promessa hanno tralasciato di tentare in tempo le vie giuridiche. Per riguardo agli operaj che hanno crediti misti di merci somministrate e di

mercedi dovute per le loro opere, ed ai piccoli bottegaj che non sogliono tenere libri di negozio, basterebbe la prescrizione annale o biennale d' ogni loro credito per renderli solleciti a vantaggio loro e del debitore medesimo.

§. 178. Nella seconda classe dei debitori per obbligazione personale comprendo i negozianti di professione. Ogni negozio è accompagnato da pericoli, e per quanto sia accreditato un negoziante si può sempre temere che manchi. Le usure mercantili devono essere per conseguenza proporzionate al pericolo d'un fallimento. Sarà questo minore quanto si vedranno i fallimenti meno frequenti. Essi procedono da due cause, cioè dall' infortunio o dal dolo del debitore. Chi arrischia il suo danaro sulla semplice obbligazione personale del debitore giuoca sulla sua fortuna e sulla sua probità. Leggi severe contro i fallimenti dolosi, attività e vigilanza nei magistrati per farle osservare, sono i mezzi più naturali per rendere generalmente meno dubbia la probità de' negozianti, e scemare per conseguenza la quota delle loro usure. Anzi v'ha chi pensa che potreb-

besi colla stessa legge scemare ancora d'assai il giuoco sulla fortuna stessa del debitore. Esaminiamo adunque quale sarebbe la legge più convenevole per riguardo ai fallimenti.

§. 179. Premetto che per debitore fallito deve intendersi colui che non soddisfa un debito contratto sull'obbligazione sua personale verso una persona che non sia, nè espressamente nè implicitamente, associata ai pericoli dell'imprese del suo commercio. Mi spiego. Camillo, uomo industrioso ed intelligente ma privo di fondi, mi propone una speculazione di commercio che crede assai vantaggiosa da terminarsi in tre anni; mi chiede perciò un capitale di cento mila scudi. Io disposto a correre il rischio di questa speculazione gli do il danaro colla condizione che mi sarà dopo tre anni restituito con una quota fra noi pattuita del profitto, per esempio della metà o dei due terzi. Se il negozio va a male e si perde anche il capitale, nulla mi deve Camillo: non è fallito. Se invece di pattuire una quota del profitto io l'avessi contrattato in somma certa ed annua, per esempio di dieci

mila scudi al fine di ciascun dei tre anni, non si cambierebbe la natura del primo contratto ch' è una vera società, ma vi si aggiungerebbe un secondo contratto di vendita della mia parte incerta del profitto mediante la somma certa di annui dieci mila scudi. Anche in questo caso perdendosi il capitale sarebbe tutto a mio danno, nè avrei diritto alcuno di ripeterlo da Camillo e molto meno l' annualità pattuita. Ma se nel mio contratto ne avessi aggiunto un terzo di assicurazione, per cui supponendo Camillo uomo facoltoso l' avessi incaricato del pericolo del capitale, e per tal motivo mi fossi accontentato dell' annua usura di sei mila scudi, allora, comunque riesca il negozio, Camillo mi è per obbligazione personale debitore del capitale e degl' interessi, e se non li paga può dichiararsi giustamente fallito. Lo stesso dicasi se invece di associarmi espressamente o tacitamente nel suo negozio io gli avessi prestato una somma di danaro, calcolando le usure sulla maggiore o minore fiducia nella sua risponsabilità.

§. 180. Per accrescere sulla piazza di commercio questa fiducia, anche relativa-

mente agl' infortunj che possono e sogliono accadere ai negozianti, si è proposto di vietare a chicchessia d' impegnarsi in alcun negozio oltre l' importare del proprio capitale, sotto pena che accadendo un fallimento sia riputato doloso e severamente punito. Pensano alcuni però che tal legge sarebbe per altri riguardi dannosa alla società. Riducesi la quistione a sapere, se più convenga allo stato che le speculazioni di ciascun negoziante si ristringano all' importare de' suoi capitali, ovvero che si estendano a tutto l' importare del suo credito. Il secondo caso sembra assai favorevole alle imprese di manifattura. Sianvi, per esempio, cento negozianti che comprano bozzoli per farli ridurre in seta. Sia la quantità annua comune della ricolta di cento mila rubbi, il loro valore di due zecchini ciascun rubbo. Ci vorranno duecento mila zecchini per comprarli tutti. Ma se i cento negozianti suddetti non hanno fra tutti di capitale che cento mila zecchini, stante la legge che vieti di speculare oltre i proprj capitali non potranno comprare che la metà dei bozzoli. Scemerà necessariamente per la minore ri-

cerca dei compratori il loro prezzo a danno dei proprietarj. Si rimedierà presto a ciò con introdursi nuove filande, che vuol dire nuovi negozianti di questo genere, e in breve ai cento negozianti suddetti se ne aggiungeranno quanti bastano per avere fra tutti un fondo di duecento mila zecchini, sufficiente a comprare tutti i bozzoli al prezzo di prima. Ma le filande per tal maniera divenute più numerose saranno tutte più piccole con danno del commercio, perchè per osservazione costante sono meglio regolate le grosse filande che le piccole. Avviene la stessa cosa a molte altre manifatture, che eseguite in grande sono proporzionatamente assai meno dispendiose che in piccolo, e perciò assai più giovevoli ad accrescere la ricchezza nazionale. Ora è chiaro che un negoziante potrà intraprendere assai più grandiose manifatture, valendosi oltre il suo capitale anche di tutto il suo credito.

§. 181. Ma potrebbesi in favore dell'opposto partito osservare che non è difficile il formare associazioni per quelle imprese a cui non bastassero i capitali di un solo negoziante, essendovi più vantaggio a unirsi

molti per un'impresa più lucrosa perchè più grande, che a farne ciascuno una più piccola separatamente. Anche le persone che non sono di professione negozianti contribuirebbero co' loro capitali a queste associazioni. Altronde analizzando ben bene la cosa, l'impresa che si tenta, impiegandovi oltre ai proprj i capitali fittizj del credito, si riduce sostanzialmente ad un'assicurazione fatta senza capitali. Dice un negoziante ad un altro, se volete associarvi nella mia speculazione potrete rischiare di perdere il tutto, ma potete vincere il venti per cento. La speranza supposta eguale al pericolo, il profitto medio sarebbe del dieci; ma poichè voi non volete correre sì gran rischio io l'assumo tutto in me stesso e vi contenterete del sei, ma vi prevengo che se va fallito il negozio io non avrò di che pagarvi. Non credo che alcuno accetterebbe questo partito. Sembra dunque ingiusto ogni contratto, che non si farebbe se le parti contrattanti ne sapessero veramente le circostanze.

§. 182. Ciò non ostante io non oso affermare alcuna cosa intorno a questa quistione troppo difficile, e tale che per ben

risolverla converrebbe avere più particolari notizie, che io non ho, degl' immensi affari che si fanno nelle piazze del più vivace commercio. Ad ogni modo però non crederei che un uomo savio fosse per approvare ogni illimitato e sfrenato abuso che potrebbe fare un negoziante del suo credito. Chi ha meno è più azzardoso nelle speculazioni del suo commercio, ed è cosa intollerabile che chi ha poco o nulla a rischiare del suo valgasi dei capitali altrui nelle più pericolose speculazioni, profittevoli a lui solo se riescono, rovinose per intiero a' suoi creditori se mancano. Per fissare un limite a quest' abuso conviene distinguere la qualità del pericolo, a cui lo speculatore debitore espone i capitali de' suoi creditori. Avendo io mila zecchini di capitale valgomi del mio credito, e compro grano per due mila zecchini per mandarlo su mare in Ispagna. Se avendo assicurato il bastimento perisce la nave, e non posso farmi indennizzare dall' assicuratore ch'è fallito in quel tempo, io non ho colpa alcuna in questa perdita, ed il conseguente mio fallimento dovrà riputarsi disgraziato e non doloso.

doloso. Ma se per trarre un maggior profitto dalla mia speculazione io non avessi assicurato il bastimento, sarebbe mia la colpa e giustamente riputato doloso il mio fallimento, poichè può ciascuno esporre ad azzardi straordinarj il fatto suo, non i danari altrui.

§. 183. Ma ancorchè non si perda la mercanzia per alcun accidente, la sola differenza dei prezzi ne' varj tempi, per cui resti delusa la mia speculazione, può render colpevole il mio fallimento. Io compro cento balle di seta al prezzo di quattro mila lire ciascuna, sulla speranza di rivenderle a cinque mila. Spendo in questa speculazione quattrocento mila lire; si estima il maggior pericolo di perdita che io possa soffrire in questo contratto a mille lire per balla; avvenendo questo caso, la mia perdita sarà di lire cento mila. Se il mio capitale impiegato in quel negozio arriva a questa somma, io non sono in colpa per avere arrischiato le trecento mila lire prese a credito, mentre avea di che coprire col mio il maggior danno probabile di questo negozio. E se per istraordinaria disavventura si fosse

i negozianti (e qui intendo quelli che sogliono avere libri di commercio, conti aperti, spedir cambiali, non già i rigattieri, pescivendoli ed altri infimi bottegaj) di far ciascun anno l'inventario del loro avere e dovere, da cui possano essi stessi conoscere lo stato attuale del loro patrimonio. Può allora francamente la legge dichiarare dolosi tutti i fallimenti di coloro che non avranno presentato questo inventario o l'avranno fatto infedele, come pure allorchè risulti dall' inventario e dai libri di negozio che il debitore ha arrischiato con ispeculazioni evidentemente pericolose non solo il proprio capitale, ma anche l' altrui.

§. 186. Potrebbersi adunque distinguere due specie di fallimenti dolosi, la prima di quelli in cui il debitore ha sottratto clandestinamente qualche porzione del suo avere, o non ha fedelmente consegnato i libri del suo negozio, o non ha fatto l'annuo inventario del suo avere e serbati almen quelli dell' ultimo triennio, o ha fatto un inventario infedele, o vedendosi in procinto di fallire ha salvato un creditore a pregiudizio d' un altro facendo un nuovo debito per

estinguerne un precedente. In tutti questi casi la pena dovrebb' essere assai grave, uguale a quella del furto, senza che alla medesima sottrar potesse il fallito alcun accordo o convenzione co' suoi creditori seguita dopo dichiarato il fallimento. Potrebbe esimersi da ogni pena mediante l'accordo di tutti i creditori l'altra specie di fallimento meno doloso, cioè quando il debitore non ha altra colpa che di avere esposto ad evidenti rischj i capitali altrui nel modo spiegato di sopra. Non potendo riescire un accomodamento coi creditori, dovrebbe soggiacere allora il fallito ad una pena minore, da cui potesse essere liberato qualunque volta i creditori il consentissero.

§. 187. Non è d'uopo qui di ricordare che in alcuni paesi le difficoltà, la lunghezza, le spese dei giudizj di discussione costringono i creditori a cedere parti assai considerabili del loro credito, quand'anche dai fondi del debitore potrebbesi ottenere un' intiera o almeno maggior soddisfazione, perchè temono troppo le spese che far dovrebbero litigando ed il deperimento che apporterebbe la discussione ai fondi del debi-

tore. Conviene rimediare a questo disordine, e vedrà facilmente il legislatore quali siano perciò i mezzi più adattati alle circostanze del suo paese.

§. 188. Dei fallimenti innocenti, cioè di quelli che son cagionati da puro infortunio null'altro qui occorre di dire, se non che facendo il negoziante il suo dovere avrà sempre ne' suoi libri la prova della sua innocenza, onde mai non deve presumersi innocente un fallimento che tale non sia provato dal debitore. Quando lo sia non merita alcuna pena, ma bensì i soccorsi dettati dalla compassione pubblica e privata.

§. 189. L'ultima classe dei dèbitori per obbligazione personale è la plebea. Sono i plebei forse più che altri sottoposti a pagare gravissime usure in compenso della poca risponsabilità loro personale. L'artigiano e chi fa nelle città un piccolo negozietto vendendo cose di poco prezzo al minuto trovasi frequentemente in bisogno di qualche piccola somma, e ne suol pagare usure ebdomadarie o mensuali che sono sempre gravissime. Ciò avviene principalmente nelle più popolose e più commercianti città. Nelle

Sarà dunque men grave l'usura a vantaggio del popolo, quanto sarà men dubbia la sua risponsabilità personale.

§. 190. Fra i mezzi introdotti dalle leggi per iscemare questo dubbio non ha qui luogo quello dell' esecuzione sui mobili del debitore. Appartiene questo alla risponsabilità reale. Dirò qui solo di passaggio in questo proposito, che in molti luoghi queste esecuzioni sono dispendiosissime ed assai più che i giudizj di altra specie: cosa inconveniente assai. Si è creduto di aggiungere un forte stimolo al debitore minacciandolo di perdere coll'esecuzione assai più dell' importare del suo debito, e sul dubbio d'un esito favorevole di questa minaccia si rovinano senza pietà molti poveri debitori, che avrebbero forse potuto risorgere se non avessero pagato più del loro debito. Sembra questa idea dettata più dall'avidità forense che da sane viste di pubblico bene. Questa riflessione potrebbe applicarsi ad altri casi che non sono della presente ispezione. Alcune leggi (per esempio la Piemontese (1) e la

(1) Leggi e Costit. di S. M. lib. III. tit. 32. §. 16 e 17. Torino 1770.

Modenese (1)) hanno eccettuato dal sequestro e dall'esecuzione gli animali necessarj per l'agricoltura e gli stromenti proprj dell' arte esercitata dal debitore, ma solo nel caso che trovinsi altri mobili di sufficiente valore per estinguere il debito. Gl' imperadori Romani aveano generalmente eccettuato dal sequestro i servi, gli animali ed ogni cosa inserviente all'agricoltura (2). Converrebbe in ciò distinguere gli stromenti di agricoltura appartenenti al padrone del fondo, da quelli che sono proprj d'un coltivatore non proprietario. Quelli del padrone del fondo sarebbe male il torli per sequestro o esecuzione, perchè ciò sarebbe di pregiudizio all'agricoltura, e può rendersi cauto abbastanza il creditore pigliando in sequestro tutto o parte del fondo medesimo. Ma se gli stromenti di agricoltura appartengono a un massaro che altro non abbia con che pagare il suo debito, nulla soffre l'agri-

(1) Codice di leggi ec. lib. I. tit. 9. §. 5. Modena 1771.

(2) Cod. *quae res pignori* leg. 7. 8., e nella seguente Autentica *Agricultores*.

coltura se trovasi costretto il proprietario a valersi d'altro massaro, e al contadino resta il mezzo di guadagnarsi il vitto colle sue fatiche in qualità di lavoratore salariato, purchè non gli si tolgano i pochi stromenti puramente necessarj all'esercizio di quella professione. Questi, come pure quelli che sono necessarj a qualunque artigiano per l'esercizio dell'arte sua, non dovrebbero togliersi mai a un debitore decotto per non costringerlo alla mendicità, e dovrebbero essere senza restrizione eccettuati in qualunque sequestro, come lo sono nel codice Piemontese *le vesti, le vittovaglie, i mobili, per quanto è puramente e modestamente necessario all'uso quotidiano del debitore.*

§. 191 Avviene frequentemente che non si trova per alcun modo fra le sostanze del debitore onde soddisfare il creditore. Severissime furono in questo caso le leggi decemvirali, le quali anche senza premettere l'escussione sopra i beni del debitore confesso o condannato il dichiaravano schiavo del suo creditore. Ecco le parole delle dodici Tavole: *Æris confessi rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto: post dein-*

de manus injectio esto, in jus dicito: ni judicatum facit aut quips endo in jure vindicit, secum ducito, vincito, aut nervo, aut compedibus quindecim pondo ne majore, at si volet minore vincito: si volet suo vivito: ni suo vivit qui em vinctum habebit libras farris endo dies dato: si volet plus dato. Ni cum eo pacit sexaginta dies endo vinculis retineto interibi trinis nundinis continuis in comitium procitato, ærisque æstimiam iudicati prædicato. Ast si plures erunt rei tertiis nundinis partes secanto: si plus minusve secuerunt se fraude esto: si volent uls Tiberim peregre venundato.

§. 192. Questa legge è spiegata dal Gravina colla seguente parafrasi: *Si debitum quis confessus fuerit vel condemnatus jure fuerit induciæ ei menstruæ triginta dierum ad debitum exsolvendum dantor. Si intra dies triginta illos debitor non satisfaciat tum creditori capere eum, sive prehendere atque in jus ducere jus esto. Debitor ita nexus si poterit suo vivat: si non habeat, tum creditor qui eum vinctum habebit singulas farris libras in singulos dies ei dato: si volet plus ei pro arbitrio dare liceto. Si*

et tum judicatum non solvat, neque interea quisquam eum in jure defendat proque eo interveniat, in privatum carcerem seu vincula adducere creditori jus esto, eumque vel nervo vel compedibus vincire, sic tamen ut vincula non sint graviora quam quindecim pondo, leviora enim adhibere pro arbitrio jus esto. Paciscendi interea addicto cum creditore jus esto: si non pactus fuerit sexaginta diebus creditori addictum in vinculis habere jus esto. Intra eos dies trinis nundinis continuis ad prætorem in comitium producitor, quantæque pecuniæ judicatus esset prædicator. At si plures erunt creditores tertiis nundinis, idest vigesimo septimo die corpus rei in partes secanto: si plus minusve secuerint sine fraude esto: si malent trans Tiberim eum peregre venundato (1).

§. 193. Sarebbe qui fuor di proposito esaminare in ciascun articolo quest' interpre-

(1) Gravina de *orig. juris* lib. II. cap. 72, e si trovano le dodici Tavole al fine dello stesso libro. Vedi l'edizione Napolitana delle sue opere tom. I. pag. 182 e 211.

tazione del Gravina, ma non posso a meno di aderire all' opinione di Bynkersoek, il quale rigetta come crudele e stolta la dissezione del corpo stesso del debitore fra i suoi creditori, malgrado che così sia stata intesa la legge anche dagli antichi Favonio, Cecilio, Fabio e Gellio. Sembrami assai più verosimile che siasi ordinata la divisione fra i creditori del prezzo ricavato colla vendita dello schiavo. Due ragioni tratte dal contesto della legge mi muovono a preferire questa interpretazione. Una si è che sarebbe evidentemente vana la clausola: *si plus minusve secuerint se* (cioè *sine*) *fraude esto.* Che importerebbe al pubblico ed ai privati che il debitore ucciso così barbaramente fosse lacerato in più o men pezzi? Ma intendendosi la divisione del prezzo era assai opportuno prescrivere che si facesse senza frode, cioè proporzionata alla somma dovuta a ciascun creditore. Traggo l' altro argomento dalle parole seguenti: *Si volent uls* (cioè *ultra*) *Tiberim peregre venundato.* Potevasi sperare maggior prezzo dai compratori stranieri che dai cittadini, e vendendosi uno schiavo agli stranieri esponevasi

in vendita oltre il Tevere: così dice lo stesso Gravina. Or dunque la facoltà concessa ai creditori di dividere fra se il debitore, ovvero di esporlo in vendita oltre il Tevere, significa assai chiaramente che non si volle permettere la vendita ad uno straniero d'un Romano fatto schiavo per debito, se non nel caso che il prezzo ricavatone nei mercati di Roma ripartito proporzionatamente sui creditori non fosse bastante alla loro soddisfazione. E notisi che questa facoltà di vendere il debitore agli stranieri è accordata solamente nel caso che siano più creditori, riputandosi forse maggior delitto di chi manca di fede a più che di chi manca ad un solo. Quindi è che devesi questa clausola della legge considerare come unita o parte essenziale dell' articolo, a cui è soggiunta, della divisione del debitore. Deve perciò correggersi il Gravina, che narrando il prescritto di tutta questa legge colloca la facoltà di vendere il debitore agli stranieri in fine dell' articolo riguardante un creditore solo, e prima dell' articolo che riguarda più creditori (1).

(1) Loc. cit. pag. 183.

§. 194. Mi fa maraviglia che seguendo l'opinione del giureconsulto Cecilio abbia riputato il Gravina mitissima l'uccisione del debitore, e solo crudele in apparenza, perchè la severità di questa pena ha prevenuto il caso che mai fosse eseguita: *Nihil mitius ea pœna* (son le parole del Gravina) *quæ terrore suo delinquendi consilium aufert, ut hujus legis exitus demonstravit. Nunquam enim ea vigente quisquam in hanc pœnam incurrit, quia metu pœnæ nemo plus æris alieni contrahebat quam suæ substantiæ tolerarent.* Bisogna sovvertire tutti i principj della ragion naturale per approvare una pena crudelissima inflitta ad un leggierissimo delitto, e spesso ancora a persone innocenti. Non so onde abbia potuto accertarsi il Gravina, che questa crudelissima pena delle dodici Tavole non sia mai stata eseguita per mancanza di occasione. Crederei piuttosto che se non ha mai avuto luogo lo squartamento del debitore, ciò sia perchè mai non fu dalla legge permesso.

§. 195. Durò più d'un secolo in vigore questa legge decemvirale, e solo sotto il

consolato di C. Petilio e L. Papilio Mugillano ad istanza della plebe fu abolita la schiavitù personale del debitore, lasciandosi ai creditori unicamente il diritto sulle sue sostanze. Diede occasione a questo cambiamento la snaturata libidine di un creditore che volle abusare d'un bel giovane che avea schiavo per debiti; flagellato per la sua renitenza eccitò l' indignazione della plebe, la quale costrinse i consoli ed il senato ad abolire la schiavitù dei debitori. Tito Livio nel raccontar questo fatto (1) ci lascia intendere, ch' egli riguardava la minaccia di schiavitù qual mezzo efficacissimo per assicurare la buona fede dei debitori. Ecco le sue parole: *Victum eo die ob impotentem injuriam unius ingens vinculum fidei, jussique Consules ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam meruisset donec pœnam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniæ creditæ bona debitoris, non corpus, obnoxium esset; ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur.*

(1) Dec. I. lib. VIII.

§. 196. Si è creduto necessario ne' tempi posteriori un maggior freno ai debitori insolventi, ed invece di renderli schiavi dei loro creditori, com' erano anticamente, furono castigati col carcere pubblico. Non ho trovato l' origine di questa legge che si osserva tuttora in tutte quasi le civilizzate nazioni. Essa è poco anteriore a Giustiniano, il quale ne fa qualche cenno (1). Ma fu di nuovo moderata col beneficio introdottosi della cessione di tutti i beni, mediante cui il debitore togliesi al rischio d'essere imprigionato.

§. 197. Non si riputerà inutile ed estranea al nostro argomento questa digressione storica, ove si ponga mente alla stretta relazione ch' essa ha colle leggi vigenti e con quelle che si potrebbero alle medesime surrogare. Il sistema presente si è dunque che previa l'esecuzione sopra tutte le sostanze mobili ed immobili del debitore, ove non trovisi onde pienamente soddisfare il creditore, sull' istanza di questo è posto in carcere

(1) Leg. 1. Cod. *qui bonis cedere possint.*

cere il debitore ed ivi nutrito a spese del creditore. Può il debitore evitare il carcere facendo una pubblica ed ignominiosa cessione di tutti i beni suoi in favore de' suoi creditori. Se dopo ciò acquista il debitore nuove sostanze che non eccedano il necessario pel suo vitto, esse restano sempre obbligate ai creditori pel compimento della loro soddisfazione, senza che però possa mai più il debitore essere per gli antecedenti debiti carcerato nè sia tenuto ad esporsi all'ignominia di una nuova cessione (1). In alcuni paesi, come in Piemonte, sono esenti dalla carcerazione e dalla cessione ignominiosa de' beni le persone qualificate e di condizione, come suol dirsi, civile (2); in altri non godono d'alcun privilegio. In Genova i patrizj, che pur formano collettivamente la sovranità di quella repubblica, sono carcerati come gli altri per debiti, quando non siano senatori o collocati in certe altre dignità.

---

(1) Leggansi i titoli del Digesto *de cessione bonorum*, e del Codice *qui bona cedere possint.*

(2) Leggi e Costit. di S. M. lib. III. tit. 33. §. 44.

§. 198. Gran caso, che non siasi fatta mai distinzione tra i debitori innocenti e i debitori dolosi. Un contadino, un artigiano, un piccolo negoziante colla sua industria e co' suoi risparmj si è comprato un podere. Bramoso poscia di migliorare la condizione d'un suo figlio con liberale educazione, o di collocar bene in matrimonio una figlia, contrae per tal fine un debito colla speranza di estinguerlo con successivi risparmj, e colla sicurezza che ad ogni evento basterà il suo podere a soddisfare il creditore. Avviene frattanto che per fallimento de' suoi debitori, per infermità a lui sopraggiunta, per decadimento improvviso della sua arte, o per qualunque altra simile causa senza sua colpa non trovasi in istato di guadagnare quanto basta per pagare il suo debito, ed il podere in cui s'affidava tranquillo trovasi evitto da un precedente creditore di chi l'avea venduto. Altri, degno ancor di maggior compassione, ha contratto debiti per nutrire parcamente la sua famiglia, in tempo che per una lunga infermità sofferta non potea gnadagnar nulla, sperando di raddoppiare poscia fatica e risparmj per estinguere

il debito; ma la malattia fattasi incurabile e perpetua ha deluso le sue speranze. Non fa egli orrore il pensare che questa povera gente siano costretti a soffrire, senza aver commesso alcun fallo, la dura pena del carcere o l'ignominia della cessione de' beni, per gli uomini di riputazione più gravosa ancora del carcere? e ciò senza vantaggio alcuno del creditore, il quale vi aggiungerebbe le spese di nutrire il suo debitore per soddisfare l'ingiusto piacere della vendetta. Tali sono i migliori argomenti posti in campo dai moderni scrittori, che hanno veementemente declamato contro l'uso di carcerare i debitori.

§. 199. Per altra parte moltissimi sono che abusano della facilità di trovar danaro a prestito per vivere voluttuosamente e nutrire i loro vizj, e sotto pretesto di mentita povertà ricusano di pagare i loro debiti. Se venga ordinata l'esecuzione dei loro mobili cautamente la prevengono, li nascondono o fanno comparire finte ragioni altrui per toglierli al creditore. La frequenza di questi casi si è quella, che ha mosso i legislatori

a sevire contro i debitori insolventi colla pena del carcere.

§. 200. Ma se le leggi non hanno mai fatto distinzione tra il debitore innocente che merita compassione e soccorsi ed il doloso che merita pena, convien credere che grave ostacolo abbia impedita quella distinzione, e sarà probabilmente la difficoltà somma di discernere queste due classi. Non è qui come dei negozianti falliti, in cui dai loro libri può scorgersi facilmente se sia stato innocente o doloso il fallimento. Trattasi qui per lo più di plebe illetterata, che non può rendere sicuro testimonio dell' uso fatto de' danari avuti a prestito. Se dovesse il creditore provare il dolo del suo debitore, non vi riuscirebbe che ben di rado dopo lungo o dispendioso litigio. Se costringasi il debitore a provare la sua innocenza, quante volte non dovrebb' egli soccombere per mancanza di prove, tuttochè fosse innocente? Sembra adunque che abbiano le leggi presunto che un debitore innocente sarebbe facilmente assistito dalla carità de' suoi congiunti, de' suoi vicini, de' suoi pastori, del creditore medesimo, e che chi non potesse avere da que-

sti alcun soccorso fosse un debitore doloso. Altronde in molti luoghi il carcere del debitore è assai mite, egli vi è nutrito a spese del creditore, motivo per cui difficilmente si trovano creditori d'animo sì duro a tenere prigioni inutilmente e a proprie spese i loro debitori, quando non li muova una specie di vendetta per essere stati dalle loro frodi beffati. Finalmente hanno creduto i legislatori di provvedere abbastanza ai debitori innocenti offrendo loro il beneficio della cessione de' beni, di cui hanno forse creduto che risentir non dovessero gran fatto l'ignominia.

§. 201. Il solo codice criminale di Giuseppe II pare che abbia fatto qualche distinzione tra i debitori innocenti e i dolosi. Io non vi ho trovato alcun articolo che prescriva generalmente il carcere dei debitori insolventi, fuorchè non trovisi sotto qualche titolo di legislazione civile a me ignoto, ma per riguardo ai dolosi che avendo di che pagare non pagano sta provvisto così: *Non meno dovrà trattarsi da ladro chi ai legittimi creditori tacerà, tratterrà o in qualunque modo sottrarrà una parte delle*

sue sostanze, dalle quali essi dovrebbero conseguire il loro pagamento (1). Non è difficile a defraudare il provvedimento di questa legge, e non si è con essa provvisto per quelli che hanno viziosamente dissipato i danari presi a prestito e le proprie sostanze, che potevano servire di pegno del loro debito.

§. 202. Nel conflitto delle due mire di facilitare i mutui al popolo a moderate usure con assicurare il più che si può la sua risponsabilità personale, e di allontanare ogni pericolo di sevire contro i poveri innocenti, è difficile assai di trovare un savio temperamento. Non tralascerò ciò non ostante di esporre anche su ciò il mio pensiero. E in primo luogo sembrami inconveniente il carcere dei debitori come si usa comunemente. Esso non è una pena al delitto inflitta dalla pubblica vendetta, ma una sod-

(1) Codice criminale dei delitti criminali cap. VI. §. 158. Mi è caduto ora sott' occhio il *Regolamento del processo civile per la Lombardia Austriaca* pubblicato in Milano nel 1785. Meritan d'essere letti ed esaminati in questo proposito i capi 31 e 33.

disfazione che dassi al creditore unicamente a sua richiesta, e che cessa quando a lui piace. E poichè nulla serve direttamente all' estinzione del debito, che anzi toglie per lo più i mezzi al debitore di estinguerlo col prodotto de' suoi lavori eccedente il proprio scarso sostentamento, non v'è plausibile ragione di conservare quest'uso che diventa crudele per li debitori innocenti. Quanto al rimedio della cessione de' beni, o si presume che non siano i debitori a risentirne l'ignominia, e allora nulla si è provvisto per la sicurezza dei creditori; o si crede che debbano essere a questa ignominia i debitori molto sensibili, e allóra è cosa dura l'esporre un debitore innocente ed onorato all' alternativa di scegliere fra il carcere e il disonore. Abbiamo osservato di sopra che è troppo difficile determinare un criterio legale, con cui discernere i debitori colpevoli dagl' innocenti.

§. 203. Non vi sarebbe imbarazzo alcuno in una società in cui fossero assicurati a tutti i veri poveri, che il sono senza loro colpa, gli opportuni sussidj. Non si avrebbe pena allora a riguardare come dolosi tutti

quei debitori insolventi, che non hanno meritato i pubblici soccorsi esibiti a tutti i veri bisognosi. Quelli allora potrebbero trattarsi colla maggiore severità, e chiudersi non già in un carcere ozioso ove restassero inutili ai loro creditori e alla società ma in pubblico luogo di lavoro, ove sottratto dal profitto dei loro lavori quanto richiedesi pel frugale loro sostentamento fossero col soprappiù soddisfatti i creditori, il che eseguito venissero rilasciati.

§. 204. Ma dove o per mancanza di fondi o per cattivo impiego dei loro frutti non si possono esibire i necessarj soccorsi a tutti i veri bisognosi, esporrebbersi molti di questi ad una pena troppo grave, benchè più mite del carcere usato presentemente, se dovessero indifferentemente tutti i debitori insolventi essere chiusi in una casa di lavoro. Potrebbesi adunque in questa supposizione ordinare, che il debitore riconosciuto decotto passi in favore del creditore un' obbligazione di fare per lui tutti quei lavori che sono proporzionati alla sua forza e capacità, distribuiti in quel tempo che sarà dal giudice arbitrato per compiere la

piena soddisfazione del creditore. Così il contadino per un debito, per esempio, di due zecchini esibirà di fare a profitto del suo creditore trenta o quaranta giornate di lavoro in un anno o in diciotto mesi, secondo che sarà dal giudice riconosciuto più opportuno, avuto riguardo al prezzo comune delle giornate e a' pesi del debitore pel necessario sostentamento di sua famiglia. Così il falegname, il fabbro-ferrajo e simili esibiranno o tante giornate o tante operé similmente estimate dal giudice a profitto del creditore. Se questi non ha occasione alcuna di valersi di questi lavori troverassi facilmente nel luogo chi se ne valga in vece sua, e potrà a lui vendere questo diritto novellamente acquistato. Potrebbe ancora dopo ciò il creditore correre il rischio che colla fuga si sottraesse il debitore alla sua promessa. Ciò si può evitare esigendo da lui una malleverìa per la fuga solamente. Chi è onesto è impossibile che non la trovi; chi non la trova ha grande presunzione contro di se d' essere un debitore colpevole. Così qualunque debitore non esibisca cauzione per la fuga, o dopo averla trovata

fugga effettivamente, o non adempia nel tempo prescritto a quanto ha promesso, potrebbesi senza taccia di troppa severità rinchiudere nella casa di lavoro sovra proposta per ivi compiere nel modo suddetto alla soddisfazione del restante suo debito.

CAP. XXV.

Mezzi indiretti per moderare le usure indipendenti dal pericolo del capitale.

§. 205. ABBIAMO parlato finora delle usure di pericolo o miste, ed abbiamo accennato i mezzi indiretti tendenti ad accostarle a quelle di tempo, accrescendo o rendendo più cospicua la risponsabilità reale e personale dei debitori. Ma anche le usure di tempo possono spesse volte eccedere la quota naturale determinata dall'interesse comune nel libero commercio del danaro, e convien qui additare i migliori mezzi indiretti per moderarle, giacchè sono stati esclusi nei capi antecedenti come inutili e nocivi tutti i mezzi diretti, cioè le limitazioni legali.

§. 206. L'usura di tempo ha luogo quando è nullo il pericolo di perdita del capitale, o almeno sì piccolo e sì rimoto che non si piglia in considerazione dal mutuante. Togliesi questo pericolo per tre mezzi: 1. con sufficienti e disimpegnate ipoteche; 2. con fondi stabili rimessi dal debitore in pegno al creditore per anticresi tacita o espressa; 3. con pegni non fruttiferi, comunemente di beni mobili, rimessi dal debitore in mano del creditore. Delle ipoteche abbiamo già parlato prima, e mostrato per qual maniera rendendole più certe si ridurranno le usure assicurate con tale cautela le minori possibili (1). Quanto all' anticresi abbiamo osservato altrove (2) che essa è un contratto nocivo alla società, ma che è meglio lasciarlo andare in disuso facilitando la libera contrattazione dei mutui e delle usure che vietarlo con leggi dirette. Resta qui adunque a parlare delle usure di tempo assicurate colla rimessione d' un pegno non fruttifero nelle mani del creditore.

---

(1) Vedi sopra tutto il capo XXIII.

(2) Sopra il §. 145.

§. 207. Se un uomo facoltoso avendo improvvisamente bisogno d'una cospicua somma mi esibisce in pegno le sue gemme valsenti evidentemente assai più della somma richiestami, io non gli chiederò a titolo di usura nulla più dell'interesse comune del danaro, quale risulta dalla comun' estimazione dei fondi fruttiferi compresi i capitali in danaro. Tutt' al più potrei pretendere qualche cosa dippiù per le cautele che io devo impiegare nella custodia del pegno rimessomi. Che se il debitore fosse un passaggiero di cui non mi fosse nota la risponsabilità, potrei temere allora che perdendosi il pegno per caso fortuito, benchè pera secondo le leggi al suo padrone, io però non abbia allora alcun mezzo di ricuperare il mio danaro, e potrei forse per questo rimoto dubbio pretendere un proporzionato aumento di usura. Ma poichè non vi è contratto alcuno al mondo, in cui non si corra alcun piccolo o rimoto pericolo, io credo che queste cose non sogliano pigliarsi in considerazione dai mutuanti. E poichè difficilmente troverei un impiego più sicuro del mio capitale, anche comprando fondi sta-

bili, di quello che mi si esibisce di prestarlo all' interesse comune mediante il pegno delle gemme a me rimesse, io penso che sarebbe questo il caso dell' usura di tempo la più moderata.

§. 208. Non avviene così nelle generali prestanze, che si fanno mediante pegno dalle persone che intraprendono di farne professione a comune e proprio vantaggio. Abbiamo veduto di sopra (1) che le spese di questa professione non possono essere coperte senza esigere usure maggiori assai dell' interesse comune; ed abbiamo pure osservato che queste spese sono proporzionatamente maggiori, quanto è minore il capitale destinato ad essere a più persone distribuito in questi prestiti. È adunque questa professione (come la maggior parte delle imprese di commercio e di manifatture) tanto più lucrosa, quanto è fatta più in grande; e se chi destina a questi prestiti un capitale di due mila zecchini è costretto ad impiegare annualmente nelle spese di questo negozio

(1) §. 134.

il cinque per cento, chi destinasse a ciò un capitale di cinquanta o cento migliaja di zecchini non avrebbe forse a spendere che il due o l'uno per cento. Quindi l'origine dei monti di pietà.

§. 209. Lo scopo di questi monti istituiti in molte città dall' autorità pubblica si è di prestare danaro colla minima usura possibile a quelle persone che possono privarsi in una urgenza di qualche mobile per darlo in pegno, con fondata speranza d' esser fra non molto tempo in istato di ricuperarlo restituendo il danaro. Potrebbero costoro meglio provvedere alle loro urgenze vendendo il mobile invece d'impegnarlo. Ma alcuni mobili sono difficili a vendersi, altri non si possono vendere al loro giusto valore se non aspettando per molto tempo l' occasione, altri sono necessarj al proprietario dopo qualche tempo, e se dovesse ricomprarli allora gli costerebbero assai più. Tali sono le vestimenta e le argenterie medesime che si venderebbero con perdita della fattura, che pur bisognerebbe pagare ricomprandone altre. Per tutte queste ragioni è men dannoso rimettere il mobile in pegno al mon-

te, e pagare moderate usure del danaro improntatone, che vendere il mobile. Ma chi non avesse fondata speranza di poterlo ricuperare, farebbe assai male ad impegnarlo ed a pagare le usure, poichè dopo averle pagate per qualche tempo, per esempio per un anno, dovrebbe ugualmente vendere male il suo mobile. Gioverebbe ciò nonostante impegnarlo quando si sperasse almeno d'incontrare dentro l'anno l'occasione di venderlo bene, poichè allora soddisfacendo il monte col prezzo ricavatone resterebbe disimpegnato il mobile e ben venduto, e cesserebbero le usure.

§. 210. Nasce da queste considerazioni una conseguenza importante, cioè che i monti di pietà potrebbero oltre ai prestiti dare ai bisognosi un grande soccorso accettando da loro qualunque mobile per venderlo ai pubblici incanti. Già si sa, che trascorso un tempo prefisso si espongono dal monte ai pubblici incanti tutti i mobili che non sono stati disimpegnati. La quantità delle merci esposte a questi incanti attrae un grandissimo numero di compratori, che non si affollerebbero all'incanto d'una

merce sola fatto da un particolare. Quindi è che si ricava comunemente per questi pubblici incanti il maggior prezzo possibile delle merci espostevi. Dunque quel particolare, cui meglio converrebbe vendere il suo mobile che impegnarlo, ricaverebbe dal monte un gran benefizio potendolo esporre cogli altri del monte all'incanto, e il monte stesso profitterebbe di una maggiore concorrenza di compratori allettata da un maggior numero e varietà di merci, quale proverrebbe dall' aggiungersi alle proprie del monte ancora quelle dei particolari. Sono assicurato che ciò si è fatto in Milano e fors' anche in qualche altra città d' Italia. Ma ove ciò è rimesso all' arbitrio degli amministratori del monte, diviene un particolare benefizio per alcuni privati; se è stabilito per legge universale, è benefizio comune di tutta la società. Quanto all' estimazione della merce di un privato esposta venale in questi incanti, non penso che il monte debba prenderne impaccio. Assegni il proprietario l'estimazione che vuole; tal sia di lui, se per averla fatta troppo alta resta la sua merce invenduta. Si sa che le estimazioni più basse danno

più

più tempo ai licitatori d'impegnarsi nella gara, e che si vendono generalmente meglio agl' incanti le merci che vi sono state esposte con minor estimo.

§. 211. Se il vantaggio dei pubblici monti di pietà consiste principalmente, come abbiamo veduto, nell' economia delle spese che sono proporzionatamente minori quanto maggiore è il capitale che in essi monti s' impiega, converrà porre ogni cura perchè siano ricchi e possano somministrare danaro mediante pegno a chiunque ne ricerca. La pietà non abbastanza illuminata di alcuni fondatori di questi monti ha suggerito il pensiero di non riscuotere interesse alcuno, nemmeno in corrispettivo delle spese d' amministrazione. Per questa maniera restò sempre limitato di troppo il capitale del monte, e non si potè mai aprire il banco che per poche ore in una settimana; quindi la necessità di ricorrere ai banchi degli Ebrei, e pagarvi gravissime usure. Che se il monte pigliasse danari a mutuo pagando l' interesse comune, e se ne valesse per darlo a chi ne abbisogna mediante pegno, potrebbe allora soddisfare pienamente a tutte le ricer-

che, e far cadere le usure esorbitanti che potrebbero legittimamente o clandestinamente riscuotere altri banchi feneratizj. Dovrebbe allora il monte calcolare l'importare delle annue spese della propria amministrazione, che vuol dire fitto del sito, stipendio d'ogni sorta d'impiegati, le perdite che si potrebbero fare sui pegni, le spese della loro vendita ec., e confrontando queste spese col proprio capitale determinare quanto per cento, oltre l'interesse comune, debba riscuotere per la propria indennizzazione. Così se l'interesse comune a cui piglia il monte i capitali fosse del quattro per cento, e sopra un capitale di cento mila scudi avesse annualmente a spenderne il monte due mila, converrebbe esigere dagli accorrenti il sei per cento. Non sarebbe giammai gravosa questa usura, che non si avrebbe a pagare che per un anno. Chi impegna un mobile al monte, invece di venderlo, spera di avere migliorato la sua condizione prima che scada un anno; e se ha avuto sedici o diciassette fiorini quand'era in un urgente bisogno, poco gl'importa restituire uno dippiù quando si trova in buon essere. Altronde è cosa evi-

dente che non potrebbe nè dagli Ebrei, nè da alcun altro privato banco avere danari ad usure minori. Che se per più lascite si trovasse il monte abbastanza ricco per supplire alle spese della propria amministrazione, potrebbe esigere il solo interesse comune del danaro prestato; ma non approverei che si prestasse a minore, o senza alcun interesse. La rata dell' interesse comune non può essere giammai gravosa ad alcuno, e potrebbe trovarsi chi si approfittasse di questa facilità del monte per impiegare il danaro avutone a più pingue interesse, cosa per se non conveniente. Se avanzano al monte alcune rendite, oltre le necessarie per le spese della propria amministrazione, saranno sempre meglio impiegate in dare soccorsi e limosine ai poveri vergognosi, che in abbassare l' interesse al di sotto del comune a profitto di chi abbisogna d' un prestito e non d' una limosina. Ho letto a questo proposito un progetto non dispregevole in un libro poco leggibile per la sua confusione. Propone l' autore di somministrare gratuitamente danaro su pegno ai poveri, e riscuotere dai facoltosi, quando abbisognano di

danaro, tali usure che compensino il beneficio gratuito fatto ai poveri (1). Ove si possa facilmente o dalla qualità dei pegni o dall' ammontare della somma richiesta discernere le due classi, potrebbe esser buono questo progetto.

§. 212. Non voglio qui tacere un metodo facile insieme e vantaggioso al pubblico per procacciare al monte capitali ampissimi onde far fronte a tutte le ricerche, e moltiplicando gli affari scemare proporzionatamente le spese. Consiste questo metodo nello stabilire la cassa dei risparmj del popolo proposta pochi anni sono dal sig. della Rocca (2). Se i debiti contratti dal monte sono cautelati dalla pubblica autorità, accorre-

---

(1) Vedi *Le premier plan du Mont-de-Piété Français, par Delestre*, Paris 1611. 4.to

(1) Vedi *Etablissement d'une caisse générale des épargnes du peuple, etc.* Bruxelles 1786 in 8.vo Vedasi questo progetto spiegato ed ampliato nella *Biblioteca oltremontana* stampata in Torino 1787 vol. 8. pag. 131. Questa cassa è stata eretta con felice successo nella città di Amburgo. (*L' Estratto qui indicato trovasi nel tomo seguente*).

ranno ad esso le persone del popolo per depositarvi le piccole somme che riesce loro di risparmiare, a condizione che siano dal monte restituite cogl'interessi composti a qualunque richiesta del padrone. Il monte, che ha un continuo impiego fruttifero delle piccole somme riscosse distribuendole in prestiti su pegno, non soffrirà alcuna perdita; ed avendo per questa via fondi eccedenti le richieste di chi esibisce pegni per avere danaro, potrà in molte altre maniere impiegare all'interesse comune i fondi soverchj. Il popolo industrioso che troverà un sì vantaggioso impiego de' suoi risparmj diverrà più frugale, più laborioso, per fare maggiori risparmj; quindi più corretti i costumi, maggiore la pubblica ricchezza.

§. 213. Facili sono queste imprese nelle capitali di un regno, non già nelle città provinciali e molto meno nei villaggi. A un piccol numero d'accorrenti ad esibire pegni al monte corrispondono piccoli capitali, e restano per conseguenza più sproporzionate le spese e più grave l'usura. I pegni sono più difficili a vendersi bene ov'è minor numero d'accorrenti, quindi minor somma si

può esibire dal monte a prestito al padrone del pegno. Potrebbe a ciò rimediarsi in parte, sottoponendo tutti i monti di pietà eretti nelle città provinciali alla direzione generale residente nella capitale. Formandosi di tutti i monti un corpo solo si piglierebbero in considerazione tutte le spese occorrenti in diverse città, e su queste si fisserebbe l'aumento dell'interesse che esiger deve il monte oltre la quota dell'interesse comune. Per riguardo alla vendita dei pegni, quelli che non sono di trasporto dispendioso relativamente al loro valore potrebbonsi mandare alla capitale, o in quel luogo ove giudicasse la direzione generale dei monti che ne dovesse riescire più vantaggiosa la vendita, approfittando delle fiere, mercati ed altre particolari circostanze note alla direzione. Nei piccoli villaggi pare che non possa sussistere un monte di pietà, e potranno i bisognosi provvedersi al monte delle più vicine città. Ma se non fosse vietato dalla legge ai particolari il riscuotere dai debitori un'usura eccedente l'interesse comune, sarebbe facil cosa che alcuni particolari pecuniosi in molti villaggi

prestassero danaro mediante pegno ad interesse discreto, cioè poco maggiore del comune. Il caso essendo nei villaggi poco frequente, non si richiede quasi spesa veruna, nè di fitto di magazzino, nè di custodia di pegni, nè di salarj. L'uomo onesto (e convien pure lusingarsi che molti ne siano), nulla temendo nè dalla legge nè dall'opinione da cui nasce l'infamia, contenterassi del lucro onesto e discreto che può fare prestando danari su pegno a chi ne abbisogna, avendo egli in casa sito sufficiente per riporre e custodire i pochi pegni che gli verranno rimessi, ed avendo ozio sufficiente per impiegare in questo negozio poche ore ciascun mese. Ove si temesse qualche abuso nella vendita de'pegni che non fossero stati dal debitore nel tempo pattuito riscossi, potrebbesi ordinare che si debbano vendere ai pubblici incanti o nel luogo medesimo o in alcuno viciniore più conveniente, o spedirsi al monte di pietà il più vicino a scelta del debitore.

§. 214. Non parlerò qui dei migliori regolamenti a farsi per l'amministrazione dei monti di pietà: ciò richiederebbe una dis-

sertazione particolare troppo lontana dal presente soggetto. Bastami di aver qui accennato i mezzi più confacenti a trarre dai monti di pietà quel pubblico vantaggio che fa lo scopo del presente ragionamento, cioè di moderare le usure di tempo assicurate colla rimessione d'un pegno nelle mani del creditore. Chi fosse incaricato di progettare nuovi regolamenti per un monte di pietà in una grande capitale, potrà leggere con profitto la storia del monte di pietà novellamente aperto in Parigi l'anno 1778 con tutti gli editti e regolamenti che lo riguardano, descritta nel *Dizionario di polizia* dal sig. Des-Essars al principio del tomo VII (1).

---

(1) Mentre si stampava questo capo ho veduto il monte di Pietà di Milano e ne ho letti i regolamenti. Questi son ottimi, e per quanto mi è sembrato assai bene eseguiti. Un capitale di cento mille zecchini vi è distribuito, medianti pegni, in sovvenzioni coll'interesse del cinque per cento quando la sovvenzione ecceda due zecchini: tutte le altre sono gratuite, e si paga solo due soldi Milanesi pel taglio delle bollette. Ciascuno può approfittarsi degl' incanti del

CAP. XXVI.

Mezzi indiretti generali per moderare ogni specie di usura abbassando l' interesse comune del danaro.

§. 215. Ho indicato nei capi antecedenti i mezzi onde scemare gli eccessi d' ogni specie d' usura, oltre quella quota d' interesse comune che viene in ciascun paese naturalmente determinata dal suo commercio. Porrò fine in questo capo all' esame dell' importante quistione proposta indagando la maniera di far bassare lo stesso interesse comune, e ciò per mezzi indiretti, giacchè,

---

monte per vendere alcuna cosa: basta impegnarla, ed osservando le cautele prescritte domandare che sia venduta al primo incanto. Ho veduto molta vigilanza nei direttori, e molta cortesia ed affabilità verso i poveri nel tesoriere ed altri impiegati subalterni. Le usure enormi e rovinose devono essersi scemate di molto per lo stabilimento di questo monte in Milano. Pochi provvedimenti ancora basteranno probabilmente ad estinguerle.

come abbiam veduto a suo luogo (1), sarebbero inutili a questo fine anzi nocive le leggi dirette che ne limitassero la quota. Conviene qui adunque esplorare le cause, per cui cresce o bassa l'interesse comune del danaro. Ho già detto altrove, ch' esso viene determinato dal confronto delle premure di chi esibisce danaro e di chi ne ricerca. Non sarà fuor di proposito illustrare questa teoria cogli esempi addotti dal dottissimo Condillac (1).

§. 216. « Sarà alto (dic'egli) l' interes-
» se, per quanto sia abbondante il danaro,
» se molti ne chiedono a prestito, pochi
» ne esibiscono.

§. 217. » Se coloro che hanno il dana-
» ro, o ne hanno la maggior parte, ne
» avranno bisogno per le intraprese in cui
» sono impegnati, non potranno prestar-
» lo altrui senza rinunziare a quelle intra-
» prese, e per conseguenza pretenderanno

(1) Cap. XIII.

(2) *Le commerce et le gouvernement* part. I. cap. 18. pag. 142.

» prestandolo un interesse uguale o mag-
» giore del profitto delle loro intraprese.

§. 218. » Ma quantunque sia scarso il
» danaro, se sarà esso in gran parte ripar-
» tito fra molti particolari economi che
» cerchino a farlo valere coi prestiti, sce-
» merà l'interesse.

§. 219. » Alza dunque o bassa alternati-
» vamente l'interesse, secondo la propor-
» zione in cui trovasi il danaro richiesto e
» il danaro esibito. Ora questa proporzione
» è continuamente variabile.

§. 220. » Se i ricchi proprietarj faranno
» grandi spese in ogni genere, diverranno
» maggiori le ricerche del danaro. In pri-
» mo luogo, perchè essi saranno più fre-
» quentemente costretti a chiederne in pre-
» stito; in secondo luogo, perchè le loro
» consumazioni susciteranno un maggior nu-
» mero d'intraprese, e per conseguenza di
» quelle persone che sono in frequente ne-
» cessità di chiedere danari a prestito. Ec-
» co una delle ragioni per cui l'interesse è
» più alto in Francia che in Olanda.

§. 221. » Se i proprietarj economi spen-
» deranno meno sarà minore il numero dei

» ricercatori di danaro, perchè i proprietarj » stessi invece di chiederne ne potranno esi- » bire, e consumando meno scemeranno il » numero delle intraprese relative alla loro » consumazione, e per conseguenza dei ri- » cercatori di danaro. Ecco una delle ragioni » per cui l'interesse è più basso in Olanda » che in Francia.

§. 222. » Se un nuovo genere di con- » sumazioni fa nascere un nuovo ramo di » commercio, si moltiplicheranno gl' im- » presari in proporzione del lucro sperato- » ne e si alzerà in proporzione l'interesse. » È egli ben vero (mi fu detto da alcuno) » che l'accrescimento del commercio faccia » alzare l'interesse? Rispondo che ciò av- » viene necessariamente, se si accresce per- » ciò il numero degl'impresari di commer- » cio. Ora ciò è che può accadere e ch'io » suppongo.

§. 223. » Se questo nuovo ramo di com- » mercio ricade, il danaro sarà restituito ai » proprietarj. Essi ne cercheranno un nuovo » impiego, e l'interesse basserà pel cresciuto » numero degli esibitori.

§. 224. » Gl'impresari di commercio, eco-

» nomi insieme ed industriosi, si metteranno » in situazione di avere capitali proprj suf- » ficienti per le loro intraprese. Converrà » dunque sottrarli dal numero dei ricerca- » tori e collocarli fra gli esibitori, quando i » loro capitali eccederanno il bisogno delle » loro imprese. Ecco il caso, in cui l'ac- » crescimento di commercio fa bassare l'in- » teresse. »

§. 225. Da questi esempi ricavansi tre massime importanti al nostro proposito: 1. che l'abbondanza o la scarsezza del danaro nulla influisce per se nella quota dell' interesse comune; 2. che possono variamente influirvi le moltiplicate o scemate imprese di commercio, cui si possono aggiungere anche quelle di agricoltura; 3. che principalmente v'influisce la generale dissipazione, o l'economia e frugalità dei cittadini.

§. 226. La prima massima ha bisogno di qualche rischiarimento. Sia, per esempio, il numerario in una nazione di cento milioni, e accrescasi subitamente a cento venti. Se i venti milioni aggiunti cadranno in mani avare che tengano sepolto il danaro, sarà evidentemente nulla la loro influenza. Se

cadranno in mani di persone avvezze ad ogni genere di grandiose ed inutili spese, non saranno esibiti a prestito, e non si muterà per questo la proporzione precedente delle ricerche e delle esibizioni; ma accrescendosi colle consumazioni le intraprese di commercio, cresceranno anzi le ricerche senza che siano cresciute le esibizioni. Se finalmente cadranno i venti milioni in mani econome, si accrescerauno perciò le esibizioni dei prestiti per qualche tempo, cioè finchè la novella ricchezza dei venti milioni si trovi per mezzo d'ogni sorta d'imprese di commercio ripartita su tutta la nazione. Allora se la nazione è generalmente economa, sussisterà l'accresciuto numero delle esibizioni; se regna nella nazione uno spirito di dissipamento e di forti consumazioni cresceranno coi bisogni le ricerche, e i venti milioni accresciuti al numerario nazionale non avran prodotto altro effetto, fuorchè l'incarimento proporzionato delle merci e dei salarj. Vedesi adunque che l'influenza che può avere nella quota dell'interesse comune l'abbondanza del danaro circolante non è diretta, ma relativa

allo spirito generale di economia o di dissipamento regnante nel paese.

§. 227. Più difficile è l'esame della seconda massima, cioè dell'influenza che può avere nella quota dell'interesse la maggiore o minor quantità d'imprese di commercio e di agricoltura. Per analizzare questa influenza partiamo dalle date circostanze d'un paese, ove la combinazione di tutte le cause abbia determinato la quota dell'interesse, per esempio al cinque per cento. Supponiamo che per un generale comando sopraggiunto si vendano a' privati tutti i pascoli comuni. Formino questi, per esempio, la decima parte del territorio. Suppongo che il ridurli a coltura sia una vantaggiosissima impresa, e che possano i compratori sperarne un grandissimo profitto. Nascerà subito in molti un premuroso bisogno di danaro, sia per la compra dei fondi, sia per l'anticipazione delle spese per ridurli a coltura. Dovrà necessariamente per queste ricerche crescere assai l'interesse del danaro, e sarà portato, per esempio, al sei per cento; ma il danaro riscosso dovendosi pure dai venditori impiegare, restituirebbe l'equi-

librio per la somma corrispondente al prezzo dei fondi, restando sempre senza compenso le somme imprestate per le anticipate spese del dissodamento e coltura. Queste combinazioni potrebbero ridurre l'interesse al cinque e mezzo per cento. Nascerebbe il medesimo effetto se per qualche legge o qualche novella usanza s'introducesse nel paese tutt' insieme l'uso generale di alcuni artefatti, per esempio di galloni, ricami, cappelli ec. Potrebbero queste manifatture diventare lucrosissime nel paese, massimamente se si frapponessero ostacoli all' introduzione di simili manofatti stranieri, e allora potrebbero aggiungersi tante ricerche di danaro da impiegarsi in queste imprese, onde far crescere parimenti l'interesse dal cinque al cinque e mezzo per cento.

§. 228. Ma potrebbe assai facilmente avvenire, che ciò facesse cadere altre imprese che non potessero soffrire un sì forte interesse. Infatti qualunque impresario d'agricoltura o di commercio deve da quell' impresa ritrarre 1. l'interesse del capitale che ha preso a prestito per impiegarlo nella medesima; 2. ogni genere di annue spese, compresi

compresi i salarj che quell' impresa richiede; 3. un competente profitto corrispondente all' impiego della sua persona, e questo tanto maggiore quanto è maggiore l'abilità richiesta per esercitare quest' impresa, e le spese anticipatamente fatte per acquistare la necessaria abilità. Sull' ultimo articolo nulla si può detrarre quando il profitto non fosse prima esuberante, cosa difficile in quelle intraprese che sono esercitate da molti, perchè la loro concorrenza riduce il profitto al minore possibile. Sul secondo articolo non si può detrarre altrimenti, che sul prezzo delle materie impiegate nell' impresa. Ma non essendo questo dipendente dall' arbitrio dei compratori non si può contarvi sopra di molto, se la materia impiegata viene da paesi esteri che abbiano altri compratori; se la materia è nazionale, non potrà abbassarsene il prezzo quand' abbia esito altrove; e se non l'ha, la conservazione dell' impresa che l'adopera a minor costo farà cadere una proporzionata parte delle imprese d'agricoltura, le quali altrettanto soffriranno dallo scemato prezzo dei frutti della terra. Resta adunque necessario,

perchè si conservi l'impresa di cui ragioniamo, che non sia accresciuto l'interesse del danaro. Dunque un nuovo ramo di commercio, una nuova impresa di arti o d'agricoltura, benchè tendente sulle prime a far crescere l'interesse del danaro per l'accrescimento nelle ricerche, lascia che si restituisca in breve l'equilibrio colla diminuzione d'imprese d'altro genere, le quali cessando o scemandosi si scemano nella stessa proporzione le ricerche o si accrescono le esibizioni, che è la medesima cosa. Dunque per conseguenza generale le nuove imprese non fanno che cambiare la direzione dei capitali da un oggetto all'altro.

§. 229. Potrebbero le novelle imprese dare assai maggiori profitti che le antiche cessanti, ma questi profitti non potrebbero in breve tempo spandersi in tutta la nazione, e frattanto la caduta d'una manifattura schiacciata dall'impresa novella toglierebbe, con gravissimo danno della società, la sussistenza ad un gran numero di cittadini che non potrebbero in breve tempo abilitarsi ad un' altra professione. Queste riflessioni faranno sentire al governo con quanta cautela

debbono pesarsi i progetti di nuove intraprese, quanto illuminata debb' essere la scelta di quelle che si vogliono favorire, quanto sia forse più sicuro il non favorirne alcuna ristringendosi a togliere per tutte gli ostacoli. Ritornando al nostro soggetto, i maggiori profitti procacciati da un' impresa novella sostituita ad un' altra estinta e meno lucrosa aumenteranno nelle mani degl' impresarj i capitali, e potranno dar luogo ad un accrescimento di esibizioni per cui si scemi l'interesse. Questo caso è simile a quello dell' accresciuto numerario, onde l'abbassamento dell' interesse dipenderà sempre dallo spirito di economia o di dissipamento dominante nella nazione, come ho spiegato poc' anzi.

§. 230. La generale economia e frugalità dei cittadini è dunque la sola che influisce direttamente a bassare l'interesse, e dirige al medesimo fine la ricchezza accresciuta per mezzo di nuove utili imprese o per ogni altra via qualunque. Ma anche qui poco o nulla giovano le leggi dirette per correggere il rovinoso dissipamento che regni in una nazione. Non si può senza offen-

dere il sacro diritto di proprietà vietare ad alcuno di dissipare il fatto suo. Si può castigarlo quando ha contratto debiti sapendo di non poterli pagare, ma finchè ha qualche cosa non si può impedire che la consumi. Vediamo ciò non ostante quai mezzi possono inspirare nella più parte dei cittadini l'amore dell' economia o della frugalità. Conviene separarli in due classi, una di chi vive delle proprie rendite o d'impieghi onorevoli, l'altra del popolo che vive delle sue braccia o della sua industria; alla prima classe si aspetta precisamente l'economia, alla seconda la frugalità.

§. 231. Le leggi suntuarie sono il mezzo che si presenta il primo al pensiero per rendere economa la classe dei benestanti. Ma dubitano non senza fondamento alcuni autori, che queste leggi abbiano avuto effetto solo in que' paesi ov' erano inutili perchè già vi regnava lo spirito di economia; e che sarebbero senza frutto ove già regni la dissipazione. Infatti per quali cagioni un uomo benestante, invece di accrescere co' suoi risparmj il suo patrimonio, lo dissipa? Le cagioni principali sono: 1. passioni di-

spendiose che si vogliono soddisfare, giuoco, donne, impegni ec.; 2. stupidità o debolezza inetta a regolare un patrimonio; 3. lusso di magnificenza; 4. disgrazie. Or vedesi apertamente che ad una sola di queste cause, cioè alla terza può rimediare una legge suntuaria, se pure vi riesce. All' uomo che vuole distinguersi da' suoi simili ed ostentare ricchezza non possono giammai le leggi suntuarie togliere ogni mezzo di farlo, nè chiudere ogni ingresso al lusso di ostentazione. Abiti, cocchi, cavalli, gemme, palazzi, pitture, libri: com' è possibile impedire che un uomo si rovini in alcuno di questi oggetti? Vorrete prescrivergli ancora il cibo della sua mensa? Se non lo fate, saprà trovare il modo di spendere in un pasto l'entrata d'un anno. Quando aveste impedito anche ciò, un uomo invaso dal furore di ostentare ricchezze imiterebbe l'esempio di quel Genovese in Venezia, che ruppe tutti gli specchi d'un ricco magazzino per far vedere che avea di che pagarli. Lo scopo delle leggi è la felicità pubblica, e non sarebbe plausibile quella legge che per un lontano fine di accrescere utilmente la

ricchezza nazionale, senza sicurezza di ottenerlo, stringesse con tanti vincoli la libertà personale dei cittadini, vietando le azioni le più indifferenti e l'uso libero delle proprie sostanze. Non si offende meno il diritto di proprietà togliendo ad alcuno il fatto suo, che togliendogli i mezzi di goderne a suo piacere. Le leggi suntuarie emanate in alcune repubbliche hanno avuto un altro scopo assai più importante. Quei governi stanno sempre in guardia per timore di soggiacere al comando di un potente usurpatore. Quante cattive leggi non sono costretti di fare quei governi per evitare questo pericolo! Le suntuarie ivi tendono principalmente a rendere in pubblico meno sensibile la disuguaglianza delle ricchezze. I cittadini, che si credono uguali in autorità, mal soffrono d'essere paragonati con un uomo il cui fasto impone al popolo. Nessun ricco vestimento, non gemme, non pizzi, non livree oltre un numero determinato; allora anche i magnati appajono eguali al cospetto del popolo. Il povero ha più a caro di vendere al ricco il suo voto, tutta la sua influenza nei pubblici affari, che di vedersi

insultato dal suo fasto. Ecco insomma cosa sono le leggi suntuarie nelle repubbliche.

§. 232. Ma si potranno tentare altre vie per rendere generalmente economa la classe dei benestanti e scemare il lusso di ostentazione o di frivolità, che è la causa la più generale della rovina delle famiglie (1). Giova perciò nei governi repubblicani quella legge, che richiede un certo determinato patrimonio in chi aspira a certi impieghi o magistrature. Quando uno si vede in pericolo di esserne escluso per avere con inutili spese alterato di troppo il suo patrimonio, custodirà meglio il restante per non soffrire l'onta e il danno di quell' esclusione. Chi avrà in Inghilterra un patrimonio poco minore del richiesto per aver voto all'elezione dei membri della camera bassa, farà le maggiori economie per portare il suo patrimonio alla quantità richiesta.

§. 233. Gli uomini facoltosi sono più facili e più proclivi ad impegnare i loro

---

(1) Sarà bene qui di rileggere i capi XXIII. e XXIV.

beni che a venderli. Pochi venderebbero un podere per comprare un cocchio fastoso; preferiscono i più di fare un debito, e vanno così a poco a poco in rovina senza avvedersene impeguando tutto il loro patrimonio, nè si risvegliano che esausti. Sarà dunque un freno utilissimo al dissipamento nelle repubbliche una legge, che escluda dai più cospicui impieghi chiunque non ha sbrigata una certa porzione del suo patrimonio da ogni obbligazione per debiti. Si potrebbero invitare con pubblico proclama i creditori tutti del candidato a proporre le loro pretensioni, nè quegli sarebbe approvato prima che fossero tutti i debiti soddisfatti. Non v'è pericolo che si promovessero per questa via molti giudizj di concorso o di discussione. Penserebbe ciascuno a'casi suoi, e prima di optare una sedia senatoria pagherebbe tutti i suoi debiti, o assegnerebbe a'suoi creditori sufficienti e libere ipoteche.

§. 234. I due succennati mezzi potrebbero in alcune circostanze con qualche utilità adoprarsi ancora nei governi monarchici, nei quali però la sola volontà del principe

può avere la più efficace influenza. Quando si presenta in corte un ricco scioperato e fastoso potrebbe dirgli pubblicamente il re: *Avete un bel vestito: l' avete pagato?* Potrebbe dire al magistrato quando viene all' udienza: *Non mi piace che sia molestato dai creditori chi è destinato ad amministrare la giustizia.* Non si resiste ai rimproveri d'un monarca vigile e risoluto. Tutti i sudditi cercano di compiacergli; se disapprova patentemente il lusso rovinoso, questo cesserà senza dubbio.

§. 235. Gioverebbe anche a questo fine che si facessero rifluire dalla capitale alle provincie le famiglie facoltose, che continuamente ne disertano per istabilirsi nella capitale. Si fanno talvolta una perniciosa illusione i monarchi, misurando la loro grandezza dalla magnificenza della loro capitale. Cadono nello stesso errore i viaggiatori superficiali che dalla capitale giudicano della nazione. Vede con altro occhio le cose il filosofo; dalla parsimonia Fiorentina congettura il ben essere della nazione Toscana, e vedutolo cogli occhi suoi percorrendo il Granducato applaudisce alla saviezza di Leopoldo.

§. 236. L'affluenza delle famiglie facoltose dalle provincie alla capitale rovina le famiglie in più maniere. Il patrimonio rende meno al padrone più lontano. Non bastano le rendite alle maggiori spese che si richiedono nella capitale, e che non erano state prima ben calcolate. I figliuoli acquistano dal mal esempio della capitale quello spirito di dissipazione che non avrebbero avuto in provincia, e finiscono di rovinare il patrimonio già intaccato dal padre. Ma come impedire quest'affluenza alla capitale? Come rimandare le famiglie al loro domicilio natio? Togliendo le cause che le invitano alla capitale. La sede della corte fornisce i mezzi per farci conoscere, per avere un impiego, per introdurre in carriera i figliuoli, per accasare le figlie, per accudire alle liti e ad ogni altra sorta di affari, in cui possa giovare la propria o nuocere la briga d'un avversario. Non è qui luogo di fare progetti in questa materia già troppo lontana dal mio soggetto. Dirò solo che alcune di quelle cause si possono togliere, e per le altre si potrebbero contrapporre opportuni compensi, che allettassero i benestanti a conservare

il loro domicilio nelle città provinciali e nei villaggi più vicini ai loro poderi.

§. 237. La classe del popolo concorre per due maniere ad ingrandire la massa delle ricerche di danaro: pei bisogni della propria consumazione e pei capitali necessarj all' esercizio di molte arti. Il contadino o l' operajo stipendiato, che nulla ha del suo fuorchè pochi mobili, se consuma giornalmente i suoi salarj si troverà senza pane alcuni giorni in cui gli manca lavoro, e porterà alcun mobile in pegno al monte per vivere. Cento disgrazie od accidenti lo costringeranno di tempo in tempo a ricorrere agl' imprestiti. I soccorsi che ottengono costoro frequentemente dai loro parenti, vicini, padroni, protettori ec. non hanno grande influenza in iscemare le esibizioni di danaro ad interesse. Si tratta di piccole somme, e quelle che si prestano in queste circostanze agli operaj bisognosi non erano destinate comunemente a farne alcun impiego fruttifero. Ma se il monte di pietà, che soleva provvedere a tutti gli accorrenti con un capitale di cento mila scudi presi a prestito, deve dopo qualche tempo raddoppiare

il suo capitale per provvedere ad un raddoppiato numero di accorrenti, sarà accresciuta sensibilmente la somma delle ricerche; se all' opposto, scemandosi il numero degli accorrenti ridotti a metà può il monte estinguere colla restituzione la metà del suo capitale, cesserà per cinquanta mila scudi il bisogno e la ricerca del monte, e si troveranno questi di più nelle mani di chi ha bisogno d' impiegare il suo danaro, onde si accresceranno le esibizioni. Può facilmente operare questo vantaggio la frugalità del popolo, che invece di consumare giornalmente il suo salario si avvezzi a risparmiarne una parte per provvedere ad ogni futura occorrenza senza ricorrere al monte.

§. 238. Fra le persone della classe popolare sogliono pure annoverarsi i capi artigiani, e quelle persone che vivono d' un piccolo negozio, come sono i bottegaj al minuto e i rivenditori. Tutti costoro hanno bisogno d'un capitale per l'esercizio dell' arte loro o del loro negozio. Oltre gli stromenti dell'arte onde abbisogna un falegname o un calzolajo, è pur necessaria una provvigione di legnami o di cuoja; e queste cose, come

pure le merci o vittovaglie che si vendono al minuto dai piccoli bottegaj, sogliono pigliarsi a credito dai grossi negozianti; i quali, benchè accordino un respiro, non lasciano però di riscuotere usura sotto il velame del prezzo, e tanto maggiore quanto è minore la sicurezza del debitore. Questa classe di persone può facilmente colla frugalità far tali risparmj, onde acquistare a poco a poco i capitali necessarj per la sua arte o commercio, e allora scemerà la somma delle ricerche. Se arricchitisi di più gli artigiani o bottegaj saranno in caso di prestare danaro altrui, crescerà ancora la somma delle esibizioni.

§. 239. Vediamo ora per quai mezzi si possa inspirare nella classe del popolo questo spirito di utilissima frugalità. Gioverà assai togliere gl' incentivi al dissipamento, quali sono principalmente il giuoco, l' osteria, il lusso. Sono generalmente lodate le leggi che vietano il giuoco massimamente d' invito, precipua origine del mal costume e dell'ozio nella plebe, dell' inerte mendicità, di molti delitti. Sarebbe desiderabile, che costanti i legislatori nei buoni principj non soffrissero

i pubblici giuochi e le lotterie introdotte a beneficio dell'erario. Non v'ha dubbio che moltissime persone del popolo si rovinano a questi giuochi.

§. 240. Le osterie sono un grandissimo incentivo al dissipamento. Se ciascun artigiano o altra persona del popolo comprasse dall'oste il vino al minuto, e qualunque commestibile per recarselo a casa e consumarlo colla sua famiglia o co' suoi compagni, vi sarebbe poco o nessun male. Ma se si appresta alla plebe il comodo di radunarsi a bere ed a mangiare nelle osterie medesime, vediamo dall'esperienza che si eccedono di molto i limiti, non dico del necessario, ma anche dell'abbondante sostentamento, cui segue la rovina di molti.

§. 241. Anche la plebe ha il suo lusso, per cui bramano molti d'essere riputati da più che non sono. Questo lusso è piccola cosa nei villaggi, ove si renderebbe ridicola la moglie d'un contadino semplice lavoratore a giornata, che si abbigliasse alla stessa maniera della moglie d'un contadino proprietario o ricco fittajuolo. Ma nelle città massimamente capitali si compiace l'ar-

tigiano di vestire in giorno di festa come un gentiluomo, e d'essere creduto tale da chi nol conosce. Questa folle ambizione è pur cagione di gravi inutili spese nel popolo. Non so se basterebbe a frenarla d'introdurre alcuni patenti distintivi di classi nelle grandi città, per cui nessuno potesse nascondere al pubblico la propria sfera. Era la spada un tempo in alcuni paesi il distintivo dei gentiluomini. L'artigiano o il bottegajo, che non poteva cingendo la spada farsi salutare come un gentiluomo, avea minor tentazione di gettare il suo danaro a farsi per la festa un vestito troppo dispendioso.

§. 242. Ma lasciando questi piccoli mezzi ed incerti io non dubito che un mezzo sicuro, efficacissimo e grazioso insieme per inspirare frugalità nel popolo, sarebbe la cassa dei risparmj già proposta di sopra (1). Dicea pur bene Arrigo IV, che bramava che ogni cittadino potesse almeno la festa mangiarsi un pollo. Per quanto sia utile la

(1) §. 212.

frugalità del popolo non mi piacerebbero i mezzi che lo rendessero frugale suo malgrado. È cosa crudele ed ingiusta costringere il popolo (i cui lavori producono tutta quasi la nostra ricchezza) ad essere parco nel vitto e nel vestito suo malgrado. Ma se a lui piace la frugalità, perchè preferisce il ben essere futuro e certo al piacere fugace d'una maggior consumazione giornaliera, si ottiene insieme e la sua contentezza e il maggior bene della società. Ora io non dubito che aprendosi la sovra proposta cassa, in cui si accogliessero i risparmj del popolo per restituirli a ciascuno cogl'interessi combinati in qualunque tempo egli voglia, avrà quella cassa una folla immensa di accorrenti, i quali col loro esempio stimoleranno anche alla frugalità i loro conoscenti, e diverrà questa un carattere dominante nella nazione. Quante ricerche di meno allora! Quante esibizioni di più! Quanto non sarà per tal maniera bassato l'interesse comune del danaro!

§. 243. All'economia dei proprietarj e capitalisti ed alla frugalità del popolo conviene accoppiare il buon ordine del pubblico

blico erario. Trattasi qui sempre di procurare un conveniente equilibrio tra le ricerche e le esibizioni del danaro, perchè risulti al più tenue possibile l'interesse comune. Ora egli è chiaro che l'erario sregolato, quando trovasi in necessità di chiedere danaro a prestito, carica fortemente nella comune bilancia la parte delle ricerche, e se all'opposto col buon ordine il sovrano si mette in istato di fare risparmj, di accumulare un tesoro, tanto necessario per far fronte alle spese improvvise e particolarmente alle guerre, allora si trova in situazione di fare occorrendo forti impieghi di danaro, e così far discendere la bilancia dalla parte delle esibizioni. Non v'è a temere che tesorizzando il sovrano si scemi a pregiudizio del commercio la quantità del numerario circolante. La facilità dei cambj rende inutile la maggior parte del numerario. Quando ve ne sia soltanto che basti perchè non s'abbiano a cambiare le merci in natura, ciò basta pel commercio il più florido. L'eccesso del numerario è dannoso altronde perchè fa incarire tutte le merci e tutti i salarj, onde resta necessariamente

danneggiato il commercio esterno per la concorrenza delle nazioni più povere, che possono esibire le loro merci e i loro manufatti a miglior mercato. Finalmente, qualunque volta il governo il creda opportuno, può aprire i suoi tesori e mettere in circolazione il danaro accumulato ricuperandolo cogl' interessi. Anzi, tolto un discreto tesoro che non converrebbe di toccare giammai senza urgenza, farà sempre bene il governo ad impiegare (e non mancheranno a ciò mai utilissimi oggetti) l'avanzo de' suoi risparmj, se pure non troverà più conveniente allora di scemare i tributi e meritarsi in ogni maniera le più cordiali benedizioni del suo popolo, premio il più seducente che stimolar possa le sollecitudini d' un buon regnante.

FINE.

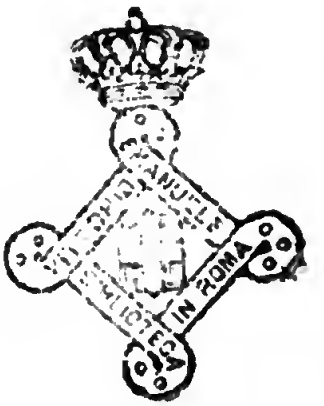

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME.

La felicita' pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie . . . . . pag. 5

Introduzione . . . . . » 7

Parte Prima. *Si esamina se sia vantaggioso allo stato che i contadini possiedano terreni in proprietà* . . . . . » 13

Cap. I. È maggiore la libertà della nazione se i contadini sono padroni delle terre che lavorano . . . . . » 16

» II. Giova moltissimo per la ricchezza dello stato che i contadini possiedano terre . » 24

» III. La tranquillità dello stato richiede, che i contadini sieno proprietarj delle terre che lavorano . . . . . » 29

» IV. È meglio difesa, perchè più popolata, quella nazione in cui sono dai contadini posseduti i terreni . . . . . » 34

» V. È meglio difesa, perchè più valorosa, quella nazione ove sono gli agricoltori possessori delle terre . . . . . » 48

» VI. La totale felicità di una nazione è più ugualmente distribuita fra i membri dove il contadino possiede terreni . . . . . » 60
Conclusione della Parte I. . . . . » 64
PARTE II. *Si esamina quanto debba estendersi il diritto del contadino sulle terre, perchè ne ritorni allo stato il maggior vantaggio* » 66
CAP. I. Come si possa con leggi dirette fissare la minima misura di terreno, che convien permettere ad un uomo di possedere . » 71
» II. Come si possano prevenire gl' inconvenienti di questa limitazione . . . . » 76
» III. Come si debba con leggi dirette fissare la massima quantità di terreno che possa un uomo possedere . . . . . » 80
» IV. Come si possano togliere gl' inconvenienti di questa limitazione . . . . » 83
» V. In quali circostanze si possa far uso delle leggi dirette sovraccennate, e in quali si debbano adoperare leggi indirette . . » 94
» VI. Con quali leggi indirette si possa promovere la divisione dei terreni in molti possessori . . . . . » 98
» VII. Con quali leggi indirette si possa impedire l' unione di molti terreni nel dominio di un solo . . . . . » 104
» VIII. Con quali leggi indirette si possano indurre gli uomini a coltivare le proprie terre . . . . . » 108

Epilogo e Conclusione . . . . . » 117
L'USURA LIBERA . . . . . » 121
Introduzione . . . . . » 123
CAP. I. Originario significato della parola *usura*; posteriori ampliazioni e restrizioni del medesimo . . . . . » 124
» II. Storia della legislazione in materia di usure. Delle leggi anteriori alle Romane » 142
» III. Delle leggi Romane sino a Giustiniano » 148
» IV. Della nuova legislazione di Giustiniano » 163
» V. Legislazione dei successivi imperadori d'Oriente sino ai nostri tempi . . . » 169
» VI. Leggi dell' impero Occidentale dopo Giustiniano sino a Lotario II . . . . » 173
» VII Rivoluzione fattasi nella legislazione di Occidente dalla teologia scolastica . . » 182
» VIII. Legislazione vegliante al presente in varie parti di Europa . . . . . » 230
» IX. Diritto dei sovrani di autorizzare o tollerare con leggi l' usura . . . . . » 241
» X. L' usura non è vietata dalla legge naturale o delle genti . . . . . » 249
» XI. L'usura non è vietata dal diritto divino ed ecclesiastico . . . . . » 255
» XII. È inutile, anzi nociva alla società ogni legge che vieti indifferentemente l' usura » 279
» XIII. Sono generalmente inutili e nocive le limitazioni legali dell' usura, e particolarmente la fissazione di quota per le usure di tempo . . . . . » 283

» XIV. È generalmente inutile e nociva la limitazione della quota per le usure di pericolo . . . . . » 291
» XV. È inutile e nociva la limitazione introdotta dal senatus-consulto Macedoniano » 292
» XVI. È inutile e nocivo il divieto che la somma delle usure oltrepassi il capitale » 294
» XVII. È inutile e nocivo il divieto dell' anatocismo, ossia delle usure partorite da altre usure . . . . . » 296
» XVIII. La sola quota delle usure giudiziarie non pattuite dev' essere limitata dalla legge . . . . . » 300
» XIX. La più vantaggiosa limitazione delle usure è quella che naturalmente deriva dalla massima libertà de' contratti . . . » 304
» XX. Inconvenienti della indefinita libertà per riguardo alla quota esuberante delle usure pattuite, e loro rimedj . . . . » 309
» XXI. Inconvenienti dei debitori rovinati per le usure eccessivamente accumulate e per le usure delle usure. Suo rimedio . » 315
» XXII. Inconvenienti del mal costume, cui sono incitati i figlj di famiglia dalla facilità di avere danari a prestito. Suo rimedio . . . . . » 320
» XXIII. Mezzi indiretti per moderare le usure di pericolo e miste. Primo mezzo, accrescere e rendere più evidente la risponsabilità reale dei debitori . . . . . » 323

» XXIV. Secondo mezzo, accrescere la risponsabilità personale . . . . . » 338
» XXV. Mezzi indiretti per moderare le usure indipendenti dal pericolo del capitale . » 378
» XXVI. Mezzi indiretti generali per moderare ogni specie di usura abbassando l' interesse comune del danaro . . . . . » 393

			ERRORI		CORREZIONI.
Pag.	42	lin. 20	colonnie	leggasi:	colonie
»	49	» 8	eperienza	»	esperienza
»	93	» 7	non	»	non solo
»	96	» 18	fino	»	fine
»	101	» ult.	esederazione	»	eseredazione
»	117	» 21	mali, d	»	mali, di
»	133	» 13	tempo	»	tempo
»	246	» 21	stabilta	»	stabilita
»	270	» 11	redimili	»	redimibili
»	301	» 21	lecitamante	»	lecitamente
»	319	» 6	Porrà	»	Potrà
»	351	» 21	tito	»	to
»	362	» 1	*dicito*	»	*ducito*
»	id.	» 9	*retineto*	»	*retineto :*

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

MAG 2011 5 0